

## 711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2016

**M.O.F. S.P.A. SOCIETA'  
CONSORTILE PER LA  
GESTIONE DEL CENTRO  
AGRO-ALIMENTARE  
ALL'INGROSSO DI FONDI**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONDI LT VIALE PIEMONTE, 1

Numero REA: LT - 105169

Codice fiscale: 01704320595

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

### Indice

Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL .....	2
Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA .....	36
Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE .....	40
Capitolo 4 - RELAZIONE SINDACI .....	136

## MOF SPA

### Bilancio di esercizio al 31-12-2016

Dati anagrafici	
Sede in	VIALE PIEMONTE, 1 04022 FONDI (LT)
Codice Fiscale	01704320595
Numero Rea	01704320595 LT-105169
P.I.	01704320595
Capitale Sociale Euro	557.766
Forma giuridica	SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	70.2
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	MOF SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Stato patrimoniale

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di sviluppo	0	0
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.037	9.377
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) altre	2.918.836	2.617.999
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.926.874</b>	<b>2.627.376</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	294.203	307.086
2) impianti e macchinario	61.231	77.492
3) attrezzature industriali e commerciali	15.474	21.363
4) altri beni	57.745	106.891
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.395.360	1.380.831
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.824.013</b>	<b>1.893.663</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	9.175.454	9.175.454
d-bis) altre imprese	6.600	6.600
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>9.182.054</b>	<b>9.182.054</b>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.440.000	480.000
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>1.440.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.440.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>10.622.054</b>	<b>9.662.054</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>15.372.941</b>	<b>14.183.092</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.636.687	1.772.149
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>1.636.687</b>	<b>1.772.149</b>
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.979.320	2.752.725
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>2.979.320</b>	<b>2.752.725</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	168.841	74.530
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>168.841</b>	<b>74.530</b>
5-ter) imposte anticipate	11.551	71.354
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.240.498	2.544.448
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>2.240.498</b>	<b>2.544.448</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>7.036.897</b>	<b>7.215.206</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
6) altri titoli	11.600	0

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	11.600	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	235.510	174.094
3) danaro e valori in cassa	2.357	6.548
Totale disponibilità liquide	237.867	180.642
Totale attivo circolante (C)	7.286.364	7.395.848
D) Ratei e risconti	1.015.241	1.097.145
<b>Totale attivo</b>	<b>23.674.546</b>	<b>22.676.086</b>
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	557.766	557.766
IV - Riserva legale	14.584	13.423
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	58.308	53.665
Totale altre riserve	58.308	53.665
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	884
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.214	4.920
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>631.872</b>	<b>630.659</b>
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	60.406	75.152
4) altri	10.344.550	9.958.796
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>10.404.956</b>	<b>10.033.948</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	450.150	427.998
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	397.547	397.547
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>397.547</b>	<b>397.547</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	603.384	718.356
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>603.384</b>	<b>718.356</b>
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.562	2.525
<b>Totale acconti</b>	<b>7.562</b>	<b>2.525</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.048.323	5.589.596
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>6.048.323</b>	<b>5.589.596</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	200.000
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.784.085	1.182.042
esigibili oltre l'esercizio successivo	706.461	452.591
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>2.490.546</b>	<b>1.634.633</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	201.751	304.863
esigibili oltre l'esercizio successivo	198.907	-
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>400.658</b>	<b>304.863</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	595.692	879.849
esigibili oltre l'esercizio successivo	161.711	134.239
<b>Totale altri debiti</b>	<b>757.403</b>	<b>1.014.088</b>

v.2.5.4

MOF SPA

---

Totale debiti	10.705.423	9.861.607
E) Ratei e risconti	1.482.143	1.721.874
Totale passivo	23.674.546	22.676.086

## Conto economico

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.859.569	4.399.962
5) altri ricavi e proventi		
altri	1.483.282	1.513.049
Totale altri ricavi e proventi	1.483.282	1.513.049
Totale valore della produzione	5.342.851	5.913.011
B) Costi della produzione		
7) per servizi	2.010.808	2.242.619
8) per godimento di beni di terzi	481.267	470.614
9) per il personale		
a) salari e stipendi	466.895	436.028
b) oneri sociali	177.769	170.931
c) trattamento di fine rapporto	37240.54	35.168
e) altri costi	128.029	131.346
Totale costi per il personale	809.934	773.473
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	998.588	1.031.564
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	125.171	143.293
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	65.000	30.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.188.759	1.204.857
13) altri accantonamenti	385.753	766.620
14) oneri diversi di gestione	162.140	173.986
Totale costi della produzione	5.038.661	5.632.169
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	304.190	280.842
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	139.007	140.527
altri	1.246	1.582
Totale proventi diversi dai precedenti	140.253	142.109
Totale altri proventi finanziari	140.253	142.109
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	275.678	273.185
Totale interessi e altri oneri finanziari	275.678	273.185
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(135.425)	(131.076)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	168.765	149.766
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	122.493	168.800
imposte differite e anticipate	45.058	(23.954)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	167.551	144.846
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.214	4.920

**Rendiconto finanziario, metodo indiretto**

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.214	4.920
Imposte sul reddito	167.551	144.846
Interessi passivi/(attivi)	135.425	131.076
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	304.190	280.842
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	466.510	797.124
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.123.759	1.174.857
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.590.269	1.971.980
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.894.459	2.252.823
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	135.462	333.626
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	185.378	150.531
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	81.904	81.600
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(239.731)	(276.878)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	557.224	198.245
Totale variazioni del capitale circolante netto	720.237	487.125
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.614.697	2.739.947
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(135.425)	(131.076)
Altri incassi/(pagamenti)	-	(1.920.000)
Totale altre rettifiche	(135.425)	(2.051.076)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.479.272	688.871
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(48.990)	(22.336)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(1.298.086)	(1.187.950)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(960.000)	955.153
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.307.076)	(255.132)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (Rimborso finanziamenti)	(114.972)	(236.817)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(114.972)	(487.293)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	57.224	(53.555)
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	174.094	230.500
Danaro e valori in cassa	6.548	3.697
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	180.642	234.197
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	235.510	174.094
Danaro e valori in cassa	2.357	6.548

v.2.5.4

MOF SPA

---

Totale disponibilità liquide a fine esercizio	237.867	180.642
---	---------	---------



**Rendiconto finanziario, metodo diretto**

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Rendiconto finanziario, metodo diretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti	4.844.136	5.558.493
Altri incassi	1.243.552	848.633
(Pagamenti a fornitori per servizi)	(2.663.057)	(2.743.638)
(Pagamenti al personale)	(809.934)	(773.473)
(Altri pagamenti)	-	(2.070.069)
Interessi incassati/(pagati)	(135.425)	(131.076)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.479.272</b>	<b>688.871</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(48.990)	(22.336)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(1.298.086)	(1.187.950)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(960.000)	955.153
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(2.307.076)</b>	<b>(255.132)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(114.972)	(236.817)
(Rimborso finanziamenti)	-	(250.476)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(114.972)</b>	<b>(487.293)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>57.224</b>	<b>(53.555)</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	174.094	230.500
Danaro e valori in cassa	6.548	3.697
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>180.642</b>	<b>234.197</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	235.510	174.094
Danaro e valori in cassa	2.357	6.548
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>237.867</b>	<b>180.642</b>

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

### Nota integrativa, parte iniziale

Il bilancio di esercizio è stato redatto in modo conforme alle nuove disposizioni del Decreto Legislativo 139 del 18 agosto 2015, che ha:

- dato attuazione alla Direttiva Europea 2013/34/UE in materia di redazione del bilancio d' esercizio, del bilancio consolidato e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese;
- modificato la Direttiva 2006/43/CE e abrogato le Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge; - modificato gli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

Si compone quindi dei seguenti documenti:

- 1) Stato Patrimoniale (Attivo e Passivo);
- 2) Conto Economico;
- 3) Nota Integrativa;
- 4) Rendiconto Finanziario; 5) Relazione sulla gestione;
- 6) Relazione del Collegio Sindacale.

La presente Nota Integrativa costituisce, con lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario, la Relazione sulla Gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, parte integrante del bilancio, risultando con essi un tutto inscindibile. La sua funzione è quella di illustrare e, per certi versi, integrare i dati sintetico-quantitativi presentati nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Nell'adeguamento del Bilancio alla nuova Direttiva si è provveduto alle rettifiche anche per l'esercizio 2015 al fine di rendere comparabili i dati.

#### CRITERI DI FORMAZIONE E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

I criteri utilizzati nella formazione e nella del bilancio chiuso al 31/12/2016 tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs 139/2015.

Considerato che la società MOF SpA, non quotata in borsa, è un gruppo, si è proceduto alla verifica dei limiti previsti ex art. 27 D.Lgs. 127/91, modificato dal D.Lgs. 139/2015, e si è riscontrato che la MOF SpA non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato non avendo superato per due esercizi successivi almeno due dei limiti previsti. Non si sono verificati "casi eccezionali" che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 comma 4 e 2423 bis comma 2 C.C..

La Società ha provveduto agli adempimenti previsti dal D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciute dopo la chiusura dello stesso. Gli importi con cui sono state esposte le singole voci di bilancio risultano comparabili con quelli delle voci omonime iscritte nel bilancio relativo all'esercizio precedente.

## Nota integrativa, attivo

IMMOBILIZZAZIONI La società adotta il principio di costo e non di valutazione al “fair value” per le immobilizzazioni.

### **Immobilizzazioni**

#### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, comprensivo dei relativi oneri accessori. Le spese pluriennali sono state capitalizzate solo a condizione che potessero essere “recuperate” grazie alla redditività futura dell’impresa e nei limiti di questa. Se in esercizi successivi a quello di capitalizzazione venisse meno detta condizione, si provvederebbe a svalutare l’immobilizzazione.

Si è proceduto alla capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie effettuate su beni di terzi, in quanto accrescono la vita utile residua del bene, come da relazione tecnica.

L’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica futura di ogni singolo bene o spesa. Il costo delle immobilizzazioni in oggetto, infatti, è stato ammortizzato sulla base di un “piano” che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso nel periodo di vita economica utile del bene cui si riferisce, periodo in ogni caso non superiore a cinque anni. Il piano di ammortamento sarebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. Il piano di ammortamento applicato, “a quote costanti”, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi precedenti.

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex-art. 2426, comma 1, n.3 C.C. eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:

#### A)1. CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

- Costi per n. 2 licenze per la rivendita speciale tabacchi: 9 anni (durata della licenza) aliquota 11,11%;

#### A)2. ALTRE

- Progetto Filiera Corta Fuori Finanziamento:anni 5, aliquota 20%;

- Progetto Nuova logistica: anni 5, aliquota 20%;

- Manutenzione straordinaria su beni di terzi: si applica la medesima aliquota del bene sul quale è stato effettuato l’intervento di manutenzione.

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Tra le Immobilizzazioni immateriali è iscritta la posta riguardante il Progetto “Filiera Corta” i cui commenti si rimandano alle pagine seguenti della presente nota integrativa, il nuovo progetto eco-ambientale, attivato a gennaio 2016 in autogestione funzionale ed economica da parte degli operatori, per la selezione ed il conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e di tutti gli altri materiali di scarto nell’ambito del mercato, il progetto “Nuova logistica” che consiste nella realizzazione di un nuovo sistema di logistica integrata rispondente alle moderne dinamiche del commercio ortofrutticolo, capace di rendere più efficiente la movimentazione dei prodotti ed assicurare agli stessi l’allungamento dei tempi di conservazione, mantenendo in questa fase i massimi standard qualitativi merceologici e di sicurezza alimentare. Dal 2011 è pienamente entrata a regime la nuova logistica del Mercato che vede il pieno e convinto coinvolgimento collaborativo di tutti gli operatori del mercato, e che consente alla nostra struttura di poter pienamente rispondere alle esigenze della moderna distribuzione.

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
<b>Costo</b>	134.703	163.733	47.354	4.576.263	7.843.709	12.765.762
<b>Rivalutazioni</b>	-	-	163	-	4.363.077	4.363.240

	Costi di impianto e di ampliamento	Costi di sviluppo	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	(129.539)	(136.540)	(38.141)	(83.215)	(9.588.787)	(9.976.222)
<b>Svalutazioni</b>	(5.164)	(27.193)	-	(4.493.048)	-	(4.525.405)
<b>Valore di bilancio</b>	0	0	9.377	0	2.617.999	2.627.376
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	-	-	-	-	1.298.086	1.298.086
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	-	-	(1.339)	-	(997.249)	(998.588)
<b>Valore di fine esercizio</b>						
<b>Costo</b>	134.703	163.733	47.354	4.576.263	9.141.795	14.063.848
<b>Rivalutazioni</b>	-	-	163	-	4.363.077	4.363.240
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	(129.539)	(136.540)	(39.480)	(83.215)	(10.586.036)	(10.974.810)
<b>Svalutazioni</b>	(5.164)	(27.193)	-	(4.493.048)	-	(4.525.405)
<b>Valore di bilancio</b>	0	0	8.037	0	2.918.836	2.926.874

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione e relativi oneri accessori.

Va, inoltre, evidenziato che l'ammontare dei contributi in c/impianti è stato imputato a conto economico tra gli "Altri ricavi e proventi" (voce "A5"), iscrivendo nei risconti passivi la quota da rinviare per competenza agli esercizi successivi, così come espressamente previsto dal documento n.16 dei principi contabili nazionali e dal documento n.20 dei principi contabili internazionali (IAS). Per effetto di tale impostazione contabile, le quote di ammortamento sono pertanto calcolate sul costo del bene al lordo del contributo.

L'ammortamento è stato effettuato con sistematicità e in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. Il costo di produzione comprende i soli costi direttamente imputabili al cespite. Le spese "incrementative" sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo in presenza di un reale e "misurabile" aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità dei prodotti o dei servizi ottenuti, ovvero infine di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Ogni altro costo afferente i beni in oggetto è stato invece integralmente imputato al conto economico.

Il costo delle immobilizzazioni, fatta eccezione per i terreni, le aree fabbricabili o edificate, è stato ammortizzato in ogni esercizio sulla base di un piano, di natura tecnico-economica, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione dello stesso negli esercizi di durata della vita economica utile dei beni cui si riferisce.

Il piano di ammortamento sarebbe eventualmente riadeguato solo qualora venisse accertata una vita economica utile residua diversa da quella originariamente stimata. In particolare, oltre alle considerazioni sulla durata fisica dei beni, si è tenuto e si terrà conto anche di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, per esempio, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni, gli eventuali termini contrattuali alla durata dell'utilizzo ecc. Inoltre, l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultasse durevolmente di valore inferiore a quello risultante dall'applicazione del criterio sopra esposto, verrà iscritta a tale minor valore. Le cause che, eventualmente, comportassero il ricorso a tali svalutazioni, dovranno tuttavia avere, in ogni caso, carattere di straordinarietà e di gravità, al di là dei fatti che richiedono invece normali adattamenti del piano di ammortamento.

La durata ipotizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta la seguente:

#### B)1. OPERE CIVILI

- Opere Civili: anni 33 e mesi 4, aliquota 3%;

#### B)2. IMPIANTI E MACCHINARIO

- Impianti Generici: anni 13 e mesi 4 - aliquota 7,5%;
- Impianti Specifici: anni 6 e mesi 8 - aliquota 15,00%;
- Impianti Specifici ad alto contenuto tecnologico: anni 5 - aliquota 20%;

**B)3. ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

- Attrezzatura varia di produzione e di laboratorio: anni 6 e mesi 8 - aliquota 15,00%;

**B)4. ALTRI BENI**

- Mobili e dotazioni d'ufficio: anni 8 e mesi 4, aliquota 12%;
- Mobili e dotazioni fiere: anni 5, aliquota 20%;
- Macchine elettroniche d'ufficio - sistemi E.D.P.: anni 5, aliquota 20%;

**B)5. IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI**

- Non assoggettati ad ammortamento o svalutazione.

**Movimenti delle immobilizzazioni materiali**

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
<b>Costo</b>	671.163	1.576.693	1.016.217	1.548.874	2.497.097	7.310.044
<b>Rivalutazioni</b>	59.171	296.076	-	500.041	-	855.288
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	(423.247)	(1.795.276)	(994.855)	(1.942.024)	-	(5.155.402)
<b>Svalutazioni</b>	-	-	-	-	(1.116.265)	(1.116.265)
<b>Valore di bilancio</b>	307.086	77.492	21.363	106.891	1.380.831	1.893.663
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	0	13.146	550	27296.57	14.529	55521.57
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	(12.884)	(29.407)	(6.439)	(76.443)	-	(125.173)
<b>Totale variazioni</b>	(12.884)	(16.261)	(5.889)	-49146.43	14.529	-69651.43
<b>Valore di fine esercizio</b>						
<b>Costo</b>	671.163	1.589.839	1.016.767	1576170.57	2.511.626	7365565.57
<b>Rivalutazioni</b>	59.171	296.076	-	500.041	-	855.288
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	(436.131)	(1.811.537)	(1.001.294)	(2.018.467)	-	(5.267.429)
<b>Svalutazioni</b>	-	-	-	-	(1.116.265)	(1.116.265)
<b>Valore di bilancio</b>	294.203	61.231	15.474	57.745	1.395.360	1.824.013

Non si evidenzia, per l'esercizio in esame, la necessità di operare svalutazioni ex-art.2426, comma 1, n.3 C.C. eccedenti l'ammortamento prestabilito.

Per quanto concerne le Immobilizzazioni materiali in corso si precisa che l'importo deriva da beni non ancora completati e/o che hanno presentato difformità rispetto a quanto commissionato.

**Operazioni di locazione finanziaria**

La società, al 31.12.2016, ha in essere il contratto di locazione finanziaria stipulato in data 20.06.2011 per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

I beni in leasing, oggetto di leasing finanziario, sono rilevati in conformità con l'impostazione contabile coerente con l'attuale interpretazione legislativa in materia, che prevede l'imputazione dei canoni di leasing tra i costi dell'esercizio. L'adozione della metodologia finanziaria per la contabilizzazione dei contratti di cui trattasi, avrebbe comportato l'iscrizione a conto economico degli interessi sul capitale finanziato e delle quote di ammortamento sul valore dei beni acquistati in leasing, oltre all'evidenziazione dei beni stessi nell'attivo e del residuo debito nel passivo dello stato patrimoniale.

	Importo
<b>Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio</b>	4.452.009
<b>Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio</b>	390.587
<b>Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio</b>	139.884
<b>Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio</b>	4.312.125
<b>Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo</b>	99.303

### Immobilizzazioni finanziarie

Per la voce "BIII Immobilizzazioni finanziarie", le informazioni richieste sono contenute nella presente nota integrativa. Gli spostamenti da una voce all'altra dello schema di bilancio, rispetto allo scorso esercizio, risultano eventualmente esplicitati, per quanto riguarda gli importi, nei citati prospetti in forma tabellare e, per quanto riguarda i motivi, nelle considerazioni riportate in premessa alla presente Nota.

### Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Le altre immobilizzazioni finanziarie, iscritte a costo storico e relativi oneri accessori ai sensi del disposto dell'articolo 2426, comma 1, del Codice civile, sono costituite da:

	Saldo al 31/12/2016	Saldo al 31/12/2015
<b>a) Imprese controllate</b>		
IMOF SpA (detenuta per il 52,0%)	8.862.454	8.862.454
Consorzio Comitaly quota sociale	305.000	305.000
Consorzio Global Quality	8.000	8.000
<b>Totale partecipazioni in imprese controllate</b>	<b>9.175.454</b>	<b>9.175.454</b>
<b>d) Altre imprese</b>		
Consorzio Comitaly quota sociale	1.500	1.500
Fondazione Bio Campus	5.000	5.000
Energy Lazio	100	100
<b>Totale partecipazioni in altre imprese</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
<b>2) CREDITI</b>		
a) verso imprese controllate	1.440.000	480.000
<b>Totale crediti imprese controllate</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
<b>Costo</b>	9.175.454	6.600	9.182.054
<b>Valore di bilancio</b>	9.175.454	6.600	9.182.054
<b>Valore di fine esercizio</b>			
<b>Valore di bilancio</b>	9.175.454	6.600	9.182.054

Le partecipazioni sociali risultano iscritte a "costo storico"; tranne la partecipazione in Comitaly Spa, per la quale l'Organo amministrativo, nel 2009, a causa dell'avvenuta trasformazione della Comitaly Spa in Consorzio, ha provveduto ad adeguare il valore della partecipazione a quello alla data di trasformazione - 11.12.2009 - , pari a €. 177.810, ed a trasformare il valore della partecipazione, come da statuto del neo costituito Consorzio, quanto a €. 1.500 in fondo consortile e , quanto a €. 176.310, in "Riserva di sostegno consortile. La quota di fondo consortile, pari a €. 1.500 è stata allocata nelle "partecipazioni in altre imprese", mentre l'importo di €. 176.310 è stato allocato sotto la voce "Crediti verso altri", in quanto la stessa era stata destinata, come da Regolamento Consortile: "esclusivamente al sostegno finanziario delle attività del Consorzio, fermo restando che essa dovrà sempre rimanere integra per tutta la durata del Consorzio".

Poiché la Comitaly nel 2010 ha sospeso ogni attività commerciale propedeutica al raggiungimento degli scopi consortili, si è provveduto a compensare le partite a credito della MOF Spa per "Riserva di sostegno consortile", pari a €. 176.310 con quella a debito per versamento ex decimi capitale sottoscritto e non versato, pari a €. 139.800, ed il residuo credito di €. 36.510 è stato iscritto tra gli altri crediti.

## Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti immobilizzati verso imprese controllate	480.000	960.000	1.440.000	1.440.000
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	480.000	960.000	1.440.000	1.440.000

Con riferimento alla voce "Somme vincolate a favore di IMOF su C/C BPF 40205" si precisa che trattasi dell'importo che la Banca Popolare trattiene con cadenza mensile a titolo di vincolo pignoratorio per il pagamento delle rate di mutuo contratto da IMOF con Mediocredito di Roma – ora Unicredit e che risultano quindi nell'indisponibilità aziendale. L'importo è stato quindi registrato tra le immobilizzazioni finanziarie ed ammonta, al 31 dicembre 2016, ad euro 1.440.000 rispetto all'importo di euro 480.000 al 31.12.2015. La voce è aumentata di Euro 960.000 poichè nel corso 2016 non vi è stata alcuna escussione come invece avvenuto nel 2015. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nei quadri "Operazioni effettuate con parti correlate".

## Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Denominazione	Città, se in Italia, o Stato estero	Codice fiscale (per imprese italiane)	Capitale in euro	Utile (Perdita) ultimo esercizio in euro	Patrimonio netto in euro	Quota posseduta in euro	Quota posseduta in %
IMOF Spa	FONDI	01448140598	17.043.180	(679.218)	16.449.012	8.862.454	52,00%
CONSORZIO AGRIMOF	FONDI	02397930591	610.000	(8.512)	609.223	305.000	50,00%
CONSORZIO GLOBAL QUALITY	FONDI	02565070592	10.000	1.338	36.974	8.000	80,00%

## IMOF Spa

Si segnala che la IMOF SpA, non ha ancora approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 e, pertanto, i dati riportati si riferiscono al bilancio di esercizio al 31.12.2015.

## CONSORZIO AGRIMOF

Nell'ambito del "Progetto Filiera Corta", è stato costituito il Consorzio Agrimof, di cui la MOF SpA detiene il 50% del fondo consortile. Il Consorzio è stato costituito nel mese di settembre 2007 ed ha iniziato la sua attività nel mese di dicembre 2007. A febbraio 2017, il Consorzio ha approvato il rendiconto, relativo all'anno 2016, che mostra una perdita di €. 8.512.

## CONSORZIO GLOBAL QUALITY

Come sarà ampiamente illustrato in sede di commento ai "Rapporti con entità correlate", il Consorzio è stato costituito nel mese di agosto 2010 ed ha iniziato la sua attività nel successivo mese di settembre. A febbraio 2017, il Consorzio ha approvato il suo settimo rendiconto, relativo all'anno 2016, che mostra un utile di €. 1.338 destinato dall'Assemblea dei Soci ad incremento patrimoniale.

## Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

## Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti nel patrimonio immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore del loro fair value. Il credito verso l'impresa controllata IMOF SpA è relativo all'immobilizzazione finanziaria relativa alle somme al 31 dicembre 2016 vincolate su conto corrente indisponibile a garanzia del pagamento del mutuo stipulato da IMOF con Medio Credito Centrale (Unicredit) per la realizzazione del progetto di ampliamento e ristrutturazione del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

	Valore contabile
Partecipazioni in altre imprese	6.600
Crediti verso imprese controllate	1.440.000

## Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre imprese

Descrizione	Valore contabile
CONSORZIO COMITALY	1.500
ENERGY LAZIO	100
FONDAZIONE BIO CAMPUS	5.000
<b>Totale</b>	<b>6.600</b>

## Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso imprese controllate

Descrizione	Valore contabile
IMOF SPA	1.440.000
<b>Totale</b>	<b>1.440.000</b>

## Attivo circolante

### Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti risultano iscritti secondo il valore di presunto realizzo al termine dell'esercizio. Il processo valutativo è stato posto in essere in considerazione di ogni singola posizione creditoria.

La composizione dei crediti verso clienti risulta essere la seguente:

- Crediti vs Clienti nazionali derivanti dalle prestazioni di servizio dell'attività propria dell'azienda: €. 1.263.157
- Crediti in sofferenza relativi ad Operatori revocati €. 410.744
- Crediti di dubbia esigibilità €. 27.785

per un totale di €. 1.701.687

I Crediti in sofferenza sono relativi ad Operatori oggetto di provvedimento di revoca dell'assegnazione dello stand /spazio commerciale, per i quali è, altresì, in corso la procedura legale per il recupero del citato credito.

I "Crediti di dubbia esigibilità" sono quelli per i quali i legali ne hanno segnalato la difficoltà nel recupero.

A fronte sia dei "crediti in sofferenza" che di quelli di "dubbia esigibilità", alla data del 31.12.2016 si sono registrate perdite su crediti per euro 78.100 a fronte sostanzialmente delle ditte che alla stessa data sono risultate fallite o che cancellate dal camerale ancorchè ci sia comunque insinuati nel passivo. Il "Fondo svalutazione crediti" è pari ad €. 65.000, a fronte dell'accantonamento eseguito nel 2016 a fronte delle situazioni a recupero in corso e dell'utilizzo integrale del fondo iniziale per la copertura di parte delle perdite di cui sopra.

### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	1.772.149	(135.462)	1.636.687	1.636.687
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	2.752.725	226.595	2.979.320	2.979.320
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	74.530	94.311	168.841	168.841
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	71.354	(59.803)	11.551	
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	2.544.448	(303.949)	2.240.498	2.240.498
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>7.215.206</b>	<b>(178.309)</b>	<b>7.036.897</b>	<b>7.025.346</b>

Le variazioni "a saldo" di tutte le voci iscritte nei prospetti contabili di bilancio risultano facilmente ricavabili dal confronto dei due esercizi e di fatto esplicitate nello stesso schema di bilancio.

Si evidenziano le principali variazioni intervenute nell'attivo circolante sono:

- i crediti verso clienti registrano un decremento pari a €. -135.462;
- i crediti verso Imprese controllate registrano un incremento totale di €. 226.595 dovuto per € 87.588 all'aumento delle anticipazioni erogate nel corso del 2016 e per € 139.007 per gli interessi, dell'anno 2016, sulle somme addebitate alla MOF Spa per il pagamento delle rate di mutuo contratto da IMOF con Mediocredito di Roma – ora Unicredit. Tali somme ammontano, al 31 dicembre 2016, complessivamente ad € 2.979.320;



- i crediti tributari registrano un incremento di €. 94.311 a fronte sostanzialmente di un saldo positivo del credito IVA dell'anno, mentre i crediti per imposte anticipate attive ammontano ad euro 11.551 con una variazione in diminuzione di €. 59.803. L'importo è stato determinato sulla base dell'identificazione delle differenze temporanee tra le attività e passività fiscali e civilistiche. Per tali differenze si conferma che vi è la ragionevole certezza della loro recuperabilità. Le imposte anticipate sono state determinate applicando le aliquote Ires ed Irap previste nel periodo di imposta in cui ragionevolmente tale imposte si riverseranno.

- la voce "Altri Crediti" registra un decremento di € 303.949 e deriva principalmente dall'effetto combinato delle principali seguenti voci:

1. dal decremento per €. 159.243 della voce "crediti verso fornitori per note di credito da ricevere", in quanto definita nel corso del 2016 a seguito dell'accordo transattivo con il fornitore Ambroselli;
  2. dal decremento di € 200.000 della voce "crediti verso Regione Lazio D.G.R n.30 del 03/02/2015, in quanto incassati nel corso dell'esercizio 2016;
  3. dall'incremento della voce "crediti verso GSE energia Fotovoltaico" pari a € 57.349 incassati nel 2017.
- Sono presenti tra gli "Altri Crediti" crediti V/la Regione Lazio per complessivi € 1.010.608 per il cui commento si rimanda ai "Rapporti con entità correlate".

### Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Altri titoli non immobilizzati</b>	0	11.600	11.600
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	0	11.600	11.600

Trattasi di cambiali attive a seguito dell'atto transattivo stipulato con il cliente Fiore Antonio per il recupero del credito.

### Disponibilità liquide

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Depositi bancari e postali</b>	174.094	61.415	235.510
<b>Denaro e altri valori in cassa</b>	6.548	(4.191)	2.357
<b>Totale disponibilità liquide</b>	180.642	57.224	237.867

Le disponibilità finanziarie, al 31.12.2016, registrano un incremento, rispetto all'anno precedente, di complessivi euro 57.224.

### Ratei e risconti attivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Risconti attivi</b>	1.097.145	(81.904)	1.015.241
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	1.097.145	(81.904)	1.015.241

La diminuzione dei "Risconti attivi" discende dall'imputazione per competenza del Risconto connesso alla maxirata iniziale relativa alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### Patrimonio netto

Il capitale sociale iscritto al 31 dicembre 2016, pari a 557.766 euro, è costituito da n.1080 azioni ordinarie di valore nominale pari a 516,45 e risulta, pertanto, interamente sottoscritto e versato.

#### RISERVE

La riserva legale esposta in bilancio ammonta ad euro 14.584.

#### ALTRE RISERVE

La riserva indivisibile esposta in bilancio ammonta ad euro 58.308

#### PERDITE - UTILE D'ESERCIZIO

La società nell'esercizio 2016 evidenzia un utile di euro 1.214

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Incrementi		
Capitale	557.766	0		557.766
Riserva legale	13.423	1.161		14.584
Altre riserve				
Varie altre riserve	53.665	-		58.308
Totale altre riserve	53.665	4.643		58.308
Utili (perdite) portati a nuovo	884	(884)		-
Utile (perdita) dell'esercizio	4.920	(3.707)	1.214	1.214
Totale patrimonio netto	630.659	1.214	1.214	631.872

### Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
RISERVA INDIVISIBILE	58.308
Totale	58.308

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Divieto di distribuzione degli utili

La società, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

	Importo
Capitale	557.766
Riserva legale	14.584
Altre riserve	
Varie altre riserve	58.308
Totale altre riserve	58.308
Totale	630.658

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

Non si è proceduto ad apporre ad alcun vincolo sul patrimonio netto, relativamente ai Fondi per Imposte, in quanto la società non può distribuire utili.

## Fondi per rischi e oneri

La composizione ed i movimenti di tale fondo vengono evidenziati nei seguenti prospetti.

	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
<b>Valore di inizio esercizio</b>	75.152	9.958.796	10.033.948
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	-	385.753	385.753
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	(14.745)	-	(14.745)
<b>Totale variazioni</b>	(14.745)	385.753	371.008
<b>Valore di fine esercizio</b>	60.406	10.344.550	10.404.956

### FONDI PER RISCHI E ONERI

I "Fondi per rischi e oneri" accolgono, nel rispetto dei principi della competenza economica e della prudenza, gli accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono tuttavia indeterminati. Nella valutazione dei rischi e degli oneri il cui effettivo concretizzarsi è subordinato al verificarsi di eventi futuri, si sono tenute in considerazione anche le informazioni divenute disponibili dopo la chiusura dell'esercizio e fino alla data di redazione del presente bilancio.

Con riferimento ai "Fondi per imposte, anche differite" di cui alla voce "B2)", si precisa trattarsi di imposte di competenza dell'esercizio, che non risulteranno in sede di autoliquidazione delle imposte che verrà fatta in dichiarazione (dei redditi e IRAP) in quanto riguardanti componenti di reddito che concorreranno a formare il reddito imponibile nei futuri esercizi, quando le differenze temporanee verranno riassorbite.

Le variazioni significative, per rilevanza d'importo e per tipologia dei fatti amministrativi che le stesse sottendono, sono invece le seguenti:

Il saldo del "Fondo imposte differite" (voce "B2)" del passivo) risulta così formatosi:

- Saldo al 01-01-2016 Euro 75.152
- Utilizzo fondo "imposte differite" (a riduzione voce "22") Euro -14.745
- Saldo al 31-12-2016 (Fondo per imposte differite) Euro 60.406

Per quanto concerne, infine, gli "Altri fondi per rischi e oneri" di cui alla voce "B3)" del passivo:

- Fondo accantonamento per reintegro Beni di Terzi, si espone che trattasi dell'accantonamento sui beni di proprietà IMOF detenuti dalla società ai sensi del contratto di affitto d'azienda (vedasi rapporti con Entità correlate – IMOF SpA - ). Il fondo si è incrementato nel 2016, di €. 340.753 a fronte degli accantonamenti prudenziali eseguiti nell'anno a fronte del contratto di affitto d'azienda stipulato con la IMOF SpA.
- Fondo accantonamento per rischi costi depurazione e fognatura, si espone che trattasi di accantonamento prudenziale sui costi previsti per il servizio di depurazione e fognatura per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 ancora in corso di definizione per complessivi Euro 180.000.

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'accantonamento per trattamento di fine rapporto rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
<b>Valore di inizio esercizio</b>	427.998
<b>Variazioni nell'esercizio</b>	
<b>Accantonamento nell'esercizio</b>	39.577
<b>Utilizzo nell'esercizio</b>	(17.424)
<b>Totale variazioni</b>	22.153
<b>Valore di fine esercizio</b>	450.150

Relativamente al "Trattamento Fine Rapporto", si segnala che nel corso dell'esercizio sono stati liquidati importi per Euro 17.424.

## Debiti

I debiti risultano iscritti al loro valore nominale, corrispondente al presumibile valore di estinzione.

### Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso soci per finanziamenti	397.547	0	397.547	397.547	-	-
Debiti verso banche	718.356	(114.972)	603.384	603.384	-	-
Acconti	2.525	5.036	7.562	7.562	-	-
Debiti verso fornitori	5.589.596	458.728	6.048.323	6.048.323	-	-
Debiti rappresentati da titoli di credito	200.000	(200.000)	0	0	-	-
Debiti tributari	1.634.633	855.913	2.490.546	1.784.085	706.461	15.516
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	304.863	95.795	400.658	201.751	198.907	40.139
Altri debiti	1.014.088	(256.684)	757.403	595.692	161.711	161.711
<b>Totale debiti</b>	<b>9.861.607</b>	<b>843.816</b>	<b>10.705.423</b>	<b>9.638.344</b>	<b>1.067.079</b>	<b>217.366</b>

"- I debiti V/istituto di credito derivano dall'utilizzo dell'anticipazione in conto corrente concessa dalla Banca Popolare di Fondi.

- La voce " Debiti rappresentati da titoli di credito" evidenziano la diminuzione di € 200.000 e quindi il totale azzeramento per il saldo avvenuto ad ottobre 2016;

- I debiti tributari e previdenziali riscontrano gli obblighi legislativi; in particolare, per i debiti per IRES, pari a €. 176.867, e per IRAP, pari a €. 222.279, non sono stati versati acconti nel corso del 2016. I debiti tributari registrano un aumento di € 856.464 rispetto all'anno precedente: tutto cio' è dovuto alle difficoltà finanziarie in cui versa l'azienda che non consentono il regolare versamento delle tasse di competenza; i debiti previdenziali sono aumentati di Euro 95.795 rispetto all'anno precedente.

Al riguardo si segnala, altresì, che la MOF Spa è stata autorizzata al pagamento rateale dei debiti tributari e contributivi che hanno dato origine a titoli esecutivi; allo stato, la MOF Spa è in regola con il pagamento delle rate stabilite.

-I debiti verso i Fornitori nel 2016 sono aumentati di € 458.3728.

La voce "Altri debiti" è diminuita complessivamente di €. 256.684 rispetto all'esercizio 2015. Questo deriva dall'effetto combinato delle seguenti principali voci:

1) Il Debito V/Operatori per anticipazione registra un decremento di €. 89.596 derivante dai rimborsi effettuati nell'anno 2016 a seguito di quanto previsto dal nuovo piano economico-finanziario approvato il 16.12.2005. In attuazione dello stesso è stato previsto il rimborso delle anticipazioni su canoni futuri effettuate dagli operatori fino all'anno 2005 che si concluderà il 31.12.2017.

2) Debito V/Euromof – Trattasi degli interessi maturati sul prestito obbligazionario e prestito da soci non ancora liquidati al 31.12.2016; il debito è diminuito di €. 31.024 rispetto al 2015 in quanto nel corso dell'esercizio sono stati liquidati importi per € 57.872 ma sono maturati interessi di competenza per complessivi € 28.848.

3) Debito Componenti Consiglio di Amministrazione evidenzia un decremento di € 229.294 a seguito del pagamento delle competenze maturate al 31.12.2016.

4) Debito Vs Commissione di Disciplina evidenzia un incremento di € 11.366: trattasi delle competenze maturate e non liquidate al 31.12.2016.

5) Cauzione da clienti evidenzia un incremento di € 27.472 a seguito dell'assegnazione di stand/spazi commerciali precedentemente liberi.

Si espongono i debiti con durata residua superiore a 5 anni:

- Cauzioni da operatori €. 161.711
- Debiti tributari oggetto di rateizzazioni €. 15.516
- Debiti previdenziali oggetto di rateizzazioni €. 40.139

### Suddivisione dei debiti per area geografica

Non sono presenti debiti verso imprese o soggetti esteri.

### Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.

### Finanziamenti effettuati da soci della società

Viene fornito il seguente dettaglio della voce "D3 Debiti verso soci per finanziamenti":

Prestito da socio EUROMOF €. 397.547 – Tale prestito è destinato ad assolvere l'obbligo della copertura della futura emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile, la cui emissione originariamente era prevista dal piano economico-finanziario - approvato il 16.12.2005 - , dovesse avvenire nel 2013.

## Ratei e risconti passivi

### RATEI E RISCONTI

I ratei e risconti sono iscritti sulla base del principio di competenza temporale dei costi e dei ricavi comuni a due o più esercizi.

I ratei e i risconti sono iscritti in bilancio a valore nominale. I risconti sono proventi od oneri contabilizzati entro la chiusura dell'esercizio, ma parzialmente di competenza di esercizi successivi. Condizione necessaria per la loro iscrizione in bilancio è che si tratti di quote di proventi o di oneri comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in funzione del tempo. La rilevazione contabile, effettuata nel rispetto del principio della competenza economico-temporale espresso dall'articolo 2423 bis n.3 C.C., determina quindi una ripartizione dei proventi e degli oneri comuni a due o più esercizi sugli esercizi medesimi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Risconti passivi</b>	1.721.874	(239.731)	1.482.143
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	1.721.874	(239.731)	1.482.143

La composizione delle voce "Ratei e risconti passivi" risulta la seguente:

- Risconti passivi pluriennali su contributi in conto impianti totale Euro 1.482.143

Di cui:	
Contrib Regione Lazio ex L. 41/86 1° stralcio	6.580
Contrib Regione Lazio ex L. 41/86 2° stralcio	45.782
Contrib Regione Lazio ex L. 41/86 3° stralcio	676.811
Contrib Regione Lazio ex L. 41/86 4° stralcio	417.708
Finanziamento progetto Filiera Corta	215.262
Contrib Regione Lazio DGR 30/2015	120.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.482.143</b>

## Nota integrativa, conto economico

### RICAVI E PROVENTI

I proventi per le prestazioni di servizi sono stati iscritti solo al momento della conclusione degli stessi ovvero della loro definitiva maturazione tenuto conto delle pattuizioni contrattuali, con l'emissione della fattura o con l'apposita "comunicazione" inviata al cliente.

I proventi di natura finanziaria e quelli riferibili a canoni periodici sono stati, infine, iscritti in base alla competenza economico-temporale.

Si dà atto che le valutazioni di cui sopra sono state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa e che nel corso dell'esercizio non sono stati erogati crediti, né sono state prestate garanzie a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, come pure non ne esistono al termine dello stesso.

## Valore della produzione

### Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

I ricavi delle vendite e delle prestazioni risultano così ripartibili in funzione delle categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Canoni Stand	1.709.846
Pedaggi	857.573
Altri canoni	380.598
Servizi di mercato	160.087
Rimborso consumi	743.384
Entrate varie	8.080
<b>Totale</b>	<b>3.859.569</b>

I ricavi delle vendite e delle prestazioni registrano, rispetto all'anno precedente, una contrazione di circa euro 540 mila a seguito delle seguenti variazioni più significative:

- la diminuzione di circa € 114 mila dei ricavi "Canoni Stand operatori commerciali" riflette sostanzialmente la "premieria" riconosciuta agli operatori aderenti al Progetto Eco- ambientale: tale "premieria" si traduce, solo per gli operatori aderenti, in uno sconto mensile applicato ai canoni e calcolato sui mq effettivi;
- la lieve diminuzione del 2,20% dei ricavi da "Pedaggi d'ingresso", a parità di tariffe;
- la diminuzione di circa il 27,40% dei ricavi "Altri canoni" per la diminuzione degli spazi locati relativi alla Sala Lavorazione e agli uffici della palazzina banche.
- la lieve diminuzione del 0,40% dei "Servizi di mercato" derivante essenzialmente dalla diminuzione nel 2016 dei Rimborsi Premi assicurativi;
- la diminuzione del 25,9% dei "Rimborsi Consumi", deriva dall'effetto della "premieria" riconosciuta agli operatori aderenti al Progetto Eco- ambientale ai quali viene riconosciuto, oltre allo sconto sui canoni, anche l'abbattimento di una quota parte dei costi comuni e di manutenzione dell'energia elettrica

### VALORE DELLA PRODUZIONE

Il valore della produzione si attesta complessivamente a circa 5,3 meuro, registrando un decremento di circa 582 keuro, pari al -9,8%, rispetto al 2015.

Al valore della produzione concorre in maniera significativa anche la voce degli Altri ricavi e Proventi per circa euro 1,5 Meuro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente per circa 30 mila euro: trattasi soprattutto della contropartita dei risconti passivi dei contributi ammortizzati nell'anno.

La voce Altri ricavi e Proventi tiene conto della riclassificazione dei Proventi straordinari sia del corrente anno che di quello precedente.

## Costi della produzione

Nei seguenti prospetti vengono riportati i dettagli delle principali voci che hanno concorso alla determinazione dei costi di produzione.

#### COSTI PER SERVIZI (voce B7)

I costi per servizi ammontano complessivamente a 2.010.808 euro e sono diminuiti, rispetto all'esercizio precedente di euro 231.811.

Di seguito riportiamo le principali voci dei costi per servizi (in migliaia di euro):

Spese per fornitura di energia elettrica \_\_\_ 502  
Spese per la pulizia e ambiente \_\_\_ 132  
Affidamento servizi di vigilanza \_\_\_ 468  
Spese consulenze \_\_\_ 129  
Manutenzioni \_\_\_ 341  
Assicurazioni \_\_\_ 58  
Spese Osservatorio crediti \_\_\_ 51

Analizzando nel dettaglio le singole voci di spesa si rileva:

- I costi per la fornitura di energia elettrica sono diminuiti del 1,94% a fronte dei minori consumi;
- Le spese per la pulizia e ambiente sono diminuite del 8,36% a seguito dell'entrata a pieno regime del Progetto Eco-Ambientale che vede gli operatori del MOF farsi carico della gestione diretta del ciclo dei rifiuti. Per il commento si rimanda alla parte finale della presente nota integrativa.
- I servizi di vigilanza sono rimasti pressochè costanti, così come le spese di consulenza;
- Le spese di manutenzioni sono diminuite del 2,41%;
- La voce "Assicurazioni" è costituita quasi esclusivamente dal premio corrisposto per l'assicurazione del complesso immobiliare della MOF SpA;
- Dal 2008, al fine di rendere più efficiente il servizio Osservatorio Crediti, ci si è collegati all'Osservatorio Nazionale Fedagromercati" esternalizzando completamente tale servizio ed i costi sono pari a quelli dell'esercizio precedente.

#### COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI

Tale voce è data quasi esclusivamente da:

- 1) canone di affitto di azienda; con l'approvazione del nuovo piano economico finanziario, era stato stabilito a carico della MOF SpA, un canone straordinario per gli esercizi 2005, 2006 e 2007 di 400 mila euro e un canone ordinario per gli anni successivi di €. 120.000, rivalutabili ISTAT: anche nell'esercizio 2016 è risultato di 140 mila euro circa;
- 2) canoni dei beni in leasing, oggetto del contratto di leasing finanziario effettuato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. I dati relativi al citato contratto di leasing sono ampiamente riportati nella presente nota integrativa.

#### AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Gli ammortamenti, esclusivamente, ordinari sono stati calcolati sulla base delle aliquote che tengono conto della vita utile, del grado di utilizzo e dello stato di manutenzione delle varie categorie di cespiti perché ritenute rappresentative della vita residua del bene.

Gli ammortamenti per le Immobilizzazioni immateriali hanno registrato un decremento di 32.975 euro a seguito principalmente del completamento degli ammortamenti di alcune linee di investimento del "Progetto Filiera Corta.

Si segnalano, altresì:

- l'ammortamento delle manutenzioni straordinarie realizzate sui beni oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la IMOF SpA, con applicazione delle medesime aliquote applicate per gli accantonamenti sui beni in fitto d'azienda cui le manutenzioni straordinarie afferiscono;
- l'ammortamento del "Progetto Filiera DGR 30\_2015" a fronte del quale sono stati registrati tra gli "Altri ricavi" i corrispondenti importi relativi ai contributi percepiti per tali investimenti.

Gli ammortamenti delle Immobilizzazioni materiali, sono diminuiti di circa €. 18.122 euro a seguito del completamento degli ammortamenti per alcuni investimenti effettuati. Si rammenta che a fronte di questi ammortamenti vengono registrati tra gli "Altri ricavi" i corrispondenti importi relativi ai contributi percepiti per tali beni.

#### ALTRI ACCANTONAMENTI

Trattasi degli accantonamenti prudenziali al Fondo reintegro beni di Terzi, relativi ai beni consegnati dalla IMOF SpA con il contratto di affitto di ramo d'azienda, nell'esercizio in questione 2016, in considerazione sia dell'attuale stato di conservazione degli stessi, che non necessitano di opere significative oltre a quelle già realizzate, che degli accantonamenti complessivamente stanziati al 31 dicembre 2015, pari a circa euro 9,8 milioni, si è proceduto ad

effettuare un accantonamento ridotto e pari ad euro 340.753 .

#### ONERI DIVERSI DI GESTIONE (voce B14)

Tali oneri, nel 2016, sono pari a €. 162.140, rispetto a €. 173.986 del 2015; la diminuzione, pari a 11.846, deriva sostanzialmente da minori costi sostenuti per la partecipazione alla fiera di Berlino per -€ 23.088 e delle maggiori perdite su crediti, per €. +19.311 rispetto al 2015.

Anche la voce "Oneri diversi di gestione", così come per la voce "altri ricavi e proventi", tiene conto della riclassificazione degli oneri straordinari sia del corrente anno che di quello precedente.

## Proventi e oneri finanziari

### Composizione dei proventi da partecipazione

	Proventi diversi dai dividendi
Da imprese controllate	139.007
Da altri	1.246
<b>Totale</b>	<b>140.253</b>

#### PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLATE

Riguarda gli Interessi sulle somme vincolate a favore IMOF per il pegno ex MCC. Come già descritto, a seguito del mancato pagamento da parte della controllata IMOF dell'ultima rata di mutuo scaduta il 31.12.2013, prevista dal contratto di mutuo stipulato tra la IMOF ed il Mediocredito di Roma Spa (ora Unicredit Spa), nel quale la MOF Spa è intervenuta in garanzia, la Banca Popolare di Fondi, in qualità di custode del pegno previsto, ha continuato a pignorare sul conto corrente della MOF Spa l'importo di € 80.000 mensili e, in data 20.08.2015, su richiesta dell'attuale Unicredit Spa, ha provveduto a pagare alla stessa Unicredit Spa, la somma complessiva di € 1.920.000 pari a 24 dei predetti pignoramenti mensili di € 80.000. L'importo iscritto di € 139.007 rappresenta gli interessi sulle somme pignorate e rese indisponibili alla MOF Spa nel periodo 01.01.2016 al 31.12.2016, calcolate al tasso effettivo annuo previsto del 4,75% e addebitate alla IMOF Spa.

#### PROVENTI DA ALTRI

Trattasi di interessi su C/C e depositi bancari per € 1.246

### Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Interessi e altri oneri finanziari
Prestiti obbligazionari	0
Debiti verso banche	14.580
Altri	261.098
<b>Totale</b>	<b>275.678</b>

#### SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E DEGLI ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A PRESTITI OBBLIGAZIONARI, A DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI SOGGETTI FINANZIATORI

La suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari indicati nella voce "C17" dello schema di Conto Economico di cui all'art. 2425 C.C., con riferimento alle fonti di finanziamento a fronte delle quali sono stati sostenuti, risulta la seguente:

- a) per debito V/soci – voce D3) del passivo per € 26.848
- b) per debiti verso banche - voce "D 4)" del passivo:
  - su aperture di credito in c/c per € 12.742
  - su finanziamenti per € 1.839
- c) per debiti tributari – voce "D12)" del passivo per € 131.422
- d) Altri debiti – voce "D14)" del passivo per € 2.743
- e) per leasing impianto fotovoltaico per € 100.084



## Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

A seguito dell'adeguamento alle nuove disposizioni di legge in materia di Bilancio, si è provveduto alla riclassificazione delle poste straordinarie:

Voce di ricavo	Importo	Natura
<b>ALTRI RICAVI</b>	235.845	Ricavi straordinari

Trattasi di:

- Euro 39.316 per l'imputazione della differenza positiva a seguito dell'atto transattivo con l'ex fornitore "Ambroselli Srl";
- Euro 20.370 per lo storno di maggiori costi relativi alle competenze del CDA degli anni precedenti e definite in corso d'anno a seguito di liquidazione;
- Euro 23.664 per lo storno di maggiori costi imputati negli anni precedenti e non prevedibili; - Euro 110.815 per lo storno di un debito prescritto verso Consorzio Aurunci; - Euro 11.679 per recupero IVA sui crediti portati a perdita di ditte fallite o con pignoramento negativo.
- Euro 30.000 per utilizzo fondo a copertura parziale perdite dell'esercizio.

Voce di costo	Importo
<b>SPESE PER SERVIZI</b>	14.976
<b>ONERI DI GESTIONE</b>	13.619
<b>INTERESSI E ONERI FINANZ</b>	3.146

Tra le principali voci:

- Euro 14.976 riguardano la quota energia elettrica relativa all'anno 2015 non di competenza dell'esercizio e non prevedibile.
- Euro 4.585 rappresentano oneri vari di gestione non di competenza dell'esercizio e quindi non prevedibili.
- Euro 3.146 sono interessi passivi e oneri bancari non di competenza dell'esercizio.

Si è provveduto alla riclassificazione delle poste straordinarie anche per il 2015.

I proventi straordinari 2015 ammontavano a complessivi € 61.567 e sono stati riclassificati come segue:

- Euro 47.454 nella voce "proventi finanziari" in quanto trattasi di interessi attivi 2014 sulle somme vincolate a favore di IMOF;
- Euro 14.114 nella voce "altri ricavi e proventi" in quanto trattasi di storno di maggiori costi imputati negli anni precedenti e non prevedibili.

Gli oneri straordinari 2015 ammontavano a complessivi € 18.570 e sono stati riclassificati come segue.

- Euro 11.642 nella voce "interessi e oneri finanziari" in quanto trattasi di sanzioni e interessi di competenza esercizi precedenti;
- Euro 2.339 nella voce "servizi" in quanto trattasi di storno di maggiori costi imputati per le competenze del CDA degli anni precedenti non prevedibili;
- Euro 4.589 nella voce "oneri diversi di gestione" in quanto trattasi di costi diversi amministrativi non di competenza dell'anno.

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte dell'esercizio

Le imposte sono state iscritte in bilancio complessivamente per l'importo di € 167.551 e comprendono le imposte correnti sul reddito e la rilevazione della fiscalità differita; specificatamente l'importo di € 61.538 a titolo di IRES, l'importo di € 60.955 a titolo di IRAP e imposte differite ed anticipate di €. 45.058. Le imposte correnti iscritte a titolo di IRES ed IRAP tengono conto delle variazioni fiscali previste dalla apposita normativa.

## Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
<b>A) Differenze temporanee</b>	
Totale differenze temporanee deducibili	48.129
Totale differenze temporanee imponibili	60.406
Differenze temporanee nette	12.277
<b>B) Effetti fiscali</b>	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	3.798
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	45.058
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	48.855

## Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Emolumenti CdA	236.541	(211.360)	25.181	24,00%	6.043
Comp.C.S.	4.619	19	4.638	24,00%	1.113
Coll.Filiera	18.311	(2)	18.309	24,00%	4.394

## Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Amm.ti	22.846	1.260	21.586	27,50%	5.936
Emol CdA	63.710	(267.957)	(204.247)	27,50%	-56.168
Com. C.S.	27	8	19	27,50%	5
Coll. Filiera	523	(525)	(2)	27,50%	(1)

## Dettaglio delle differenze temporanee escluse

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Importo al termine dell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Amm.ti	273.279	21.586	251.693	24,00%	60.406

Le imposte di competenza dell'esercizio sono così composte: Irap di competenza euro 60.955 Ires di competenza 61.538.

## Nota integrativa, altre informazioni

### Dati sull'occupazione

I costi per il personale, complessivamente, sono aumentati di €. 74.835 per i motivi di seguito elencati:

- assunzione, in data 01.09.2016, del vice direttore con qualifica di quadro e successivo inquadramento come dirigente dal 01.10.2016. Si rende noto che il suddetto contratto è stato risolto in data 31.03.2017;
- adeguamento dello stipendio del direttore di mercato al contratto collettivo nazionale anche per gli anni precedenti.

Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, è rilevabile dall'analisi dei prospetti che seguono.

	Numero medio
Dirigenti	2
Quadri	1
Impiegati	5
Totale Dipendenti	8

### Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

L'ammontare dei compensi per l'anno 2016 spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, risulta il seguente:

- per n° 3 membri del Consiglio di Amministrazione Euro 135.154
  - per n° 3 membri del Collegio Sindacale Euro 18.650
- di cui, per il controllo contabile Euro 5.287

	Amministratori	Sindaci
Compensi	135.154	18.650

### Compensi al revisore legale o società di revisione

I costi per la consulenza fiscale nel 2016 sono pari a Euro 14.040.

### Categorie di azioni emesse dalla società

Alla data del 31.12.2016, il capitale sociale deliberato ammonta a €.557.766, interamente sottoscritto e versato a seguito della conversione delle obbligazioni avvenuta in data 11.06.2015.

Il capitale sottoscritto è suddiviso complessivamente in 1.080 azioni ordinarie del valore nominale di euro 516,45 ciascuna. Le azioni sono di categoria "A" e "B" e conferiscono ai rispettivi possessori analoghi diritti ed obblighi.

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
Azioni ordinarie	1.000	516.450	1.080	557.766
Totale	1.000	516.450	1.080	557.766

### Titoli emessi dalla società

Nel 2016 né antecedentemente, la società ha emesso strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2346 c.c..

### Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

INFORMAZIONI RELATIVE AL VALORE EQUO "FAIR VALUE" DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI (art. 2427-bis comma 1 n. 1 C.C.)

Alla data di chiusura dell'esercizio non risultano utilizzati strumenti finanziari derivati.

## Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

IMPEGNI E CONTI D'ORDINE NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E NOTIZIE SULLA LORO COMPOSIZIONE E NATURA, CON SPECIFICA EVIDENZA DI QUELLI RELATIVI A IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUESTE ULTIME

Garanzie reali prestate – In questa voce dei conti d'ordine sono riportate le garanzie reali prestate, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, dalla MOF SpA nei confronti della IMOF SpA ed a favore del Mediocredito di Roma – Istituto finanziatore dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione del Centro Agro alimentare all'ingrosso di Fondi e le garanzie prestate all'atto della richiesta di rimborso iva, nei confronti della Banca Popolare di Fondi, del Consorzio Agrimof e Consorzio Comitaly ed a favore dell'Agenzia delle Entrate quale ente erogatore del credito.

In particolare, la MOF SpA, all'atto di sottoscrizione del contratto di mutuo ha prestatato una fidejussione dell'importo di 60,5 miliardi di lire, pari a euro 31.255.972, in favore della IMOF SpA; al riguardo, si segnala che la IMOF SpA, al 31.12.2016 risulta debitrice di € 3.594.910.

Nei Conti d'ordine sono presenti 2 garanzie fidejussorie rilasciate alla competente sede dell'Agenzia delle Entrate, di cui una in favore della controllata Agrimof, per rimborso eccedenza Iva, come di seguito:

€ 73.794 con scadenza 2017

ed una in favore della Comitaly per : € 10.814 con scadenza nel 2017

### 9)1. BENI DI TERZI IN DEPOSITO

#### 9)1.1. Beni concessi con "Contratto d'affitto di ramo d'azienda"

A seguito della stipula del nuovo contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato con la IMOF SpA, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, i beni oggetto di questo contratto ammontano a € 25.562.235, al netto dei contributi a fondo perduto di cui alla L. 41/86. Il nuovo contratto riguarda sia le opere realizzate sui terreni di proprietà della IMOF SpA (già oggetto del precedente contratto di affitto d'azienda), sia le opere realizzate sulla parte ristrutturata del Centro e precedentemente concesse in base all'"Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione" del 2 marzo 1995 stipulato fra la Regione Lazio, la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A.

#### 9)1.2. Altri

In questo conto, al 31 dicembre 2016, sono ricomprese le seguenti tipologie di conti d'ordine:

- Beni di terzi presso l'azienda in deposito ed in prestito d'uso - € 0,01

Trattasi dei beni, attrezzature ecc. trasferiti dal Commissario Regionale del MOF precedente Ente gestore, all'atto dell'insediamento della gestione della MOF SpA. Tali beni poiché non sono stati valutati all'atto della consegna sono stati inseriti nei conti d'ordine per 1 centesimo di euro, ma dettagliatamente riportati nel libro degli inventari. Va inoltre segnalato che poiché la MOF SpA, secondo quanto previsto dall'Atto di Concessione d'uso e Affidamento in Gestione e, è obbligata ad assicurare il complesso immobiliare avuto in concessione, dopo aver fatto stimare, da primaria società, il valore a nuovo del Mercato, ha provveduto a stipulare una polizza "All Risk", per la copertura assicurativa del complesso;

REGIONE Lazio – Atto di significazione e diffida – Vicenda ex soci Coop. Best Service - € 2.375.546. L'importo è stato adeguato di € 40.160 nell'anno 2016. Per il commento a questa voce si rimanda a quanto riportato in sede di commento alla voce "Credito V/ Regione Lazio – vertenza ex soci Best Service".

- Progetto "Filiera Corta" – Arredi - € 107.152

Nell'ambito del progetto "Filiera Corta" sono stati realizzati arredi ed allestimenti, che sono allocati presso i punti vendita.

- REGIONE Lazio – Credito verso gestione Commissariale - € 157.083 Per il commento a questa voce si rimanda al commento alla voce "Credito V/ Regione Lazio – "Credito V/ Regione Lazio gestione commissariale".

- REGIONE Lazio – Contributo Legge Regionale n. 8/2002 art. 77 - € 4.000.000 Per il commento a questa voce si rimanda a quanto riportato a pagina 33 e seguenti in sede di commento alla voce "Credito V/ Regione Lazio – "Credito V/ Regione Lazio – "Contributo Legge Regionale n. 8/2002 art. 77".

INFORMAZIONI E NOTIZIE PERVENUTE DOPO LA REDAZIONE DEL PRESENTE BILANCIO DI ESERCIZIO

In data 25.11.2016 è stato notificato alla MOF Spa, un atto di precetto da parte di Acqualatina, per complessivi Euro 1.340.328,92 relativi al contenzioso in essere tra la MOF Spa e la stessa Acqualatina. Verso tale atto, è stata presentata

da parte dei legali della MOF Spa, "istanza urgente di Revoca e/o sospensione dell'atto" motivata dalla mancata notifica, ai legali della MOF Spa, della convocazione per l'udienza in cui è stata concessa la provvisoria esecutività del Decreto.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Relazione sulla gestione.

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE (Art. 2427, n. 22-bis C.C.)

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni legislative, ed in particolare quanto stabilito dal D.Lgs. 3/11/2008, n. 173, in materia di informativa societaria riguardante le operazioni con parti correlate, la società, nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2016, ha provveduto a definire i criteri di individuazione delle operazioni concluse con le suddette parti correlate.

Le operazioni in argomento sono state effettuate, di norma, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti. Le operazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica così come la definizione delle condizioni da applicare è avvenuta nel rispetto della correttezza.

Le tipologie di parti correlate, significative per la società, comprendono:

- le società controllate;
- ente pubblico – socio
- le società collegate;
- amministratori e alta direzione della società "key management personnel";

22bis)1. Rapporti con entità correlate

Nello svolgimento delle proprie attività la Società intrattiene rapporti con le seguenti entità correlate:

Entità correlate Motivo della correlazione

IMOF SpA

Società controllata e di cui tutti i soci della MOF SpA detengono quote azionarie, (Regione Lazio, Camera di Commercio di Latina, Comune di Fondi, Euromof), insieme con altri soci.

REGIONE LAZIO

Socio della MOF SpA e della controllata IMOF SpA e proprietario del vecchio immobile "mercato ortofrutticolo di Fondi" che costituisce quota parte del Complesso Immobiliare Centro Agroalimentare all'Ingresso di Fondi

AGROFONDI Consorzio a r.l. Consorzio che raggruppa gran parte degli operatori del Mercato

Consorzio AGRIMOF Consorzio costituito nell'ambito del progetto "Filiera Corta"

Consorzio Global Quality Consorzio costituito per lo sviluppo della qualità certificata e la gestione del laboratorio d'analisi

AGROFRUTTA.UNO Srl Operatore commerciale – assegnatario di stand/spazio commerciale nel MOF il cui amministratore unico-legale rappresentante è amministratore della MOF SpA

F.lli Pinto srl Operatore commerciale – assegnatario di stand/spazio commerciale nel MOF il cui Presidente del Consiglio d'amministrazione-legale rappresentante è amministratore della MOF SpA

1. IMOF SpA:

L'attività della Società è regolata, nei suoi tratti essenziali, dall'"Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione" del 2 marzo 1995 stipulato fra la Regione Lazio, la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A. e successive modifiche ed integrazioni, che affida alla IMOF S.p.A. la responsabilità per l'ampliamento del mercato ed alla MOF S.p.A. la gestione del mercato stesso e del nuovo Centro agroalimentare secondo direttive predefinite. A seguito del medesimo Atto di Concessione, la IMOF S.p.A. ha provveduto, a sua volta, ad affidare la gestione del mercato di Fondi e del nuovo Centro agroalimentare alla MOF S.p.A., dietro pagamento di un canone che originariamente è stato determinato dal sindacato Atto in Lire 70.000.000 (€ 36.152), elevato a Lire 130.000.000 (€ 67.139) dal primo anno in cui la IMOF S.p.A. ha dato effettivo inizio all'esecuzione del progetto di ristrutturazione e di ampliamento ammesso a finanziamento, ed infine elevato a Lire 200.000.000 (€ 103.291) a partire dal secondo anno successivo a tale inizio. Le rispettive Assemblee dei Soci, di IMOF SpA e MOF SpA, in data 29.10.1997, hanno approvato un piano economico-finanziario, relativo al periodo 1996-2012, che ha disciplinato i rapporti tra le due società fissando il canone complessivo a favore della IMOF in Lire 250.000.000 (€ 129.114) di cui Lire 100.000.000 (€ 51.645) per la parte di ristrutturazione di proprietà regionale e Lire 150.000.000 (€ 77.468) per la parte di ampliamento per la quale venne attivato uno specifico contratto di affitto di ramo d'azienda denominato "Nuovo MOF".

Le medesime rispettive Assemblee dei Soci, di IMOF SpA e MOF SpA, in data 16.12.2005, hanno approvato un nuovo piano economico-finanziario, relativo al periodo 2005 – 2024, che ha diversamente disciplinato i rapporti tra le due società.

Dal 1 Gennaio 2005, si è risolto un precedente "Contratto di affitto d'azienda Nuovo MOF" stipulato in data 27 marzo 1998, ed è iniziato a decorrere il nuovo "Contratto di affitto di ramo d'azienda" stipulato, sempre con la IMOF S.p.A., in data 30 dicembre 2005, ricomprendente l'intero nuovo Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi realizzato, sia per la parte di ristrutturazione di proprietà della Regione Lazio che per la parte di ampliamento di proprietà IMOF; le principali condizioni contrattuali sono state: la durata (art. 3): dal 01.01.2005 al 31.12.2013, con tacito rinnovo alla scadenza; il canone (art. 4): 120.000 euro annui, con adeguamento annuale ISTAT, con completo assorbimento dell'

importo del canone di cui all'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione"; manutenzione ordinaria e straordinaria (art. 7) a carico della MOF SpA.

Per il triennio 2005 – 2007, la MOF SpA ha altresì corrisposto un canone straordinario annuo di euro 400.000, giusto quanto stabilito dal nuovo piano economico-finanziario relativo al periodo 2005 – 2024, approvato dalle rispettive Assemblee dei Soci di IMOF SpA e MOF SpA in data 16.12.2005, mentre il canone ordinario pari a 120.000 euro è rimasto costante per la restante durata del contratto, fatto salvo l'adeguamento in base all'indice costo della vita determinato dall'ISTAT.

Con l'approvazione di quanto previsto nel suindicato Atto, la MOF S.p.A. ha definitivamente assolto all'impegno ex art. 17 dell'Atto di concessione di sostenere finanziariamente la IMOF S.p.A. e, più in particolare, di assicurare i mezzi finanziari per far fronte agli oneri di mutuo derivanti dall'intervento di ampliamento e ristrutturazione del Mercato di Fondi, nonché a quelli derivanti dal canone della IMOF verso la Regione Lazio.

Si rileva, inoltre, che la MOF S.p.A è intervenuta nel contratto di mutuo fondiario prestando una garanzia fideiussoria a favore di IMOF, nei confronti del Mediocredito di Roma (oggi Unicredit Spa) - Istituto finanziatore dell'intervento di ampliamento e ristrutturazione del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

Il 29 novembre 2005 la Giunta regionale del Lazio, con la deliberazione n. 1084 ha approvato, e le assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci della MOF SpA e della controllata IMOF SpA del 16 dicembre 2005 hanno all'unanimità approvato e reso esecutivo, il nuovo Piano economico finanziario 2005-2024 IMOF/MOF/Regione, che prevede tra l'altro:

- il pressoché totale recupero delle ingenti perdite accumulate fino all'anno 2004 per la IMOF per le note vicende conseguenti ad intervenute modifiche normative in materia fiscale, non preventivabili in sede di adozione del primo Piano economico finanziario 1997 (DGR 5771/1997) con il pieno riequilibrio economico e finanziario di entrambe le società IMOF SpA e MOF SpA in quanto istituite e costituite con la partecipazione azionaria diretta della Regione Lazio per la realizzazione, la prima, e per la gestione, la seconda, di una importantissima infrastruttura pubblica, ospitante attività di rilevante interesse pubblico, quale è appunto il Centro agroalimentare all'Ingrosso di Fondi;
- una diversa trattazione del riconoscimento da parte della Regione Lazio delle migliori realizzate dall'IMOF sulle strutture del vecchio mercato di proprietà regionale (ammontanti a complessivi Euro 15.840), mediante la corresponsione della sola quota capitale con 20 tranches di anticipazioni annuali in acconto di Euro 1.100 mila, per il periodo 2005-2013, e di Euro 540 mila, per il periodo 2014-2024, complessivamente pari al solo importo capitale di Euro 15.840;
- un canone di concessione annuo di Euro 103 mila a favore della Regione per il complesso immobiliare originario del vecchio mercato ortofrutticolo di Fondi;
- il pagamento dei canoni relativi al periodo di concessione trascorso (01.06.1995-31.12.2004), suddiviso per rate annuali fino al 2024 unitamente al canone sopra indicato, maggiorate degli interessi legali conseguenti la rateizzazione;
- un canone di affitto annuo di Euro 120 mila, indicizzato ISTAT annualmente, a carico della controllante MOF SpA ed a favore della IMOF SpA del ramo d'azienda costituito dal complesso aziendale composto dal complesso funzionante dei beni completi ed organizzati idonei all'esercizio dell'attività di gestione del nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi, come risultanti dalle complessive opere di ristrutturazione del vecchio mercato di proprietà regionale e dalle opere di ampliamento di proprietà della IMOF SpA;
- l'assunzione da parte della IMOF e conseguentemente della controllante MOF SpA degli oneri finanziari connessi all'ammortamento del complessivo costo di Euro 15.840 mila sostenuto per la realizzazione delle predette migliori e rimborsate dalla Regione Lazio per la sola quota capitale, nonché dei costi ed oneri per le manutenzioni straordinarie per il periodo 2005-2024 sul vecchio immobile di proprietà regionale;
- l'assunzione da parte degli operatori consorziati in Euromof del gravoso impegno finanziario di natura straordinaria per garantire, in sostituzione di tutti gli altri azionisti indisponibili, le risorse finanziarie per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare e degli oneri finanziari connessi all'ammortamento per la sola quota capitale del complessivo costo di Euro 15.840 mila per le migliori realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale oltre ai costi ed oneri per le manutenzioni straordinarie del medesimo immobile per il periodo 2005-2024, a fronte del pieno riconoscimento, in sede di fusione (2013), di tutti tali oneri mediante una corrispondente capitalizzazione a favore dell'azionista privato Euromof pari al 64,6% del capitale sociale della MOF SpA (incorporante) post-fusione;
- il contestuale esonero di tutti gli altri azionisti di IMOF (ed in particolare della Regione Lazio azionista di maggioranza assoluta con il 65%) dall'obbligo di dover essi rifinanziare di anno in anno la società, per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare e per gli ulteriori oneri straordinari sopra specificati, a fronte della loro unanime ed assunta obbligazione del riconoscimento - al completamento dell'ammortamento del mutuo (2013) - della maggiore partecipazione azionaria post fusione sopra richiamata;
- il rinvio all'anno 2013 del progetto di fusione per incorporazione di IMOF in MOF, dopo l'integrale pagamento del saldo del mutuo stipulato con il Mediocredito Centrale, il cui completamento era previsto al 31 dicembre 2013;
- il completo riconoscimento a favore della MOF SpA di un numero di azioni della IMOF SpA interamente corrispondente al complessivo impegno finanziario comunque da essa sostenuto (con l'apporto straordinario degli operatori) in esecuzione dell'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione e per effetto delle dinamiche del vecchio e/o nuovo piano economico-finanziario;

– il completo riconoscimento a favore degli operatori e per essi a favore del socio Euromof - mediante adozione di ogni adeguato strumento - di una partecipazione pari al 64,6% al capitale sociale della MOF SpA (incorporante) post-fusione commisurato agli oneri sostenuti dalla MOF SpA per dare esecuzione all'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione e , reso possibile solo grazie al complessivo impegno finanziario straordinario garantito da parte degli operatori.

Ma, alla data del 31 dicembre 2016, la Regione Lazio ha corrisposto alla nostra controllata IMOF solo una (2007) delle dieci tranches annuali scadute di anticipazioni in acconto dovute per il pagamento delle migliori apportate al vecchio mercato. A tale data, pertanto, risultano non corrisposte le anticipazioni relative agli anni 2005-2006 e dal 2008 al 2015, per un importo complessivo di Euro 10.420 mila ai quali vanno aggiunti i relativi oneri finanziari sostenuti e quantificati, sempre alla data del 31.12.2016, in Euro 5.806.371.

La controllata IMOF, nel 2008, per fronteggiare le crescenti esigenze finanziarie conseguenti ai mancati tempestivi pagamenti da parte della Regione Lazio delle anticipazioni annuali in acconto previste dal nuovo Piano economico-finanziario, approvato con DGR 1084/2005 e successive deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF e MOF SpA, avvalendosi della facoltà concessa dal competente ministero di poter modificare il piano di ammortamento previsto nel contratto di mutuo stipulato ai sensi della L. 41/86, ha proceduto alla rimodulazione di tale piano di ammortamento, riducendo l'importo delle rate semestrali e prevedendo una maxi-rata finale a saldo; con il medesimo atto il vincolo pignoratorio progressivo mensile a carico di MOF ed a favore di MCC si è ridotto a €. 80.000 montanti, che determina un vincolo al termine di ciascun semestre solare di €. 480.000.

Nel frattempo, per consentire alla controllata IMOF di far fronte almeno alle inderogabili esigenze finanziarie, la MOF è stata costretta negli anni ad effettuare una serie di anticipazioni in acconto alla IMOF come da prospetto riepilogativo sotto riportato:

Anticipazioni erogate dalla MOF SpA al 31.12.2015 € 692.198  
 Anticipazioni erogate dalla MOF SpA nel 2016 € 398.500  
 compensazione fatture e note debito (accordo 3/8/2012) (1) € (310.912)  
 Anticipazioni erogate dalla MOF SpA al 31.12.2016 € 779.786

(1) in data 12 luglio 2013, è stato sottoscritto un atto di conferma e novazione dell'accordo sottoscritto, sempre con la IMOF nel 2012, con validità anche per gli esercizi successivi.

Si segnala, altresì, che i mancati pagamenti da parte della Regione Lazio delle anticipazioni, stabiliti dal Piano economico-finanziario 2005, hanno comportato l'insorgere di un contenzioso conseguente anche alla pretesa della Regione di un maggior canone da parte della IMOF SpA rispetto a quello definito nel medesimo Piano.

La materia del contendere, nel mese di novembre 2013, è stata demandata ad un arbitro unico, che ha emesso un lodo arbitrale, notificato alla IMOF il 24.02.2014 i cui effetti sono stati registrati nel bilancio della IMOF SpA 2013.

Il lodo arbitrale è stato impugnato dalla IMOF SpA e dalla MOF SpA.

Al riguardo si espone, comunque, che, alla data del 31.12.2016, la MOF SpA ha adempiuto a tutti gli obblighi su di essa incombenti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 29 novembre 2005 e dalle successive deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci della IMOF SpA e della controllante MOF SpA del 16 dicembre 2005 che, all'unanimità, hanno approvato e reso esecutivo, il nuovo Piano economico finanziario 2005-2024 IMOF/MOF /Regione.

Di contro, la precaria situazione finanziaria sopra descritta ha comportato, per la IMOF, il mancato pagamento della maxi rata finale del mutuo contratto con MCC (ora Unicredit SpA), a fronte del quale la MOF SpA ha prestato la "garanzia del terzo" nonché il richiamato vincolo pignoratorio progressivo mensile a favore di Unicredit (già Mediocredito di Roma) di €. 80.000 montanti.

Il vincolo pignoratorio progressivo mensile a favore di MCC di €. 80.000 montanti, di cui innanzi, a seguito del citato mancato pagamento da parte della IMOF SpA della maxi rata finale del mutuo, comporta per la MOF SpA, un ulteriore "forzoso" sostegno finanziario a favore della IMOF che, alla data del 31 dicembre 2016, si è concretizzato in:

- €. 1.920.000 escusso da Unicredit in data 20 agosto 2015;
- €. 279.534 per interessi su somme escusse e/o vincolate al 31.12.2016; - €. 1.440.000 pignorati sul conto corrente della MOF SpA (€. 80.000 montanti per i mesi da luglio 2015 a dicembre 2016);
- ulteriori anticipazioni erogate alla IMOF dal 1.1.2016 al 30.11.2016, per far fronte agli indispensabili pagamenti correnti (stipendi al personale) per € 779.786;

La MOF SpA, pertanto, al 31 dicembre 2016, vanta, nei confronti della IMOF SpA, crediti complessivi per €. 2.979.320, oltre €. 1.440.000 vincolati al 31 dicembre 2016, per complessivi €. 4.419.320, somma che se fosse resa disponibile per la MOF SpA, le consentirebbe di assolvere agevolmente a tutti i suoi impegni finanziari.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda alla Relazione sulla gestione.

Nel 2008 è stato stipulato un contratto per distacco parziale di personale della IMOF SpA presso la MOF SpA; per tale distacco la MOF SpA rimborserà alla IMOF SpA esclusivamente gli oneri sostenuti dalla IMOF SpA per il lavoro prestato in distacco; il contratto prevede, anche, un corrispettivo annuo di €. 5.000 a carico della MOF SpA per l'utilizzo delle apparecchiature in dotazione al personale comandato.

La MOF SpA riaddebita alla IMOF SpA i costi di energia e pulizia relativi alla sede della stessa.

Per maggiori dettagli ed informazioni si rimanda alla Relazione sulla gestione. 2. REGIONE LAZIO:

La MOF SpA vanta crediti nei confronti della Regione Lazio per:

1. Crediti V/Regione Lazio-Commissario Regionale:

Trattasi del credito susseguente al passaggio del personale dipendente all'atto del trasferimento della gestione e dal credito per le cauzioni versate dagli operatori. Tale credito ammonta complessivamente a €. 223.245,00, come comunicato alla stessa Regione Lazio con nota prot. 1156 del 18/04/2014.

2. Crediti V/Regione Lazio per contributo Legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 art. 77

Nei conti d'ordine è stato, altresì, riportato il credito per contributo Legge regionale 16 Aprile 2002, n. 8 art. 77, pari a €. 4.000.000, richiesto dal legale della MOF SpA, con nota del 29/05/2013 e confermato con nota prot. 1156 del 18/04/2014.

3. Crediti V/Regione Lazio per rimborso consumi elettrici e spese condominiali

La Regione Lazio deve alla data del 31.12.2016 €.61.449 per fatture emesse, a tale data, per rimborso consumi elettrici e spese condominiali.

4. Crediti V/Regione Lazio per vertenza ex soci Best Service

Si riferisce alla nota vertenza con gli ex soci della cooperativa Best Service. Al riguardo si ricorda che la MOF SpA ha provveduto con atto di diffida del 06.03.2001 a richiedere alla Regione Lazio il rimborso di tutti i costi sostenuti per questa vicenda sorta nel 1996, ma derivante da fatti e circostanze che traggono origine nel precedente periodo di gestione del MOF da parte del Commissario Regionale e, pertanto, di competenza della Regione Lazio ai sensi e per gli effetti del disposto dell'Atto di concessione sottoscritto in data 2.3.1995 con la medesima Regione Lazio.

Si ricorda, inoltre, che proprio a tale proposito, la Regione Lazio ha emanato la L.R. 20 novembre 2001, n. 28 pubblicata sul S.O. al B.U.R.L. n. 34 del 10.12.2001. Sulla scorta del provvedimento citato, la Regione Lazio, nel corso dell'anno 2004, ha provveduto ad assumere n. 6 ex soci della coop. Best Service; un settimo socio non ha accettato la proposta di assunzione da parte della Regione Lazio ed è stato poi licenziato dalla nostra società a seguito di una procedura di mobilità inerente la complessiva riorganizzazione dei servizi di mercato; un ottavo di detti ex soci è deceduto nel 2002, mentre per altri due di essi - per i quali non è sinora stato addebitato alla nostra società alcun costo - la Regione non ha proceduto ancora a formalizzare la proposta di assunzione ed il contenzioso è tutt'ora in atto. Così come, giova ricordarlo, sono tutt'ora in atto tutta una serie di contenziosi ancora aperti con gli altri, per rivendicazioni di diversa natura.

Sempre in base alla predetta L.R. 20 novembre 2001, n. 28, si è provveduto ad inserire tra i crediti - per il momento ed in via cautelativa - il solo costo sopportato dalla società per gli anni 2000, 2001 e 2002 a seguito dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e per la relativa consulenza legale in merito sempre alla vertenza di che trattasi. Per l'anno 2010 è stato, inoltre, imputato l'importo di €. 116.333 derivante da un pignoramento promosso da ex soci della cooperativa Best Service.

Tenuto conto, comunque, che - pur in presenza della richiamata L.R. 20 novembre 2001, n. 28 e di quanto disposto dal richiamato Atto di Concessione - allo stato l'intera vicenda non risulta ancora compiutamente definita con la Regione Lazio, si è ritenuto appostare tra i conti d'ordine il costo sopportato dalla MOF SpA fino alla data del 31.12.2015 in dipendenza della vertenza di che trattasi, dedotto quanto già imputato nel Credito V/ Regione Lazio - vertenza ex soci Best Service. Pertanto, alla data del 31.12.16, risulta un credito complessivo per tale vertenza, di €. 3.319.991. Infine, nei rapporti intercorrenti con la Regione Lazio, va evidenziato anche la correlazione della stessa Regione Lazio con la nostra controllata IMOF, che rappresenta il nostro asset più rilevante.

Al riguardo si espone che alla data del 31.12.2016 la MOF SpA ha adempiuto a tutti gli obblighi su di essa incombenti dalla Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 29 novembre 2005 e dalle successive deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci della stessa MOF SpA e della controllata IMOF SpA del 16 dicembre 2005 che, all'unanimità, hanno approvato e reso esecutivo, il nuovo Piano economico finanziario 2005-2024 IMOF/MOF /Regione.

Il contenzioso IMOF/Regione e l'esito del lodo arbitrale menzionato tra i rapporti con la controllata IMOF SpA stanno producendo notevoli effetti negativi sulla situazione patrimoniale della MOF SpA (vedi crediti nei confronti della IMOF).

La MOF SpA, come già indicato nei rapporti con la IMOF SpA, ha impugnato il lodo arbitrale anche nei confronti della Regione Lazio.

La questione è comunque dettagliatamente analizzata nella "Relazione sulla Gestione", cui si fa espresso rinvio per ulteriori informazioni.

3. CONSORZIO AGROFONDI:

Relativamente ai rapporti con Agrofondi, essi si riferiscono, in particolare, al:

- Contratto di affitto magazzini frigoriferi, con un canone annuale di €. 36.000,00;
- Contratto di concessione d'uso di locali - palazzina A - con un canone annuale di €. 12.000,00;
- Contratto di affitto di area ed attrezzatura per pesa; il canone annuo è stato stabilito in €. 1.500,00 con decorrenza dall'1.1.2005;
- Contratto di affitto del deposito imballaggi e relative aree pertinenziali adibite al servizio di lavaggio degli imballaggi degli operatori del Centro per un importo pari ad €. 15.000,00 annui, con decorrenza 1.8.2005;
- Contratto di comodato d'uso gratuito dell'area denominata "Isola eco-ambientale" con decorrenza dal 01.08.2016;



– Affidamento della sala lavorazione “Multipiano” relativamente al “Progetto nuova logistica”;

– A far data dal mese di novembre 2014, a seguito di una serie di disfunzioni nella corretta raccolta e conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali e degli scarti di altri materiali rinvenienti dalla ordinaria attività di lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle merci, gli operatori del MOF (Area “A” e Area “B”) si sono prodigati direttamente o attraverso il proprio Consorzio di riferimento Agrofondi, ad avviare una virtuosa e progressiva azione sperimentale in autogestione funzionale ed economica di selezione e recupero di tutti i materiali di scarto prodotti nel MOF, con l’obiettivo di pervenire ad un abbattimento dei costi aziendali attraverso il loro riutilizzo sia per la produzione di energie alternative che per fini industriali. A conclusione della fase sperimentale la MOF Spa, nel 2016, ha approvato e reso esecutivo il “Progetto eco-ambientale” ampiamente illustrato nella Relazione sulla Gestione. I rapporti intercorrenti con il Consorzio Agrofondi, derivano dalla circostanza che l’Agrofondi è il socio di maggioranza assoluta del Consorzio Euromof che è, a sua volta, il socio che detiene, alla data della presente nota, la maggioranza assoluta delle azioni della MOF SpA (52,78% di azioni) e vede consorziati al suo interno la quasi totalità degli operatori del Centro Agroalimentare.

Affidando, quindi, ad Agrofondi tutta una serie di strutture e di attività di cui beneficiano gli operatori, la nostra società persegue l’obiettivo di consentire agli stessi operatori di organizzarsi e gestirsi direttamente i servizi di maggiore rilevanza per le proprie attività, con reciproci, notevoli vantaggi.

Per maggiori informazioni sull’argomento, si rinvia alla “Relazione sulla gestione”.

#### 4. CONSORZIO AGRIMOF

La MOF SpA, con il sostegno della Regione Lazio, ha realizzato un progetto di “FILIERA CORTA” finalizzato a veicolare i prodotti ortofrutticoli degli operatori del Centro Agroalimentare di Fondi direttamente al consumatore finale e a fine 2007 ha costituito il Consorzio AGRIMOF che ne rappresenta l’attuatore commerciale a favore di tutte le Aziende del Sistema MOF.

In particolare MOF SpA ha:

- promosso ed attivato un “network distributivo di filiera corta” in grado di garantire al consumatore finale: una logistica integrata di filiera, la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, il monitoraggio costante della sicurezza alimentare, il rispetto dei disciplinari di qualità e la trasparenza nella formazione del prezzo.
- lanciato un marchio di filiera corta denominato “Sì MOF - FILIERA CORTA” per la valorizzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agroalimentari del MOF - Centro Agroalimentare di Fondi a supporto dell’iniziativa di penetrazione commerciale;
- costituito con un partner commerciale (AGRI) e con un partner distributivo (RAM 3), titolare di punti vendita diretta al dettaglio verso consumatori finali, il consorzio denominato AGRIMOF al quale ha affidato in esclusiva la concessione dell’uso del marchio “Sì MOF - FILIERA CORTA” per l’acquisizione dei prodotti dal Sistema MOF e la loro veicolazione in modalità di filiera corta verso la distribuzione ai consumatori
- definito e fatto adottare un Regolamento di fornitura del sistema di filiera corta nel quale vengono previsti i requisiti e le regole per la fornitura dei prodotti destinati alla distribuzione attraverso il marchio “Sì MOF” e il controllo e la vigilanza sull’effettiva applicazione delle regole di cui sopra che rimane a cura della stessa MOF SpA .

#### 5. CONSORZIO GLOBAL QUALITY

La MOF SpA, unitamente alla Studio Pedon Lab, gestore di altri laboratori di analisi chimiche – lo ha costituito nel mese di agosto 2010 ed ha iniziato la sua attività nel successivo mese di settembre. Scopi sociali esclusivi del Consorzio sono quelli di promuovere e di sostenere lo sviluppo della qualità certificata e della sicurezza nella filiera agroalimentare, lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico delle imprese, con l’obiettivo di mantenere e sviluppare un sistema di competenze e professionalità imprenditoriali ed istituzionali di elevato livello in un settore strategico per lo sviluppo economico del territorio

In particolare il Consorzio si propone di:

- valorizzare e mettere in rete il patrimonio di competenze, professionalità ed esperienze sviluppato dai singoli Soci nel settore Agroalimentare;
  - istituire e gestire strutture per l’esecuzione per conto terzi di analisi chimiche, fisiche, mineralogiche, biologiche, microbiologiche nel settore agroalimentare;
  - fornire assistenza, formazione e supporto consulenziale agli operatori in materia di qualità certificata e di sicurezza agroalimentare attraverso la costituzione di un team specialistico all’uopo dedicato;
  - attivare un network permanente di professionalità e di aziende specializzate in tema di qualità agroalimentare al fine di migliorare e sviluppare gli standard qualitativi delle aziende del mercato e aumentare il loro grado di competitività e penetrazione nei mercati di riferimento.
- Per maggiori dettagli sui rapporti con il Consorzio Global Quality si rinvia alla “Relazione sulla gestione”.

#### 6. AGROFRUTTA.UNO Srl:

La Agrofrutta.uno Srl è un operatore commerciale che detiene in concessione uno stand/spazio commerciale nel MOF.

L'amministratore unico della Agrofrutta.uno Srl riveste anche la carica di amministratore delegato della MOF SpA.

Le condizioni contrattuali applicate alla Addessi srl sono uguali a quelle applicate agli altri operatori commerciali del MOF che hanno in concessione analogo stand/spazio commerciale.

#### 7. F.Ili PINTO Srl:

La F.Ili Pinto Srl è un operatore commerciale che detiene in concessione uno stand/spazio commerciale nel MOF. Il Presidente del consiglio d'amministrazione della F.Ili Pinto riveste anche la carica di consigliere d'amministrazione della MOF SpA.

Le condizioni contrattuali applicate alla F.Ili Pinto Srl sono uguali a quelle applicate agli altri operatori commerciali del MOF che hanno in concessione analogo stand/spazio commerciale.

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

La presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile del Bilancio di Esercizio 2016 e le informazioni contabili ivi contenute corrispondono alle scritture della società.

L' Amministratore Delegato  
F.to Enzo Addressi

**ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
DELLA MOF SPA DEL 02.11.2017**

**MOF SpA**

**Viale Piemonte, 1 – 04022 FONDI (LT)**

**Capitale Sociale deliberato, sottoscritto e versato: € 557.766,00**

\*\*\*\*\*

**VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA**

**DEL 02 novembre 2017**

Il giorno 02 del mese di novembre dell'anno 2017, alle ore 17.30, presso la sede sociale di Viale Piemonte 1, in Fondi (LT), si è riunita, in prima convocazione, l'Assemblea ordinaria dei Soci della MOF S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

.....OMISSIS.....

4) Approvazione bilancio d'esercizio 2016 - nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;

.....OMISSIS.....

Sono presenti i soci:

**REGIONE LAZIO** portatrice di n° 290 azioni, pari al 26,85% del capitale sociale, nella persona dell'Assessore alle Politiche di Bilancio, Demanio e Patrimonio Alessandra Sartore, giusta delega del Presidente Nicola Zingaretti;



**COMUNE DI FONDI** portatore di n. 150 azioni, pari al 13,89% del capitale sociale, nella persona del Dott. Salvatore De Meo, Sindaco e legale rappresentante;

**CCIAA di Latina** portatore di n°70 azioni, pari al 6,48% del capitale sociale, nella persona del dott. Domenico Spagnoli, giusta delega del Commissario Straordinario dott. Mauro Zappia;

**CONSORZIO EUROMOF** portatore di n°570 azioni, pari al 52,78% del capitale sociale nella persona della sig.ra Natalina (Nadia) Di Crocco giusta delega dell'Amministratore Unico Vincenzo (Enzo) Addressi; Risulta assente il socio Camera di Commercio di Latina.

Sono, altresì, presenti per il Consiglio di Amministrazione i signori:

Enzo Addressi	Amministratore Delegato
Sergio Pinto	Consigliere
Marco Stravato	Consigliere

Sono, inoltre, presenti per il Collegio Sindacale i signori:

Salvatore Di Cecca	Presidente
Salvatore Pallisco	Sindaco
Roberto Ferraro	Sindaco

E', altresì, presente il dott. Gianluca Notari – Direttore Amministrativo MOF SpA.

E', ancora, presente il dott. Roberto Sepe, Direttore Affari Generali e Segreteria che svolge funzioni di Segretario.

Assume la presidenza dell'Assemblea a norma dell'articolo 14 dello statuto sociale l'Amministratore Delegato Enzo Addressi.

Il Presidente constata e dà atto che:



- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata;
- sono presenti i soci che rappresentano il 100,00% del Capitale sociale.

Il Presidente preso atto, altresì, che i soci presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara la presente Assemblea Ordinaria validamente costituita ed atta a deliberare.

.....OMISSIS.....

Si passa, all'esame del quarto punto all'ordine del giorno.

**Approvazione bilancio d'esercizio 2016 - Nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale;**

.....OMISSIS.....

Al termine della votazione,

L'ASSEMBLEA

VISTA la legge regionale 74/84;

VISTO il Regolamento di Gestione;

VISTO l'art 26 dello Statuto Sociale;

VISTA ed ESAMINATA la proposta di bilancio d'esercizio al 31.12.2016 con relativa nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale che si allegano al presente verbale sub A;

VISTO il risultato della votazione

- Voti favorevoli dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 52,78%;
- Voti contrari dei soci portatori di azioni complessivamente pari al 47,22%;
- Voti astenuti - nessuno

DELIBERA



di approvare il bilancio d'esercizio 2016, la nota integrativa, la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale, destinando l'utile di esercizio al 31.12.2016, pari ad € 1.214 come segue:

- € 242,80, pari al 20% dell'utile, a riserva legale;
- € 971,20, pari al 80% dell'utile, a riserva indivisibile.

.....OMISSIS.....

Alle ore 18.30, null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente scioglie la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to dott. Roberto Sepe

IL PRESIDENTE

F.to Enzo Addressi

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



MOF SPA  
L'Amministratore Delegato  
(Enzo Addressi)

Il sottoscritto dott. Onorato Di Crescenzo, ai sensi dell'art.31 comma 2-qui quies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina aut.n. 49261/01.

# MOF SpA

Viale Piemonte, 1 / palazzina A - 04022 Fondi (LT)

Capitale Sociale deliberato sottoscritto e versato €. 557.766,80

Codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro Imprese: 01704320595

\*\*\*\*\*

## BILANCIO D'ESERCIZIO 2016

*(RELAZIONE SULLA GESTIONE)*

Signori Soci consortili,

sottoponiamo alla Vostra approvazione la presente relazione sulla gestione, a corredo del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2016.

Per quanto concerne l'illustrazione dei dati contabili di bilancio e le altre notizie inerenti direttamente la relazione dello stato patrimoniale e del conto economico, Vi rinviamo alla Nota Integrativa, volendo in questa sede fornire informazioni in merito alla gestione della società, con riferimento sia all'esercizio appena chiuso, sia a quello futuro.

Nell'esercizio chiuso al 31.12.2016 la società ha registrato un utile prima delle imposte, di €. 168.765 ed un risultato netto d'esercizio, dopo le imposte, di €. 1.214. Il risultato del precedente esercizio era costituito da un utile, sempre prima delle imposte di €. 149.766 e dopo le imposte, di €. 4.920.

Il bilancio di esercizio 2016 può essere così sintetizzato e riclassificato, in rapporto anche al passato, evidenziando alcuni importanti indicatori economici e finanziari:

	Anno 2016	Anno 2015	DELTA	
Ricavi netti di vendita	3.859.569	4.399.963	-540.394	-12,3%
Variazione delle rimanenze				
Lavori in economia				
Altri ricavi	1.483.283	1.513.049	-29.766	-2,0%
<b>Valore della produzione (a)</b>	<b>5.342.851</b>	<b>5.913.011</b>	<b>-570.160</b>	<b>-9,6%</b>

Il bilancio chiuso al 31.12.2016 evidenzia, quindi, un utile d'esercizio, pari a euro 1.214, sostanzialmente in linea con il risultato positivo del 2015, pari a euro 4.920.

Le rimanenti voci del Conto economico 2016 hanno registrato i seguenti andamenti:

- ✓ **Il valore della produzione** evidenzia una contrazione netta di circa -570 Keuro derivante: da un decremento dei ricavi tipici della gestione caratteristica (-540 Keuro), riconducibile sostanzialmente all'applicazione di scontistica legata all'incentivazione del progetto Eco-Ambientale prevista dal



relativo regolamento attuativo e alla diminuzione dei ricavi da canoni, ed un decremento della voce Altri ricavi (-30 Keuro) riconducibili alla minore quota di ammortamento dei contributi pregressi.

✓ **I costi hanno registrato le seguenti variazioni:**

- I "costi per servizi" si sono decrementati di -233 Keuro rispetto a quelli dell'anno precedente esclusivamente per il decremento dei costi per pulizie, smaltimento rifiuti e di igienizzazione (-240 Keuro) registrati a fronte delle economie rinvenienti dall'attivazione del progetto eco-ambientale che vede gli Operatori del MOF farsi carico direttamente della gestione del ciclo degli scarti vegetali e della raccolta dei materiali riciclabili.
- Il "costo per il personale", è pari a 810 keuro rispetto ai 773 keuro del 2015, registrando un incremento di +37 Keuro a fronte dell'assunzione nell'ultimo trimestre del Vice-Direttore di mercato nonché di una maggiore quota di capitalizzazione dei costi dei dirigenti (+24 keuro) impegnati sulle commesse interne di sviluppo progetti.

✓ **Gli ammortamenti e accantonamenti** registrano un decremento (-397 keuro) dovuto sostanzialmente all'effetto combinato del:

- un decremento degli ammortamenti su immobilizzazioni immateriali per circa euro -33 Keuro relativi in particolare al progetto di filiera corta, che trovano la contropartita nei ricavi per il relativo ammortamento dei risconti per i contributi pregressi.
- un incremento +35 keuro della quota di accantonamento a fondo svalutazione crediti rispetto a quella stanziata nel 2015 e pari complessivamente a 65 keuro
- un deciso decremento della quota di accantonamento prudenziale al fondo reintegrazione beni di terzi, in considerazione di quanto già accantonato che dello stato di conservazione, che, insieme al decremento degli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali, registra un saldo netto complessivo di euro -380 Keuro;

Per quanto concerne un'analisi della situazione finanziaria presentiamo il seguente prospetto (importi in Euro):

ATTIVO	Anno 2016	Anno 2015
<b>Immobilizzazioni</b>		
Immobilizzaz. Immateriali	2.926.874	2.627.376
Immobilizzaz. Materiali	1.824.014	1.893.663
Immobilizzaz. Finanziarie	10.622.054	9.662.054
<b>Totale immobilizzaz.</b>	<b>15.372.941</b>	<b>14.183.092</b>
<b>Attivo circolante</b>		
Rimanenze		
Crediti	8.063.738	8.312.351
Disponibilità	237.866	180.642
<b>Totale attivo circol.</b>	<b>8.301.604</b>	<b>8.492.994</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>23.674.545</b>	<b>22.676.086</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>Patrimonio Netto</b>		
Capitale proprio versato	557.766	557.766
Riserve e Utili (Perdite) eserc. prec.	72.893	67.972
Utile da accantonare	1.214	4.920
<b>Tot. Patrimonio Netto</b>	<b>631.872</b>	<b>630.659</b>
<b>Capitale di terzi</b>		
Debiti a medio/lungo	12.674.390	12.506.215
Debiti a breve	10.368.283	9.539.212
<b>Tot. Capit. Terzi</b>	<b>23.042.673</b>	<b>22.045.427</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>23.674.545</b>	<b>22.676.086</b>

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 2016 presenta un decremento del capitale circolante netto pari a 1.020 keuro attribuibile in sintesi a:

- un decremento dell'attivo circolante di 191 Keuro
- un aumento dell'indebitamento a breve di 829 keuro.

<b>FONTI</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>ATTIVO IMMOBILIZZATO</b>	<b>64,93%</b>	<b>62,55%</b>
<b>ATTIVO CORRENTE</b>	<b>35,07%</b>	<b>37,45%</b>
<i>Totale impieghi</i>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>IMPIEGHI</b>	<b>Anno 2016</b>	<b>Anno 2015</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2,67%</b>	<b>2,78%</b>
<b>CAPITALE DI TERZI</b>	<b>97,33%</b>	<b>97,22%</b>
di cui "a breve"	43,80%	42,07%
di cui "a medio-lungo"	53,54%	55,15%
<i>Totale finanziamenti</i>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

In applicazione delle vigenti disposizioni si riportano le seguenti analisi finanziarie al fine di fornire un'adeguata informazione sulla situazione della Società al 31 dicembre 2016:

RENDICONTO FINANZIARIO:

Fonti	Importi	Impieghi	Importi
Cash flow operativo	1.310.572	Aumenti di immobilizzazioni nette	2.313.608
		Liquidazione TFR	17.424
<i>Totale fonti</i>	<b>1.310.572</b>	<i>Totale impieghi</i>	<b>2.331.032</b>
		<i>Var.ne di capitale circolante netto</i>	- 1.020.460
		<i>Totale a pareggio</i>	<b>1.310.572</b>

Fonti	Importi	Impieghi	%
Cash flow operativo	100,00%	Aumenti di immobilizzazioni	176,53%
		Liquidazione TFR	1,33%
<i>Totale fonti</i>	<b>100,00%</b>	<i>Totale impieghi</i>	<b>177,86%</b>
		<i>Variazione di capitale circolante netto</i>	-77,86%
		<i>Totale a pareggio</i>	<b>100,00%</b>

Attraverso il prospetto che precede è possibile individuare e ricostruire l'origine delle risorse finanziarie e la loro destinazione, nell'ambito della gestione d'impresa dell'esercizio in esame.

Il prospetto percentualizzato è quello di più chiara interpretazione, e può essere letto sia nel verso verticale che orizzontale.

La "lettura verticale" consente di conoscere la politica di reperimento delle risorse finanziarie (fonti) e la politica degli investimenti (impieghi). Soprattutto si può apprezzare la congruità delle risorse provenienti dalla gestione reddituale (cash flow) cioè la capacità di autofinanziamento dell'impresa.

La "lettura orizzontale" consente di individuare le correlazioni tra fonti e impieghi e quindi accertare l'esistenza di un equilibrio dinamico. Senz'altro vi è equilibrio finanziario quando il flusso di autofinanziamento riesce a coprire tutti i flussi degli impieghi.

Il "Cash Flow Operativo" è il flusso monetario generato dall'attività operativa di esercizio, dopo aver rimosso dal reddito d'esercizio tutti i costi e ricavi non monetari, cioè quei costi e quei ricavi che non danno luogo rispettivamente ad uscite o entrate monetarie; anche per l'anno 2016 viene confermata la capacità di generare reddito dalla gestione di circa 1,3 milioni di euro che si mantiene sui livelli dell'anno precedente

L'andamento della gestione negli ultimi sei esercizi (2009-2016) presenta **un progressivo aumento della propria capacità di autofinanziamento generato dalla gestione reddituale attestandosi negli ultimi tre esercizi ad un valore medio annuo di circa 1,5 Meuro** rispetto ai 0,9 Meuro del 2009, segnando un **incremento complessivo medio di circa +58% rispetto al 2009**. Si riporta di seguito il dettaglio del cash flow generato negli ultimi sette anni (€):

CASH FLOW	Anno 2016	Anno 2015	Anno 2014	Anno 2013	Anno 2012	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2009
Utile (Perdita) d'esercizio	1.214	4.920	884	8.055	7.964	50.595	42.156	70.881
*+* Costi non monetari	1.549.089	1.978.263	3.066.431	3.204.602	3.278.788	2.770.264	2.264.606	1.187.910
*.* Ricavi non monetari	-239.731	-470.451	-1.482.142	-1.518.671	-1.533.771	-1.278.665	-1.250.548	-310.644
*.. Storni da TFR								
<b>Cash flow operativo</b>	<b>1.310.572</b>	<b>1.512.733</b>	<b>1.585.174</b>	<b>1.693.986</b>	<b>1.752.982</b>	<b>1.542.194</b>	<b>1.056.214</b>	<b>948.147</b>
<i>Variazione su base 2009</i>	<b>+38%</b>	<b>+60%</b>	<b>+67%</b>	<b>+79%</b>	<b>+85%</b>	<b>+63%</b>	<b>+11%</b>	<b>+0%</b>

Nonostante l'elevato e crescente andamento del cash flow dimostri che la MOF è una società sana e in ottima salute, una parte consistente (circa 1 Meuro) del proprio cash flow è stata destinata anche nel 2016 al sostegno finanziario della partecipata IMOF S.p.A., in conseguenza dei ritardi della Regione nel pagamento delle anticipazioni previste nel Piano di sviluppo 2005, approvato dalle rispettive aziende.

Tale situazione è perdurata nel 2016 e continua anche nel 2017, elevando il sostegno finanziario complessivo a favore di IMOF a **circa euro 4,5 milioni al 31.12.2016 e a circa euro 5,2 milioni nel periodo sinora trascorso del corrente anno 2017 (tenendo conto solo delle ulteriori somme vincolate e non delle ulteriori anticipazioni finanziarie effettuate nel corso del 2017 né degli ulteriori interessi da addebitare ad IMOF con contabilizzazione al 31.12.2017)**, a causa della ancora mancata risoluzione della controversia, ostacolando di fatto ogni possibilità di sostanziale riduzione dell'indebitamento operativo corrente.

Si ricorda infatti che, alla data del 31.12.2013 - in esecuzione del dettato dei patti parasociali (Determinazioni esecutive) di cui alle DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005 e deliberazioni assembleari di entrambe le società del 29.10.1997 e 16.12.2005 -, la MOF SpA detiene oggi il 52% della IMOF SpA e, pertanto, nella sua qualità di controllante è forzatamente indotta a compiere ogni sforzo per sostenerne le inevitabili difficoltà finanziarie cui è costretta dai mancati pagamenti da parte della Regione Lazio delle rate di anticipazioni annuali previste dalle appena richiamate DDGGR per le migliorie realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale.

In proposito ricordiamo che proprio nel corso del 2012 con il versamento di complessivi euro 936 mila la MOF SpA ha anticipato di un anno il versamento del capitale originariamente sottoscritto in IMOF di complessivi euro 8.862.453. Si segnala anche che la MOF SpA ha anticipato al 2012 il versamento dell'ultima tranche di capitale sociale, pari ad euro 502 mila, prevista per l'anno 2013 dal Piano economico-finanziario approvato da entrambe le società il 29.10.1997 e 16.12.2005.

In prosieguo di Relazione esplicheremo in modo più dettagliato ed ampio le ragioni ed i conseguenti gravissimi danni causati alla controllata IMOF SpA e, di riflesso, alla nostra società per il mancato rispetto da parte del socio Regione Lazio degli impegni ed obblighi assunti con le già richiamate DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e deliberazioni assembleari di entrambe le società del 29.10.1997 e 16.12.2005.

Nel 2016 sono stati effettuati investimenti, al netto dei contributi, per complessivi 1.353.608 euro, articolati secondo il seguente schema:

- Immobilizzazioni immateriali e in corso al netto dei contributi	1.298.086
- Immobilizzazioni materiali e in corso	55.522

In particolare, l'incremento delle immobilizzazioni immateriali è dato dal prosieguo della realizzazione del progetto "Filiera Corta", parzialmente finanziato dalla Regione Lazio ai sensi dell'art. 114 L.R. 28 Aprile 2006, n. 4, come meglio relazionato in seguito, dal prosieguo del "Progetto nuova logistica" iniziato nel 2010 e tutt'ora in fase di "start up", dall'attivazione del progetto Eco-Ambientale e dalla capitalizzazione dei costi di manutenzione straordinaria.

A proposito di operatori, si ritiene utile anche in questa sede, ricordare ai Soci i rapporti intercorrenti tra la MOF SpA ed il Consorzio Agrofondi, con il quale la nostra società intrattiene diversi rapporti operativi.

Agrofondi è il consorzio che raggruppa al suo interno la quasi totalità degli operatori del Centro Agroalimentare ed è socio maggioritario del Consorzio Euromof (unico socio privato della MOF SpA cui aderiscono tutte le Associazioni di categoria presenti nel MOF e promotore dell'iniziativa di realizzazione del Centro

Agroalimentare e Socio consortile anche della controllata IMOF SpA).

Il Consorzio Euromof, a sua volta, è socio maggioritario della MOF SpA (52,75%), a seguito della conversione avvenuta nel 2015 del prestito obbligazionario convertibile attivato in esecuzione dei percorsi attuativi e dei patti parasociali convenuti tra i soci con i Piani industriali approvati con le DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e con le delibere assembleari ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005.

Dando in affitto o in gestione ad Agrofondi tutta una serie strutture e attività di cui beneficiano gli operatori, quindi, la nostra società persegue l'obiettivo di consentire agli stessi operatori di organizzare e gestire direttamente i servizi di maggiore attinenza con le proprie attività.

Questa scelta, inoltre, per quanto riguarda ad esempio la Centrale frigorifera o il Progetto Eco-ambientale del MOF, continua a dare anche ottimi risultati in termini di risparmio di costi per l'Ente Gestore. Infatti, fino a quando sono state gestite dai precedenti Enti Gestori, queste attività, per la loro estrema delicatezza e per il notevole contenzioso prodotto, hanno sempre costituito una notevole voce negativa di bilancio. Invece, con la gestione di questi servizi o attività da parte di Agrofondi, la nostra società consegue sempre e solo ricavi positivi oppure una drastica diminuzione di costi.

Questo indirizzo gestionale si sta dimostrando ancor più vincente nella realizzazione del Progetto Eco-ambientale che vede gli stessi operatori organizzarsi spontaneamente attraverso il Consorzio Agrofondi e realizzare un efficiente sistema di separazione degli scarti prodotti quotidianamente per destinarli alla produzione di energia alternativa o al loro riutilizzo a fini industriali.

Così facendo, non solo si è apportato un notevole risparmio di costi all'Ente Gestore ma anche alle aziende dei concessionari e si stanno creando le condizioni per accrescere il valore del brand MOF con l'obiettivo di farlo diventare il primo Mercato verde d'Italia.

Rilevato, tra l'altro, come ormai tutti gli Enti Gestori di Mercati e Centri Agroalimentari nazionali ed esteri - pur mantenendo la caratterizzazione di strutture ed attività di pubblico interesse - si stanno sempre più orientando verso una gestione di tipo privatistico dei servizi, riservando al pubblico una funzione di controllo, la nostra società (grazie anche alla lungimirante determinazione della Regione Lazio che ne ha posto le basi normative e regolamentari) sin dal suo insediamento nella gestione del MOF ha inteso uniformarsi e anticipare questi principi. Nel nostro caso, infatti, questo principio è addirittura sancito dal Contratto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato con la Regione Lazio e la IMOF SpA, che fa obbligo alla nostra società di attivare iniziative in favore degli operatori o loro consorzi che abbiano concretamente partecipato alla realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare. E il consorzio Agrofondi, in questo senso, è il primo socio promotore, fondatore e sostenitore dell'iniziativa.

Impegnando direttamente gli operatori nelle attività che rivestono maggiore interesse per le loro stesse aziende, la nostra società ha inteso dare compiutezza a quel principio di massima privatizzazione delle attività operative del Centro agroalimentare che non si ritengono di stretta pertinenza ed interesse dell'Ente Gestore ma degli stessi operatori.

L'affidamento ad Agrofondi della gestione centrale frigorifera, della piattaforma logistica e della piattaforma commerciale nonché del Progetto Eco-ambientale risponde proprio a queste specifiche caratteristiche ed i risultati non mancano di essere evidenti con il passare del tempo. D'altro canto, non poteva essere individuato un soggetto più appropriato per la gestione di questi servizi, dal momento che essi coinvolgono direttamente le attività degli stessi operatori concessionari.

Prima di entrare nel merito dell'attività gestionale relativa all'esercizio 2016, riteniamo utile relazionare i signori soci sulle questioni di straordinaria rilevanza che ormai da diversi anni stanno condizionando in modo molto significativo l'ordinato sviluppo delle attività aziendali, impedendo di realizzare nel concreto quel programma di sviluppo del sistema MOF contenuto nel Piano economico-finanziario di cui alle DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 che con lungimirante visione strategica voi tutti Soci avete all'unanimità approvato nelle assemblee ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005 della MOF SpA e della controllata IMOF SpA, della cui puntuale realizzazione avete conferito mandato a questo Organo amministrativo.

Facciamo riferimento ad una serie di contenziosi già aperti con il socio Regione Lazio al momento dell'approvazione del Piano economico-finanziario 1997 e 2005 appena richiamato e dei quali, in corso di realizzazione del relativo percorso attuativo, se ne prevedeva l'assorbimento, mentre invece non solo questi non sono stati risolti ma ad essi se ne sono aggiunti altri ancora più dannosi dei primi.

Ma soprattutto facciamo riferimento all'apertura di nuovi e certamente più gravi contenziosi aperti sempre dal socio Regione Lazio nei nostri confronti, successivamente alla approvazione del Piano 1997 e 2005 che non solo hanno frustrato ogni possibilità di realizzazione degli obiettivi di sviluppo indicati nel Piano, impedendo quindi il riassorbimento dei contenziosi pregressi, ma hanno praticamente paralizzato l'attività aziendale della nostra società e della controllata IMOF SpA, mettendo in crisi entrambe le società e l'intero sistema economico del Centro Agroalimentare.

## **1. Contenzioso C/Regione Lazio**

### **per Crediti V/Commissario regionale per la gestione del MOF**

In tema di contenzioso, anche quest'anno diamo comunicazione ai signori Soci consortili che nella medesima occasione dei precedenti contenziosi, l'avv. D'Alessio inviò alla Regione Lazio una ulteriore diffida con la quale si sollecitava il pagamento di somme finora mai erogate da parte della precedente gestione commissariale del MOF all'atto di trasferimento della gestione alla nostra società e relativi a somme per TFR ed altro che il commissario aveva ancora pendenti nei confronti del personale che, ai sensi della legge regionale 3/87, vennero trasferiti tutti alle dipendenze della nostra società.

Così scriveva sul punto l'avv. D'Alessio nella sua diffida avente ad oggetto: "*Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato in data 2 marzo 1995 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio rep. 3579 registrato a Roma Ufficio Atti Privati In data 7 marzo 1995 al n. C/10709 di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 - Atto integrativo stipulato in data 06.07.2005 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio al n. 7413 del 18.07.2006 - passaggio consegne da Commissario regionale - somme non pagate*":

"*Scrivo la presente a nome e nell'interesse della MOF s.p.a. che mi ha conferito espresso mandato per rilevare che la società da me assistita è allo stato ancora creditrice dell'importo di € 61.415,70 (€ 66.162,16 – 4.766,46) quale somma residua non corrisposta dal Commissario regionale del Mercato Ortofrutticolo di Fondi dott. Antonio Ianniello alla data del 31 maggio 1995, data di cessazione della gestione commissariale del MOF e dell'avvio dal 1° giugno 1995 della gestione della MOF Spa con contestuale passaggio di consegne, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8050 del 27.10.1993, nei termini che di seguito meglio si precisano:*

#### **a) Credito V/Commissario Regionale € 66.162,16**

*Tale importo rappresenta il credito residuo verso la precedente gestione commissariale del MOF, derivante dal passaggio di consegne relativamente al trattamento di fine rapporto del personale dipendente del Consorzio di cooperative per il MOF, utilizzato dalla gestione del Commissario regionale sino al 31 maggio 1995,*

complessivamente pari a Lit. 248.413.079, e dai depositi cauzionali versati dagli operatori del Mercato a fronte dei contratti di concessione e/o assegnazione locali, pari a Lit. 109.694.723.

I suddetti debiti sono stati trasferiti dal Commissario Regionale alla MOF Spa, in quanto sia i rapporti con il personale dipendente, sia quelli con gli operatori assegnatari di stand e/o locali, a seguito dell'inizio della gestione del mercato da parte della MOF Spa (01.06.1995), sono proseguiti con la stessa MOF senza soluzione di continuità ed alla quale, quindi, dovevano essere trasferiti i relativi fondi.

Il saldo esposto è il residuo del debito complessivo, pari a Lit. 358.107.802, a fronte del quale il Commissario ha corrisposto acconti per sole Lit. 230.000.000, mentre, la restata parte pari a Lit. 128.107.802 (€ 66.162,16) non è stata mai corrisposta dal medesimo Commissario regionale per indisponibilità di fondi.

**b) Debito V/Commissario Regionale di € 4.746,46**

Il debito si riferisce, invece, alla parte di competenza della MOF Spa (01.06.1995/ 31.12.1995) del premio I.N.A.I.L. per l'anno 1995, pagato anticipatamente - come per legge - dal Commissario regionale nel mese di febbraio a titolo di acconto per l'intero anno 1995.

Il predetto residuo importo ancora dovuto deve essere maggiorato degli interessi moratori di legge che, per il periodo 01.06.1995 - 07.08.2002 (data di entrata in vigore D.va 2000/35/CE), si reputa di imputare al tasso risultante dall'applicazione del prime-rate ABI maggiorato di uno spread fisso del 3% (quanto applicato mediamente dalle banche nel periodo) a capitalizzazione annuale, e, per il periodo 08.08.2002 - 30.06.2010, al tasso risultante dalla applicazione della richiamata D.va 2000/35/CE, secondo lo schema che di seguito si riporta:

Interessi moratori al tasso fisso prudenziale medio stimato al 12% nel periodo 01.06.1995 - 07.08.2002 (data di entrata in vigore D.va 2000/35/CE)

Capitale iniziale: € 61.415,70 - Metodo di calcolo: Capitalizzazione Annuale

DA	A	TASSO	GG	CAPITALE	INTERESSI
01/06/1995	31/12/1995	11,527%	214	61.415,70	4.150,65
01/01/1996	31/12/1996	11,005%	366	65.566,35	7.215,58
01/01/1997	31/12/1997	9,219%	365	72.781,93	6.709,77
01/01/1998	31/12/1998	7,755%	365	79.491,70	6.164,58
01/01/1999	31/12/1999	5,870%	365	85.656,28	5.028,02
01/01/2000	31/12/2000	7,281%	366	90.684,30	6.602,72
01/01/2001	31/12/2001	7,766%	365	97.287,03	7.555,31
01/01/2002	06/08/2002	7,283%	218	104.842,34	4.560,48
Totale maturato alla data del 7 agosto 2002 (prima dell'attuazione della D.va 2000/35/CE)					<b>109.402,82</b>

Interessi moratori periodo 08.08.2002 - 31.12.2012 (Attuazione D.va 2000/35/CE)

Capitale iniziale : € 109.402,82

Dal:	Al:	Tasso:	Giorni:	Capitale:	Interessi Euro:
08/08/2002	31/12/2002	10.35%	145	109.402,82	4.498,25
01/01/2003	30/06/2003	9.85%	181	109.402,82	5.343,80
01/07/2003	31/12/2003	9.1%	184	109.402,82	5.018,74
01/01/2004	30/06/2004	9.02%	182	109.402,82	4.907,11

01/07/2004	31/12/2004	9.01%	184	109.402,82	4.955,53
01/01/2005	30/06/2005	9.09%	181	109.402,82	4.931,49
01/07/2005	31/12/2005	9.05%	184	109.402,82	4.991,17
01/01/2006	30/06/2006	9.25%	181	109.402,82	5.018,29
01/07/2006	31/12/2006	9.83%	184	109.402,82	5.421,34
01/01/2007	30/06/2007	10.58%	181	109.402,82	5.739,84
01/07/2007	31/12/2007	11.07%	184	109.402,82	6.105,22
01/01/2008	30/06/2008	11.2%	182	109.402,82	6.093,08
01/07/2008	31/12/2008	11.1%	184	109.402,82	6.105,04
01/01/2009	30/06/2009	9.5%	181	109.402,82	5.153,92
01/07/2009	31/12/2009	8%	184	109.402,82	4.412,08
01/01/2010	30/06/2010	8%	181	109.402,82	4.340,14
01/07/2010	31/12/2010	8%	184	109.402,82	4.412,08
01/01/2011	30/06/2011	8%	181	109.402,82	4.340,14
01/07/2011	31/12/2011	8.25%	184	109.402,82	4.549,96
01/01/2012	30/06/2012	8%	182	109.402,82	4.352,20
01/07/2012	31/12/2012	8%	184	109.402,82	4.400,03
<i>Totale interessi:</i>					105.089,46
<i>Capitale+interessi:</i>					214.492,28

A nome e nell'interesse della MOF s.p.a. Vi chiedo pertanto - rilevato che tali somme sono sempre state portate nel bilancio della stessa società trasmesso "ope legis" alla Regione Lazio - la corresponsione del complessivo importo di € 214.492,28 oltre gli ulteriori interessi da calcolarsi a decorrere dal 31.12.2012 sino al di del pagamento da effettuarsi entro e non oltre 30 gg. dalla data di ricevimento della presente.

Decorso inutilmente il predetto termine promuoverò le necessarie azioni giudiziali a tutela della società da me assistita.

La presente comunicazione deve essere intesa quale ulteriore formale diffida e messa in mora a tutti i sensi di legge".

## 2. Contenzioso C/Regione Lazio per vicenda Best Service

Relativamente alle vicende connesse alla nota attivazione della procedura di mobilità ed al conseguente licenziamento collettivo di diversi lavoratori - nostri dipendenti già iscritti a libro matricola o soci di cooperative appaltatrici di servizi che avevano attivato una rivendicazione giudiziale nei nostri confronti per interposizione di manodopera (di cui per maggiore memoria facciamo espresso rinvio alla ampia ed articolata esposizione fatta in sede di relazione relativa al bilancio 2004) - segnaliamo che anche nel corso del 2015 si sono avute ulteriori pronunce giudiziarie che hanno tutte confermato la correttezza della procedura allora da noi attivata.

Segnaliamo in proposito l'ultima sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4266 del 7 maggio 2014 con la quale, accogliendo il nostro appello, sono state rigettate tutte le domande avversarie, accertando in modo esemplare che i pretesi rapporti di lavoro subordinati con il MOF non esistevano. Anche le controparti soccombenti hanno proposto ricorso per Cassazione, i nostri legali ci assicurano che tale iniziativa è dettata solo dal fatto di ritardare le nostre richieste di ripetizione delle somme indebitamente da essi forzatamente ottenute in precedenza



e per le quali i nostri uffici amministrativi, d'intesa con i nostri legali, hanno già avviato le procedure per tutte le azioni di recupero. Così come, da ultimo, segnaliamo le Sentenze della Corte di Cassazione n.ri 16125 e 16126 del 30 luglio 2015 con le quali la Suprema Corte ha definitivamente respinto le richieste di revocatoria di precedenti Sentenze della stessa Corte di Cassazione relativamente a differenze retributive rivendicate dagli ex soci della cooperativa Best Service per la pretesa applicazione di CCNL dei Consorzi Agrari in luogo del CCNL del settore commercio applicato invece dalla MOF SpA sin dal suo insediamento nella gestione del MOF.

Ricordiamo che il complessivo progetto di ristrutturazione aziendale avviato ormai circa dodici anni fa - nel cui ambito venne attivata la procedura di mobilità - ebbe il convinto sostegno ed il plauso da parte di tutti i Soci e, soprattutto, da parte degli operatori. E la soluzione di questo allora dannoso contenzioso sta oggi consentendo alla nostra società di garantire, finalmente, la dovuta sicurezza attraverso un controllo decisamente professionale del nuovo Centro Agroalimentare attraverso un appalto a un Istituto di vigilanza.

Come si ricorderà, i fatti più significativi accaduti successivamente alla conclusione della procedura di mobilità ed al conseguente licenziamento collettivo riguardarono:

a) l'assunzione da parte della Regione di sette dei primi otto ex soci della cooperativa Best Service; uno di essi era deceduto già prima del licenziamento collettivo ed un ultimo che aveva inizialmente rifiutato l'assunzione da parte della regione, è stato poi assunto dalla regione stessa nel corso dell'anno 2008;

b) l'assunzione da parte dell'Istituto di vigilanza di alcuni degli altri lavoratori che, avendone manifestato interesse, sono risultati in possesso dei previsti requisiti, ed anche di alcuni di quelli che pur non trovandosi in possesso dei requisiti richiesti sono stati assunti dallo stesso Istituto o da società ad esso collegate con altre mansioni;

c) l'impugnazione del licenziamento da parte dei restanti che non hanno accettato l'offerta di un posto di lavoro alternativo; su tale impugnazione si sta sviluppando l'iter processuale.

L'attività di vigilanza - appaltata all'Istituto di vigilanza privata Europol (oggi trasferita a Italpol) - si sta infatti sviluppando con buoni risultati e, soprattutto, con buona soddisfazione degli operatori.

Nel corso degli anni abbiamo registrato sulla vicenda anche diverse interrogazioni e/o interpellanze da parte di consiglieri regionali che si interessavano al caso, a fronte delle quali - su richiesta della stessa Regione Lazio - abbiamo fatto pervenire una puntuale riepilogazione degli atti e delle normative sottese a questa incresciosa controversia che ci vede rivendicare verso la Regione i nostri diritti e le somme indebitamente pagate. Per questo motivo e per la consistenza della rivendicazione che la MOF SpA pone a carico della Regione Lazio in esecuzione di quanto previsto nell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione Regione/IMOF/MOF, riteniamo utile per memoria di tutti i Soci riportare anche qui di seguito una breve sintesi dei termini della questione.

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 1038 del 23.3.83, n. 6227 del 4.11.83 e n. 5464 del 3.8.84 la Regione Lazio ha assunto la diretta gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, rilevandola dal precedente ente gestore "consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi", e l'ha affidata in via provvisoria ad un commissario regionale individuato nel dott. Antonio Ianniello.

Con la legge regionale 7.1.87, n. 3, la Regione ha determinato che il mercato ortofrutticolo di Fondi doveva essere gestito in via provvisoria da un commissario nominato dalla Giunta regionale, fino alla costituzione di una società consortile a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, secondo le previsioni della legge regionale 7.12.84, n. 74. Commissario è stato riconfermato il medesimo dott. Antonio Ianniello.

La legge regionale 7.1.87, n. 3, prevede (art. 4) che: "*il commissario regionale provvederà:*

*a) a tutti gli atti necessari alla gestione ordinaria del mercato;*

*b) a sottoporre alla Giunta regionale eventuali interventi straordinari di cui ravvisi la necessità e la urgenza".*

L'art. 5 della medesima legge regionale 7.1.87, n. 3, dispone che: *"Il commissario regionale, per lo svolgimento dell'incarico affidatogli, si avvarrà del personale che risulti dipendente del consorzio per il mercato ortofrutticolo di Fondi alla data del 23 febbraio 1983, stipulando, previa autorizzazione della Giunta regionale, con il consorzio suddetto un'apposita convenzione, nella quale siano tra l'altro disciplinate le modalità di utilizzazione temporanea del suddetto personale, nonché le modalità di copertura dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico relativi al personale stesso, e delle eventuali spese generali sostenute dal consorzio in relazione ai rapporti di lavoro con il personale utilizzato dal mercato ortofrutticolo di Fondi.*

*Nella convenzione dovranno essere previste le mansioni cui ciascun dipendente sarà preposto.*

*Il personale così utilizzato presso il mercato ortofrutticolo di Fondi sarà poi assunto in via definitiva dalla società consortile di cui la precedente art. 3 con la stessa qualifica ed il relativo maturato economico".*

Fin dal momento del suo insediamento - con note 776 del 23.10.84, 771 del 02.05.85, 1083 del 19.05.86, 546 del 27.02.87, 2398 del 16.06.87, 2877 del 26.08.87, 1904 del 06.10.88, 1905 del 06.10.88 e 1906 del 06.10.88 - il commissario regionale ha continuamente richiesto alla Regione Lazio l'autorizzazione ad assumere altri dipendenti, stante l'insufficiente numero dei dipendenti del vecchio ente gestore. Tali reiterate richieste non hanno mai sortito effetto.

In data 17.4.1991 il commissario regionale, non avendo mai ricevuto risposta dalla Regione e sul presupposto che *"...la gestione commissariale si trova nella assoluta impossibilità di assolvere con il personale a disposizione ai compiti di istituto e far fronte alla crescente richiesta di prestazioni e servizi indispensabili al funzionamento del mercato",* ha stipulato una convenzione con un consorzio di servizi affinché, tramite la consorziata cooperativa di servizi Best Service, gli fornisse *"servizi ad integrazione e supporto delle attività svolte dal personale dipendente del vecchio ente gestore ed utilizzato dal commissario regionale in forza della legge regionale 7.1.87, n.3"*.

In data 7.1.1995, in attuazione della DGR n. 8050 del 27.10.1993, è stata costituita la società consortile MOF SpA prevista dalla legge regionale 7.12.84, n. 74, cui affidare, ai sensi della legge regionale 7.1.87, n.3, la gestione del mercato ortofrutticolo di Fondi, cessando la gestione commissariale.

In data 2.3.1995 è stato stipulato un atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra la Regione Lazio, la IMOF SpA (società incaricata della realizzazione dell'ampliamento del MOF di Fondi ai sensi della legge 41/86) e la MOF SpA, con il quale si stabilì che alla data del 31 maggio 1995 cessava la gestione del commissario regionale e dalla data del 1 giugno 1995 aveva inizio la gestione della MOF SpA.

L'art. 15 di tale atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stabilisce che: *"Tutti gli impegni di spesa già assunti, gli eventuali crediti già maturati da riscuotere, gli oneri di qualunque genere, gli atti, i contenziosi da definire relativi ad eventuali danni e/o risarcimenti, e quant'altro possa produrre sopravvenienze attive o passive derivanti da fatti che abbiano avuto inizio durante la gestione commissariale del mercato, restano a totale carico di quest'ultima e, pertanto, della Regione Lazio".*

L'art. 16 del predetto atto stabilisce che: *"La MOF SpA, in esecuzione del dettato dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 7 gennaio 1987 e dell'art. 56 del regolamento di mercato, alla data di effettivo inizio della propria gestione, procede all'assunzione del personale ancora dipendente del Consorzio di cooperative per il MOF - Società cooperativa a r.l. in liquidazione (Ente Gestore del Mercato precedentemente all'insediamento del commissario regionale) ed in servizio al momento dell'insediamento nella gestione.....".*

In data 31 maggio 1995 è cessata la gestione del commissario regionale. Il 1 giugno 1995 ha avuto inizio la

gestione della MOF SpA. Con verbale di passaggio di consegne, il commissario regionale ha trasferito alla MOF SpA tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresa la convenzione per le prestazioni fornite dalla cooperativa Best Service.

In data 28 febbraio 1996 due soci lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service hanno promosso ricorso presso il Giudice del lavoro per interposizione di manodopera finalizzato a vedersi dichiarare, ai sensi dell'art. 1 della legge 1369/60, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dirette dipendenze dell'Ente Gestore del Mercato, commissario regionale, prima, e MOF SpA, dopo.

Nel mese di novembre 1996 anche altri otto soci lavoratori dipendenti della Best Service hanno promosso analogo ricorso. La cooperativa li ha esclusi, licenziandoli. Con Ordinanza cautelare del mese di giugno 1997 il Tribunale di Latina, rilevate le difficoltà economiche e familiari degli otto ex soci della cooperativa, ordinava alla MOF SpA, attuale gestore del mercato, di reintegrarli intanto nel loro originario posto di lavoro in attesa che venisse pronunciata sentenza di merito. La MOF SpA non li reintegra e si apre così un nuovo contenzioso.

In corso di svolgimento della fase cautelare del contenzioso giudiziario, la Regione Lazio, con DGR n. 4277 dell'11.7.1997, adottata "...al fine di preservare i livelli occupazionali nell'ambito regionale", si è costituita "ad adiuvandum" a sostegno delle rivendicazioni degli otto lavoratori...!

Vennero tenute in proposito due specifiche assemblee dei Soci in presenza di notaio per discutere dell'intervento regionale, in quanto ritenuto inopportuno e dannoso per gli interessi degli altri Soci oltre che per gli interessi stessi della Regione Lazio, poiché si correva il rischio che il Giudice dichiarasse che i ricorrenti erano di fatto da ritenersi dipendenti della stessa Regione quale precedente Ente Gestore del MOF.

Infatti, preso atto dell'iniziativa della Regione, il Giudice del lavoro - trovandosi in presenza di due diversi legali costituiti per conto della Regione, uno a favore e l'altro contro (!) -, dapprima sospese l'udienza per chiedere chiarimenti ad entrambi i legali e, successivamente, accolse i ricorsi in sede cautelare e ordinò la reintegra degli otto lavoratori nel posto di lavoro, riconoscendo loro i medesimi compensi percepiti dai dipendenti del commissario regionale.

Sulla base di quest'ultimo accoglimento gli otto attivano una serie azioni coattive, con pignoramenti dei conti correnti della MOF SpA e conseguenti assegnazioni delle relative somme da parte del Giudice dell'opposizione, proprio in relazione all'azione regionale ed ai ricorsi cautelari accolti.

Preso atto a sua volta dell'iniziativa regionale, in data 14.10.1998, innanzi il Giudice del Lavoro in sede di merito la MOF SpA addivene ad una conciliazione giudiziale con la quale veniva definita a transazione l'intera lite sia contro la MOF SpA che contro la Regione Lazio in persona del commissario regionale. Tutte le iniziative giudiziarie attivate dagli otto vengono dichiarate estinte.

La CGIL, Sindacato di rappresentanza degli otto che aveva attivato autonoma iniziativa giudiziale, non sottoscrisse l'accordo e gli otto riaprono il contenzioso richiedendo la riviviscenza del ricorso principale dichiarato estinto e riproponendo, con diversi ulteriori ricorsi, tutte le domande di merito dichiarate estinte dal Giudice.

In data 16.10.1998 viene pronunciata sentenza di merito di I° grado sul ricorso proposto dai primi due soci della cooperativa, con la quale il Giudice del lavoro "accerta e dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra i due lavoratori ed il mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF, in persona del commissario regionale, a decorrere dall'inizio del rapporto e fino alla data del 31 maggio 1995".

Il Giudice, altresì, con la medesima sentenza dichiara, invece, la nullità della richiesta avanzata dai due ex soci della cooperativa nei confronti della MOF SpA.

In data 20.06.2000 viene pronunciata sentenza di merito di I° grado sul ricorso principale riferito agli altri 8 soci della cooperativa, con la quale il Giudice dichiara l'illecita interposizione di manodopera tra la cooperativa Best

Service ed il MOF (inteso quale Ente gestore del Mercato) fin dal momento dell'instaurazione del rapporto tra il precedente Ente Gestore commissario regionale e la cooperativa Best Service (17.4.1991), esplicitando in tal modo che il rapporto di lavoro subordinato fra gli 8 ed il MOF si è instaurato durante il periodo di gestione del commissario regionale.

L'elemento dirimente del giudizio, a parere del Giudice, veniva rilevato nella stessa convenzione stipulata dal commissario regionale con la quale erano stati appaltati "servizi ad integrazione e supporto delle attività svolte dal personale dipendente del vecchio ente gestore ed utilizzato dal commissario regionale in forza della legge regionale 7.1.87, n.3". Cioè: i soci della cooperativa svolgevano gli stessi compiti, gli stessi orari e le stesse turnazioni dei dipendenti del commissario. I lavoratori hanno dimostrato che il commissario faceva specifici ordini di servizio promiscui, come se fossero tutti propri dipendenti.

Naturalmente, per successione tra aziende, gli otto vengono giudizialmente posti alle dipendenze della MOF SpA (nella sua qualità di Ente Gestore del MOF in quel momento) la quale, per il medesimo motivo, con diverse successive sentenze pronunciate nei vari gradi di giudizio viene condannata al pagamento di ingenti e ripetute somme risarcitorie.

In data 06.03.2001 la MOF SpA notifica formale Atto di diffida e messa in mora nei confronti del Commissario Regionale e della Regione Lazio significando ad essi che *"... ogni eventuale statuizione giudiziale pronunciata nei confronti della MOF SpA avente ad oggetto ... l'accertamento di rapporti sorti durante la gestione diretta dalla Regione e comunque prima del 1 giugno 1995, con le relative conseguenze di natura economica, ha comportato e comporterà automaticamente, in conformità all'art. 15 dell'Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione del 2.3.1995, repertorio 3579, e della conseguente delibera della Giunta Regionale del Lazio a 1938 del 21.3.1995 l'assunzione diretta dell'obbligo da parte del Commissario Regionale, e, quindi, della Regione Lazio di:*

*a) accollarsi l'assunzione diretta dei lavoratori in questione, in quanto dichiarati dipendenti diretti del MOF sin dal momento del rapporto instaurato tra la cooperativa Best Service ed il precedente Ente Gestore del MOF (Commissario Regionale / Regione Lazio);*

*b) accollarsi ogni eventuale onere di natura economico-finanziaria connesso o comunque derivante da tale giudizio anche se formalmente posto a carico della MOF SpA, così come l'obbligo di restituire tutte le eventuali somme già versate o ancora da versare per il medesimo titolo dalla MOF SpA".*

Con il medesimo Atto di diffida, la MOF SpA intima al Commissario Regionale ed alla Regione Lazio di:

*a) "procedere all'assunzione diretta dei rimanenti (uno di essi nel frattempo era deceduto) ex soci della cooperativa Best Service riconosciuti dipendenti del MOF e, allo stato, posti giudizialmente a carico dell'attuale Ente Gestore MOF SpA;*

*b) corrispondere alla MOF SpA tutte le somme relative ai costi fin qui sostenuti a causa delle vertenze di cui al presente atto, quantificate, allo stato, in complessive lire 2.100.000.000 (duemiliardicentomilioni) con riserva di specifica dettagliata, oltre gli interessi sino al completo soddisfo, fatte salve le ulteriori somme che la stessa MOF SpA dovesse essere ancora chiamata a pagare per il medesimo titolo.*

Con evidente riconoscimento delle ragioni poste a base della diffida la Regione Lazio, con legge 20.11.2001 n. 28 (modificativa dell'art. 5 della legge regionale 3/87) determina di assumere alle proprie dirette dipendenze i complessivi 10 ex soci-lavoratori della cooperativa Best Service, così disponendo:

*"All'articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3, sono aggiunti i seguenti commi:*

1. I dieci soci-lavoratori dipendenti della cooperativa Best Service, utilizzati in convenzione dal Commissario regionale nei servizi di vigilanza, portierato e custodia durante il periodo della sua gestione che, con sentenze dell'Autorità giudiziaria, sono stati riconosciuti dipendenti del mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF) dal 1991, sono assunti alle dirette dipendenze della Regione ed inquadrati nel corrispondente livello funzionale.

2. Con successivo provvedimento della Giunta regionale e previa verifica della disponibilità dei posti in organico i dipendenti assunti ai sensi del comma precedente vengono assegnati agli enti sub-regionali e/o alle strutture regionali decentrate della Provincia di Latina.

La Regione Lazio omette però di introdurre nella legge sia la corresponsione alla MOF SpA delle somme pagate, sia una previsione o una sub-condizione di previa chiusura del contenzioso nei confronti della MOF SpA e negli stessi confronti della Regione, prima di procedere alle assunzioni.

Infatti, nonostante l'emanazione della citata legge, i lavoratori interessati rifiutano l'assunzione da parte della Regione Lazio, preferendo strumentalmente restare alle forzose dipendenze della MOF SpA, al solo scopo di proseguire nel "lucroso" contenzioso, non potendo questa procedere al loro licenziamento in quanto annoverava alla proprie dipendenze più di 15 dipendenti.

Soltanto nei mesi di luglio/ottobre 2004, a seguito dell'attivazione della già narrata procedura di mobilità (ex legge 223/91) concordata in sede regionale, sei dei predetti lavoratori chiedono ed ottengono che la Regione, nonostante il loro precedente rifiuto, li assumesse alle proprie dipendenze; uno di essi, addirittura, non accettò l'assunzione ed attivò un ennesimo contenzioso verso la MOF SpA per licenziamento illegittimo; successivamente, avendoci ripensato ed essendo scaduti i termini fissati nella procedura di mobilità, intentò un ricorso contro la Regione per essere assunto e questa, in sede conciliativa, lo assunse.

Purtroppo, nonostante ripetute ed insistenti sollecitazioni della MOF SpA, nemmeno all'atto della loro assunzione la Regione Lazio ha definito con i lavoratori un qualsiasi atto transattivo che mettesse fine all'estenuante e copiosissimo contenzioso. Lasciando quindi tutte le incombenze e gli oneri successivi a carico della MOF SpA !.

I lavoratori, infatti, hanno mantenuto vivo il nutrito contenzioso, anzi arricchendolo di nuove e ardite iniziative; contenzioso che tutt'ora prosegue per diverse vertenze ancora pendenti nei diversi gradi di giudizio, con grave danno continuativo per la MOF SpA.

In conclusione: con l'adozione della legge 20.11.2001 n. 28 la Regione Lazio ha sinora dato esecuzione solo in parte al disposto dell'art. 15 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione ed all'Atto di diffida inoltrato nel 2001, e cioè soltanto per la parte relativa alla assunzione dei lavoratori e non a quella della ripetizione delle somme pagate dalla MOF SpA in sede giudiziale nella sua qualità di Ente Gestore (al momento) del MOF.

Non solo: non avendo transatto il contenzioso in sede di assunzione nel 2004 dei predetti dipendenti, la Regione Lazio ha consentito che il pagamento di dette somme non avesse mai fine se non alla conclusione di ogni e qualsiasi giudizio ancora pendente a seguito della illecita interposizione di manodopera attivata dal commissario regionale.

Mentre, l'art. 15 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione dispone chiaramente che: "Tutti gli impegni di spesa già assunti, gli eventuali crediti già maturati da riscuotere, gli oneri di qualunque genere, gli atti, i contenziosi da definire relativi ad eventuali danni e/o risarcimenti, e quant'altro possa produrre sopravvenienze attive o passive derivanti da fatti che abbiano avuto inizio durante la gestione commissariale del

mercato, restano a totale carico di quest'ultima e, pertanto, della Regione Lazio".

Le somme imposte in pagamento alla MOF SpA dall'avvio del contenzioso ad oggi, al pari di quanto fatto nel presente esercizio, sono state perciò regolarmente appostate nei precedenti bilanci annuali d'esercizio a debito della Regione Lazio.

In ogni caso, segnaliamo che per quanto riguarda tutto il contenzioso sviluppatosi con gli ex soci di cooperative consorziate in Agrofondi che hanno attivato ed ottenuto rivendicazioni nei confronti della nostra società in ragione di convenzione stipulata dalla Regione Lazio, precedente Ente Gestore del MOF (Commissario Regionale), e da noi ereditata al momento dell'insediamento nella gestione, la società sta comunque portando avanti ed attivando tutto quanto previsto nell'Atto di concessione e affidamento in gestione sottoscritto del 2 marzo 1995, per rivendicare ed ottenere dalla medesima Regione Lazio, quale precedente Ente Gestore, la ripetizione di tutti i costi ed oneri subiti dalla MOF SpA in conseguenza di tale vicenda.

Anzi, come già anticipato nel corso delle precedenti assemblee, ricordiamo che nel corso dell'anno 2013 i nostri legali hanno provveduto a rinotificare alla Regione Lazio, tramite Ufficiale Giudiziario, un nuovo Atto di diffida e messa in mora per la ripetizione delle somme indebitamente sostenute dalla MOF SpA sino al 31.12.2012, corrispondenti allora in complessivi euro 2.989.925 (salvo eventuali successivi costi), per effetto della asfissiante ed infinita azione giudiziaria attivata dai predetti lavoratori e mai cessata anche a causa della improvvida assunzione degli stessi da parte della Regione senza alcuna previa loro cessazione o rinuncia al contenzioso.

Al predetto importo - già rivendicato con l'Atto di diffida e messa in mora al 31.12.2012 - debbono essere sommati anche gli ulteriori oneri e costi rinvenienti dagli esercizi 2013 (65.359,92), 2014 (178.770,70) e 2015 (45.770,70) per complessivi euro 284.290,66 che riportano il nostro complessivo credito ad **euro 3.279.831**, oltre ad altri crediti per fatture relative a canoni e servizi resi alla Regione Lazio (locali in concessione 3° piano centro direzionale, ecc.). Di tutti tali complessivi crediti - a riscontro di specifica richiesta formulata in tal senso dalla stessa Regione Lazio, Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici indipendenti, prot. n. 132780GR/05/17 del 04.03.2014, la MOF SpA ha altresì fornito debita e dettagliata rendicontazione con nota prot. 1156 del 18.04.2014.

### **3. Contenzioso C/Regione Lazio**

**per erronea mancata erogazione di somme per €. 4.000.000 stanziati a favore della MOF SpA nel Fondo Unico Regionale (FUR) 2004, 2005 e 2006 (art. 77 L.R. 16.04.2002 n. 8, DGR n. 1454 del 08.11.2002 e seguenti) con altrettanta erronea erogazione delle medesime somme al CAR di Roma Scpa.**

Sempre in tema di contenzioso, si comunica che nel corso dell'anno 2013 i nostri legali hanno altresì provveduto a notificare alla Regione Lazio, un'altra diffida inerente errate attribuzioni e minori erogazioni dei fondi regionali stanziati dalla Regione Lazio a favore del CAR di Roma e del MOF per le annualità dal 2004 al 2007, normativamente da ripartirsi per 2/3 a favore del MOF e per 1/3 a favore del CAR, ma che, invece, sono stati attribuiti così correttamente solo per la prima annualità mentre - immaginiamo per un mero errore materiale - per le altre tre annualità sono stati attribuiti in modo esattamente inverso.

Si riporta di seguito il contenuto della diffida inoltrata in nostro nome e conto da parte del nostro consulente legale avv. Antonio D'Alessio, dello Studio Carmine Punzi di Roma, che renderà di immediata comprensione l'intera problematica.

*Così scrive l'avv. D'Alessio nella sua diffida, avente ad oggetto "art. 77 L.R. 16.04.2002 n. 8 – DGR n. 1454 del 08.11.2002 e seguenti – rilevazione irregolarità – richiesta adozione provvedimento in autotutela ex artt. 21 quinquies e 21 novies L. 241/90":*

- "Con la legge n. 8/2002, la Regione Lazio aveva previsto un "Sostegno regionale" destinato "alla copertura delle spese sostenute e da sostenere dai centri agro-alimentari all'ingrosso a rilevanza nazionale (CAR e MOF) per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali", rinviando ad un apposito Regolamento regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, "la definizione dei tempi, delle procedure e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai centri CAR e MOF, nonché per la verifica della realizzazione degli interventi cui i contributi stessi sono destinati".

- Con DGR n. 1454 dell'8.09.2002 pubblicata sul BURL n. 2 del 20 gennaio 2013 la Regione aveva poi approvato lo schema del previsto Regolamento ed aveva stabilito "...valutate congiuntamente le esigenze di finanziamento di ciascuna" di finanziare le società destinatarie dei contributi (CAR e MOF) secondo i seguenti criteri di ripartizione percentuale del fondo stanziato, a valere sul Capitolo di bilancio B22102:

1. per quanto attiene la società CAR Scpa e CARGEST Srl – 1/3 del fondo;
2. per quanto attiene la società MOF Spa – 2/3 del fondo.

- Con il predetto Regolamento - poi emanato e reso esecutivo al Presidente della Giunta Regionale quale Regolamento regionale n. 5 del 31 dicembre 2002 - sono stati attivati i contributi previsti dalla DGR n. 2441 del 5 dicembre 2000 integrativa della DGR n. 2439 di pari data, nell'ambito del Fondo Unico Regionale (FUR) per lo sviluppo economico e per le attività produttive (nel quale confluiscono - tra gli altri - le risorse provenienti dal Ministero delle Attività produttive, ex art. 11, comma 16, della L. 41/86 con incentivi a favore delle società promotrici di centri agroalimentari di rilevanza nazionale), e sono stati destinati a coprire le spese sostenute e da sostenere da CAR e MOF per interventi diretti alla riallocazione, all'ammodernamento ed al miglioramento della funzionalità delle strutture e delle infrastrutture commerciali.

- Con Determinazione direttoriale n. 594 del 19.05.2003 (prot. 47596 del 25.05.2003) sono stati impegnati fondi complessivi per €. 3.098.741,39 (ex 6.000.000.000 di lire) a valere sul Capitolo n. B22102, finanziando in tal modo solo un primo stralcio degli interventi previsti.

Infatti, il 3° "VISTA" della Determinazione direttoriale 594 appena richiamata, così recita: "la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1454 del 08/11/2002 con la quale è stato approvato il regolamento recante le procedure e le modalità di erogazione dei contributi stanziati a valere sul Capitolo B22102 - Fondo Unico regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in favore delle Società C.A.R. di Roma e per essa, CARGEST S.r.l. e M.O.F. di Fondi, in misura di 1/3 del Fondo per la prima e di 2/3 del Fondo per la seconda".

Le somme assegnate con tale Determinazione sono state infatti correttamente così erogate:

1. a CARGEST Srl €. 1.032.913,79 – pari a 1/3 dello stanziamento;
2. a MOF Spa €. 2.065.827,59 – pari a 2/3 dello stanziamento.

Con erogazione intervenuta in data 01.08.2003 alla MOF veniva corrisposta perciò la somma di €. 2.065.827,59.

Negli anni successivi a MOF è stata erogata in data 19.01.2005 - a valere sul Fondo Unico 2004 - la somma

di €. 1.333.333,33 peraltro senza alcuna specificazione e senza trasmettere mai né alcuna DGR di riparto, né alcuna Determinazione direttoriale.

Analoga situazione si è verificata anche per gli stanziamenti a valere sul Fondo Unico 2005, allorché - alle date 06.08.2007, 21.09.2007, 12.10.2007 e 12.08.2008 - è stata erogata a MOF la somma complessiva di €. 1.333.333,33 senza trasmettere anche in questo caso alcuna DGR o Determinazione direttoriale e sempre rappresentando analogamente che in base alle somme stanziati per l'anno 2005 quello era l'importo spettante a MOF.

E così è avvenuto anche per l'anno 2006, con l'unica particolarità che gli uffici della Direzione regionale riferirono informalmente che sullo stanziamento a valere sul Fondo Unico 2006 la somma assegnata a MOF corrispondeva ancora una volta ad €. 1.333.333,33, senza peraltro che alla MOF s.p.a. venisse mai effettuata alcuna erogazione. I medesimi uffici comunicarono altresì che per l'annualità 2006 neanche al CAR era mai stata erogata alcuna somma.

In base a tali dati forniti dai responsabili della Regione, gli stanziamenti attribuiti per le annualità 2004, 2005 e 2006 erano stati sempre di 2.000.000 di euro, tali da giustificare le assegnazioni a MOF di 1.333.333,33 per annualità, corrispondente ai 2/3.

In realtà, sulla base della ricostruzione analitica degli atti acquisiti solo successivamente nelle riunioni riferite nella precedente nota n. 340 del 2 febbraio 2011 è risultato invece che:

1. Con DGR n. 1027 del 05.11.2004 è stato approvato il piano di riparto del Fondo Unico Regionale per l'anno 2004 ed è stata accreditata nella disponibilità del Capitolo B22102 la somma effettiva di €. 4.000.000 (e non di 2 milioni) a favore di CAR e MOF, nulla innovando in merito a termini e criteri di attribuzione fissati con la DGR n. 1454 dell'8.09.2002 e con il Regolamento regionale n. 5 del 31.12.2002.

Con Determinazione n. C2083 del 15.11.2004 del Direttore Regionale alle Attività Produttive, invece, con un evidente quanto macroscopico e gravissimo errore, la somma di €. 4.000.000 stanziata con la DGR n. 1027/2004 è stata ripartita ed erogata in modo esattamente inverso:

1. a CARGEST Srl € 2.666.666,67 – pari a 2/3 dello stanziamento, invece di 1/3;
2. a MOF Spa € 1.333.333,33 – pari a 1/3 dello stanziamento, invece di 2/3.

Il 3° "VISTA" della Determinazione direttoriale C2083 appena richiamata, contrariamente a quanto viceversa correttamente enunciato nella Determinazione 594/2003, così recita: *"le Deliberazioni di Giunta Regionale n° 1454 del 08/11/2002 e 1027 del 05/11/2004 con le quali sono stati approvati il regolamento recante le procedure e le modalità di erogazione dei contributi stanziati a valere sul Capitolo B22102 - Fondo Unico regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, in favore delle Società C.A.R. di Roma e per essa, CARGEST S.r.l. e M.O.F. di Fondi, in misura di Euro 2.666.666,67 per la prima e di Euro 1.333.333,33 per la seconda"*.

In sostanza, la Determinazione C2083 è stata fondata su un palese errore con la sostituzione della locuzione "la prima" con la locuzione "la seconda" e viceversa - mentre come appunto stabilito dalla DGR 1454/2002 avrebbe invece dovuto correttamente stabilire: ...in misura di Euro 1.333.333,33 per la prima (CAR - CARGEST) e di Euro 2.666.666,67 per la seconda (MOF SpA).

Questo clamoroso ed inequivocabile errore ha poi ingenerato con effetto consequenziale i medesimi errori determinati anche negli anni successivi.

2. Con DGR n. 1075 del 29.11.2005 è stato approvato il piano di riparto del Fondo Unico Regionale per l'anno 2005 ed è stata accreditata nella disponibilità del Capitolo B22102 la somma effettiva di €. 4.000.000 (e non di 2 milioni) a favore di CAR e MOF, da ripartirsi nei medesimi termini e criteri di cui alla DGR n. 1454



dell'8.09.2002 ed al Regolamento regionale n. 5 del 31.12.2002.

Con Determinazione n. C2342 del 02.10.2006 del Direttore Regionale alle Attività Produttive, invece, ripetendo l'evidente e macroscopico errore sopracitato, la somma di €. 4.000.000 stanziata con la DGR n. 1075 del 29.11.2005 è stata nuovamente ripartita ed erogata in modo esattamente inverso:

1. a CARGEST Srl € 2.666.666,67 – pari a 2/3 dello stanziamento, invece di 1/3;
2. a MOF Spa € 1.333.333,33 – pari a 1/3 dello stanziamento, invece di 2/3.

3. Con DGR n. 855 del 18.12.2006 è stato approvato il piano di riparto del Fondo Unico per l'anno 2006 ed è stata accreditata nella disponibilità del Capitolo B22102 la somma effettiva di €. 4.000.000 (e non di 2 milioni) a favore di CAR e MOF, da ripartirsi nei medesimi termini e criteri di cui alla DGR n. 1454 dell'8.09.2002 ed al Regolamento regionale n. 5 del 31.12.2002.

Con Determinazione n. C0730 del 15.03.2007 del Direttore Regionale alle Attività Produttive, altresì, sempre ripetendo l'evidente quanto macroscopico medesimo errore, la somma stanziata di €. 4.000.000 è stata ancora una volta ripartita in modo esattamente inverso:

1. a CARGEST Srl € 2.666.666,67 – pari a 2/3 dello stanziamento, invece di 1/3;
2. a MOF Spa € 1.333.333,33 – pari a 1/3 dello stanziamento, invece di 2/3.

Con la ulteriore "particolarità" che con tale Determinazione (e per il momento ogni inquietante interpretazione sul punto viene accantonata) è stata attribuita solo a CARGEST l'erronea somma di €. 2.666.666,67 (in luogo della somma corretta di €. 1.333.333,33) e sono stati immediatamente emessi i relativi mandati.

Mentre invece, solo successivamente - con ulteriore e distinta Determinazione n. C3017 del 22.11.2007 - è stata assegnata a MOF la erronea somma (in difetto) di €. 1.333.333,33 (in luogo della somma corretta che avrebbe dovuto essere di €. 2.666.666,67) ed i relativi mandati non sono stati mai emessi.

Come già ricordato, degli stanziamenti assegnati sul Fondo Unico 2006 è sempre stato riferito dai responsabili della Regione agli organi della MOF s.p.a. che non era stata effettuata alcuna erogazione, né a MOF né a CAR (CARGEST).

Soltanto in un secondo momento è emerso che a dicembre 2009, addirittura con acollo anticipativo sulla finanza regionale (perché in periodo di sospensione di pagamento di mandati), poi riaddebitati sui capitoli di competenza soltanto in data 25.01.2011 - a Cargest sono stati invece erogati e pagati mandati per circa 4.200 milioni di euro, tra cui anche i mandati emessi in esecuzione della errata Determinazione n. C0730 del 15.03.2007, nel frattempo finita tra i fondi perenti e ricognita con DPGR T0380/2009 con imputazione sul nuovo capitolo T94600.

Nel quadro obiettivo, documentato ed incontestabile finora esposto, risulta – perciò – che sulla base della legge regionale 8/2002 e della DGR attuativa 1454/2002 (mai modificata), a MOF sono state attribuite minori somme per un importo complessivo di €. 5.333.333,36, somme che – di contro – sono state invece attribuite illegittimamente ed erogate a favore di CARGEST.

Per l'esattezza dai medesimi accertamenti effettuati di recente è risultato che con DPGR T0367/2010 sono state riconosciute e quindi rese ancora esigibili per MOF le somme inerenti la Determinazione n. C3017 del 22.11.2007 relative alla errata ripartizione delle somme (€. 4.000.000) stanziate dalla DGR n. 855 del 18.12.2006 ed erroneamente attribuite (in difetto) a MOF per €. 1.333.333,33 anziché per €. 2.666.666,67.

Per cui, tenuto conto della disponibilità ancora di tale somma a favore di MOF, l'importo delle minori somme

erroneamente non attribuite a MOF deve essere determinato in €. 4.000.000,00=, come di seguito meglio si riepiloga:

<b>FONDO UNICO REGIONALE ANNUALITA' 2004, 2005 E 2006</b>					
<b>(Art. 77 L.R.16.04.2002 n. 8 e DGR n. 1454 del 08.11.2002 che prevedono il riparto: 1/3 a CAR e 2/3 a MOF)</b>					
<b>Situazione contabile per ERRONEA attribuzione ed inversa erogazione delle somme stanziare</b>		<b>CAR</b>		<b>MOF</b>	
<b>PROVVEDIMENTI ATTUATIVI</b>	<b>STANZIATO</b>	<b>ASSEGNATO</b>	<b>IN LUOGO DI:</b>	<b>ASSEGNATO</b>	<b>IN LUOGO DI:</b>
F.U.R. 2004 - Determina n. C2083 del 15.11.2004	4.000.000,00	2.666.666,67	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,67
F.U.R. 2005 - Determina n. C2342 del 02.10.2006	4.000.000,00	2.666.666,67	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,67
F.U.R. 2006 - Determina n. C0730 del 15.03.2007 (*)	4.000.000,00	2.666.666,67	1.333.333,33	1.333.333,33	2.666.666,67
(*) - i mandati della determina C0730/2007 sono poi finiti perenti e attribuiti a nuovo capitolo T94600 "DGR T367 ricognitiva" <b>ed erogati a dicembre 2009</b>					
F.U.R. 2006 - Determina n. C3017 del 22.11.2007 (**)					
(**) - i mandati della determina C3017/2007 sono poi finiti perenti e attribuiti a nuovo capitolo T94600 "DGR T367 ricognitiva" <b>ma non ancora erogati</b>					
<b>Totali...</b>		<b>8.000.000,01</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>3.999.999,99</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>MAGGIORI O MINORI SOMME ERRONEAMENTE ATTRIBUITE...</b>		<b>4.000.000,01</b>	<b>&lt;maggiori somme</b>	<b>- 4.000.000,01</b>	<b>&lt;minori somme</b>
<b>NE CONSEGUO PERTANTO CHE:</b>					
CAR HA PERCEPITO L'IMPORTO DI...	8.000.000,01	ERRATO			
INVECE DELL'IMPORTO DI...	4.000.000,00	ESATTO			
<b>CON ERRONEA MAGGIORE ASSEGNAZIONE DI...</b>	<b>4.000.000,01</b>	<b>DIFFERENZA CHE CAR DEVE RESTITUIRE</b>			
MOF HA PERCEPITO L'IMPORTO DI...	3.999.999,99	ERRATO			
INVECE DELL'IMPORTO DI...	8.000.000,00	ESATTO			
<b>CON ERRONEA MINORE ASSEGNAZIONE DI...</b>	<b>- 4.000.000,01</b>	<b>DIFFERENZA CHE MOF DEVE RICEVERE</b>			

Dai medesimi suindicati accertamenti risulterebbero tutt'ora in fase di emissione a favore di Cargest mandati di pagamento corrisposti nel 2011 per un importo complessivo di €. 4.326.919,05=. Somma che risulta sufficiente per adottare un provvedimento in via d'urgenza e di autotutela ex artt. 21 *quinquies* e 21 *novies* legge 241/90) di revoca dei mandati a favore di Cargest della somma di €. 4.000.000,00= e della contestuale adozione di un provvedimento "riparativo" che riattribuisca correttamente e legittimamente la medesima somma a favore della MOF s.p.a., in esecuzione pedissequa del dettato dell'art. 77 L.R. 16.04.2002 n. 8, della DGR attuativa n. 1454 del 08.11.2002 (mai modificata) e del Regolamento regionale n. 5 del 31 dicembre 2002 del Presidente della Giunta Regionale del Lazio.

Alla luce di quanto finora esposto a nome e nell'interesse della MOF s.p.a. chiedo, ad ogni effetto di legge, l'accesso agli atti relativi e/o conseguenti al fine di accertare ogni errore o difformità rispetto ai criteri normativamente fissati per il procedimento in oggetto chiedendo, altresì, di conoscere nei termini di legge il nominativo del responsabile incaricato del procedimento, riservandomi, in difetto, a nome e nell'interesse della MOF s.p.a., in caso di mancato riscontro, di procedere a tutte le ulteriori iniziative a tutela della MOF s.p.a. innanzi ai competenti organi giudiziari".

Questo è quanto scriveva l'avv. D'Alessio su questa spinosa questione. Sennonché - nonostante la diffida e la richiesta di accesso agli atti - la Regione Lazio non solo non ha dato alcun riscontro né ha mai disposto l'accesso agli atti, ma sembrerebbe addirittura che, a fine 2013 ovvero nel corso del 2014, abbia addirittura provveduto al pagamento delle predette somme a favore del CAR. Ciò impone la conseguente attivazione di un ricorso giudiziale contro la Regione che i nostri legali sono già stati incaricati di presentare.

#### 4. Contenzioso C/Eredi Gravina e contestuale Contenzioso C/Regione Lazio

In tema di contenziosi ricordiamo altresì che sempre nel corso dell'anno 2013 abbiamo provveduto a risollecitare e mettere nuovamente in mora la stessa Regione Lazio affinché attivasse (visto che nonostante

diverse diffide e sollecitazioni non vi aveva ancora provveduto) a completare l'iter revocativo delle Determinazioni Direttoriali n. C1819 del 19.10.2004 e n. C470 del 15.03.2005, con una lettera a.r. avente ad oggetto: "*Revoca Determinazioni Direttore regionale Attività produttive n. C1819 del 19.10.2004 e n. C470 del 15.03.2005 – adempimenti e messa in mora ex art. 15 Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato in data 2 marzo 1995 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio rep. 3579 registrato a Roma Ufficio Atti Privati in data 7 marzo 1995 al n. C/10709 di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995*", il cui contenuto di seguito si riporta:

"Come ampiamente già noto a codesta amministrazione regionale, gli eredi del Dott. Alessandro Gravina, facendo leva sulle due determinazioni in oggetto, hanno citato la scrivente società presso il Tribunale di Latina in veste di Giudice del Lavoro (R.G. 3561/2006) per vedersi riconosciute le stesse condizioni economiche riconosciute con le citate determinazioni e consistenti in una retribuzione aggiuntiva di 9 milioni di vecchie lire mensili oltre lo stipendio che regolarmente il dott. Gravina percepiva come Direttore del Mercato di Fondi.

Per memoria di chi legge, si ricorda che il dott. Gravina (già segretario generale della Giunta regionale) venne nominato dalla Regione Lazio anche Direttore di Mercato presso il MOF, ai sensi della DGR n. 4764 dell'11 giugno 1991, con contratto stipulato con l'ex Commissario regionale per la gestione del MOF e, in tale veste, venne poi trasferito dal 1° giugno 1995 alle dipendenze della MOF Spa (nuovo Ente Gestore costituito con DGR n. 8050 del 27 ottobre 1993) ai sensi della L.R. 3/1987 ed in esecuzione della DGR n. 2847 dell'11 aprile 1995 e dell'Atto di concessione in oggetto richiamato.

Per ulteriore memoria, si rammenta infatti che nella menzionata causa la Regione Lazio è chiamata in giudizio per responsabilità diretta a tutela di ogni eventuale danno per la MOF Spa, per aver creato, con le indebite Determinazioni citate, l'illegittimo presupposto per le pretese degli eredi Gravina.

Con nota prot. 122835 del 01.09.2006, in risposta ad un nostro precedente sollecito prot. 1506 del 10.08.2006, codesto Dipartimento, accertata l'infondatezza dei presupposti in base ai quali erano state assunte le Determinazioni sopra citate, con provvedimento in autotutela comunicò agli eredi Gravina "...l'inizio delle procedure di revoca delle predette determinazioni e di richiesta agli eredi della restituzione della somma di € 80.412,34 oltre agli interessi maturati."

Trascorsi inutilmente oltre tre anni senza che tale nota avesse alcun seguito conclusivo, con successiva nota prot. n. 2209 del 02.12.2009 vi abbiamo altresì sollecitati e messi in mora dal completare l'iter revocativo delle menzionate determinazioni e di darcene debito conto in modo da poter rivendicare in sede giudiziale la decadenza di ogni pretesa ad esse riconducibile.

Sono trascorsi ulteriori quattro anni e non abbiamo ancora ricevuto esito alcuno circa lo stato dei provvedimenti annunciati con la richiamata nota n. 122835 di Codesto Dipartimento e da noi risollecitati con l'ultima nota 2209 appena menzionata.

Nel frattempo, oggi come allora, vi evidenziamo che, nella costituzione in giudizio della Regione Lazio, l'Avvocatura Regionale, in adesione a quanto sostenuto dalla MOF Spa nella opposizione alle richieste degli eredi Gravina, ha ribadito a verbale l'infondatezza della pretesa di questi ultimi per mancanza di titolo giuridico che la giustifichi, evidenziando che gli uffici regionali "...avendo riconosciuto di aver pagato al dott. Gravina emolumenti aggiuntivi sulla retribuzione che non gli spettavano, ne ha richiesto la ripetizione ai suoi eredi".

Si ribadisce ancora, come potrà certamente confermare la stessa Avvocatura Regionale, che l'elemento probatorio essenziale su cui gli eredi Gravina fondano il loro presunto diritto è dato proprio dalle indebite ed errate Determinazioni di cui in oggetto, peraltro assunte su presupposti acclaratamente infondati.

Si ricorda anche che le somme impegnate ed erogate con le Determinazioni di cui sopra (somme in ogni caso di esclusiva competenza della Regione Lazio in quanto afferenti al periodo di gestione commissariale e, pertanto, della Regione Lazio) sono state ancor più indebitamente "prelevate" sul capitolo n. B31502 del bilancio regionale 2004 (ben 9 anni dopo la cessazione della gestione regionale del MOF...!), capitolo che conteneva invece contributi di gestione a favore di CAR e MOF e, nel caso che qui interessa, sulle somme di tale capitolo assegnate alla MOF Spa. Pertanto, le predette somme indebitamente erogate al Dott. Gravina debbono essere ripristinate per essere correttamente erogate alla MOF Spa che ne era e ne è l'unico beneficiario legittimo.

Alla luce di quanto sopra esposto, fermo restando quanto già comunicato e sollecitato nelle precedenti nostre comunicazioni sull'argomento, così come tutto quanto già speso nel nostro ricorso per opposizione al decreto ingiuntivo proposto dagli eredi Gravina, si chiede di conoscere, con cortese urgenza ed anche agli effetti della legge 241/90, lo stato delle procedure annunciate con la citata nota n. 122835.

Si sollecita e diffida sin d'ora, ove mai tali procedure non fossero state ancora portate a compimento, a provvedervi con ogni urgenza onde rimuovere in radice gli illegittimi presupposti su cui gli eredi Gravina fondano la propria indebita pretesa giudiziale ed evitare gli ingenti danni che, diversamente, deriveranno alla Regione Lazio per effetto del dettato normativo-contrattuale richiamato in oggetto.

Ci spiace se alcuni contenuti della presente nota appaiono in qualche modo pressanti, ma i nostri organi di controllo uniti agli esiti negativi registrati sulle le nostre precedenti sollecitazioni non ci consentono un diverso atteggiamento".

Su tale contenzioso comunichiamo comunque che in data 9 gennaio 2014 è stata depositata la Sentenza di primo grado n. 17/2014 del 3 gennaio 2014 con la quale il Tribunale di Latina ha respinto il ricorso degli eredi Gravina dichiarando la pretesa illegittima.

Aldilà della ovvia soddisfazione per aver visto riconosciute le nostre ragioni, l'esito della Sentenza impone a maggior ragione alla Regione Lazio l'obbligo di procedere alla immediata revoca dei provvedimenti sopra richiamati, sulla cui illegittima emissione gli eredi Gravina avevano fondato la loro altrettanto illegittima pretesa, e restituire alla MOF SpA le somme illegittimamente sottratte con gli indebiti provvedimenti sopra richiamati.

Avverso tale sentenza, nel corso del 2015 gli eredi Gravina hanno proposto ricorso in appello, contro il quale i nostri legali si sono già costituiti.

Purtroppo la Regione Lazio sinora non ha dato riscontro alcuno a nessuna delle diffide sin qui narrate, per cui, come appena comunicato, per ognuna di esse è stato dato mandato ai legali di procedere per via giudiziale.

**Relativamente ai contenziosi con la Regione Lazio n.ri 1., 2., 3. e 4 sin qui esplicitati, si informano i signori soci che ove nel termine del corrente anno 2017 la Regione Lazio non avrà soddisfatto le richieste contenute nelle diffide e messe in mora inoltrate, l'Organo Amministrativo - anche a seguito di ripetute sollecitazioni del Collegio Sindacale - dovrà necessariamente procedere ad adire le vie legali per recupero delle somme dovute.**

##### **5. Contenzioso C/Regione Lazio**

**per maggiori canoni pretesi dalla controllata IMOF SpA sul vecchio immobile di proprietà regionale (Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione (Regione Lazio /IMOF SpA / MOF SpA) del 3 marzo 1995**

Signori soci, questo contenzioso rappresenta per la nostra società e per l'intero sistema MOF "la madre di

**tutti i contenziosi"** in quanto tiene bloccate somme per 21 milioni di euro per il mancato pagamento da parte della Regione Lazio alla controllata IMOF SpA, di cui 16 milioni per la restituzione delle somme pagate dalla IMOF (attraverso i maggiori oneri imposti agli operatori del MOF con l'approvazione del Piano 1997 e 2005) per le opere di ristrutturazione realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale, e 5 milioni per oneri ed interessi sostenuti dalla IMOF per il forzoso indebitamento bancario conseguente al mancato pagamento della Regione. Ed appare superfluo evidenziare a voi soci (per essere tutti contestualmente anche soci della controllata IMOF SpA) le gravissime ripercussioni destabilizzanti che i mancati pagamenti della Regione alla nostra controllata IMOF SpA riflettono sulla situazione economica e finanziaria della nostra società.

Pertanto, come ripetutamente comunicato in tutte le precedenti Relazioni di bilancio, anche quest'anno dobbiamo doverosamente ricordare che il 16 dicembre 2005 l'Assemblea dei soci ha approvato l'allora Nuovo Piano economico-finanziario 2005 - 2024. Ciò si è reso possibile grazie all'avvenuta definizione con il Socio Regione Lazio - mediante adozione di specifica DGR n. 1084 del 29.11.2005 - di una diversa trattazione del riconoscimento delle migliorie realizzate dalla nostra controllata IMOF SpA sulle strutture del vecchio mercato di proprietà regionale, attraverso la corresponsione di anticipazioni annuali in acconto, e la definizione del canone di concessione alla controllata IMOF SpA (confermato nel medesimo importo di 103.291,38 euro che la IMOF stava già accantonando per gli anni precedenti in attuazione di precedente DGR 5771/1997) del predetto vecchio immobile "mercato ortofrutticolo di Fondi" di proprietà regionale (immobile che ha poi costituito quota parte del complessivo ramo d'azienda dato in affitto alla nostra società da parte della controllata IMOF).

Purtroppo, sinora la Regione Lazio ha corrisposto soltanto una delle rate scadute di pagamento delle migliorie, ponendo la controllata IMOF SpA e per conseguenza la nostra società in una situazione di gravissima crisi finanziaria e costringendo entrambe le società ad un esorbitante ed onerosissimo indebitamento bancario che ad oggi, visto l'accrescersi dei mancati pagamenti, risulta peraltro del tutto insoddisfacente e ormai in condizioni di non poter essere nemmeno incrementato in quanto le banche si rifiutano di anticiparci finanziamenti su crediti che la Regione non ha mai sinora pagato. E, oltretutto (come meglio più avanti relazioneremo), costringendo la nostra controllata IMOF a richiedere la rimodulazione del mutuo contratto con MCC, con il nostro avallo e garanzia, riducendo di circa il 40% l'importo della rata da corrispondere con cadenza semestrale, con conseguente maxi rata finale di 4,85 milioni di euro ma accollandosi un indebito maggior onere di 855.000 euro.

Come a voi Soci già noto per l'ampia trattazione tenutesi sino ad ora sull'argomento in ripetute e specifiche assemblee, nel corso dell'anno 2014 sulla questione sono intervenuti elementi e fatti di assoluta significatività che hanno di fatto vanificato tutti i positivi effetti attesi dall'adozione dell'allora Nuovo Piano economico-finanziario 2005.

Gli effetti positivi del predetto allora Nuovo Piano economico-finanziario 2005-2024 divennero subito evidenti sin dal bilancio chiuso al 31.12.2005, esercizio nel quale la nostra controllata IMOF SpA registrò un utile pari a + €. 259.211, rispetto al risultato dell'esercizio 2004, che riportava invece una perdita pari a - €. 886.115 che sommandosi alle precedenti aveva portato alla complessiva perdita accumulata di 2,8 milioni di euro.

Mentre i negativi effetti causati dai già segnalati ritardi della Regione Lazio nel regolare pagamento negli esercizi dal 2006 al 2009 e 2010 delle anticipazioni in acconto previste dall'allora Nuovo Piano, la IMOF ha costantemente chiuso il bilancio con risultati nettamente inferiori a quelli previsti da quel Piano, pur facendo leva detti bilanci sugli addebiti per ripetizione di costi imputabili alla stessa Regione Lazio per i mancati pagamenti, ovvero al Ministero dello Sviluppo economico per mancate o ritardate erogazioni dei contributi ex legge 41/1986, oppure ancora all'impresa appaltatrice Borini Costruzioni SpA per inadempimenti contrattuali.

Nel 2013, per le ragioni di natura straordinaria che in prosieguo meglio si rappresenteranno, la IMOF ha dovuto registrare – suo e nostro malgrado – una inattesa ed incredibile perdita di €. 8.300.263.

Come tutti ricorderete, a seguito dell'approvazione del nuovo Piano economico-finanziario 2005-2024 la nostra società ha proceduto a corrispondere alla IMOF, per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, un canone straordinario annuo di 400.000 euro.

Sempre in esecuzione del nuovo Piano economico-finanziario 2005-2024, con decorrenza 1.1.2005 tra IMOF e MOF SpA è stato risolto il precedente "Contratto di affitto d'azienda" (che all'epoca riguardava le sole opere di ampliamento di proprietà IMOF) ed è stato sostituito con un nuovo "Contratto di affitto di ramo d'azienda" stipulato in data 30 dicembre 2005 (che ha invece riguardato sia la parte di ampliamento di proprietà IMOF che anche la parte di ristrutturazione di proprietà regionale). Il canone annuale previsto dal nuovo contratto venne stabilito con DGR 1084/2005 in complessivi 120.000 euro annui con adeguamento ISTAT annuale, come previsto sempre dal predetto nuovo Piano approvato con la medesima DGR 1084/2005, assorbente anche dell'importo del canone di cui all'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione.

Ciò si rese possibile in via definitiva in quanto, non essendo stato all'epoca ancora determinato dall'UTE il canone di concessione del vecchio mercato e dovendosi redigere il nuovo Piano economico sulla base di elementi di assoluta certezza, nel Piano allora approvato - tenuto conto anche degli oneri indiretti che la Regione Lazio poneva a carico della IMOF - con DGR n. 1084 del 29.11.2005 e successiva deliberazione assembleare del 16.12.2005 il canone in favore della Regione venne definito nel Piano 2005 nell'importo massimo €. 103.291. Ciò rese conseguentemente possibile la determinazione di un canone per l'affitto del ramo d'azienda dalla IMOF alla MOF SpA nell'importo fisso ed invariabile sopra indicato per l'intero periodo 2005-2014, fatta eccezione per il solo adeguamento ISTAT.

Senonché, nel corso del 2010 il Direttore regionale del Dipartimento Istituzionale ha inviato alla IMOF una nota, prot. n. 60876 del 08.07.2010, con la quale comunicava che nel corso dell'anno 2009 gli uffici regionali - sostituendosi dell'UTE di Latina - avevano determinato nell'inverosimile importo di euro 1.045.750 il canone definitivo a valore commerciale che la stessa IMOF dovrebbe corrispondere alla Regione per la concessione d'uso trentennale del vecchio immobile mercato ortofrutticolo di Fondi di proprietà regionale. E ciò a partire già dal 1° giugno 1995, data cessazione della gestione regionale del MOF e di avvio della gestione da parte della MOF SpA.

L'argomento in questione è stato oggetto di deciso approfondimento già nell'ambito della Relazioni sulla gestione dei precedenti bilanci d'esercizio – cui intendiamo anche in questa sede ancora integralmente riportarci – e nell'ambito delle stesse discussioni assembleari.

A maggio 2011 la Regione Lazio nominò il nuovo Presidente della MOF SpA nella persona del dott. Michele Pasca Raimondo, il quale si profuse ampiamente per la risoluzione della questione, ma purtroppo nel mese di maggio 2012, in prossimità della redazione del progetto di bilancio 2011, gli sviluppi allora positivamente sperati su questa vicenda, non solo non si avverarono ma addirittura peggiorarono a tal punto che la controllata IMOF SpA dovette provvedere, dapprima, allo spostamento forzoso della data di redazione del progetto di bilancio d'esercizio 2011 per attendere alle continue rassicurazioni sulla imminenza di provvedimenti modificativi in via di autotutela da parte della Regione (attesa la palese erroneità della pretesa regionale) e, successivamente, ad indire una apposita assemblea dei soci consortili che si tenne il 13 giugno 2012 con il seguente punto all'ordine del giorno: *"Retrocessione dell'immobile di proprietà della Regione Lazio e contestuale disdetta parziale dell'Atto di concessione d'uso e Atto di affidamento in gestione" stipulato in data 2 marzo 1995 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio rep. 3579 registrato a Roma Ufficio Atti Privati in data 7 marzo 1995 al n. C/10709 di cui alla*

*D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 e successivo Atto integrativo stipulato in data 06.07.2005 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio n. 7413 del 18.07.2006 del Registro Cronologico degli atti non soggetti a registrazione”.*

Vista la rilevanza che le deliberazioni assunte nella predetta assemblea hanno prodotto e produrranno sulla vita stessa della società ed ai fini della migliore comprensione di tutti i Soci consortili, anche di quelli assenti nella menzionata riunione assembleare, per una maggiore informativa sul tema allora trattato e sulle deliberazioni assunte si rimanda al verbale della predetta assemblea, che peraltro ha costituito già l'allegato "A" alla Relazione sulla gestione del bilancio 2012 della controllata IMOF SpA.

Nel predetto verbale, in particolare, vennero riepilogati tutti gli atti normativi, deliberativi e contrattuali adottati dalla Regione Lazio dal 1984 (anno di assunzione diretta della gestione regionale del MOF, avendo acquisito l'immobile per trasferimento dalla ex Casmez che lo aveva realizzato e sino ad allora gestito tramite un consorzio di cooperative), passando anche per il trasferimento da parte della Regione (Commissario Regionale), avvenuto in data 1° giugno 1995, della concessione d'uso dell'immobile alla IMOF, al solo fine di realizzarvi le previste migliorie, e della gestione alla oggi controllante MOF SpA.

Con successiva lettera a.r, n. 161 del 17 agosto 2012 - preso atto che a due mesi dalla data della delibera assembleare del 13.06.2012 non era intervenuto alcun atto formale di revoca del contenuto e degli effetti della nota prot. n. 82595 del 27 febbraio 2012 - la IMOF ha formalmente intimato alla Regione Lazio la disdetta e la risoluzione del contratto di concessione d'uso del vecchio immobile mercato ortofrutticolo di Fondi (MOF) di proprietà regionale, stipulato il 2 marzo 1995 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio rep. 3579 registrato a Roma Ufficio Atti Privati in data 7 marzo 1995 al n. C/10709 di cui alla D.G.R. n. 1938 del 21.03.1995 - Atto integrativo stipulato in data 06.07.2005 a rogito Ufficiale Rogante della Regione Lazio n. 7413 del 18.07.2006.

Con tali presupposti, i notevoli ritardi causati dalla vana attesa che la Regione producesse gli atti deliberativi per rimuovere i contenuti della nota del Direttore regionale del Dipartimento Istituzionale n. 60876 del 08.07.2010, sommati alle problematiche derivanti dagli obblighi imposti ad amministratori e Soci dai Patti consortili e parasociali/Determinazioni esecutive disposte in entrambi i Piani economici DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e nelle deliberazioni assembleari ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, hanno inciso in modo significativo sia nella redazione dei bilanci nei tempi dovuti che nei negativi risultati conseguiti da parte della IMOF nei successivi esercizi consortili dal 2010 ad oggi.

Con riferimento alle documentazioni e riscontri prima accennati, si deve opportunamente ricordare ai Soci che proprio nel corso ed a seguito dell'assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2011 della MOF SpA del 12 settembre 2012, l'allora Capo Dipartimento economico della Regione Lazio, dott. Guido Magrini, presente in assemblea per delega del Presidente della Regione, preso atto della situazione ampiamente esposta nella Relazione sulla gestione allegata al bilancio MOF (ma anche nella Relazione al bilancio della IMOF appena approvata lo stesso giorno dall'assemblea alla quale la Regione era risultata assente), anticipò l'intendimento della Regione di voler procedere a rimuovere l'empasse determinatosi nel complessivo rapporto MOF/IMOF/Regione con un provvedimento specifico da inserire nella legge finanziaria di approvazione del bilancio regionale 2013 da adottarsi entro dicembre 2012.

Il dott. Magrini chiese pertanto di fargli pervenire una dettagliata rappresentazione e contabilizzazione di tutti gli oneri indiretti - di competenza della Regione Lazio proprietaria dell'immobile - che invece con la DGR 1084/2005 la Regione ha posto a carico della IMOF e quindi della controllante MOF SpA, che dovevano e debbono tuttora essere considerati come un vero e proprio **"canone aggiuntivo indiretto"** rispetto al mero canone di €.

103.291,38 definito nel Piano economico 2005. Ciò al fine di consentire ai competenti uffici del Dipartimento regionale di meglio predisporre l'istruttoria del provvedimento da portare in approvazione nella legge finanziaria 2013.

In questo senso, d'intesa con la controllata IMOF SpA, attivammo prontamente un gruppo tecnico di lavoro che, dopo un approfondito esame della problematica consegnò un dettagliato documento "**Piano 2005 e canone di concessione**" che evidenziava in modo lampante, ove mai ve ne fosse stato ancora bisogno, l'errore materiale nel quale erano incorsi gli uffici regionali nella pretesa di un canone diverso da quello stabilito nei due Piani e del tutto abnorme, a ciò indotti dalla mancata considerazione dei pesanti oneri indiretti che la IMOF, e di conseguenza la controllante MOF SpA, stavano e stanno tuttora sostenendo in vece della Regione proprietaria dell'immobile; tali oneri erano e sono da considerare compensativi di qualsivoglia canone preteso, considerato altresì che l'oggetto della concessione è costituito da una importantissima infrastruttura pubblica con destinazione esclusiva vincolata per legge ad ospitare una attività di rilevante interesse pubblico, il cui canone non può essere determinato a valore di mercato.

L'analisi riguardò tutto il periodo del Piano 2005-2024, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

1. della incontestabile certezza che il canone dovuto alla Regione Lazio agli effetti dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione, attiene esclusivamente al vecchio immobile di proprietà regionale nello stato di fatto come avuto in concessione d'uso dalla stessa Regione Lazio al 1° giugno 1995, data di cessazione della gestione regionale del MOF e dell'avvio della gestione da parte della MOF SpA (ex combinato disposto artt. 2, 3 e 17 Atto di concessione);
2. del canone dovuto dalla IMOF SpA, agli effetti del medesimo Piano economico di cui alla DGR 1084/2005 e deliberazioni assembleari dei Soci, di €. 103.291,38;
3. del maggior canone, ancorché non previsto nell'Atto di concessione, preteso dalla Regione Lazio di €. 1.045.750 che, teneva invece conto anche del valore delle migliorie realizzate dalla IMOF SpA e non pagate dalla Regione;
4. degli oneri aggiuntivi posti a carico della IMOF SpA e non considerati nella stima regionale - da ritenersi invece come un vero e proprio **1° canone aggiuntivo indiretto** - in conseguenza degli oneri ed interessi pagati da IMOF e computati allo stesso tasso del mutuo contratto con MCC (4,75%), per il periodo 2000-2024, sul valore capitale delle migliorie realizzate (euro 15.840 mila) e pagate da IMOF secondo gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e al netto progressivo del rimborso previsto dal Piano delle sole anticipazioni in acconto in 20 anni che la Regione avrebbe dovuto corrispondere **per il solo valore capitale, senza quindi alcun onere finanziario a suo carico...!**
5. degli ulteriori oneri aggiuntivi (**2° canone aggiuntivo indiretto**) per gli interessi sostenuti sui costi di manutenzione straordinaria per il periodo 1996-2024 posti a carico della IMOF concessionaria e non della Regione Lazio proprietaria e concedente, computati sempre per lo stesso interesse e per il medesimo periodo 2005-2024;
6. degli ulteriori oneri aggiuntivi (**3° canone aggiuntivo indiretto**) per i maggiori interessi e costi sostenuti dalla IMOF per la rimodulazione del mutuo con MCC, necessitata dal perdurare dei mancati pagamenti delle migliorie da parte della Regione Lazio e computati ai medesimi costi ed oneri imputati alla IMOF dagli Istituti di credito finanziatori.

Come tutti ricorderanno, a fine 2012 il governo regionale si sciolse anticipatamente. Per cui tutto svanì nuovamente nel nulla. A fine anno 2013 il Presidente della MOF SpA si dimise e successivamente si dimise anche il Vice Presidente di nomina del Comune di Fondi. Da allora la Regione non l'ha più sostituito, ed analogamente ha



fatto il Comune di Fondi per il Vice Presidente.

Sempre in riferimento all'attivazione del percorso attuativo del nuovo Piano economico-finanziario 2005, reso esecutivo dalla menzionata assemblea straordinaria del 16 dicembre 2005, la controllata IMOF società avrebbe dovuto conseguire nel corso degli anni, dal 2005 a seguire, degli utili di esercizio tali da consentire il pressoché totale recupero delle ingenti perdite accumulate fino all'anno 2004 per le note vicende conseguenti ad intervenute modifiche normative in materia fiscale, non preventivabili in sede di adozione del primo Piano economico finanziario 1997 (DGR 5771/1997).

Come ricordato nelle precedenti Relazioni, tali effetti positivi per la IMOF si sono conseguiti solo nell'esercizio 2005, mentre, per gli anni successivi, gli utili sono risultati nettamente inferiori rispetto alle previsioni del nuovo Piano, a causa dei mancati pagamenti regionali e degli onerosi costi di indebitamento cui la società è stata costretta a fare ricorso.

Paradossalmente, ciò ha dimostrato la piena efficacia del nuovo Piano 2005, a testimonianza che - così come determinato con la DGR 1084/2005 e deliberato da entrambe le società MOF SpA e IMOF SpA - il Piano aveva colto in pieno gli elementi essenziali di riequilibrio economico e finanziario della società, nel rigoroso rispetto dei principi fondamentali già statuiti nel precedente piano (1997), nonché delle specifiche indicazioni date dai Soci consortili ad entrambi gli organi amministrativi per la sua redazione, che qui si riepilogano in estrema sintesi:

1. Equilibrio economico-finanziario delle società IMOF e MOF SpA;
2. Salvaguardia del valore dell'investimento iniziale dei soci pubblici e privati;
3. Assorbimento e recupero - nell'ambito della dinamica del nuovo piano - anche delle perdite d'esercizio della IMOF SpA degli anni precedenti al 2005, mediante contabilizzazione di programmate sopravvenienze attive;
4. Completo riconoscimento a favore della MOF SpA di un numero di azioni della IMOF SpA interamente corrispondente al complessivo impegno finanziario comunque da essa sostenuto in esecuzione dell'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione e per effetto delle dinamiche del vecchio e/o nuovo piano economico-finanziario;
5. Completo riconoscimento a favore del socio Euromof - mediante adozione di ogni adeguato strumento - di una partecipazione al capitale sociale della MOF SpA e/o della IMOF SpA integralmente commisurato agli oneri sostenuti dalla MOF SpA per effetto di quanto previsto nei punti precedenti, resi possibili solo grazie al complessivo impegno finanziario straordinario garantito dagli operatori;
6. Accrescimento del valore patrimoniale di tutti gli investimenti iniziali profusi dai Soci consortili.

Tutti questi obiettivi avrebbero potuto essere integralmente conseguiti con la effettiva messa a regime del Piano, a patto che tutti gli adempimenti, gli obblighi e gli impegni assunti da ognuno dei soggetti coinvolti fossero stati rigorosamente rispettati.

Gli atti e gli elaborati del nuovo Piano 2005 erano completati dai patti consortili e parasociali contenuti nel documento denominato "Modifiche ed integrazioni delle Determinazioni esecutive 6 dicembre 1996 (approvate il 29.10.1997), ex art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA" e dai relativi allegati "A", "B", "C" e "D" che, dopo l'approvazione della Giunta regionale e dei soci di entrambe le società, sono andati a sostituire i corrispondenti atti relativi al piano 1997.

E' anche utile ricordare che l'approvazione del nuovo Piano 2005 si rese possibile perché proprio la Regione Lazio, con l'approvazione della legge regionale n. 9 del 17.02.2005, all'articolo 76, comma 5, ha statuito che: "*la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i tempi di pagamento delle migliori apportate*

dalla società IMOF SpA - partecipata dalla Regione Lazio - sull'immobile "MOF - Mercato Ortofrutticolo di Fondi" di proprietà della Regione stessa...", preconstituendo in tal modo gli elementi fondamentali per l'approvazione (poi avvenuta) del nuovo Piano da parte dei soci, prima, e delle società IMOF e MOF, poi.

Riteniamo ancora più utile sottolineare anche la grande valenza che l'approvazione di tale atto ha immediatamente avuto dopo la sua approvazione per l'economia della nostra società e, soprattutto, per l'economia delle aziende degli operatori, purtroppo poi vanificata dall'incomprensibile atteggiamento assunto dalla Regione Lazio per non aver proceduto al regolare pagamento delle rate di anticipazione in acconto sulle miglorie realizzate e pagate dalla IMOF.

I mancati pagamenti della Regione hanno vanificato la gran parte dei benefici previsti ponendo la IMOF SpA, e conseguentemente la controllante MOF SpA, in una progressiva insostenibile situazione finanziaria che ha creato all'intero sistema MOF ed al patrimonio partecipativo di tutti i Soci danni di gravità assoluta ed irreversibili. Al punto che, oggi ed a maggior ragione, se non si dovesse pervenire in tempi brevissimi ad un ritorno alla normalità, si rischia concretamente il tracollo di entrambe le società.

Dobbiamo quindi anche quest'anno segnalare ai Soci che sino alla data del 31.12.2016 la Regione Lazio - contrariamente agli impegni assunti con l'approvazione del nuovo Piano - ha corrisposto soltanto una delle 9 tranche scadute di anticipazioni in acconto da € 1.100.000 per il pagamento delle miglorie realizzate sul vecchio mercato per cui, **alla data del 31.12.2016, risultano non corrisposte ben 8 tranche da 1,1 milioni, per un valore di 8.800.000 euro, e tre tranche da 540 mila euro, alle quali aggiungere la prima delle ulteriori 8 tranche di 540 mila euro scaduta al 30 aprile del corrente anno 2017, per un valore complessivo di 10.960.000 euro, ai quali debbono essere aggiunti gli ingentissimi oneri bancari sostenuti a causa dei mancati pagamenti e che, alla medesima data del 31.12.2016, sono ammontati alla incredibile somma di 5.806.371 euro. Ciò ha comportato per la IMOF una effettiva paralisi di liquidità con un pesantissimo aggravio di crescenti oneri per il forzoso ricorso ad un onerosissimo indebitamento bancario cui si è dovuti ricorrere.**

Non solo, la IMOF è stata altresì costretta a richiedere ripetutamente alla MOF SpA di corrispondere con netto anticipo rispetto al Piano i versamenti relativi all'aumento di capitale sociale deliberato nella assemblea straordinaria del 12 dicembre 2005, nonché a corrispondere anche tutta una serie di ulteriori e progressive anticipazioni finanziarie in acconto alle quali la nostra società ha dovuto altresì aderire per la sua condizione ineludibile di controllante ma anche di garante degli obblighi finanziari assunti dalla IMOF. Tutte queste operazioni hanno comportato, per la IMOF, il progressivo depauperamento di ogni risorsa finanziaria anche futura ed un indebitamento insostenibile e, per la MOF SpA, una altrettanto insostenibile mancanza di liquidità che ne sta compromettendo il normale svolgimento delle ordinarie attività di gestione per i gravi ritardi nei pagamenti dei fornitori di servizi, con continui rifiuti di ricevere le normali prestazioni o forniture e la conseguente impossibilità di garantire agli operatori/utenti i servizi minimi essenziali.

Il risultato di una tale situazione ha assunto ultimamente connotazioni di assoluta gravità, dal momento che entrambe le società vengono ormai fatte oggetto di ripetute azioni giudiziarie sfociate in pignoramenti dei conti correnti bancari e in iscrizioni di ipoteche sugli immobili aziendali anche con istanze di vendita degli immobili, con ulteriore aggravamento dei rating bancari nel corso degli anni che hanno portato non solo all'applicazione di tassi di interesse sempre più onerosi ma, prima, al totale irrigidimento nella concessione di ulteriori linee di credito e, infine, alla revoca delle linee di credito con la messa in sofferenza delle posizioni debitorie.

Per questi motivi gli utili conseguiti dall'anno 2006 in poi sono stati ben al di sotto di quelli pianificati dal nuovo Piano economico-finanziario; utili che il medesimo Piano 2005 aveva programmato per consentire il pieno recupero delle perdite (2,800 milioni di euro) accumulate dalla IMOF negli anni sino al 2004 e consentire così a tutti i Soci il pieno recupero del valore della propria partecipazione.

**In conclusione, si riepiloga che alla data del 31.12.2016, la controllata IMOF ha accumulato un credito complessivo nei confronti della Regione Lazio per l'incredibile importo di oltre 16.226.371 euro, di cui 10.420.000 euro per ratei di anticipazioni scadute e non ancora pagate e 5.806.371 per oneri ed interessi bancari sostenuti nel periodo per il forzoso ricorso all'indebitamento bancario, cui vanno aggiunti gli ulteriori oneri tutt'ora in corso.**

**A tale importo deve anche essere sommato il rateo di anticipazione scaduta e non pagata alla data del 30 aprile 2017 di 540.000 euro oltre agli oneri indebiti di 855.000 euro per la forzosa rimodulazione del mutuo. Per un complessivo importo di 17.621.371, ai quali andranno aggiunti gli ulteriori oneri che deriveranno ancora dal mancato saldo del mutuo ex MCC alla prevista scadenza del 31.12.2013 e fino al suo totale soddisfo.**

I Soci ed il Collegio Sindacale della MOF SpA in tutte le assemblee hanno più volte sollecitando l'organo amministrativo ad attivare ogni necessaria iniziativa di legge nei confronti della Regione Lazio, a tutela oltre che del patrimonio aziendale anche del patrimonio azionario degli altri soci e, in particolare, del patrimonio della MOF SpA, **atteso che essa - in esecuzione degli obblighi assunti con il Piano 2005, e solo a tale scopo - è stata indotta a detenere oggi il 52% di IMOF** e tenuto anche conto che alcuni tutti i nostri Soci sono anche Soci della controllata MOF SpA.

Come è noto la controllata IMOF SpA, oltre alla disdetta della concessione, ha attivato nel corso del 2010 e 2011 diverse iniziative giudiziali, sia in sede ordinaria (con un decreto ingiuntivo) che amministrativa (con la richiesta di un lodo arbitrale imposto dal TAR Roma in esito al nostro ricorso avverso la comunicazione regionale di una pretesa di canone di 1.045.000 euro). Richiesta, quest'ultima, rifiutata dalla Regione Lazio.

Fino a quando, nella riunione assembleare del 16 luglio 2013, a seguito del rinnovo del governo regionale, la stessa Regione – con apposita nota del nuovo assessore al bilancio – ha richiesto l'attivazione di un lodo arbitrale previa contestuale sostituzione del collegio arbitrale composto da 5 componenti con un arbitro unico. L'assemblea ha accolto tale richiesta e si è così proceduto dapprima alla previa modifica dell'art. 18 dell'atto di concessione e poi alla nomina dell'arbitro unico.

Più precisamente, in data 28.10.2013 si è proceduto alla sottoscrizione di un atto di modifica dell'art. 18 dell'atto di concessione e atto di affidamento in gestione con il quale le parti hanno inteso prevedere la devoluzione delle controversie ad un arbitro unico, da nominarsi di comune intesa ovvero in caso contrario da parte del Tribunale e da individuarsi tra soggetti idonei sul piano della professionalità e indipendenza e dotati di spiccata esperienza nelle materie oggetto dell'arbitrato, in luogo di un collegio arbitrale di cinque membri originariamente previsto dallo stesso atto innanzi citato.

Conseguentemente la IMOF e la Regione Lazio hanno proceduto, in pari data, a sottoscrivere un atto di compromesso arbitrale e contestuale nomina di un Arbitro unico, **escludendo dall'arbitrato la MOF SpA**. L'Arbitro ha poi accettato l'incarico in data 05.11.2013.

Nelle more della pronuncia del lodo, la Regione si era impegnata ad individuare un provvedimento tampone con il quale corrispondere alla IMOF una anticipazione finanziaria per consentire di far fronte alle incombenze più inderogabili, tra cui, restituire parte delle anticipazioni ricevute dalla MOF SpA per consentirle di far fronte, almeno

in parte, ai cospicui debiti verso la società incaricata della pulizia e asporto rifiuti del Mercato che aveva interrotto il servizio.

Tuttavia, nonostante le ampie rassicurazioni manifestate che hanno portato a dilazionare oltre i limiti dovuti l'approvazione dei bilanci d'esercizio nella vana attesa che tale impegno venisse assolto, ciò non è purtroppo mai avvenuto.

Come i Soci consortili già sanno, il lodo arbitrale è stato depositato in data 8 gennaio 2014 con il seguente pronunciamento:

1. *L'importo annuale del canone di concessione dovuto dal 01 giugno 1995 al 31 dicembre 2013 da IMOF SpA alla Regione Lazio è di € 340.000,00, oltre gli interessi legali a decorrere dalle rispettive scadenze fino alla data dell'effettivo soddisfo.*

2. *La Regione Lazio è tenuta a corrispondere ad IMOF SpA per ciascuno degli anni compresi tra il 01 gennaio e il 31 dicembre 2013 (escluso l'anno 2007 per il quale è già intervenuto il pagamento) – e perciò per otto annualità – la somma annua di €1.100.000,00 (un milione e centomila euro) e, perciò, il complessivo importo di € 8.800.000,00 oltre gli interessi legali dalla scadenza delle singole rate fino all'effettivo soddisfo.*

3. *Dichiara estinti per compensazione i crediti menzionati sub 1 e 2 di IMOF verso la Regione e della Regione verso IMOF con riconoscimento del conguaglio a favore di IMOF per quanto di ragione.*

L'esito del lodo ha evidenziato dunque un grave squilibrio rispetto ai Piani economico-finanziari approvati con DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005, con effetti negativi sulla situazione finanziaria IMOF al 31.12.2013 per complessivi Euro 12.075 mila, di cui Euro 9.231 mila al 31 dicembre 2013 e Euro 2.844 mila per gli anni 2014-2025, che di seguito si evidenziano:

	<b>(000€)</b>
Maggiori debiti vs Regione per canoni di concessione pregressi	5.804
Minori crediti vs Regione per interessi su ritardati pagamento anticipazioni delle migliorie	2.572
Mancato riconoscimento degli oneri sostenuti per la rimodulazione del mutuo MCC	855
Maggiori oneri su canoni di concessione futuri vs Regione	2.844
<b>Maggiori oneri derivanti dal lodo</b>	<b>12.075</b>

A tale importo si sommava l'ulteriore importo di 2.238.000 euro per perdite pregresse al 31.12.2012 riportate a nuovo, in conseguenza della non corretta esecuzione del Piano di cui alla DGR 1084/2005 e deliberazione assembleare del 16.12.2005.

Le conseguenze del lodo hanno formato oggetto nel corso del 2014 di ripetute ed ampie discussioni con tutti gli operatori del MOF i quali, giova ricordare, sono gli unici che rischiano seriamente di subirne gli effetti negativi essendo stati essi soltanto a sobbarcarsi sinora gli oneri del Piano 1997 e 2005 con gli ingenti costi di ripianamento dei mutui, gli aumenti di capitale sociale necessari per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare, le manutenzioni straordinarie imposte dalla menzionata DGR 1084/2005 e deliberazione assembleare del 16.12.2005 nonché tutti i maggiori oneri conseguenti alla non corretta esecuzione del Piano, a fronte dei quali, con i medesimi

Piani 1997 e 2005, era stato loro assicurato che il loro sforzo finanziario sarebbe stato premiato in sede di fusione con una corrispondente rivalutazione della partecipazione azionaria del 65% in favore del loro consorzio Euromof nella unica società post fusione per incorporazione della IMOF nella MOF SpA, come previsto appunto- e da ultimo - nella DGR 1084/2005 e deliberazione assembleare del 16.12.2005.

Gli operatori – immediatamente consultati all’esito del lodo – hanno inteso dapprima esprimere tutta la propria amarezza verso gli altri Soci e, in particolare, verso la Regione Lazio che con il suo comportamento aveva stravolto i patti stabiliti nel 1997 e ribaditi nel 2005 allorché si sottrasse all’obbligo di dover far fronte ai predetti oneri in ragione della preponderante propria partecipazione azionaria (65%) allora detenuta nella IMOF e, anche con il concorso degli altri soci pubblici e privati, intese invece definire e convenire con gli operatori l’articolazione dei Piani economico-finanziari 1997 e 2005 nei termini sopra rappresentati e, oggi, inopinatamente disattesi.

In molti hanno richiesto alle proprie associazioni di categoria di attivare azioni di addebito a tutti i Soci consortili per la restituzione delle maggiori somme sinora apportate in esecuzione del Piano, in modo tale che – in presenza di un lodo che pretenderebbe oggi, a distanza di quasi vent’anni dalla approvazione del Piano avvenuta nel 1997 – si riparta tutti dalle originarie partecipazioni azionarie e si versino le somme necessarie al pagamento di un maggior fabbisogno finanziario derivante dal maggior canone oggi preteso di 340 mila euro rispetto al canone di 103.000 euro allora definito e convenuto.

Ciononostante, con senso di grande responsabilità, gli operatori - pur non condividendo in alcun modo né il comportamento regionale né tantomeno l’esito del lodo arbitrale - hanno inteso dare un esplicito mandato a questo organo amministrativo per adoperarsi con la stessa Regione al fine di pervenire ad una sintesi risolutiva della controversia che, alla luce dell’intervenuto lodo arbitrale, eviti la definitiva paralisi del sistema MOF, già duramente provato dalla incombente crisi economica e ancor più da questa estenuante ed interminabile vicenda, anche a costo di rinunciare a una consistente parte dei propri diritti acquisiti per aver essi soltanto onorato puntualmente tutti gli impegni presi con l’accettazione e l’approvazione del Piano allora proposto dalla stessa Regione Lazio.

Gli stessi Operatori, a fronte di un rinnovato interesse della Regione Lazio nei confronti dell’intero sistema agroalimentare del MOF, si sono dichiarati disponibili anche ad una minore rivalutazione della propria partecipazione rispetto a quella stabilita nel Piano economico finanziario 1997 e 2005.

Le istanze così manifestate dagli operatori sono state rappresentate in un incontro appositamente convocato subito dopo l’esito del lodo presso la Regione Lazio, cui hanno partecipato gli assessori regionali di riferimento del Sistema MOF quali Guido Fabiani, Attività Produttive, Sonia Ricci, Agricoltura e lo stesso assessore al Bilancio Alessandra Sartore che ha assunto per conto della Presidenza della Regione Lazio, una sorta di “cabina di regia” per la risoluzione dei complessi e complessivi rapporti Regione Lazio / IMOF / MOF, nonché il dott. Maurizio Venafro, allora capo di gabinetto del Presidente della Regione Lazio Zingaretti.

In quell’occasione la Regione Lazio, anche nella sua qualità di principale socio pubblico di entrambe le società IMOF e MOF SpA, manifestò la volontà di addivenire ad una definizione risolutiva dell’intera controversia, anche alla luce dell’intervenuto lodo arbitrale, convenendo di istituire un apposito tavolo tecnico IMOF/MOF/Regione Lazio con l’obiettivo di individuare, nel pieno rispetto delle normative in materia, un percorso attuativo di trasformazione del credito rinveniente dal lodo arbitrale a favore della Regione, in capitale sociale della MOF SpA post-fusione, nel pieno rispetto dei dettami delle DDGRR 5771/1997 e 1084/2005 e delle deliberazioni assembleari del 29.10.1997 e 16.12.2005.

Al predetto tavolo tecnico formato, su incarico congiunto di entrambe le società MOF e IMOF SpA, dal dott. Stefano Nardone, Direttore Amministrativo della MOF SpA e consulente amministrativo della IMOF SpA, dal dott. Gianluca Notari, Direttore Area Sviluppo MOF SpA, e dal dott. Simone Tammam, Commercialista e revisore contabile e, su incarico della Regione Lazio, dai responsabili dell'apposita "Area Società Controllate" istituita presso la Direzione Programmazione economica della stessa Regione Lazio e diretta dal dott. Filippo Barbagallo, è stato dato mandato di procedere ad individuare, recependo le risultanze del lodo arbitrale, le idonee soluzioni tecniche che, da un lato, potessero consentire l'integrazione ed il consolidamento societario ed operativo del sistema MOF per consentire la già prevista fusione per incorporazione della IMOF SPA in MOF SpA e, dall'altro, prevedesse azioni di rilancio e di sviluppo del Centro Agroalimentare.

Le risultanze del Tavolo Tecnico IMOF / MOF / Regione Lazio vennero sintetizzate in un documento denominato "Piano di rilancio del MOF" portato alla condivisione ed approvazione dei soci della IMOF nella richiamata assemblea dell'11 aprile del 2014.

La predetta assemblea è stata sollecitata ad approvare il percorso attuativo contenuto nel Piano di rilancio. Diversamente, l'Organo amministrativo della IMOF SpA sarebbe stato inevitabilmente obbligato ad impugnare tempestivamente il lodo arbitrale e, se del caso, predisporre e portare all'approvazione dell'assemblea della controllata IMOF SpA un piano di concordato che ne consentisse la continuità aziendale.

L'assemblea – con l'astensione della Regione motivata dal non aver ancora adottato la relativa delibera di Giunta regionale – approvò il Piano di rilancio dando mandato all'Organo amministrativo di far sì che esso, d'intesa con la Regione Lazio, divenisse operativo prima della scadenza dei termini per evitare l'impugnazione del lodo. Diversamente la società non avrebbe potuto esimersi dal procedere alla impugnazione con tutte le relative conseguenze che ciò avrebbe comportato.

In tal senso l'Organo amministrativo della IMOF aveva già precedentemente rappresentato ai responsabili del governo regionale che, in mancanza di una precisa e formale determinazione regionale e susseguente deliberazione assembleare di approvazione e di attuazione del Piano di rilancio predisposto prima della scadenza dei termini per l'impugnativa, non avrebbe potuto sottrarsi all'obbligo di dover procedere ad impugnare il lodo arbitrale ed a percorrere tutte le strade previste o imposte dalla legge per la tutela del patrimonio aziendale e per la continuità stessa della società.

Inutile riepilogare nella presente relazione il contenuto del Piano di rilancio, in quanto tutti i soci ne hanno avuto copia ed ampia contezza sia nel corso delle diverse assemblee che anche la MOF SpA tenne allora sull'argomento in questione e per essere stato loro debitamente trasmesso dalla IMOF SpA.

Si sottolinea comunque come lo stesso Piano di rilancio approvato ne prevedeva la previa esecuzione procedimentale da parte della Regione Lazio, per quanto di sua competenza, e poi anche degli altri Soci entro e non oltre il 28 aprile 2014 in modo da consentire la redazione dei bilanci da parte dei rispettivi Organi amministrativi (30 gg.) sia della IMOF che della controllante MOF SpA, l'approvazione dei rispettivi Collegi sindacali (15 gg.) ed infine l'approvazione di entrambe le Assemblee dei Soci (altri 15 gg.) dei rispettivi bilanci e del conseguente progetto di fusione per incorporazione della IMOF in MOF come previsto dal Piano 1997 e 2005.

Tutto ciò, purtroppo non è avvenuto. La Regione Lazio non è riuscita ad adottare i propri atti in tempo utile prima che scadessero i termini per evitare l'impugnativa del lodo per cui i consulenti legali della MOF SpA hanno provveduto a depositare tempestivamente presso la Corte di Appello di Roma un "Atto di citazione per impugnazione del lodo per opposizione di terzo ex art 831 c.p.c. e 404, comma 1, c.p.c. con istanza di

sospensione ex art. 407 c.p.c.”.

Anche a testimonianza delle profonde ragioni di disaccordo della nostra società rispetto alla illegittima estromissione dal compromesso arbitrale (che avrebbe potuto non essere impugnato esclusivamente per le ragioni dettate dagli stessi operatori e poc'anzi ricordate), si ritiene comunque utile riportare di seguito gli stralci più salienti delle motivazioni dell'impugnativa come rilevate nei punti 1. e 2. dell'Atto di citazione nei quali si tratta (1.) "Della legittimazione e dell'attuale interesse ad agire della MOF S.p.A." e (2) "Della illegittima quantificazione del canone di locazione e conseguente erroneo ricalcolo delle partite di compensazione IMOF/Regione e relativo aumento degli oneri a carico della MOF”:

**“1. Della legittimazione e dell'attuale interesse ad agire della MOF S.p.A.**

Dalla lettura delle premesse in fatto appare evidente la natura inscindibile dei rapporti tra la Regione, la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.a., in quanto queste due ultime società, come si è detto:

- sono state create dalla Regione allo scopo di riqualificare, ampliare e contestualmente gestire il Mercato Ortofrutticolo di Fondi, onde trasformarlo in un Centro Agroalimentare, in un inscindibile nesso per il quale a ciascuna è affidata una delle due attività essenziali: la IMOF è affidataria delle opere di ristrutturazione, miglorie e riqualificazione del vecchio immobile denominato Mercato ortofrutticolo di Fondi di proprietà regionale nonché delle nuove opere di ampliamento su nuove aree di proprietà della stessa IMOF S.p.a. e la MOF S.p.a., creata in parallelo come ulteriore società a partecipazione regionale, creata invece per curare in una prima fase la sola gestione del vecchio Mercato, prima, e del nuovo Centro Agroalimentare, poi;

- all'esito del completamento dell'ammortamento dei mutui contratti per le operazioni di riqualificazione ed ampliamento del vecchio Mercato e di trasformazione nel Centro Agroalimentare, sarà la MOF S.p.a. a “riassorbire” la IMOF S.p.a. cumulando in sé sia la funzione di gestire il complessivo Centro Agroalimentare ed i rapporti con gli operatori utenti, che la responsabilità della manutenzione delle strutture;

- coerentemente a tale disegno la MOF S.p.A. è stata indotta e attualmente già detiene il 52% delle quote della IMOF S.p.A.;

- entrambe le società sono partecipate dalla Regione;

- tutti gli accordi sopra menzionati per i vari passaggi in attuazione delle DDGRR contemplano sia la IMOF che la MOF S.p.a. come parti firmatarie e prevedono una clausola arbitrale per la risoluzione dei conflitti nascenti dai reciproci rapporti descritti; tutti, fino all'ultimo compromesso del 28 ottobre 2013 che, invece, è stato stipulato tra le sole Regione e IMOF S.p.A., con illegittima esclusione della MOF S.p.A.

In merito a quest'ultimo punto, si precisa che, come ricordato nella narrazione in fatto, tutti gli accordi tra le parti contenevano una clausola arbitrale e tale competenza arbitrale è stata, altresì, confermata, da ultimo proprio in occasione della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 219 del 25.07.2013 nella quale si afferma che *“...la ricerca di una soluzione condivisa ed in grado di risolvere le problematiche emerse in ordine all'attuazione dell'Atto di Concessione IMOF/MOF/Regione riveste carattere di assoluta urgenza, tenuto conto anche della posizione rivestita dalla Regione Lazio di creditore, debitore nonché socio di entrambe le società e rilevato pertanto l'interesse regionale ad individuare una soluzione che consenta di raggiungere il predetto risultato, contenendo al massimo i costi”*. Con tale Deliberazione, la Regione Lazio, ha perciò ammesso la natura trilaterale del rapporto e confermato la competenza arbitrale per le controversie con le controparti (IMOF e MOF), proponendo in sostituzione del Collegio Arbitrale previsto dall'art. 18 dell'Atto di concessione, di nominare un Arbitro Unico da individuare di comune accordo.

Non vi è pertanto dubbio che la MOF risulti litisconsorte necessario pretermesso dalla procedura arbitrale,

nonché titolare di un diritto autonomo e incompatibile o comunque direttamente pregiudicato per effetto dell'assetto di interessi determinato dalla pronuncia del lodo impugnato che comunque estende i suoi effetti anche nei confronti della MOF S.p.A..

La legittimazione della MOF alla presente azione, peraltro, sussiste anche sotto un duplice profilo.

Le risultanze del lodo producono in capo alla IMOF S.p.A un immediato danno finanziario calcolato - per l'intero periodo trentennale della concessione Regione/IMOF/MOF (1995-2025) - in 12.075 milioni di euro.

Conseguentemente, tenuto conto che in esecuzione delle condizioni imposte dalle più volte richiamate DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005, la MOF S.p.A. ha dovuto - nel frattempo intercorso dal 1995 ad oggi - sottoscrivere e versare un aumento di capitale sociale che l'ha portata a detenere oggi il 52% di detto capitale sociale della IMOF S.p.A., l'esito del predetto lodo, ancor prima degli ulteriori eventuali effetti dannosi di cui in appresso meglio si rappresenterà ed a prescindere da questi, produce per la MOF S.p.A. l'effetto immediato di una perdita patrimoniale pari al 52% di 12.705 milioni di euro, e cioè di 6.279 milioni di euro.

Detta circostanza determina in capo alla MOF S.p.a. anche un concreto ed immediato interesse ad agire in opposizione avverso il lodo emesso tra la IMOF S.p.A. e la Regione.

Per effetto del lodo arbitrare, ed in applicazione dei richiamati accordi ed, in particolare, dell'art. 17 dell'Atto di concessione d'uso e Atto di affidamento in gestione stipulato in data 2 marzo 1995 tra Regione Lazio, IMOF S.p.A. e MOF S.p.A. a rogito dell'Ufficiale Rogante della regione Lazio, rep. 3579, registrato a Roma, Ufficio Atti Privati, in data 7 marzo 1995, al n. C/10709, in attuazione delle DD.GG.RR. n. 72 del 17.01.1995 e n. 1938 del 21.3.1995, la MOF (in quanto detentrica del 52% del capitale sociale della IMOF S.p.A.) si vede oggetto un danno diretto da perdita patrimoniale.

I mancati pagamenti regionali hanno altresì costretto IMOF e **MOF (terzo garante)** a ricontrattare con l'Istituto finanziatore (Medio Credito Centrale) una rimodulazione dell'originario piano di ammortamento del mutuo, che ha comportato per la IMOF oneri indebiti che, computati fino alla data di scadenza del mutuo (31.12.2013) - senza tener conto di un importo finale di €. 4.848.252 da pagarsi al 31 dicembre 2013 **e salvo tale pagamento** - ammontano ad un importo di **€. 855.580,00=**, come da documento tecnico allegato "B" alla Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2012 della IMOF S.p.A. (doc. 32);

Il danno derivante alla IMOF per effetto del lodo, ammonta a complessivi € 12,075 milioni di cui € 9,231milioni maturati alla data del 31.12.2013 ed € 2,844 milioni maturandi dal 2014 a maggio 2025 (termine di scadenza della concessione).

Detto danno è conseguenza immediata e diretta dell'esecutorietà del lodo impugnato. Per mero tuziorismo, al riguardo, onde fugare ogni dubbio sulla sussistenza non soltanto della legittimazione ad agire, ma anche del concreto ed attuale **interesse ad agire** della MOF avverso il predetto lodo, si precisa che la stessa IMOF S.p.A. si accinge a registrare in bilancio una perdita corrispondente per l'anno 2013 da predisporre ed approvare entro il 30 aprile 2014. Ebbene, poiché la MOF detiene il 52% delle azioni della IMOF (acquisite in esecuzione del piano economico approvato nel 2005 a seguito della DGR 1084/2005 e oggi travolta dall'esito del lodo) ne consegue che **la MOF subirebbe una perdita immediata di € 6,279 milioni di cui € 4,800 milioni già nel 2013.**

Paese è pertanto l'attualità dell'interesse ad agire da parte di MOF in opposizione al lodo che l'ha vista pretermessa tra l'altro proprio con riferimento al punto centrale legato alla determinazione delle partite debito-credito tra Regione ed IMOF.

In realtà, il credito effettivo della IMOF alla stessa data era di € 8.800.000,00 corrispondente al valore delle migliorie, oltre ad € 3.499.456,29, pari alla somma degli interessi pagati alle banche in conseguenza dei mancati



pagamenti della Regione. La IMOF, pertanto, che attendeva di dover incassare alla data del 31.12.2013 un importo di € 12.299.456,29, potrà viceversa percepire, per effetto dell'assetto rideterminato dal lodo la somma ben inferiore di € 2.211.66,32 corrispondente al residuo attivo della compensazione con la Regione delle rispettive partite creditorie per miglorie e canone determinato nel lodo.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, pare definitivamente dimostrata la sussistenza in capo alla MOF tanto della legittimazione, quanto dell'interesse ad agire, né sussistono ulteriori impedimenti all'esame nel merito della presente impugnazione.

Si è detto ed è documentalmente provato che l'accordo consistente nella Convenzione di concessione del Mercato Ortofrutticolo di Fondi, con contestuale assunzione di obblighi di MOF nei confronti di IMOF ai sensi dell'art. 17, si configurava come un rapporto a tre parti.

Orbene, pare evidente che ricorrevano, nella fattispecie, tutti i presupposti affinché la MOF S.p.A., firmataria della Convenzione e comunque titolare della maggioranza del capitale azionario della IMOF S.p.A. dovesse prendere parte al compromesso e, di conseguenza, alla procedura arbitrale che coinvolgeva il rapporto tra i soggetti oggi in causa, che si ribadisce, è ontologicamente trilaterale.

In maniera del tutto illegittima, pertanto, la MOF S.p.A. non è stata contemplata nel compromesso del 28.10.2013 sottoscritto tra la IMOF S.p.A. e la Regione Lazio.

Ad ogni buon conto, occorre altresì aggiungere che la legittimazione della MOF S.p.A. alla impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 404, comma 1° c.p.c., quale terzo direttamente pregiudicato dal lodo, discende dallo stesso rapporto contrattuale alla cui interpretazione è stato chiamato l'Arbitro Unico.

Alla luce di quanto esposto in premessa e delle su estese considerazioni, pare evidente che la MOF S.p.A. avrebbe dovuto essere parte del compromesso del 28.10.2013 tra la Regione Lazio e la IMOF S.p.A. in quanto parte sostanziale del rapporto oggetto di convenzione, nonché originaria firmataria delle precedenti clausole arbitrali contenute nei vari accordi di esecuzione della Convenzione di concessione del Mercato ortofrutticolo di Fondi, e relative delibere di modifica e patti di esecuzione. La MOF, pertanto, in quanto titolare di un rapporto plurisoggettivo unico ovvero di una prestazione comune inscindibile (per la stessa configurazione data alle parti dalle leggi regionali e dagli accordi sopra richiamati), è certamente legittimata ad opporsi al lodo richiedendone l'annullamento.

## **2. Della illegittima quantificazione del canone di locazione e conseguente erroneo ricalcolo delle partite di compensazione IMOF/Regione e relativo aumento degli oneri a carico della MOF**

Il lodo impugnato appare illegittimo e meritevole di riforma sotto molteplici profili di merito, il primo dei quali relativo alla erronea determinazione del criterio di giudizio nel calcolo del canone dovuto, nonché del conseguente calcolo dello stesso.

Come evidente dalla lettura dei documenti, infatti, il canone di concessione era stato pattiziamente determinato in modo inequivocabile in ragione delle DDGGR nonché dei successivi accordi di revisione stipulati tra le parti oggi in causa previa approvazione da parte dei rispettivi organi di competenza.

La DGR 5771/1997 e relativi Atti allegati e la DGR 1084/2005 e relativi Atti allegati, nonché con i connessi e successivi atti attuativi e le deliberazioni delle rispettive assemblee IMOF S.p.A. e MOF S.p.A. del 29.10.1997 e del 16.12.2005, avevano definito e pattuito il canone nell'importo di:

- €. 51.645,69 (100.000.000 di vecchie lire) dal 01.01.1996 fino al 31.12.2004 (vecchio Piano economico-finanziario DGR 5771/1997);
- €. 103.291,38 (200.000.000 di vecchie lire) dal 01.01.2005 fino alla scadenza della concessione (nuovo

Piano economico-finanziario DGR 1084/2005).

A diverse conseguenze non può condurre il tentativo peraltro mai concretamente realizzato da parte della Regione di volersi avvalere, del rinvio alla valutazione dell'UTE di Latina, da intendersi del tutto superata nella sostanza dalle pattuizioni via via sopravvenute e già sopra richiamate.

L'aumento del canone era stato deliberato dalla Regione per sollevarsi dall'onere di dover concorrere per il 65% al ripianamento delle perdite conseguite e/o da conseguire dalla IMOF S.p.A. quale effetto dell'adozione della L.R. 09/2005 e della DGR 25.11.2005 n. 1084, con la quale è stato approvato un nuovo Piano economico-finanziario per il periodo 2005-2013 / 2014-2025 con relativi allegati tecnico-economici, determinazioni esecutive e nuovo contratto regolatore dei rapporti tra la IMOF S.p.A. e la MOF S.p.A., sostitutivo del vecchio piano approvato con la DGR n. 5771 del 23.09.1997, al fine di garantire il riequilibrio della gestione delle società IMOF S.p.A. e MOF S.p.A.

Con gli stessi Atti è stato altresì approvato e poi stipulato tra la IMOF SpA e la MOF SpA un nuovo contratto di affitto d'azienda per il complessivo compendio aziendale "Nuovo Centro Agroalimentare" (costituito sia dalla parte di ampliamento, di proprietà IMOF, che dalla parte di ristrutturazione, di proprietà Regione Lazio) con il quale, in ragione di più pesanti oneri posti a carico della MOF S.p.A. dal nuovo piano e delle minori esigenze economiche della IMOF S.p.A. conseguenti all'ormai intervenuto completamento dell'appalto, in quel momento in fase di collaudo finale, il canone di affitto d'azienda a carico della la MOF S.p.A. (affittuaria) ed a favore della IMOF S.p.A. (affittante) è stato addirittura ridotto a €. 120.000/anno dai precedenti 250 milioni di vecchie lire (€. 130 mila).

Pare evidente, pertanto, che l'importo dei canoni era stato determinato dalla Regione una volta per tutte e che doveva ritenersi annullato e comunque venuto meno ogni rinvio all'UTE. Nell'analisi della congruità di detto canone, peraltro, deve considerarsi che la struttura del MOF è un immobile di interesse pubblico con destinazione esclusiva, in quanto vincolato per legge ad attività di mercato ortofrutticolo, ossia di una attività dichiarata dalla stessa Regione Lazio (leggi regionali 74/84 e 3/87) di rilevante interesse pubblico e pertanto indisponibile per qualsivoglia diversa destinazione d'uso, con la conseguenza che entrambi i canoni definiti nei due piani economico-finanziari 1997 (€. 51.645,69) e 2005 (€. 103.291,38) risultano ampiamente congrui rispetto a qualsiasi valutazione che tenga conto di parametri non "a libero mercato".

Detto canone, inoltre, risulta altresì più che congruo ove si consideri che con la DGR 1084/2005 la Regione Lazio ha preteso e determinato di riconoscere a IMOF il rimborso del solo valore capitale delle miglorie, con un piano di ammortamento ventennale (2005-2025) mediante 20 rate di anticipazioni in acconto progressivo di cui 9 (2005-2013) da €. 1.100.000 e 11 (2014-2025) da €. 540.000, **lasciando così a carico di IMOF/MOF tutti gli oneri riflessi a far data dal primo dei 12 SAL pagati in corso d'opera dal 07.12.2000 al 23.07.2008 e fino al graduale loro ammortamento** (doc. da 33 a 44) che, computati al medesimo tasso del mutuo contratto (4,75%) ammontano ad un importo complessivo di **€. 11.094.578,00=** per il periodo 2005-2025, come da documento tecnico allegato "B" alla Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2012 della IMOF S.p.A. .

I mancati pagamenti dei lavori da parte della Regione hanno altresì costretto IMOF e MOF (terzo garante) a ricontrattare con l'Istituto finanziatore (Medio Credito Centrale) una rimodulazione dell'originario piano di ammortamento del mutuo, che ha comportato per la IMOF oneri indebiti che, computati fino alla data di scadenza del mutuo (31.12.2013) - senza tener conto di un rateo finale di €. 4.848.252,00 da pagarsi al 31 dicembre 2013 **e salvo tale pagamento** - ammontano ad un importo di **€. 855.580,00=**, come da documento tecnico allegato "B" alla Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2012 della IMOF S.p.A.;

Peraltro, con la medesima DGR 1084/2005 la Regione Lazio ha posto a carico di IMOF/MOF i costi delle manutenzioni straordinarie sull'immobile di sua proprietà, che - fermo restando il mero costo delle stesse da compensarsi in sede di conguaglio finale - hanno comunque comportato e comporteranno nel periodo 2005-2025 oneri ed interessi indebiti che, correttamente computati fino alla data di scadenza della concessione (2025) e ricondotti a valore medio ponderato nel periodo, ammontano ad un importo di **€. 785.615,00=**, come da documento tecnico allegato "B" alla Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2012 della IMOF S.p.A. (cfr. doc. n. 32).

Tutti tali oneri indiretti (tutti indebiti perché di competenza del proprietario Regione Lazio e non del Concessionario IMOF S.p.A.), debbono essere quindi considerati quale "**canone aggiuntivo indiretto di concessione**" che la IMOF S.p.A. sta già pagando alla Regione Lazio, oltre al **canone "diretto" di €. 103.291,38** definito dalla DGR 1084/2005 e che, debitamente computati come da documento tecnico allegato "B" alla Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio 2012 della IMOF S.p.A. (cfr. doc. n. 32), portano il **complessivo canone effettivo** che **la IMOF S.p.A. sta già pagando alla Regione Lazio** ad **€. 740 mila/anno**, di cui:

- **€. 103 mila/annuo** per **canone "diretto"** da DGR 1084/2005.
- **€. 637 mila/annuo** per "**canone aggiuntivo indiretto**".

Poiché non vi era alcun "nuovo" canone da determinare in quanto il canone è già stato determinato e definito con gli atti sin qui prodotti in €. 103.291,38= **la Regione Lazio deve retrocedere alla IMOF S.p.A. un maggior canone già corrisposto di €. 637.000/anno, con conseguente sgravio della MOF S.p.A.**

Alla luce di quanto esposto, pertanto, appare ingiustificatamente lesivo dell'interesse della MOF S.p.A., unico soggetto sul quale di fatto grava la gravosa esposizione della IMOF, il capo con il quale l'Arbitro unico determina in € 340.000,00 il canone di concessione del complesso del Mercato Ortofrutticolo di Fondi in ragione degli accordi sopra richiamati.

A dimostrazione della erronea ed indebita valutazione del canone fatta dall'Arbitro unico, basterà osservare che un canone di € 340.000 al 1° giugno 1995 corrispondeva (all'epoca, ante euro) a lire 658.331.800/anno, mentre gli introiti complessivi da canoni di concessione degli stand/spazi di vendita incassati dal Commissario regionale dagli operatori/utenti ammontavano al momento del passaggio di consegne (31.05.1995) a lire 678.565.225.

Da tale semplice raffronto si evidenzia che la Regione Lazio, all'epoca del passaggio di consegne, ricavava dalle concessioni degli stand/spazi di vendita del vecchio immobile lo stesso importo che l'Arbitro unico ha oggi quantificato come canone dovuto alla medesima Regione. Senza contare che, con il Verbale di consegna del 1° giugno 1995, il Commissario regionale - tra l'altro e non solo - trasferì *ope legis* a carico della MOF S.p.A. 18 dipendenti tra dirigenti, quadri, impiegati e personale addetto ai servizi di mercato, nonché un contratto con una cooperativa di servizi *ad adiuvandum* dei servizi di mercato che utilizzava a turnazione nell'appalto altri 14 lavoratori ed un contratto con un Istituto di vigilanza nelle ore di chiusura del mercato che impiegava a turnazione 6 persone.

Orbene: senza tener conto di tutti gli ulteriori costi gestionali, ci si domanda come sarebbe stato mai possibile non solo per la MOF S.p.A. ma per qualsiasi azienda seria accettare il trasferimento della gestione ove la Regione avesse all'epoca preteso un canone concessorio tre/quattro volte maggiore delle entrate rinvenienti dalla attività trasferita.

Ed è proprio per queste ragioni che la stessa Regione aveva prestabilito nella Convenzione un canone

"massimo" di lire 70.000.000 per il vecchio immobile che successivamente, con i due piani economico-finanziari 1997 e 2005, ha ridefinito nell'importo di lire 100.000.000 (€51645,69), nel 1997, e di lire 200.000.000 (€103.291,38), nel 2005.

Mentre invece l'Arbitro Unico chiamato a confermare sia la vigenza di detto canone che la sua originaria destinazione alla sola porzione di immobile esistente e oggetto di ristrutturazione, si impegna, comportandosi piuttosto da arbitratore che da soggetto investito di un lodo rituale che in effetti doveva essere deciso secondo diritto per espressa previsione delle parti, in una complessa ricostruzione di stima sulla base di criteri apoditticamente ripresi dalla perizia del tecnico di fiducia della Regione senza alcun esame o approfondimento dei dati offerti dalla perizia depositata dalla IMOF.

Tale "modus procedendi" si pone in primo luogo in palese contrasto con il fondamentale principio del contraddittorio.

**Inoltre, tale statuizione del lodo appare viziata anche per falsa applicazione dell'art. 1349 c.c.**, il quale non appare compatibile né con il mandato ricevuto né, quel che più conta dal punto di vista del terzo pretermesso MOF S.p.A., con le disposizioni sostanziali e processuali in materia.

Ad ogni buon conto, nel caso di specie, si ribadisce, il canone di locazione doveva essere determinato nella misura contrattuale già fissata una volta per tutte tra le tre parti oggi in causa negli accordi più volte richiamati.

Pertanto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda così formulata, il canone avrebbe dovuto essere determinato tenendo conto della natura dell'immobile, che è destinato esclusivamente a finalità di interesse pubblico, e degli esborsi sostenuti dalle parti in causa per la sua realizzazione e gestione. Inoltre, per una corretta determinazione del canone si sarebbe dovuto tener conto della natura dei soggetti coinvolti: la Regione, la IMOF e la MOF, soggetti ai quali è e deve essere istituzionalmente estranea ogni finalità di lucro.

Alla luce di quanto finora esposto, sussistono tutti i presupposti per l'annullamento del lodo su tale punto e per la rideterminazione del canone di locazione – in conformità – ai patti stipulati tra le parti più volte richiamati ovvero, alla luce delle considerazioni esposte, per il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio vincolata ai criteri sopra esposti.

Allo stato dell'arte, occorre ora riepilogare gli adempimenti che incombevano sulla società per la corretta esecuzione del dettato delle DDGGRR 5771/1997 e 1084/2005 e ancor più del deliberato dell'assemblea del 16.12.2005 relativamente alla fusione per incorporazione della IMOF nella controllante MOF SpA e che, invece, non si sono potuti attuare per le ragioni ampiamente spiegate nella Relazione al bilancio 2013, che nella presente relazione vengono purtroppo ancora ribadite ed attualizzate.

Si riporta di seguito, per una breve e rapida memoria dei Soci, la "tabella di marcia" dettata dalle determinazioni esecutive del Piano, approvate con DGR 1084/2005 e dalle Assemblee dei soci di IMOF e MOF del 16 dicembre 2005:

## **1. NEL CORSO DEL 2012**

### **1.1 Conversione attuale prestito obbligazionario (operazione essenziale per poter dare esecuzione al successivo punto 1.2)**

Conversione di n. 80 obbligazioni da parte dell'obbligazionista/socio Consorzio Euromof in nuove azioni della controllante MOF SpA per un valore di euro 41.317.

**1.2. Emissione di un nuovo prestito obbligazionario (Punto 3.4 - Punto 3.5).**

Convocazione da parte del Consiglio di Amministrazione di MOF di apposita assemblea straordinaria per deliberare un nuovo prestito obbligazionario convertibile con un prezzo di emissione "sotto la pari" ovvero inferiore al valore nominale dell'obbligazione, riservato, sottoscritto e interamente versato dal socio Euromof mediante rinuncia al credito vantato per "finanziamento socio" (già regolarmente contabilizzato nelle scritture contabili della controllante secondo il dettato delle determinazioni esecutive), da convertirsi a valore di circa 1,2 Meuro così da consentire agli operatori soci di Euromof (che hanno finanziato attraverso maggiori oneri di concessione i costi per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare) la capitalizzazione di tali maggiori oneri mediante il raggiungimento da parte del loro consorzio della quota prevista di capitale sociale post fusione pari al 64,6%.

**2. NEL CORSO DEL 2013:****2.1. Aumento di capitale sociale di IMOF (Punto 2.8)**

Nuovo aumento di capitale sociale di IMOF, al completamento del versamento del precedente aumento deliberato nel 2005, per il nuovo importo complessivo di **340 Keuro** interamente riservato alla controllante MOF SpA e interamente sottoscritto e versato sempre nel 2013, portando il nuovo capitale sociale a circa 17.383 Keuro e la quota di partecipazione del socio MOF SpA al 52,94%.

**2.2. Atti per la fusione (Punto 1.c, 1.d e 1.e - Punto 4.1)**

Redazione (anche congiunta) ed approvazione da parte degli Organi amministrativi di IMOF e MOF della Relazione nel progetto di fusione per incorporazione della IMOF in MOF allo scopo di illustrare e motivare il progetto di fusione, i criteri adottati per la valutazione dei rispettivi patrimoni societari, le modalità di determinazione del rapporto di cambio, la motivazione dei metodi impiegati.

Successiva approvazione da parte dei medesimi Organi amministrativi e successivo deposito al Registro delle Imprese del progetto di fusione, del nuovo testo di Statuto sociale e delle cariche sociali e fissazione della data di decorrenza, etc.

Convocazione - trascorsi trenta giorni dal deposito - e svolgimento delle assemblee straordinarie di IMOF e MOF che delibereranno la fusione con la contestuale rinuncia al ricorso alla "Relazione degli esperti" ex art. 2501 sexies del codice civile sul rapporto di concambio all'atto della fusione, dando per definito, convenuto, accettato e pattuito espressamente, il valore di concambio così come definito con i criteri, i termini e le valutazioni indicate nel Piano economico-finanziario e relativo percorso attuativo (allegato "A" alla Relazione sulla gestione 2013) e, in particolare e tra l'altro, nella tavola/pagina 16 del medesimo allegato.

La rinuncia alla relazione degli esperti sul rapporto di concambio (ex art. 2501 sexies codice civile), già espressamente deliberata nelle approvate determinazioni esecutive, è tutt'ora pienamente legittima (massima del Comitato Notarile del Triveneto 2008, massima del Consiglio Notarile di Milano n. 26/2004 in quanto la relazione degli esperti è posta a tutela degli interessi dei soci e non di quello dei terzi o creditori sociali).

Redazione dell'Atto di fusione, trascorsi sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle Imprese delle delibere assembleari.

**NOTE SULLA FUSIONE:**

**Oltre agli adempimenti sopra evidenziati, occorre altresì considerare che:**

- **al 31 dicembre 2013 è scaduto il Contratto di fitto di ramo d'azienda dettato dal Piano**

**economico e stipulato il 30 dicembre 2005**, per cui, non essendo stata effettuata la prevista fusione, sono state apportate le conseguenti modifiche amministrative relative all'addebito alla MOF SpA del canone di concessione in ottemperanza alla disdetta da parte di IMOF dell'Atto di concessione d'uso dell'immobile di proprietà regionale;

- **al 31 dicembre 2013 è scaduto il contratto di mutuo con MCC (oggi Unicredit)** per cui, a seguito della mancata erogazione delle tranches di anticipazioni in acconto sulle migliori, scadute e non pagate dalla Regione Lazio, la IMOF, a sua volta, non ha potuto procedere al pagamento della maxirata finale di circa 4.900 Meuro, con conseguente proroga del vincolo pignoratorio di €. 80.000 montante mensile sui conti della MOF SpA (tale vincolo doveva cessare il 31.12.2013 contestualmente al pagamento della maxirata finale). A luglio 2015 Unicredit ha proceduto all'escussione nei confronti della MOF SpA di €. 1.920.000 sul c/c di tesoreria presso la Banca Popolare, a parziale soddisfo del mancato pagamento della predetta maxirata finale del mutuo scaduta il 31.12.2013 e non pagata. **Conseguentemente, la MOF SpA ha formalizzato l'addebito alla IMOF SpA della medesima somma oltre interessi a partire dal 1° gennaio 2014.** Analogo riaddebito è in corso di effettuazione per l'ulteriore somma di €. 1.440.000 che Unicredit ha escusso ad agosto del corrente anno.

#### **ADEMPIMENTI COMUNQUE OBBLIGATORI PER TUTTI I SOCI CONSORTILI:**

- **le determinazioni esecutive sottoscritte ed approvate con DGR 1084/2005 e con distinte deliberazioni delle rispettive assemblee**, a prescindere da ogni eventualità impedimento o modifica delle condizioni di fusione preordinate dal Piano, impongono *"...ad entrambe le società - anche ex art. 1381 c.c. - l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti"*.

- Inoltre, e per quanto più in particolare riguarda gli interessi della MOF SpA, è assolutamente indispensabile che i Soci consortili tengano presente quanto dettato nel Punto 5. delle determinazioni esecutive che non solo stabilisce che tutto quanto ivi statuito costituisce, sia per IMOF che per MOF, l'integrale e corretto assolvimento di qualunque obbligo e/o onere ipotizzabile in capo a MOF in esecuzione dell'art. 17 dell'Atto di concessione Regione/IMOF/MOF ma al Punto 5.3. stabilisce altresì che *"...la MOF SpA potrà liberamente recedere dal presente Atto qualora le delibere in esso previste non vengano adottate e/o rese esecutive per qualsiasi ragione o causa. In tal caso, MOF sarà libera da ogni obbligazione derivante dal presente Atto e/o da ogni ulteriore Atto ad esso connesso, senza che IMOF abbia nulla a pretendere in base al medesimo, rimanendo comunque fermo ed impregiudicato il disposto dell'art. 17 della Convenzione e delle determinazioni esecutive..., salvo ogni eventuale diritto di MOF nei confronti di IMOF e/o dei suoi soci per qualunque eventuale e comprovato danno possa nel frattempo esserle derivato"*.

Da quanto qui brevemente richiamato relativamente agli obblighi assunti non solo da entrambe le società e dagli amministratori ma anche da tutti i Soci consortili, nessuno escluso, ne consegue che questi ultimi - più ancora degli organi amministrativi delle due Società - **non possono sottrarsi dal compiere ogni atto che**

**consenta comunque di procedere alla fusione aderendo e facendo proprie tutte le determinazioni e deliberazioni che ricreino nella loro totale interezza i medesimi effetti previsti nel programma di fusione contenuto nel Piano economico approvato dalle assemblee ordinarie e straordinarie del 16.12.2005.**

Non va da ultimo, ma non per ultimo, sottovalutato che con il Piano economico 2005 e le connesse determinazioni esecutive gli operatori del MOF consorziati del Socio di categoria "B" Euromof si sono sottoposti ad un gravoso impegno finanziario di natura straordinaria - puntualmente assolto - per garantire, in sostituzione di tutti gli altri Soci resisi indisponibili, le risorse finanziarie per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare e per tutti i conseguenti oneri di natura straordinaria e che il medesimo Piano e determinazioni esecutive prevedono il pieno riconoscimento in loro favore, in sede di fusione (2013), di tali oneri mediante una corrispondente capitalizzazione a favore di Euromof pari al 64,6% del capitale sociale della MOF SpA (incorporante) post fusione.

Questi operatori dal gennaio 2014 reclamano il riconoscimento dei propri diritti acquisiti e ci interrogano sul perché ancora non si stia procedendo all'operazione di fusione nei termini ed alle condizioni pattuite. Essi paventano in maniera sempre più insistita l'attivazione di una *class-action* nei confronti di entrambe le società nonché dei rispettivi Soci e, in particolare, della Regione Lazio, responsabile di averli "indotti" ad accettare gli effetti della DGR 1084/2005 in cambio di patti preordinati nella medesima DGR di riconoscere al loro consorzio di rappresentanza la capitalizzazione dei maggiori oneri forzosamente loro imposti e da essi accettati solo a seguito della unanime pattuizione deliberata da tutti i soci, e specificatamente dalla Regione Lazio, ma nelle condizioni patrimoniali e finanziarie predeterminate nella DGR 1084/2005, nettamente diverse da quelle determinate dal lodo arbitrale.

**In sostanza, ci troviamo in presenza di un debito contratto dalle due Società IMOF e MOF SpA e da tutti i rispettivi Soci consortili – e in particolare dalla Regione Lazio per avervi indotto le Società ed i rispettivi Soci con l'approvazione delle DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 – nei confronti degli operatori e questo debito sino ad oggi non si è inteso immotivatamente onorare. Ma ad esso, in un modo o nell'altro, non ci si potrà sottrarre in quanto trattasi di diritti soggettivi pattuiti con ognuno di essi e, pertanto, rivendicabili soggettivamente in tutte le sedi sia verso le Società che verso ognuno dei rispettivi Soci.**

Nel frattempo è intervenuto il lodo arbitrale e, nonostante la disponibilità manifestata dagli operatori di privarsi in favore della Regione di una consistente parte della capitalizzazione post fusione ad essi spettante, non sono stati più attuati gli interventi propedeutici previsti dal Piano di rilancio approvato nell'assemblea IMOF dell'11 aprile 2014, prima che divenisse inevitabile procedere all'impugnativa del lodo arbitrale, né tantomeno quelli relativi alle successive riformulazioni dello stesso Piano.

A questo proposito, si ricorda anche che – come previsto dal Piano di rilancio – l'assemblea dei soci IMOF venne nuovamente convocata una prima volta in data 28 aprile 2014 per l'approvazione della situazione patrimoniale conseguente all'esito del lodo e propedeutica alla esecuzione del percorso attuativo previsto dal medesimo Piano di rilancio. Tale assemblea recava all'ordine del giorno:

*1) Esito Lodo Arbitrale contenzioso Imof/Regione Lazio notificato in data 24.02.2014 - Avvio procedure attuative del "Piano di rilancio del MOF" avviato con delibera dell'Assemblea dell'11.04.2014 e propedeutiche alla predisposizione del progetto di fusione deliberata dall'Assemblea dei soci del 16.12.2005 - Disposizioni ex art. 2446*

del Codice Civile: Provvedimenti conseguenti ai fini della copertura delle perdite attraverso la riduzione del capitale sociale;

2) Aumento del capitale sociale riservato, come da "Piano di rilancio del MOF" (sub 1), ai seguenti soci di categoria "A": MOF SpA, UNICREDIT SpA e Banca Popolare di Fondi, previa rinuncia del diritto di opzione da parte degli altri soci.

La concomitante assenza dei soci Regione Lazio, Unicredit SpA e Banca Popolare di Fondi, direttamente interessati dalle deliberazioni da adottare, e la contestuale richiesta del socio Comune di Fondi, presente, di rinvio dell'assemblea in quanto il proprio consiglio comunale non aveva ancora approvato il Piano di rilancio, indussero l'assemblea a determinare un rinvio della stessa al 21 maggio 2014.

Nell'assemblea del 21 maggio il socio Comune di Fondi, presente, dichiarava di aver acquisito la positiva delibera del proprio consiglio comunale. Purtroppo all'assemblea erano presenti, oltre al comune di Fondi, i soli soci MOF SpA e consorzio Euromof, mentre risultavano assenti tutti gli altri.

L'assemblea, considerato che i soci che avevano un ruolo determinante nell'attuazione delle delibere previste dall'ordine del giorno risultavano assenti, rilevò la materiale impossibilità di poter procedere alla discussione dei punti all'ordine del giorno della parte straordinaria e diede mandato all'organo amministrativo di IMOF di impugnare il lodo arbitrale. Conseguentemente anche la MOF SpA fu costretta ad attivare l'autonoma impugnativa del Lodo sopra riportata.

Si rammenta che nella Relazione dell'Organo amministrativo della controllata IMOF prevista ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, da sottoporre all'Assemblea straordinaria IMOF convocata per il giorno 28 aprile 2014 e poi per il giorno 21 maggio 2014 in conseguenza dell'esito del lodo arbitrale, era contenuta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di IMOF SpA al 31 dicembre 2013 redatta secondo il dettato del Piano di rilancio e che, a fronte della previa approvazione e compiuta esecuzione di tutti gli adempimenti previsti nel percorso attuativo in esso contenuto con la definitiva chiusura a transazione e stralcio di ogni controversia tra la IMOF e la Regione Lazio ed il contestuale avvio di un programma, appunto, di rilancio e di sviluppo del MOF, prevedeva anche l'accettazione dell'esito del lodo arbitrale e dei suoi effetti negativi per IMOF.

L'impugnativa del lodo arbitrale comportò invece per IMOF una diversa trattazione di una serie di voci del bilancio con evidenti riflessi anche sullo stato patrimoniale. Di seguito, per una più immediata lettura da parte dei soci della MOF SpA, si riporta una tabella di raffronto dello stato patrimoniale IMOF 2013 pre e post impugnativa del lodo arbitrale (in evidenza le voci rettificata):

<b>IMOF SPA</b>	<b>BILANCIO AL 31/12/2013</b>	<b>situazione patrimoniale presentata assemblea soci del 29/04/2014</b>	
<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
<b>A T T I V O</b>			
<b>A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
1) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI GIA' RICHIAMATI	0	0	
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			



<b>I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
7) ALTRE			
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
1) TERRENI E FABBRICATI	20.445.300	20.445.300	
2) IMPIANTI E MACCHINARIO	6.503.448	6.503.448	
4) ALTRI BENI	942.420	942.420	
5) IMMOBILIZZ. IN CORSO E ACCONTI..	0	0	
<b>TOTALE</b>	<b>27.891.168</b>	<b>27.891.168</b>	
<b>III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
<b>TOTALE</b>			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>27.891.168</b>	<b>27.891.168</b>	
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
<b>I. RIMANENZE</b>			
3) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	466.265	466.265	
5) FORNITORI C/ANTICIPI	42.000	42.000	
<b>TOTALE</b>	<b>508.265</b>	<b>508.265</b>	
<b>II. CREDITI VERSO :</b>			
1) CLIENTI	6.100	6.100	
4-bis) CREDITI TRIBUTARI	46.953	46.953	
5) ALTRI			
La differenza è relativa ai crediti V/Regione Lazio per interessi per mancata corresponsione delle rate di acconto dove: in bilancio sono stati contabilizzati quelli effettivamente addebitati alla Regione in ragione del costo aziendale dell'indebitamento finanziario, mentre, nella situazione patrimoniale, erano stati inseriti gli interessi legali così come definiti dal Lodo	12.436.921	9.864.553	<b>2.572.367</b>
<b>TOTALE</b>	<b>12.489.974</b>	<b>9.917.607</b>	
<b>III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTIT. IMMOBILIZ.NI</b>			
<b>5) ALTRI TITOLI.....</b>			
<b>IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	27.761	27.761	
3) DENARO E VALORI IN CASSA	350	350	
<b>TOTALE</b>	<b>28.111</b>	<b>28.111</b>	

<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>13.026.34</b>	<b>10.453.98</b>	
	<b>9</b>	<b>2</b>	
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>			
2) RISCONTI ATTIVI	17	17	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>40.917.53</b>	<b>38.345.16</b>	
	<b>4</b>	<b>7</b>	

<b>PASSIVO</b>			
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I. CAPITALE	17.043.180	17.043.180	
IV. RISERVA LEGALE	85.050	85.050	
VI. RISERVE STATUTARIE.....			
VII. ALTRE RISERVE.....			
VIII. UTILI ( PERDITE ) PORTATI A NUOVO	-2.238.134	-2.238.134	
IX. UTILE ( PERDITA ) DELL'ESERCIZIO	-8.300.263	-8.300.198	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.589.833</b>	<b>6.589.897</b>	
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1) FONDI DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E OBBLIGHI SIMILI			
2) FONDI PER IMPOSTE			
3) ALTRI	10.298.569	0	
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>			
Nel bilancio è stato postato un accantonamento a Fondo rischi per vertenze per tenere conto dell'onere aggiuntivo di euro 8.505.158 rinveniente dal Lodo arbitrale che si somma ai canoni accantonati ex art 17 apri ad 1.793.411, mentre nella situazione patrimoniale il Fondo rischi non era presente in quanto dette voci erano state postate nei Debiti	10.298.569	0	<b>10.298.569</b>
<b>C) TRAT. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
1) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	77.786	77.786	
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>	<b>77.786</b>	<b>77.786</b>	
<b>D) DEBITI</b>			

3) DEBITI VERSO BANCHE	9.315.140	9.315.084	
- entro 12 mesi:	9.315.140	9.315.084	
- oltre 12 mesi:	0	0	
6) ACCONTI	600.000	600.000	
7) DEBITI VERSO FORNITORI	1.063.085	1.063.085	
11) DEBITI TRIBUTARI	768.976	768.985	
12) DEBITI VERSO ISTIT. DI PREVID. E SICUR. SOCIALE	131.158	131.141	
13) ALTRI DEBITI Nella situazione patrimoniale era stato postato l'intero debito per canone di concessione verso la Regione Lazio così come definito nel lodo che, invece, nel Bilancio è stato postato nella voce Fondo Rischi ed oneri.	11.605.643	19.133.511	- 7.527.868
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>23.484.003</b>	<b>31.011.806</b>	
<b>RATEI E RISCOINTI (E)</b>			
1) RATEI PASSIVI Nella situazione patrimoniale, avendo il lodo definito il canone di concessione dovuto, era stato calcolato un rateo per l'anno in corso per tenere conto della scadenza effettiva del pagamento; mentre in bilancio si è continuato ad accantonare a Fondo Rischi il canone da piano come nei bilanci precedenti	0	198.333	- 198.333
2) RISCOINTI PASSIVI	467.344	467.344	
<b>TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)</b>	<b>467.344</b>	<b>665.677</b>	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>40.917.534</b>	<b>38.345.167</b>	
<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	139.042	139.042	
5) ALTRI RICAVI E PROVENTI	442.683	442.683	
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>581.724</b>	<b>581.724</b>	
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
3) VARIAZIONE DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0	

7) PER SERVIZI	-199.878	-199.878	
8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI <i>La differenza deriva dal diverso importo del canone di concessione tra il Piano economico 2005 e quello determinato dal lodo arbitrale</i>	-103.291	-340.000	<b>236.709</b>
9) PER IL PERSONALE:			
a) Salari e stipendi	-106.731	-106.730	
b) Oneri sociali	-32.483	-32.466	
c) Trattamento di fine rapporto	-8.664	-8.664	
10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	0	0	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-9.548	-9.548	
12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI ..... <i>Accantonamento a Fondo Rischi a seguito di impugnativa del lodo (stessa nota Fondo Rischi)</i>	-8.505.158		<b>8.505.158</b>
14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE.....	-114.886	-114.886	
	-		
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>9.080.639</b>	<b>-812.172</b>	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA</b>			
	-		
<b>PRODUZIONE ( A - B )</b>	<b>8.498.914</b>	<b>-230.448</b>	
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI:			
c) proventi diversi dai precedenti <i>Tale differenza deriva dall'iscrizione nel bilancio dei crediti V/Regione Lazio per interessi per mancata corresponsione delle rate di acconto, in base al costo aziendale dell'indebitamento finanziario della IMOF, mentre nella situazione patrimoniale gli interessi attivi erano stati determinati come stabilito dal lodo.</i>	731.359	131.165	<b>600.194</b>
17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI <i>Differenza dovuta all'imputazione nella situazione patrimoniale degli interessi maturati nell'anno sui canoni di concessione progressi 1995-2012 così come determinati dal lodo</i>	-429.500	-580.751	<b>151.251</b>
<b>TOTALE PROVENTI/ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>301.858</b>	<b>-449.586</b>	
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>			
20) PROVENTI STRAORDINARI	125.969	125.969	

21) ONERI STRAORDINARI Nella situazione patrimoniale le risultanze del lodo per il periodo 1995 - 2012 erano state iscritte negli Oneri straordinari come sopravvenienze passive mentre quelle dell'anno nelle rispettive voci di conto economico. Nel bilancio non sono postate sopravvenienze passive derivanti dal lodo.	-227.378	-7.744.327	7.516.94 9
<b>TOTALE PROVENTI/ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-101.409</b>	<b>7.618.358</b>	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>			
<b>( A - B +/- C +/- D +/- E ).....</b>	<b>8.298.465</b>	<b>8.298.391</b>	
22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-1.798	-1.807	
<b>23) UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO</b>	<b>8.300.263</b>	<b>8.300.198</b>	

In buona sostanza, gli effetti negativi derivanti dal lodo arbitrale, appostati nel conto economico prima dell'impugnativa, vennero riappostati in un Fondo accantonamento rischi con modifica di tutte le voci correlate e/o corrispondenti.

E' evidente che, in caso di accoglimento dell'impugnativa del lodo, l'allora situazione patrimoniale ed economica sopra prudenzialmente considerata, si sarebbe volta in favore della IMOF con il pieno riallineamento sia della situazione patrimoniale che economica.

Così come, ove mai si fosse pervenuti nel corso del 2014 all'approvazione del percorso già tracciato dal Piano di rilancio ovvero all'approvazione del Nuovo Piano Industriale, la situazione sopra esposta si sarebbe ricomposta con l'altrettanto pieno riallineamento sia della situazione patrimoniale che economica della IMOF.

In entrambi i casi si sarebbero ricreate le condizioni affinché la situazione aziendale tuttora gravemente precaria si ricomponesse consentendoci di dare, in un modo o nell'altro, piena attuazione al progetto di fusione dettato nei Piani economico-finanziari 1997 e 2005 e correlati patti parasociali ed alle susseguenti analoghe deliberazioni assunte dalle assemblee della IMOF e della controllante MOF SpA del 29.10.1997 e 16.12.2005.

Sino ad allora questo non potrà realizzarsi, poiché la situazione patrimoniale ed economica della IMOF non corrisponde a quella programmata dal richiamato Piano economico-finanziario 1997 e 2005 e correlati patti parasociali, sulla cui base si sarebbe dovuto procedere alla fusione con la MOF SpA.

Giova a questo punto richiamare ancora una volta quanto già sottolineato nella rappresentazione degli "adempimenti comunque obbligatori per tutti i Soci consortili" che precedono, relativamente agli obblighi rispettivamente assunti da ognuno dei Soci con l'approvazione del Piano economico-finanziario 1997 e 2005 e dei correlati patti consortili e parasociali (determinazioni esecutive), rispetto ai quali la IMOF SpA, a seguito degli effetti del lodo arbitrale, presentava al 31.12.2013 la situazione debitoria complessiva che di seguito si riporta:

<b>IMOF S.p.A. (000€)</b>		<b>31/12/2013</b>
<b>DEBITI BANCARI A BREVE</b>	Unicredit Banca di Roma per anticipazione	1.160
	Unicredit Banca di Roma per anticipazione su c/c ordinario	340
	Banca Popolare di Fondi per anticipazioni	2.961
		<b>4.461</b>
<b>MUTUO IPOTECARIO</b>	Unicredit ex Mediocredito di Roma per mutuo	<b>4.916</b>
<b>DEBITI DI FUNZIONAMENTO</b>	Debiti verso MOF	1.103
	Debiti verso fornitori	1.439
	Debiti tributari e previdenziali	898
	Debiti verso professionisti e personale	438
	Debito verso Regione Lazio per canoni di concessione	7.528
		<b>11.406</b>
<b>TOTALE INDEBITAMENTO</b>		<b>20.783</b>

A fronte di tale situazione debitoria, si registrava sempre al 31.12.2013 una situazione creditoria della società nei confronti della Regione Lazio (da lodo) di 9.727.000 euro, con un delta negativo di 11.552 milioni di euro.

Tale situazione derivava dagli effetti negativi del lodo, pari allora a circa 9.231.000 euro al 31.12.2013, ai quali aggiungere l'ulteriore importo di 2.844.000 euro per il maggior canone derivante dal lodo per il periodo 2014 al 2025 (data di scadenza della concessione con la Regione). Oltre a questo, si deve altresì tenere conto di tutti gli ulteriori oneri relativi al mancato pagamento dell'ultima rata del mutuo ex MCC e quelli conseguenti alla mancata fusione aziendale che la DGR 1084/2005 ed il Piano economico-finanziario avevano previsto doversi effettuare entro il 31.12.2013, mentre invece tale operazione è stata sinora sempre rimandata con tutte le ovvie conseguenze onerosità che questo comporterà.

Pertanto, su impulso e proposta della MOF SpA, l'Assemblea IMOF del 22 dicembre 2014 chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio consortile al 31.12.2013, una volta verificato che non era intervenuto alcun atto formale che modificasse la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società determinatasi in conseguenza del contenzioso che ha portato al lodo arbitrale, prese atto della inevitabilità di dover attivare i rimedi previsti dai Patti parasociali costituiti dalle determinazioni esecutive approvate prima dalla Regione Lazio con le DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e poi approvate da tutti i Soci con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, che imponevano "ad entrambe le società IMOF SpA e MOF SpA - anche ex art. 1381 c.c. - l'onere e l'obbligo di far sì che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e condizioni ivi stabiliti e dettagliatamente indicate nei Punti 4.2. e 4.3. delle medesime determinazioni esecutive, e comunque che essi terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nell'Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti simili ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti".

In questo senso, la predetta Assemblea IMOF del 22 dicembre 2014 deliberò: "di approvare il bilancio di esercizio 2013, la nota integrativa, la Relazione sulla gestione e la Relazione del Collegio Sindacale e di stabilire, nel contempo, che le perdite complessive di bilancio al 31.12.2013, pari ad €. 10.538.397,00 siano poste a carico dei soci secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali) statuite con le DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005", e cioè in proporzione alle quote da essi possedute prima dell'approvazione del Piano economico-finanziario nel 1997 che aveva allora predeterminato un fabbisogno finanziario, il cui onere di copertura venne assunto dai soli operatori privati con il conseguente riallineamento della partecipazioni societarie che hanno portato la MOF SpA a detenere, oggi, una partecipazione in IMOF del 52% rispetto al solo 1% detenuto prima dell'approvazione del Piano 1997.

**Perché una cosa è certa signori Soci: la MOF SpA (obbligata dalle medesime pattuizioni e dalle norme statutarie al pareggio di bilancio) non avrebbe potuto né mai potrà rivolgersi agli operatori e utenti per richiedere loro di reintegrare a ritroso il danno derivante dall'esito del Lodo arbitrale. Ed un'altra cosa è altrettanto certa: la MOF SpA non avrebbe potuto né potrà mai approvare un bilancio della controllata IMOF SpA che riporti gli effetti negativi del lodo arbitrale nei termini esposti nel quadro sinottico sopra rappresentato, mediante ripianamento nelle attuali partecipazioni societarie di IMOF e senza - almeno - il rimedio previsto nel "Piano di Rilancio del MOF 11 aprile 2014", che sarebbe stato accolto anche dalla MOF SpA al solo scopo transattivo di porre fine alla situazione di instabilità finanziaria di IMOF e MOF e consentire, con la sua attuazione, di ridare serenità e fiducia ai nostri operatori e nuovo slancio all'intero Centro Agroalimentare.**

Nel frattempo, rispetto al Piano di rilancio portato senza successo in approvazione nell'assemblea del 21.05.2014, il tavolo tecnico IMOF/MOF/Regione aveva elaborato una integrazione dello stesso, maggiormente corrispondente al dettato normativo indicato dalla Regione Lazio nell'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12, recante "Iniziativa a favore del Mercato ortofrutticolo di Fondi - MOF SpA", che così disponeva:

*1. Al fine di favorire il rilancio del centro agroalimentare di Fondi, la Regione concorre, anche mediante conversione dei crediti derivanti dall'accertamento del lodo arbitrale intervenuto tra la Regione medesima e la Immobiliare Mercato ortofrutticolo di Fondi (IMOF) S.p.A., all'aumento del capitale sociale della società risultante dalla fusione tra la IMOF SpA e la MOF SpA, individuato sulla base di un piano di rilancio presentato dall'organo amministrativo della società, la quale lo sottopone ad un'analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente.*

*2. La Giunta regionale è autorizzata a modificare l'atto di concessione sottoscritto con IMOF SpA e MOF SpA, al fine di prevedere, ove necessario, che le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile di proprietà regionale siano poste a carico della Regione medesima.*

*3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con la legge di bilancio regionale 2015-2017, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche".*

Contestualmente alla redazione del nuovo Piano Industriale (che integrava il Piano di rilancio non approvato dall'Assemblea del 21 maggio 2014), si è data esecuzione a quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 12 del 24 novembre 2014 con la quale la Regione ha previsto, appunto, il rilancio del MOF attraverso la conversione in capitale di MOF post fusione dei crediti per i canoni di concessioni determinati dal lodo e l'assunzione a proprio carico delle spese delle manutenzioni straordinarie sui beni di sua proprietà "il tutto sulla base del Nuovo Piano Industriale sottoposto all'analisi di fattibilità da parte di un soggetto terzo indipendente", per la cui redazione, in data 10 dicembre 2014, la IMOF diede incarico alla società Arthur D. Little S.p.A..

Con nota prot. 1991/SP del 16 dicembre 2014, inviata sia alla IMOF che alla MOF SpA e per conoscenza a tutti i Soci di entrambe, la Regione Lazio - con richiamo a precedenti comunicazioni ed intese in tal senso convenute e con riferimento al riconoscimento degli apporti indiretti già effettuati dagli operatori (Euromof) nei limiti e nel rispetto degli accordi a suo tempo statuiti ai sensi della DGR n. 1084/2005 - richiese che, per poter procedere alla approvazione del Nuovo Piano Industriale, IMOF e/o MOF procedessero all'acquisizione di una attestazione da parte di soggetto terzo indipendente (collegi sindacali di IMOF o di MOF SpA o altro soggetto

esterno) circa la correttezza di detti apporti indiretti quale condizione necessaria per il loro riconoscimento in sede di aumento di capitale destinato a Euromof.

In data 16 dicembre 2014, la MOF SpA, preso atto della dichiarata incompetenza del proprio Collegio sindacale, incaricò la società MBA Management Business Advisors S.r.l. di verificare e attestare la corretta quantificazione dell'apporto degli operatori privati, effettuato sia direttamente che indirettamente per il periodo 1996-2013, sulla base delle effettive risultanza contabili e dei piani economico-finanziari 1996 e 2005 e delle correlate determinazioni esecutive contenute nelle DGR n. 5771/1997 e n. 1084/2005. In data 22 dicembre 2014 MBA ha rimesso il richiesto parere.

In data 23 dicembre 2014 anche la Arthur D. Little S.p.A. rimise il richiesto parere di fattibilità ritenendo il Nuovo Piano "attuabile e sostenibile economicamente e finanziariamente per la sua intera durata."

Il Nuovo Piano Industriale, munito delle previste attestazioni, costituiva Atto integrativo e continuativo della corretta attuazione delle "Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA" del 6 dicembre 1996, approvate con DGR 5771/1997 del 23 settembre 1997, come già modificate, integrate ed approvate con DGR 1084/2005 del 29 novembre 2005 e rispettivamente approvate all'unanimità dei soci dalle Assemblee straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005 e stabiliva i seguenti nuovi impegni da assolversi da parte della Regione Lazio, della IMOF SpA, della MOF SpA e dei rispettivi Soci sia in sede propria che in sede di assemblee delle medesime società:

- l'accettazione del lodo arbitrale intervenuto in data 8 gennaio 2014 da parte della IMOF SpA e della MOF SpA con contestuale accettazione del debito in favore della Regione del canone di concessione sui beni di proprietà regionale definiti dal lodo stesso;
- la conversione da parte della Regione del conseguente credito da lodo in capitale sociale della MOF SpA post fusione;
- il pagamento da parte della Regione in favore della IMOF SpA delle migliorie realizzate sul vecchio immobile, come confermato dal lodo;
- il pagamento da parte della Regione in favore della MOF SpA pre e post fusione delle manutenzioni e nuovi interventi straordinari già avviati dal 2014 e da realizzarsi fino al 2025 sul medesimo immobile di proprietà regionale.

Il tutto come meglio sintetizzati nella seguente tabella:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale
<b>Pagamento debiti per migliorie - DGR 1084/2005 e lodo arbitrale</b>													
Pagamento debiti per rate pregresse non pagate al 31.12.2013	2.860	2.960	2.410	1.497									9.727
Pagamento debiti per rate future a scadere 2014-2025	540	540	540	1.080	540	540	540	540	540	540			5.940
	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>	<b>2.950</b>	<b>2.577</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.667</b>
<b>Manutenzioni straordinarie su beni di proprietà regionale</b>	<b>1.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>5.400</b>
<b>Aumento di capitale in quota Regione (oltre quota aumento Euromof)</b>													
Conversione credito x canoni pregressi al 31.12.2013 (lodo arbitrale)		2.000	2.578	2.950									7.528
Credito x canoni di concessione a scadere 2014-2025 (lodo arbitrale)		680	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	4.080
	<b>-</b>	<b>2.680</b>	<b>2.918</b>	<b>3.290</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>11.608</b>

Con Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 (Legge di Stabilità regionale 2015) e Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017), la Regione Lazio ha



stanziato in appositi capitoli destinati a IMOF e MOF SpA le somme previste a suo carico dal Nuovo Piano Industriale, e precisamente €. 16,7 milioni per il pagamento delle migliorie maggiorate degli interessi legali, così come accertato dal lodo arbitrale, e €. 5,4 milioni a copertura di un piano di manutenzioni straordinarie già eseguite e ancora da eseguirsi sul vecchio immobile di proprietà regionale nel periodo 2014-2025.

A questo punto erano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 9, per cui bisognava solo procedere all'attuazione del Piano. Sennonché, la Regione Lazio, con nota del 26.02.2015, trasmise alla IMOF e MOF SpA un parere ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee, relativo all'attuazione del predetto Piano industriale, che evidenziava la necessità di sottoporre il piano in argomento alla previa notifica alla Commissione Europea ai sensi dell'art 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) ed alla successiva autorizzazione da parte della medesima. Tale circostanza, di fatto, ha impedito di approvare il Nuovo Piano Industriale, con le inevitabili conseguenze del caso.

In merito al quesito posto dalla Regione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee, ed al conseguente parere espresso, occorre comunque precisare ai Soci che:

1. L'importo di 21,1 milioni, che nel quesito posto dalla Regione alla Presidenza del Consiglio venivano qualificati quale "intervento finanziario da erogare", altro non era che il pagamento del debito maturato dalla Regione nei confronti della IMOF per le migliorie realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale, che la DGR 1084/2005 e lo stesso lodo arbitrale ha confermato nell'importo di 9,8 al 31.12.2013 e di 5,9 fino al 2025, mentre i rimanenti 5,4 milioni riguardavano il pagamento dovuto dalla Regione Lazio per il Piano pluriennale 2014-2015 di nuove migliorie e manutenzioni straordinarie già realizzate o ancora da realizzare sul medesimo immobile di proprietà regionale, dal momento che IMOF e MOF riconoscevano ed accettavano spontaneamente di pagare il canone di concessione deciso dal Lodo;

2. L'unico "impegno" da parte della Regione Lazio, peraltro senza alcun esborso di denaro, era solo quello della conversione in capitale della MOF SpA post fusione del credito rinveniente dal contestatissimo canone di 340 mila euro/anno definito dall'impugnato lodo arbitrale ed accettato da IMOF e MOF - a transazione e stralcio – e solo al medesimo fine transattivo.

3. La Regione ritenne di coinvolgere nella formulazione del quesito né la IMOF SpA né tantomeno la controllante MOF SpA

4. Da una più attenta analisi risultò oltretutto che il quesito era stato formulato su una vecchia bozza del Piano Industriale datata ottobre 2014, bozza che venne poi sostituita da altre due versioni, l'ultima delle quali fu quella poi sottoposta alla previa analisi di fattibilità da parte di advisors terzi ed indipendenti in esecuzione dell'art. 4 della legge regionale Legge Regionale n. 12 del 24 novembre 2014.

5. Pertanto sia il quesito posto che il conseguente parere risultarono del tutto incoerenti con il Nuovo Piano Industriale poi asseverato dagli advisors e, quindi, da non tenere in alcuna considerazione a tale scopo.

Come illustrato nelle precedenti relazioni, a seguito delle perdite che la IMOF ha dovuto registrare nel bilancio 2013 all'esito del lodo arbitrale, i soci Provincia di Latina e CCIAA di Latina comunicarono la dismissione delle proprie partecipazioni dalla società in applicazione della Legge di stabilità mediante recesso dal capitale sociale della IMOF SpA

Ad entrambe la IMOF diede riscontro che, in attuazione delle deliberazioni assembleari del 22 dicembre 2014

e 11 settembre 2015 e di quella prevedibilmente simile che sarebbe stata adottata in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.2015, la stessa IMOF SpA risultava creditrice nei loro confronti di importi ben maggiori di quelli derivanti dall'eventuale liquidazione del debito emergente dal recesso dal capitale e, nel contempo, venne richiesto ad entrambi i soci di rivedere la loro determinazione di recesso, in considerazione delle finalità e della rilevanza socio economico del complessivo sistema MOF per territorio della Provincia di Latina.

Le assemblee per l'approvazione dei bilanci d'esercizio 2014 e 2015 della IMOF SpA hanno deliberato in modo analogo a quella per l'approvazione del bilancio 2013, riaddebitando ai Soci consortili il ripianamento delle rispettive perdite annuali in proporzione sempre alle partecipazioni detenute nel 1997, prima dell'approvazione del Piano economico-finanziario 1997.

A seguito della interruzione del percorso di approvazione del Nuovo Piano Industriale, la Regione Lazio, con Atti di citazione notificati in data 14 aprile 2015, 24 novembre 2015 e 16 marzo 2017, ha impugnato presso il Tribunale di Roma i verbali delle Assemblee della IMOF SpA del 22 dicembre 2014, dell'11 settembre 2015 e del 3 ottobre 2016, mentre i Soci Comune di Fondi e CCIAA di Latina hanno dato mandato ai propri legali di proporre impugnativa *ad adiuvandum* delle iniziative intraprese dalla Regione Lazio.

Analoga impugnativa è stata attivata congiuntamente anche dai soci Banca Popolare di Fondi e Unicredit Spa presso il Tribunale di Latina, con Atti di citazione notificati in data 20 aprile 2015, 7 gennaio 2016 e 10 gennaio 2017.

Sulla impugnativa della Regione avverso la Delibera dell'Assemblea di approvazione del bilancio 2013, con intervento *ad adiuvandum* del Comune di Fondi e della CCIAA di Latina, è intervenuta Sentenza di primo grado n. 6673/2017 (IMOF SpA contumace per aver ritenuto – purtroppo erroneamente – che prima di qualunque sentenza sarebbe intervenuta la soluzione del contenzioso). La Sentenza ha annullato la deliberazione assembleare 22.12.2014 che approvò il predetto bilancio 2013 sul presupposto che l'ordine del giorno non fosse conforme alla deliberazione da assumere e che l'Assemblea non poteva imporre ai soci di una Spa di ripianare le perdite.

Avverso tale Sentenza la IMOF SpA ha proposto immediato ricorso in Corte di Appello, con istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., sul presupposto che l'ordine del giorno fosse invece corretto e, soprattutto, che la IMOF SpA non è una Spa "pura" bensì una Società consortile, avente finalità e scopi prettamente consortili, i cui Soci - in quanto facenti parte di un consorzio - sono soggetti ad essere chiamati al ripianamento delle eventuali perdite consortili annuali.

Per dare ai Soci ed agli Organi di controllo maggiore contezza delle ragioni sottese alle rivendicazioni della Società, si ritiene utile riportare di seguito le parti salienti del Ricorso depositato:

## **2. Sulla asserita mancata indicazione nell'ordine del giorno dell'argomento deliberato**

La sentenza del Tribunale di Roma ha accolto – in primo luogo - la domanda della Regione Lazio volta alla impugnazione della delibera dell'Assemblea dei soci della IMOF Spa consortile del 22.12.2014 per la mancanza di una chiara indicazione nel punto all'ordine del giorno avente ad oggetto ""*Approvazione bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale*"" che consentisse al socio Regione Lazio di essere pienamente edotto della proposta dell'amministratore unico di porre in deliberazione il ripianamento delle perdite consortili pari ad euro 8.300.263,00 oltre alle perdite pregresse, in ragione della composizione azionaria esistente prima dell'esecuzione del piano economico finanziario 1997 con esclusione dei soci MOF Spa e Euromof.

In tal modo accogliendo integralmente la tesi del socio Regione Lazio che aveva eccepito "*...che il*

*provvedimento di riaddebito tra i soci delle perdite della società accertate fino al 31.12.2013 non era stato posto all'ordine del giorno contenuto nell'atto di convocazione dell'assemblea".*

In realtà, come si evince chiaramente dalla stessa delibera impugnata, nel corso dell'Assemblea 22.12.2014 la Regione Lazio, rappresentata dalla dott.ssa Tufi per delega del Presidente Zingaretti, ha depositato agli atti dell'Assemblea la deliberazione di Giunta Regionale n. 915 del 22.12.2014 che, tra le altre determinazioni, testualmente recita: "*Esprimere altresì voto contrario in ordine alla proposta dell'amministratore unico di ripianamento delle perdite pari ad euro 8.300.263,00 oltre alle perdite pregresse, in ragione della composizione azionaria esistente prima dell'esecuzione del piano economico finanziario 1997..."*.

Tale circostanza è – già di per sé – sufficiente a smentire il socio Regione Lazio riguardo la sua pretesa non conoscenza del tema su cui sarebbe poi stato chiamato a deliberare.

A maggior riprova della piena conoscenza del socio Regione Lazio del contenuto del punto all'ordine del giorno – come riportato a pag. 6 dell'impugnato verbale 22.12.2014 – vi è anche la delibera di assemblea del 1.8.2014 (ove era presente anche il socio Regione Lazio), all'epoca convocata sempre per l'approvazione di una precedente proposta di bilancio 2013, nel corso della quale il socio MOF Spa consortile (di cui la stessa Regione Lazio è socio per il 29%), nel preannunciare il proprio voto contrario all'approvazione di quella proposta di bilancio, richiedeva la verbalizzazione della seguente dichiarazione "*In conseguenza dei danni derivanti dalla mancata puntuale esecuzione del percorso attuativo previsto dal predetto Piano e degli effetti del Lodo arbitrale, la MOF Spa deve per forza invocare nei confronti della IMOF e degli altri soci, ad eccezione di Euromof che insieme a MOF ha puntualmente adempiuto ai propri obblighi, l'applicazione dell'art. 1381 c.c. e cioè far sì che i soci IMOF, la propria assemblea ed i propri amministratori facciano tutto quanto di propria competenza previsto nei patti e nelle condizioni stabiliti...*".

L'Assemblea del 1° agosto 2014, infatti (come riportato nel Verbale del 22.12.2014 impugnato) non approvò quella precedente proposta di bilancio 2013 che perciò venne rettificata, in ossequio al disposto dell'art. 1381 c.c. invocato dal socio MOF Spa, prevedendo "*...il riaddebito ad ognuno degli altri soci delle somme da ciascuno di essi dovute in proporzione alle quote possedute nel 1997 prima del Piano economico-finanziario allora approvato, per il totale recupero sia delle perdite di bilancio registrate dalla IMOF nel 2013 per effetto del lodo arbitrale, che delle perdite pregresse registrate e riportate a nuovo fino al 2012, per complessivi €. 10.538.397, a seguito della mancata puntuale esecuzione del percorso attuativo del predetto Piano*".

In particolare, la sentenza risulta radicalmente viziata nella parte in cui motiva l'accoglimento della domanda del socio Regione sul presupposto che "*...dalla documentazione in atti risulta che l'assemblea dei soci del 22.12.2014 era stata convocata al solo fine di discutere sui seguenti argomenti ...2) Approvazione del bilancio di esercizio 2013, nota integrativa, Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale*".

**2.a.** Il Tribunale non ha tenuto in considerazione che, come espressamente previsto dagli artt. 2423 c.c. e segg., il bilancio societario è un atto unitario che si compone – in modo inscindibile – dello **stato patrimoniale**, del **rendiconto finanziario**, della **nota integrativa** e della **relazione sulla gestione**.

Ebbene, tutti questi documenti sono stati trasmessi via pec – con 15 giorni di anticipo – a tutti i soci (ivi compreso il socio Regione Lazio).

E a tale proposito, a pag. 10 della Nota Integrativa, nel parte denominata "Fatti accaduti successivamente alla redazione del progetto di bilancio 2013" viene precisato chiaramente che "*In data 1 agosto 2014, l'assemblea dei soci della IMOF Spa ... non ha approvato il progetto di bilancio chiuso al 31.12.2013 ed ha deliberato di conferire mandato all'Organo amministrativo di rettificare il progetto di bilancio 2013 inserendo nelle poste attive,*

*in esecuzione del disposto dell'art. 1381 c.c. e con esclusione dei soci Consorzio Euromof e MOF Spa, unici soci ad aver puntualmente rispettato quanto stabilito nel Piano economico e correlate determinazioni esecutive 1997 e 2005, il riaddebito ad ognuno degli altri soci delle somme da ciascuno di essi dovute, in proporzione alle quote possedute nel 1997 prima del Piano, per il totale recupero sia delle perdite di bilancio registrate dalla IMOF nel 2013 per effetto del lodo arbitrale che delle perdite pregresse registrate e riportate a nuovo fino al 2012 a seguito della mancata esecuzione del percorso attuativo del Piano".*

*E a seguire, nella stessa Nota Integrativa si precisa altresì che "Al riguardo, si evidenzia che, come ampiamente illustrato, il contenzioso tra la IMOF e la Regione Lazio ed il conseguente lodo arbitrale, hanno determinato perdite complessive di IMOF, al 31.12.2013, di complessivi €. 10.538.397, di cui: €. 8.300.263 relativi alla perdita di esercizio 2013, e €. 2.238.134, relative a perdite di esercizi precedenti".*

*Infine, a pag. 11 sempre della Nota Integrativa si conclude in modo altrettanto chiaro che "...l'ulteriore fabbisogno, costituito dal ripianamento delle perdite della IMOF al 31.12.2013, dovrà essere posto a carico degli altri soci della IMOF, secondo le quote detenute nel 1997 ante inizio piano economico-finanziario, in esecuzione di quanto previsto dalle determinazioni esecutive appena richiamate".*

*Dobbiamo aggiungere che la medesima proposta finale di ripianamento delle perdite è contenuta poi in modo ancora più puntuale nella Relazione sulla Gestione, nell'ambito della quale vengono dedicati all'argomento ben 30 pagine (da pag. 3 a pag. 34), che sul punto precisano: "Signori soci, il bilancio d'esercizio al 31.12.2013 - in conseguenza dell'esito del lodo arbitrale - chiude purtroppo con una perdita prima delle imposte, di €. 8.298.465, e, dopo le imposte, con una perdita di -€. 8.300.263 da riportate a nuovo, tenendo però presente che essa va a sommarsi alle perdite già registrate in bilancio al 31.12.2012 di -€. 2.238.134, portando così le complessive perdite societarie al 31.12.2013 a -€. 10.538.397.*

*Come già in precedenza rappresentato, in ottemperanza alla deliberazione di mancata approvazione del progetto di bilancio 2013 presentato all'assemblea dello scorso 1° agosto 2014 e del mandato ricevuto in quella sede, questo Organo amministrativo ha ritenuto di:*

*1) non dover modificare le risultanze contabili del bilancio chiuso al 31.12.2013 in quanto la ricostituzione del patrimonio aziendale avverrà attraverso il riaddebito ai soli soci che non hanno assunto impegni finanziari nel Piano 1997, in proporzione alle quote allora possedute prima del Piano, del totale recupero sia delle perdite di bilancio registrate dalla IMOF nel 2013 per effetto del lodo arbitrale che delle perdite pregresse registrate e riportate a nuovo fino al 2012 a seguito della mancata esecuzione del percorso attuativo del Piano, per complessivi 10,5 milioni di euro;*

*2) di integrare opportunamente la nota integrativa e la presente relazione sulla gestione sulla scorta del mandato ricevuto dall'assemblea dei soci del 01.08.2014.*

*Si è in tal modo provveduto ad integrare la nota integrativa, come riportato a pag. 10 e 11 della stessa, nel capitolo "Fatti accaduti successivamente alla redazione del progetto di bilancio 2013", nonché la presente relazione sulla gestione.*

*Nel prospetto riportato a pag. 10 della nota integrativa, è stato quantificato il fabbisogno complessivo della IMOF, al 31.12.2013, per la realizzazione dei citati piani economico-finanziari, pari a €. 30.772.876 di cui €. 20.234.479 "versati" dagli operatori del MOF, sia attraverso la MOF Spa sia attraverso Euromof, mentre i restanti €. 10.538.397, costituiti dalle perdite accumulate dalla IMOF al 31.12.2013, verranno ripartiti tra gli altri soci in esecuzione del dettato delle determinazioni esecutive di cui alle DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 ed alle deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, peraltro ampiamente richiamate nella proposta*

*di modifica del progetto di bilancio 2013 formulata dal socio MOF Spa nell'assemblea dello scorso 01.08.2014.*

*In esecuzione del dettato assembleare del 1 agosto 2014, questo Organo amministrativo procederà quindi a determinare il piano dei riaddebiti di ripianamento delle perdite complessive al 31.12.2013, pari a €. 10.538.397, in ragione della composizione azionaria della IMOF qual era quella risultante nel 1997, prima dell'inizio dell'esecuzione del piano economico finanziario 1997, con esclusione dei soci MOF Spa ed Euromof, avendo questi ultimi puntualmente adempiuto agli obblighi previsti a loro carico dai piani economico-finanziario del 1997 e 2005, così come riportato nella nota integrativa.*

*Questo è il mandato ricevuto e questo è quanto doverosamente questo Organo amministrativo ha eseguito sottoponendolo alla vostra approvazione.*

*E a chiusura della Relazione così si precisa "... Vi invitiamo, signori Soci, ad approvare il bilancio, la nota integrativa allegata e la presente Relazione, stabilendo, nel contempo, che le perdite complessive di bilancio al 31.12.2013, pari a €. 10.538.397, siano poste a carico dei soci secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali/consortili) statuite con le DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005".*

Alla luce delle esplicite informative e della chiara proposta di riaddebito delle perdite rivolta ai soci consorziati a conclusione della Relazione sulla gestione, l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui "l'argomento relativo alla decisione impugnata risulta, pertanto, trattato senza alcun preventivo preavviso, non trovando alcuna corrispondenza negli argomenti indicati nell'ordine del giorno", risulta priva di qualunque fattuale e documentale e si traduce in un mero formalismo privo di qualsiasi aderenza con la realtà dei fatti.

Sul punto, non possiamo esimerci dall'indicare che la predetta motivazione della sentenza è in palese contraddizione laddove, nei capoversi precedenti del medesimo punto 2, aveva premesso che (cfr. primo capoverso punto 2.) "...l'enunciazione dell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci di una società ha la duplice funzione di rendere edotti i destinatari circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, al fine di consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione...".

Ed aveva altresì premesso che (cfr. secondo capoverso punto 2.) "...l'ordine del giorno, quindi, può assolvere tale funzione soltanto se ha un sufficiente grado di specificità. A tal fine, si evidenzia, in dottrina e in giurisprudenza, che non è necessaria l'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente una indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27/04/1990, n. 3535".

In buona sostanza, la configurazione letterale del punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea: "Approvazione bilancio di esercizio 2013, nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale", unitamente alla Nota Integrativa ed alla illustrazione contenuta nella Relazione sulla Gestione (con contestuale proposta finale contenente le precise modalità di riaddebito delle perdite) – tutte – ripetiamo - previamente anticipate ai soci 15 gg. prima dell'Assemblea – configurano certamente quelle caratteristiche peculiari invocate nell'ultima parte del secondo capoverso del punto 2 della sentenza, laddove – richiamandosi alla sentenza di Cassazione civile, sez. I, 27.04.1990, n. 3535 – si afferma che il requisito richiesto "...non può che essere valutato caso per caso, indagando se le indicazioni contenute nell'avviso di convocazione siano in concreto tali da rendere i soci sufficientemente edotti degli argomenti da trattare".

E – come si è visto - il socio Regione Lazio era stato certamente edotto, così come lo sono stati anche gli altri soci tra cui la Camera di Commercio di Latina e il Comune di Fondi, intervenuti nel giudizio di primo grado.

Ma vi è di più: che il socio Regione Lazio fosse ben informato sull'effettivo contenuto del punto all'ordine del giorno e della conseguente deliberazione da adottare si deduce agevolmente dallo stesso Verbale di assemblea 22.12.2014 impugnato, nel quale a pag. 6 e 7 nella trattazione del punto all'ordine del giorno, si legge: *"Al riguardo, continua Addessi (Presidente dell'Assemblea), la precedente proposta di bilancio 2013 portata in approvazione nell'assemblea dello scorso 1° agosto, e non approvata, è stata rettificata prevedendo, in esecuzione del disposto dell'art. 1381 c.c. e con esclusione dei soci Consorzio Euromof e MOF Spa, unici soci ad aver puntualmente rispettato quanto stabilito nel Piano economico e correlate determinazioni esecutive 1997 e 2005, il riaddebito ad ognuno degli altri soci delle somme da ciascuno di essi dovute in proporzione alle quote possedute nel 1997 prima del Piano economico-finanziario allora approvato, per il totale recupero sia delle perdite di bilancio registrate dalla IMOF nel 2013 per effetto del lodo arbitrale, che delle perdite pregresse registrate e riportate a nuovo fino al 2012, per complessivi €. 10.538.397, a seguito della mancata puntuale esecuzione del percorso attuativo del predetto Piano.*

*L'Amministratore Unico (Presidente dell'Assemblea) chiede pertanto ai soci presenti se procedere nella lettura del bilancio ovvero passare direttamente alla discussione del punto.*

*I soci, all'unanimità, si dichiarano informati e pertanto invitano Addessi ad aprire la discussione".*

E sempre nello stesso Verbale (pag. 10 e segg.), in modo ancora più specifico si rilegge: *"Interviene la dott.ssa Stefania Tufi in rappresentanza del socio Regione Lazio la quale, preliminarmente, ribadisce che, per quanto riguarda le determinazioni da assumere sul punto in discussione, esse, per quanto di competenza del socio Regione Lazio, vengono adottate esclusivamente dalla Giunta regionale e che la propria presenza in assemblea è quale mera rappresentatrice del deliberato della stessa Giunta regionale.*

*Al riguardo la dott.ssa Tufi rappresenta ai soci che, relativamente al punto in discussione, la Giunta Regionale ha adottato, in data 22 dicembre, la deliberazione n.915, che chiede venga depositata agli atti dell'Assemblea, il cui estratto testualmente recita:*

*Esprimere il voto contrario in ordine all'approvazione del bilancio d'esercizio 2013 in considerazione:*

*...omissis...*

*Esprimere altresì voto contrario in ordine alla proposta dell'amministratore unico di ripianamento delle perdite, pari ad euro 8.300.263,00 oltre alle perdite pregresse, in ragione della composizione azionaria esistente prima dell'esecuzione del piano economico finanziario 1997, con esclusione dei soci MOF Spa ed Euromof...".*

Risulta evidente, pertanto, che non solo i soci erano stati tutti informati preventivamente sul contenuto specifico e della deliberazione da approvare ma lo era - a maggior ragione - il socio Regione Lazio che ne era stato edotto ed informato al punto da aver avuto il tempo di istruire ed adottare una specifica deliberazione della Giunta regionale.

Sotto il profilo strettamente giuridico non possiamo che richiamare quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14814 del 27 giugno 2006 secondo cui *"l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie"* (Nella fattispecie, relativa a ordine del giorno recante "adozione del nuovo statuto

sociale", la S.C. ha statuito che il giudice di merito non si fosse discostato da tale principio, ritenendo e motivando la sufficienza di tale indicazione, atteso che dall'art. 2366 cod. civ. non deriva che nell'ordine del giorno siano preventivamente indicate, in dettaglio, le modifiche delle regole statutarie su cui deliberare, tenuto anche conto, da un lato, che le voci di ampio contenuto, e tuttavia chiare nella loro reale finalità, non suscitano equivoci nel lettore e che, sotto altro profilo, il cambiamento effettivo delle clausole statutarie può anche essere il risultato del dibattito e dell'esame assembleare, v. anche Cass. civ. Sez. I, 17/11/2005, n. 23269).

Recentemente la Suprema Corte ha stabilito che *"è bensì esatto che, per non paralizzare la discussione, gli argomenti non espressamente indicati siano ammessi, ma purché si tratti di argomenti impliciti, consequenziali o accessori rispetto a quelli previsti. A tal fine, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie"* (v. in motivazione Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 22-06-2016) 19-07-2016, n. 14766).

Non si può quindi neppure sostenere – come vorrebbe la sentenza impugnata – che la formulazione dell'ordine del giorno fosse ambigua circa l'indicazione dell'argomento da trattare, ma, viceversa, con la stessa veniva fornita una consapevole informazione ai soci per consentire loro una edotta e circostanziata presenza ai lavori dell'assemblea ed una meditata partecipazione agli stessi.

### **3. Sulla asserita impossibilità giuridica dell'oggetto della delibera**

La sentenza del Tribunale di Roma ritiene poi illegittima la deliberazione dell'assemblea dei soci, in quanto non avrebbe potuto imporre ai soci il ripianamento dell'esposizione debitoria (!) della società, ma avrebbe dovuto applicare le disposizioni di cui agli artt. 2446 e 2447 cc.

In primo luogo, occorre precisare che la decisione è errata allorché fa riferimento al ripianamento dell'esposizione debitoria, mentre nel caso di specie si trattava di ripianamento delle perdite di bilancio 2013.

Inoltre, il richiamo della sentenza agli articoli 2446 e 2447 del codice civile non può trovare applicazione nella fattispecie in oggetto, dovendosi valutare ed esaminare detta questione nell'ambito di una serie di patti e contratti vincolanti tra soci non già di una S.p.a. pura, bensì di una società consortile nel cui ambito prevalgono le regole del patto/contratto consortile.

Va - infatti - premesso che la IMOF Spa non è una società per azioni "pura", ma è una società consortile per azioni a partecipazione mista pubblico/privata e, pertanto, il proprio statuto sociale deve ritenersi come "Patto/Contratto consortile".

Conseguentemente tutte le eventuali pattuizioni o contratti statuiti successivamente alla costituzione della società consortile con la partecipazione di tutti i soci, debbono essere considerati quali Patti consortili (ovvero Patti parasociali) integrativi del Patto/Contratto consortile costitutivo, da inquadrarsi nell'ambito dei Patti parasociali ovvero Patti consortili ex art. 2341-bis.

A tal proposito occorre precisare che, in attuazione della legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74, la Regione Lazio ha adottato la DGR n. 8136 del 29.09.1992 con la quale ha determinato:

- di acquisire la partecipazione del 65% della già costituita società consortile per azioni, con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico, denominata - allora - "MOF Spa", avente per oggetto *"la promozione, l'ampliamento, l'ammodernamento e la gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso di Fondi"*;
- di modificarne la denominazione sociale da MOF Spa a "IMOF Spa - Società Consortile per la (sola) realizzazione del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi", apportando all'originario statuto sociale *"...alcune*

*modifiche finalizzate a farle acquisire caratteristiche prettamente realizzative dell'iniziativa, dovendo curare, esclusivamente la realizzazione dell'opera, in quanto la gestione del centro agroalimentare di Fondi dovrà essere affidata ad una (nuova) società consortile all'uopo costituita".*

In tal modo la IMOF Spa consortile è divenuta una mera società di scopo, e, in quanto tale, tutti i soci avevano l'obbligo di assicurarle il pieno equilibrio economico e finanziario.

Successivamente, con DGR n. 8050 del 27.10.1993 la Regione Lazio ha deliberato la costituzione di una nuova società consortile: "MOF Spa - Società consortile per la gestione del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi" sempre a maggioranza pubblica (Regione 29%, Comune Fondi 15%, CCIAA Latina 7%, Privati 49%) "...al fine di consentire l'affidamento alla stessa sia della gestione del "Mercato" attualmente gestito da un commissario regionale, sia del centro agroalimentare all'ingrosso, quale risulterà a seguito degli interventi previsti da parte della IMOF Spa".

Con DD.GG.R. n. 72 del 17.01.1995 e n. 1938 del 21.03.1995 la Regione ha poi adottato un "Atto congiunto di concessione d'uso e di affidamento in gestione", stipulato in data 2 marzo 1995, con il quale ha affidato in concessione d'uso trentennale alla IMOF Spa consortile il vecchio immobile di proprietà regionale, sede del vecchio Mercato Ortofrutticolo, affinché venissero ivi realizzati interventi di ristrutturazione di un vecchio immobile di proprietà regionale e di ampliamento su nuove aree da acquisirsi da parte della IMOF, in modo che, una volta completati tali interventi, fosse costituito un unico Centro Agroalimentare. Con lo stesso Atto la Regione ha fatto obbligo alla IMOF di affidare contestualmente alla società consortile MOF Spa la gestione "...sia del vecchio "Mercato" di proprietà regionale attualmente gestito da un commissario regionale, sia del centro agroalimentare all'ingrosso, quale risulterà a seguito degli interventi previsti da parte della IMOF Spa.

Con l'attivazione del predetto contratto congiunto, si è posta quindi l'esigenza per i soci IMOF di rendere disponibili le risorse per il complessivo investimento da realizzare, sia per le opere di ampliamento su aree IMOF che per quelle di ristrutturazione del vecchio immobile di proprietà regionale.

Con DGR 5771 del 23.09.1997 successivamente integrata con DGR n. 1084 del 29.11.2005, la Regione Lazio approvò due successivi programmi economici e finanziari contenenti una serie articolata di patti, contratti, e condizioni vincolanti per tutti i soci consorziati, al fine di assicurare ad entrambe le società consortili il pieno equilibrio economico-finanziario sia per la realizzazione degli interventi che per gli oneri di gestione di entrambe (non recuperabili dalla gestione ordinaria) per l'intera durata della concessione trentennale Regione/IMOF/MOF stipulata il 2 marzo 1995.

I contenuti specifici delle predette DD.GG.R. con i correlati patti, contratti, e condizioni vincolanti sono stati poi espressamente approvati e fatti propri - in modo unanime - da ognuno dei soci consorziati di entrambe le società nell'ambito delle rispettive assemblee ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005.

Nel caso di specie dobbiamo aggiungere che tali patti e contratti vincolanti (da qualificarsi appunto Patti parasociali/Patti consortili) sono stati originariamente sottoscritti su impulso della stessa Regione Lazio - che all'epoca (1997) deteneva la maggioranza assoluta (65%) del capitale sociale della IMOF Spa consortile -, al fine di "affrancare" se stessa (proprio perché detentrici del 65%) e tutti gli altri soci pubblici dagli onerosi impegni finanziari incombenti per la realizzazione dell'investimento e per gli ulteriori oneri straordinari, allora stimati in circa 80 miliardi di vecchie lire (41,3 milioni di euro), per la ristrutturazione del vecchio immobile di proprietà regionale (vecchio Mercato Ortofrutticolo, nonché per l'ampliamento su nuove aree di proprietà IMOF e per gli ulteriori oneri straordinari.

In buona sostanza, con l'approvazione dei predetti patti, la Regione e tutti gli altri soci intesero assicurarsi



che i soci privati (Consorzio Euromof) garantissero alla società MOF Spa consortile – all'ora detentrica solo dell'1% del capitale di IMOF – le risorse necessarie per la copertura finanziaria della realizzazione dell'investimento e per gli ulteriori costi straordinari fino alla scadenza della concessione .

Con la DGR 5771/1997, infatti, il complessivo fabbisogno finanziario necessario al predetto investimento ed agli oneri straordinari della società per la durata della concessione, al netto del capitale sociale iniziale allora già versato da tutti i soci e al netto delle ordinarie entrate di gestione, venne quantificato dalla stessa Regione in 29 milioni di euro, successivamente portati a 33,4 milioni di euro con la DGR 1084/2005.

I soci privati (Consorzio Euromof) assunsero, in via esclusiva, l'impegno di garantire alla MOF Spa consortile le risorse per un aumento riservato di capitale sociale della IMOF Spa consortile, a conclusione del quale la MOF Spa è divenuta – alla data del 22.12.2014 (data dell'Assemblea impugnata) – detentrica del **52%** dell'attuale capitale sociale di IMOF.

Le perdite registrate dalla IMOF Spa consortile nel bilancio 2013 sono tutte derivanti da una intervenuta sopravvenienza negativa generata dalla pretesa - successiva alle date di adozione e approvazione dei patti contenuti nelle richiamate DD.GG.R 5771/1977 e 1084/2005 - di un maggior canone di concessione del vecchio immobile "Mercato Ortofrutticolo" di proprietà regionale, di 1,045 milioni di euro/anno rispetto a 103 mila euro/anno contenuti nelle citate DD.GG.RR..

La pretesa regionale ha condotto ad un lodo arbitrale depositato a gennaio 2014 che ne ha quantificato l'importo in 340 mila euro/anno, con effetto retroattivo dal 1995.

Tale lodo – seppure impugnato – ha comportato la registrazione a perdita consortile nel bilancio 2013 di una corrispondente sopravvenienza passiva di 10.5 milioni di euro.

La copertura della intervenuta sopravvenienza ha comportato automaticamente che il fabbisogno complessivo di 33,4 milioni di euro stimato dalla stessa Regione - da ultimo - con la DGR 1084/2005, sarebbe divenuto (in caso conferma del lodo) di 43,9 milioni di euro.

Nei Patti consortili contenuti nelle richiamate DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 e approvati nelle delibere assembleari ordinarie e straordinarie del 29.10.1997 e 16.12.2005, la Regione Lazio e tutti i soci di IMOF hanno stabilito unanimemente che, qualora si fossero verificati fatti o atti ovvero modifiche normative, allora non preventivabili, che avessero impedito o modificato la puntuale esecuzione dei predetti Patti ivi convenuti ed approvati e gli obiettivi finali allora prefissati, la IMOF avrebbe garantito *"...anche ex art. 1381 c.c., che i propri soci, la propria Assemblea ed i propri amministratori faranno tutto quanto di propria competenza previsto nei precedenti patti e condizioni ... e comunque terranno tutti i comportamenti idonei per eseguire quanto previsto nel presente Atto, ivi inclusa la ripetizione di atti che fossero affetti da invalidità o inefficacia con atti similari ed altrettanto efficaci fino a produrre i medesimi effetti"*.

E i medesimi Patti e deliberazioni hanno altresì stabilito che *"...tutto quanto ivi statuito costituisce, sia per IMOF che per MOF, l'integrale e corretto assolvimento di qualunque obbligo e/o onere ipotizzabile"*.

E, infine che *"...tali Atti costituiscono, sia per IMOF che per MOF l'integrale e corretto assolvimento di qualunque obbligo e/o onere ipotizzabile in capo a MOF...nonché di ogni e qualsiasi ulteriore eventuale obbligo, onere e/o pretesa che IMOF potesse ritenere di vantare a qualunque titolo sino ad oggi e/o in futuro in relazione agli interi ed onnicomprensivi oneri di finanziamento di MOF nei confronti di IMOF... e che nessun'altra somma sarà ad alcun titolo dovuta da MOF ad IMOF in relazione ai predetti Atti"*.

Sulla base di tali Patti ed obblighi, vincolanti per tutti gli organi sociali e per gli stessi soci consorziati, l'organo amministrativo e la stessa Assemblea della IMOF Spa consortile non hanno potuto sottrarsi dal dare

esecuzione al mandato espresso conferito in modo vincolante proprio dagli stessi Patti e delibere ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 e del 16 dicembre 2005, attivando i propri soci e la propria Assemblea per la ripetizione degli atti affetti da inefficacia (come il fabbisogno finanziario stimato dalla stessa Regione Lazio e risultato erroneo) fino a produrre i medesimi effetti dei patti già stabiliti.

Pertanto, il ripianamento delle perdite generate dall'ulteriore maggior fabbisogno finanziario di 10,5 milioni di euro rinveniente dai maggiori canoni di concessione determinati dal lodo emesso a gennaio 2014 (e non – come dovuto – nel 1997) e riportati nel bilancio 2013, non potendosi in alcun modo imporre - né in toto né in quota parte - ai soci MOF Spa consortile e Consorzio Euromof sulla base delle attuali partecipazioni (in quanto esse sono frutto della pedissequa esecuzione dei medesimi Patti 1997 e 2005), si è dovuto gioco forza porre a carico di tutti gli altri soci l'obbligo in ragione delle partecipazioni originarie 1997, in quanto l'effetto del maggior canone preteso (a posteriori) dalla Regione è stato riconosciuto dal lodo nel 2014, ma con effetto retroattivo a quella data, dal momento che la Regione Lazio (socio di IMOF, socio di MOF e proprietario del vecchio immobile, nonché Ente Istituzionale regolatore in materia di Mercati) ha stimato (allora) in modo errato l'effettivo fabbisogno finanziario.

In buona sostanza, se la Regione avesse correttamente stimato nel 1997 (e non nel 2014) l'effettivo fabbisogno finanziario, i Patti consortili allora stabiliti si sarebbero allineati alle partecipazioni azionarie del 1997 e non a quelle del 2014, perché queste ultime risultano poi modificate dalla corretta applicazione (da parte dei soci MOF Spa consortile e Consorzio Euromof) di quei Patti che oggi sono risultati inficiati per la errata stima della Regione Lazio contenuta nelle DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005.

Ricordiamo – infatti – che nel 1997 la MOF Spa consortile deteneva l'1% del capitale della IMOF Spa consortile, mentre la Regione ne deteneva il 65%.

Alla data del 22 dicembre 2014 (data dell'Assemblea di bilancio 2013 impugnata dal socio Regione), avendo dato nel frattempo pieno adempimento ai Patti consortili allora stabiliti, il socio MOF Spa consortile era divenuto detentore del 52% mentre il socio Regione del 31,51% (!).

A prescindere dalla applicazione dei Patti consortili convenuti nel 1997 e nel 2005, che imporrebbero comunque di rispettare i medesimi effetti allora pattuiti, se il ripianamento delle perdite consortili venisse invece effettuato sulla base delle attuali partecipazioni - come preteso dal socio Regione Lazio nella impugnativa della delibera 22.12.2014 - si realizzerebbe un duplice evidente illecito arricchimento del socio Regione rispetto al socio MOF Spa e al socio privato, dal momento che nel 1997 (Regione 65% e MOF Spa 1%) la stessa Regione ha stimato un determinato fabbisogno finanziario, scaricandone l'onere esclusivamente sul socio MOF Spa e sul socio privato (attraverso aumenti di capitale sottoscritti e versati soltanto da questi), e oggi pretenderebbe il ripianamento delle perdite consortili - derivanti dalla sua tardiva pretesa di un canone maggiore - in base all'attuale partecipazione (Regione 31,51% e MOF Spa 52%)!

Dobbiamo ancora aggiungere che con la DGR 1084/2005 la Regione Lazio ha assunto l'obbligo di rimborsare alla IMOF Spa consortile le miglione da questa realizzate sul vecchio immobile di proprietà regionale (certificate in 15,8 milioni di euro) in 20 rate di anticipazioni annuali dal 2005 al 2024 (data di scadenza della concessione trentennale), ma di queste anticipazioni la Regione ne ha pagato soltanto una, e solo nel 2010 la IMOF è venuta a conoscenza della circostanza che la Regione - contrariamente al contenuto della DGR 1084/2005 - si era "autodeterminata" unilateralmente un canone di 1,045 milioni di euro, che ha portato al lodo arbitrale.

Il vizio che inficia la sentenza impugnata concerne quindi la errata qualificazione giuridica data alle DGR 5771/1997 e DGR 1084/2005 adottate dalla stessa Regione Lazio (all'epoca, detentrici del 65% del capitale consortile della IMOF) e contenenti una serie di patti e condizioni vincolanti tra i soci, esplicitati in modo puntuale

in due susseguenti atti (il secondo integrativo del primo) denominati "determinazioni esecutive ex art. 17 atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione" - costituenti dei veri e propri Patti parasociali/consortili - tutti espressamente approvati dalla Regione e da tutti gli altri soci con le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie del 29 ottobre 1997 (laddove il socio Regione Lazio deteneva il 65%) e del 16 dicembre 2005.

Nella sentenza 6673/2017, le DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 e le "determinazioni regionali richiamate nella delibera impugnata" non sono state riconosciute quali patti parasociali.

Viceversa, tenuto conto della connotazione della IMOF Spa come società consortile (e non come pura società per azioni), i predetti "Patti" oltre che configurarsi come parasociali ai sensi dell'art. 2341-bis c.c., debbono essere qualificati anche come veri e propri "Patti consortili", in estensione del Patto-Contratto consortile / Statuto sociale costitutivo, perché approvati da tutti i soci costituenti l'intero capitale/fondo consortile.

Sul piano giuridico, appare opportuno sottolineare che, come è noto, i patti parasociali "costituiscono una categoria generale che può articolarsi in contratti di diversa natura atipici" ed anche quindi il patto parasociale (in funzione) di risanamento ("contratto di investimento" o "accordo di ristrutturazione"), la cui regola pattizia prevede, appunto, l'assunzione da parte dei (para-)soci dell'impegno ad eseguire "prestazioni aggiuntive parasociali" aventi ad oggetto la somministrazione alla società di nuovi mezzi finanziari volti al superamento dello stato di crisi (v. F. Galgano - P. Zanelli - G. Sbisà, *Della società per azioni*. Artt. 2325 - 2341 ter, in F. Galgano (a cura di), Commentario del codice civile Scialoja-Branca, Bologna - Roma, 2006, 200-201).

Come chiarito in giurisprudenza (da ultimo, Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-05-2014, n. 9846; Cass., sez. 1<sup>^</sup>, 22 marzo 2010, n. 6898; sez. 1<sup>^</sup>, 5 marzo 2008, n. 5963; sez. 1<sup>^</sup>, 23 novembre 2001, n. 14865), i patti parasociali costituiscono convenzioni atipiche che si pongono sul "piano parasociale", in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare.

La sentenza impugnata, applicando al caso in questione, la disciplina generale prevista dagli artt. 2446 e 2447 c.c. in tema di società per azioni "pura" e ritenendo che si sia operato una riduzione del capitale sociale a seguito di perdite, ha escluso il potere dell'assemblea di imporre ai soci il ripianamento delle perdite societarie - principio invece pienamente legittimo nell'ambito dei consorzi o delle società consortili - derivanti oltretutto da una imprevista sopravvenienza negativa che ha alterato l'equilibrio economico-finanziario programmato del 1997 e nel 2005 proprio con le richiamate DD.GG.R. regionali sulla base del fabbisogno finanziario allora stimato dalla stessa Regione e successivamente risultato errato.

Dobbiamo – sotto altro profilo – ricordare che i Patti di cui si discute sono stati approvati espressamente dalla totalità dei soci e, quindi, rispondono anche ai requisiti richiesti ex art.2341-bis c.c., ultimo comma; peraltro il socio Regione Lazio ne è stato dapprima soggetto propulsore con l'adozione delle DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e poi socio determinante per la loro unanime ed espressa approvazione in ambito assembleare, detenendo allora il 65% del capitale consortile.

In conclusione, trattandosi di società consortile e quindi di rapporti e patti vincolanti statuiti da tutti i soci consorziati, risulta del tutto inconferente l'assunto della sentenza secondo cui "...come affermato dalla Regione Lazio, l'assemblea dei soci non ha alcun potere di imporre ai soci il ripianamento dell'esposizione debitoria della società potendo esclusivamente deliberare una riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento; aumento che verrà poi offerto in opzione ai soci, i quali saranno liberi di decidere se sottoscriverlo o no".

Essendo la IMOF una società consortile (sia pure per azioni), le perdite annuali vanno riaddebitate ai soci in ragione delle rispettive partecipazioni e, nel caso specifico, dei patti contrattuali approvati da tutti i soci consorziati con le delibere assembleari 29.10.1997 e 16.12.2005 che fanno obbligo - anche ex art. 1381 c.c. - ai propri soci,

*alla propria Assemblea e ai propri amministratori* di attivare, in esecuzione di tali obblighi, *"...tutte le iniziative utili a produrre i medesimi effetti"* allora espressamente convenuti dai soci medesimi.

Non potendo certamente riaddebitare le perdite di bilancio 2013 ai soci MOF Spa consortile e Consorzio Euromof in ragione delle attuali partecipazioni - che sono frutto dei medesimi patti ed obblighi che statuiscono che essi costituiscono *"...per MOF, l'integrale e corretto assolvimento di qualunque obbligo e/o onere ipotizzabile"* -, risulta evidente che le predette perdite potevano (e debbono) essere soltanto riaddebitate ai medesimi soci consorziati ma in ragione delle partecipazioni del 1997, così da ricostituire - *ora per allora* - la corretta copertura dell'effettivo fabbisogno finanziario della IMOF, allora erroneamente stimato in 33,4 milioni di euro e, oggi, a seguito della sopravvenienza negativa generata dal maggior canone da riconoscere alla Regione, rivelatosi di 43,9 milioni di euro.

Ciò perché i medesimi Patti consortili precostituiti da tutti i soci statuiscono che solo le eventuali perdite di bilancio non derivanti da errate valutazioni o da disapplicazioni dei predetti Patti consortili stipulati nel 1997 e 2005, potranno essere addebitate a tutti i soci consorziati in base alle attuali partecipazioni, e mai alle pregresse.

Nel corso del primo semestre 2016 la MOF SpA e la IMOF SpA, sempre a seguito di un continuo confronto con i tecnici e consulenti indicati dalla Regione, hanno completato la redazione di una riformulazione del Piano industriale ed un nuovo Atto transattivo che risolvessero in radice eventuali profili di aiuti di stato, trasmessi alla Regione il 3 agosto 2016 al fine di acquisirne il parere dell'Avvocatura regionale in tempo utile per poterlo approvare e rendere operativo entro la fine del 2016 con la relativa fusione tra le due società.

Purtroppo, il parere dell'Avvocatura regionale è pervenuto soltanto in data 16 novembre 2016 per cui la Regione non è riuscita ad adottare per tempo gli atti propedeutici alla sottoscrizione dell'Atto transattivo e all'attivazione degli adempimenti ivi previsti. Né è riuscita a provvedervi nei primi mesi del corrente anno 2017. Nel frattempo la situazione finanziaria della società ha continuato ad appesantirsi ulteriormente.

Il 29 marzo 2017, preso atto dell'ulteriore perdita registrata dalla IMOF SpA nell'esercizio 2015 e delle nuove sollecitazioni rivolte ai Soci da parte di entrambi i Collegi Sindacali di IMOF e MOF nelle relazioni ai rispettivi bilanci dell'esercizio 2015 nei quali venivano segnalate per entrambe le Società una situazione di crisi finanziaria, la Regione Lazio con distinti Atti di indirizzo contenuti nelle DD.GG.R. n. 141 e n. 142 del 29 marzo 2017, rilevando che dal contenuto delle Relazioni dei rispettivi Collegi sembravano rilevarsi perplessità sulla correttezza dei dati del bilancio 2015, per cui si sollecitavano entrambi gli Organi amministrativi ad affrontare la situazione utilizzando gli strumenti previsti dal R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i.. La Regione inviava in proposito anche una richiesta di chiarimenti specifici ai due Collegi sindacali affinché chiarissero meglio i contenuti delle proprie Relazioni, con particolare riguardo alla condizione di effettiva continuità aziendale di entrambe.

Una analoga richiesta veniva inoltrata ai due Collegi sindacali da parte del Socio privato Euromof su sollecitazione ad esso pervenuta dal proprio socio controllante, Consorzio Agrofondi, al quale aderiscono la stragrande maggioranza degli operatori del MOF.

Il Collegio della MOF SpA ha dato riscontro alle richieste rappresentando di aver avuto un incontro con la Regione Lazio in data 24 aprile 2017 e successivamente con Euromof in data 27 aprile 2017.

Relativamente ai quesiti posti dai due Soci il Collegio della MOF SpA così concludeva: *"...durante gli incontri succitati del 24 e 27 aprile, nelle rispettive sedute, il Collegio ha ribadito quanto già esposto nella Relazione*

*accompagnatoria al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015.....Pertanto il Collegio, conferma quanto esposto nella Relazione accompagnatoria al bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 e resta a disposizione, per quanto di propria competenza, nelle sedi opportune a ciò deputate".*

Il Collegio della IMOF SpA rimetteva i propri chiarimenti con Verbale n. 94 del 7 giugno 2017, inviandone copia alla Regione ed a tutti i Soci consortili, con il quale, riepilogando le varie vicende che hanno portato alla attuale situazione societaria della IMOF, così concludeva: "...Sappiamo che presupposto oggettivo del fallimento è la generale situazione di difficoltà economica riguardante l'impresa, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata.

*La S.C. (ex multis Cassazione n. 6914 del 7.4.2015) ha comunque ritenuto che tale difficoltà **non** debba essere **momentanea** e **transitoria**, ma che debba consistere in una **condizione ormai patologica dell'impresa**, tale da non consentirle di onorare le obbligazioni assunte con mezzi ordinari.*

*Ed allora la domanda che questo collegio si pone è la seguente: la IMOF si trova davvero nelle condizioni da non poter far fronte definitivamente alle proprie difficoltà finanziarie? Oppure tali difficoltà sono invece condizioni tali da non poter far fronte **definitivamente** alle proprie difficoltà finanziarie? Oppure tali difficoltà sono invece solo transitorie e potrebbero essere facilmente superate non appena la Regione Lazio, coerentemente con i propri impegni già assunti e che hanno trovato addirittura formalizzazione nella Legge Regionale n. 12/2014 sopra citata, non avrà posto fine ai contrasti e messo a disposizione della IMOF le risorse finanziarie necessarie?*

*E' evidente che a questa domanda può rispondere solo la stessa Regione.*

*Così come è evidente che questo collegio, in termini strettamente tecnici, non può oggi che confermare quanto già ribadito nelle proprie relazioni, dove ha rilevato l'esistenza della crisi aziendale con conseguente difficoltà della IMOF SpA ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. E' però anche vero che le vicende degli ultimi anni hanno sempre fatto intravedere, non solo a questo collegio, la possibilità di trovare concrete soluzioni alla crisi in atto: lo dimostrano l'approvazione della Legge regionale n. 12/2014, le cui misure di sostegno sono state confermate nel bilancio 2015 e poi 2016 e nel piano triennale 2016-2018, e lo dimostrano le continue richieste di rinvio da parte della Regione delle assemblee IMOF appositamente convocate, proprio per addivenire al superamento delle note problematiche.*

***Tali fatti hanno quindi indotto il collegio a ritenere solo temporanea la crisi aziendale.***

***Per concludere.** Perdurando la crisi aziendale, a prescindere dai motivi che l'hanno causata e dalle concrete possibilità esistenti per porvi rimedio, questo collegio, coerentemente con le posizioni assunte in passato e risultanti dalle proprie relazioni, assumerà tutte le iniziative necessarie, ivi compresi eventuali poteri sostitutivi previsti dalle norme vigenti".*

Nel contempo, l'Organo amministrativo della MOF SpA, d'intesa e unitamente all'Organo amministrativo della controllata IMOF SpA, ha ritenuto doversi rivolgere ad un soggetto terzo ed indipendente al fine di far effettuare sui rispettivi bilanci d'esercizio 2015 della MOF SpA (in corso di approvazione) e della IMOF SpA (approvato in data 3 ottobre 2016) una "Verifica dell'assetto contabile e della corretta applicazione del principio contabile della continuità aziendale nella redazione dei rispettivi bilanci al 31.12.2015 delle società, quanto a MOF, "per la gestione" e, "quanto a IMOF", per la realizzazione del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi. L'incarico si concluderà con il rilascio da parte dell'Università di attestazioni che i bilanci 2015 della MOF SpA e della IMOF SpA

**forniscono, ovvero non forniscono**, una rappresentazione contabile veritiera e corretta, in conformità ai predetti principi contabili e delle condizioni di continuità aziendale”.

A tale scopo, l’incarico è stato affidato in data 17 giugno 2017 all’Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Management, che nelle ultime valutazioni effettuate dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica in merito alla procedura di Verifica della Qualità della Ricerca (VQR) 2011-2014 ai sensi della art. 1, commi 314 – 337 della legge 232/2016, è risultata tra le prime tre nella graduatoria di eccellenza dei Dipartimenti di Scienze Aziendali e manageriali e la prima in Centro Italia.

L’esito di tali Verifiche - per quanto attiene ai rispettivi bilanci 2015 - è stato consegnato alle due Società in data 31 luglio 2017 con le seguenti univoche conclusioni: *“...appurato, quindi, che per la società (.....) non si concretizzano le condizioni di non continuità aziendale, è corretto aver redatto il bilancio d’esercizio al 31.12.2015 sulla base di criteri di redazione e valutazione che presuppongono la sussistenza della continuità aziendale”.*

Successivamente alla acquisizione di dette “Verifiche”, al fine ulteriore di dare ai Soci un supporto ancora più utile per rimuovere ogni incertezza sulla effettiva situazione societaria di entrambe le Società e sulle rispettive capacità di continuità aziendale, la MOF SpA e la IMOF SpA, raccogliendo e facendo proprie le indicazioni contenute nei rilievi dei Collegi sindacali e ripresi nei richiamati Atti di indirizzo della Regione Lazio del 29.03.2017, hanno affidato in data 5 agosto 2017 allo Studio legale dell’Avv. Francesco Marotta (già Managing Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria “Andersen Legal” e oggi EMEIA (Europa, Medio Oriente, India e Africa) Restructuring Law Leader e Mediterranean Market Law Leader di “Ernst & Young”) con sede in Roma in Via Po, n. 27, uno specifico incarico per la redazione di un Piano ex art. 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., - come invocato negli Atti di indirizzo della Regione Lazio - (di seguito anche **“Piano ex Art. 67 L.F.”**).

Per gli obiettivi che l’iniziativa si prefigge, il Piano ex art. 67, che prevede la stesura di un nuovo Atto transattivo, conterrà anche le seguenti attività di Analisi, di Verifiche e di Attestazioni specifiche:

1. Piano di esdebitazione della IMOF SpA effettuabile entro 31 dicembre 2017, sulla base di un documento denominato “Piano di esdebitazione IMOF 2017”.

2. Linee guida, con relativo rapporto di concambio, della fusione per incorporazione della Società IMOF SpA nella Società MOF SpA, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017 con le procedure consentite dagli artt. 2501-quater e 2501-sexies, c.c., secondo i criteri - attualizzati ad oggi - già prestabiliti nei Patti consortili e parasociali contenuti nelle “Determinazioni esecutive e nei piani economico-finanziari” approvati con le DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 e con le Deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie della IMOF SpA e della MOF SpA del 29 ottobre 1977 e 16 dicembre 2005.

3. Congruità del predetto apporto finanziario contenuto nel documento rappresentativo predisposto dalla Direzione della MOF SpA e denominato “Apporto degli operatori privati (Euromof)”.

4. Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF 2017-2020 con proiezione anche fino al 2025, in coerenza con il dettato normativo previsto dall’art. 4 della Legge Regionale del Lazio 24.11.2014, n. 12, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale dell’unica Società MOF SpA post fusione, al quale la Regione Lazio concorre anche mediante la conversione dei crediti da canoni derivanti, fino al termine della concessione, dal Lodo arbitrale intervenuto tra la stessa Regione Lazio e la IMOF SpA, unitamente al contestuale aumento di capitale sociale del Socio di categoria “B” Euromof, il quale vi concorre mediante la conversione degli apporti finanziari resi disponibili dagli operatori privati nel periodo 1996 - 2016 in esecuzione dei medesimi Patti consortili e parasociali già richiamati nel precedente punto 2., versando allo scopo anche nuova finanza nel periodo 2018-

2025 secondo i criteri stabiliti nel piano di capitalizzazione contenuto nel medesimo Piano industriale, che conterrà a sua volta un Piano di esdebitazione dell'unica Società MOF SpA post fusione (comprendente anche i residui debiti di IMOF acquisiti a seguito della fusione), contenente proiezioni fino al 2025.

5. Puntuale riscontro nella stesura dell'Atto transattivo alle osservazioni sollevate dall'Avvocatura regionale con pareri n. 495559 del 17 settembre 2015 e n. 0574374 del 16 novembre 2016, su due precedenti versioni del medesimo Atto già sottoposte alla sua valutazione.

Oltre all'incarico affidato allo Studio legale Marotta, la MOF SpA e la IMOF SpA in data 8 agosto 2017 hanno affidato alla stessa Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Management l'incarico di attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano prevista dal medesimo art. 67/comma 3, lettera d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e s.m.i., in quanto ritenuta particolarmente idonea allo scopo, sia per i pubblici riconoscimenti di eccellenza ricevuti, sia perché Ente universitario pubblico, in possesso di qualificate e riconosciute competenze in materie aziendali e, pertanto, in grado di assicurare un alto livello di professionalità e di esperienze, non collegabile territorialmente all'ambito di attività delle Società e dei Soci e, quindi, in grado di assicurare la dovuta terzietà, trasparenza e assenza di conflitti di interessi, non essendo legata né alla IMOF SpA, né alla MOF SpA né tantomeno interessata all'operazione da rapporti personali o professionali tali da comprometterne l'indipendenza del giudizio, e, in tale veste, in possesso anche delle caratteristiche di soggetto terzo ed indipendente per assolvere alla analisi di fattibilità prevista dal comma 1 dell'art. 4 Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12.

Nell'ottica degli obiettivi appena esplicitati e in sintonia con l'incarico affidato all'Avv. Francesco Marotta, alla stessa Università Politecnica delle Marche - oltre all'incarico di attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del Piano ex art. 67 L.F. - è stato affidato anche l'incarico di produrre i seguenti Atti specifici, ancorché integrati nel Piano stesso:

1. Verifica e Attestazione della fattibilità sia del Piano di esdebitazione della Società IMOF SpA, effettuabile entro il 31 dicembre 2017, che del Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF 2017-2020 (con proiezione fino al 2025), comprensivo anche del relativo piano di esdebitazione dei debiti della IMOF SpA acquisiti dalla fusione.

2. Verifica e Attestazione della congruità del rapporto di concambio contenuto nelle Linee guida della fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA con riferimento alle procedure di cui agli artt. 2501-quater e 2501-sexies, c.c., nonché ai criteri, attualizzati ad oggi, prestabiliti con le Deliberazioni regionali e assembleari del 1977 e del 2005.

3. Verifica e Attestazione della congruità dell'apporto finanziario reso disponibile dagli operatori privati secondo i criteri prestabiliti con le Deliberazioni regionali e assembleari del 1977 e del 2005 e rappresentati nel documento di dettaglio predisposto dalla Direzione della MOF SpA denominato "Apporto degli operatori privati (Euromof)".

4. Analisi di fattibilità del medesimo Piano industriale di rilancio e sviluppo del "Sistema MOF" da realizzarsi da parte della MOF SpA post-fusione, in coerenza con il dettato normativo previsto dal comma 1, dell'art. 4 della Legge Regionale del Lazio 24.11.2014, n. 12.

Infine, all'Università è stato affidato l'ulteriore incarico di produrre anche i seguenti Atti specifici:

1. Verifica e Attestazione della conformità dell'Atto transattivo e dell'intera procedura ivi convenuta, ai

criteri di congruità ed imparzialità dettati da consolidati orientamenti della Corte dei Conti, nonché ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa e che nello stesso Atto e relativa procedura è contemplata la convenienza economica in relazione all'incertezza del giudizio ed è assicurata una equilibrata reciprocità di compensazione delle rispettive concessioni e, infine, che sono certamente presenti fondate ragioni di urgente necessità per sollevare nei tempi più rapidi uno dei poli di eccellenza del sistema agroalimentare regionale e nazionale dal pericoloso *empasse* causato da un contenzioso i cui tempi di giudicato finale rischiano di risultare gravemente tardivi e, quindi, di vanificare anche gli investimenti già profusi sino ad ora dagli stessi Soci.

2. Verifica e Attestazione della compatibilità con le normative in materia di aiuti di stato relativamente alle procedure e agli adempimenti previsti a carico della Regione Lazio dall'Atto transattivo e dai conseguenti adempimenti, con particolare riguardo all'aumento di capitale sociale della MOF SpA post fusione da effettuarsi anche con il concorso della conversione in capitale sociale da parte della stessa Regione del credito derivante in suo favore a seguito della rinuncia di IMOF e MOF alle impugnative del Lodo, unitamente al contestuale aumento di capitale sociale riservato al Socio privato Consorzio Euromof previsto nelle Deliberazioni regionali e assembleari 1997 e 2005, come complessivamente individuato sulla base del Piano industriale di rilancio e sviluppo del MOF per il periodo 2017-2020 ex art. 67 L.F.

Al momento della redazione della presente Relazione, si stanno completando i predetti Atti che ci si augura possano definitivamente soddisfare le esigenze prospettate dal Socio Regione Lazio e condurre l'intera vicenda nei giusti e legittimi binari in cui effettivamente va posta. E cioè:

- **Il Lodo arbitrale** intervenuto in data 8 gennaio 2014, ha definito un canone di 340 mila euro/anno *ab origine (1995)*, applicando un rendimento pari all'8% del valore immobiliare. Il canone di concessione così determinato comporterebbe un **riconoscimento a favore della Regione Lazio di un credito complessivo per i trenta anni del periodo di concessione pari ad euro 11,2 milioni** (comprensivo degli interessi legali da lodo maturati in via previsionale al 30.09.2017)

- L'accettazione del Lodo comporterebbe di conseguenza un onere straordinario ed impreveduto per il "Sistema MOF" che **azzererebbe la capacità di autofinanziare i necessari investimenti già programmati** con i precedenti Piani 1997 e 2005 per il mantenimento e lo sviluppo dello sistema MOF a partire dall'anno 2014, in netto contrasto con il percorso attuativo stabilito nelle "*Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA*" del 6 dicembre 1996, approvate con DGR 5771/1997 del 23 settembre 1997, come già modificate, integrate ed approvate con DGR 1084/2005 del 29 novembre 2005 e rispettivamente approvate all'unanimità dei soci dalle Assemblee straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997, prima, e 16 dicembre 2005.

- **Il Lodo arbitrale ha comportato la necessità da parte di MOF SpA e IMOF SpA e dei rispettivi Soci consortili** di dare esecuzione agli obblighi ex art. 1381 c.c. assunti nei patti e condizioni contenuti nelle Determinazioni esecutive (punti 4. e 5.) DGR 1084/2005 di fare tutto quanto di propria competenza per eseguire quanto ivi previsto, inclusa la ripetizione di atti altrettanto efficaci, fino a produrre i medesimi effetti del Piano 2005.

- Diversamente sarebbero venute meno le condizioni predeterminate nel 2005 per portare alla fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF SpA e dare vita - essendo previsto il completamento del rimborso dei mutui contratti - ad un già programmato Piano di rilancio e di sviluppo del Sistema MOF da sostenersi con



le risorse interne derivanti dall'autofinanziamento generato dalla gestione.

- Per queste ragioni, il lodo arbitrale è stato impugnato dalla IMOF SpA per non aver riconosciuto la legittimità del precedente canone e per la eccessiva onerosità del canone stabilito invece dal lodo in una percentuale pari all'8% del valore di un immobile vecchio ormai di 50 anni e vincolato per legge allo svolgimento esclusivo ed immodificabile di attività di mercato ortofrutticolo dichiarata di interesse pubblico, della cui gestione è fatto divieto di distribuzione di eventuali utili ma deve reinvestirli nella medesima attività.

- Il Lodo è stato altresì impugnato anche dalla MOF SpA essendo stata esclusa dall'arbitrato ed essendo potenzialmente la parte maggiormente lesa dagli effetti del lodo, avendo acquisito nel periodo 1997-2013 il controllo della IMOF SpA in forza degli obblighi imposti dalle già richiamate "*Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione Lazio, IMOF SpA e MOF SpA*".

- L'eventuale annullamento del Lodo determinerebbe per la Regione Lazio l'azzeramento del credito a proprio favore e contestualmente rimetterebbe la IMOF SpA e la MOF SpA nelle condizioni di poter procedere alla esecuzione del percorso attuativo previsto dai patti e condizioni appena richiamati.

- Di contro, bisogna tener conto che anche una sentenza di annullamento del Lodo – i cui tempi di decisione sarebbero tutti da verificare – comporterebbe certamente l'immediato annullamento del credito della Regione ma sarebbe comunque impugnabile nei superiori gradi di giudizio e lo stesso annullamento riproporrebbe nella sua interezza la conflittualità tra la Regione e la IMOF e MOF SpA, come avvenuto nel periodo 2005-2013, impedendo ancora la realizzazione del percorso attuativo previsto fino ad una nuova risoluzione della controversia.

- Il riproporsi di una nuova situazione conflittuale comporterebbe il definitivo collasso del Sistema MOF, già fortemente penalizzato dalla contingente crisi generale e soprattutto dal lungo contenzioso che si trascina ininterrottamente ormai dal 2005 ad oggi, penalizzando in modo irreversibile le migliaia di aziende agricole, commerciali e dell'indotto per le quali il MOF rappresenta l'unica infrastruttura di riferimento per un possibile rilancio ed uno sviluppo non solo proprio ma dell'intero territorio regionale.

- Inoltre, la determinazione della MOF SpA e della IMOF SpA di dare esecuzione agli obblighi assunti nei patti e condizioni contenuti nelle Determinazioni esecutive (punti 4. e 5.) DGR 1084/2005, ha comportato l'attivazione di altri contenziosi sia da parte della stessa Regione che da parte degli altri soci coinvolti, che comporta un acuirsi ancora ampio ed esponenziale della conflittualità tra le due società e tra di esse ed i soci dell'una o dell'altra, nonché tra gli stessi soci, che concorrerà ancor più a collassare l'intero sistema economico regionale di riferimento del MOF.

- Nel superiore interesse delle parti in gioco e, soprattutto, nell'interesse delle migliaia di imprese coinvolte, il Piano ex art. 67 L.F. contenente anche un nuovo Atto transattivo e un Nuovo Piano Industriale previsto dall'art. 4 della legge regionale 24 novembre 2014, n. 12, verte sostanzialmente alla definizione tra le parti di un **Atto transattivo stragiudiziale, a saldo e stralcio di ogni e qualsiasi pretesa**, che prevede:

1. La rinuncia da parte della IMOF SpA e della MOF SpA all'impugnativa del lodo.

2. Il contestuale riconoscimento da parte della IMOF SpA del debito a favore della Regione Lazio rinveniente dal canone di 340 mila euro/anno per trenta anni, oltre agli interessi determinati dal lodo arbitrale, pari complessivamente ad euro 11.164 mila (proiezione al 2025 inclusi interessi legali al 31.12.2016).

3. L'approvazione del progetto di fusione nei termini ed alle condizioni già predeterminate nelle "*Determinazioni esecutive ex art. 17 Atto di concessione d'uso e di affidamento in gestione tra Regione*

Lazio, IMOF SpA e MOF SpA" del 6 dicembre 1996, approvate con DGR 5771/1997 del 23 settembre 1997, come modificate, integrate ed approvate con DGR 1084/2005 del 29 novembre 2005 e rispettivamente approvate all'unanimità dei soci dalle Assemblee straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, fatta eccezione per gli effetti rinvenienti dalla accettazione del lodo arbitrale.

4. L'assunzione da parte della Regione Lazio degli oneri relativi ad un programma di ulteriori migliorie e manutenzioni straordinarie già realizzate o ancora da realizzarsi sull'immobile di proprietà regionale stimato in complessivi 5,4 milioni di euro per il periodo 2014-2025 di cui: 1,4 milioni per il 2017 a fronte di investimenti urgenti già avviati dal 2014, 400 mila euro/anno per i successivi anni 2018 e 2019, 500 mila euro nel 2020, 550 mila euro/anno dal 2021 al 2024 e 500 mila euro nell'anno 2025, da corrispondere alla MOF SpA pre e post fusione.

5. Il contestuale impegno formale da parte della Regione Lazio a reinvestire l'intero credito verso la IMOF SpA e/o MOF SpA post fusione di 11,164 milioni di euro (con proiezione fino al 2025 comprensivo degli interessi legali maturati al 31.12.2016) per i canoni stabiliti dal lodo arbitrale e divenuti definitivi con la rinuncia all'impugnativa, attraverso la conversione dello stesso credito in aumento del capitale sociale della MOF SpA post fusione, contestualmente all'aumento in favore di Euromof già programmato e riservato agli operatori privati per effetto della DGR 1084/2005 per la conversione degli apporti già corrisposti in esecuzione di essa, più un ulteriore conferimento in denaro che Euromof verserà nel periodo 2018-2025.

- L'Atto transattivo tra Regione Lazio/IMOF/MOF consentirà alla controllata IMOF di recuperare le risorse finanziarie altrimenti azzerate dall'esito del Lodo e, quindi, di procedere alla fusione e di ripristinare le condizioni di sviluppo del Sistema MOF per far fronte alle modifiche strutturali intervenute nel sistema distributivo del settore agroalimentare che, unite alla crisi economica generale degli ultimi anni, impongono ancor più un piano specifico di investimenti sia strutturali che di sviluppo per ridare un nuovo slancio ed una diversa prospettiva al sistema economico del territorio.

- Successivamente alla fusione per incorporazione di IMOF in MOF SpA è previsto, pertanto, **un piano di capitalizzazione di MOF SpA post fusione** attraverso l'emissione di azioni di categoria "A" riservate al socio di categoria "A" Regione Lazio e azioni di categoria "B" riservate al Socio Euromof.

- Al Predetto Piano di capitalizzazione la Regione Lazio – in attuazione di quanto statuito dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 24.11.2014, n. 12, concernente Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali – concorre mediante la conversione dei crediti derivanti dalla accettazione del Lodo da parte di IMOF e MOF (**che diventano tali solo ed in ragione del presente Atto transattivo e della volontaria accettazione del Lodo arbitrale da parte della IMOF SpA e della MOF SpA con rinuncia alle rispettive impugnative**), in un corrispondente aumento di capitale sociale nell'unica società MOF SpA post fusione, individuato sulla base del Piano industriale di rilancio e sviluppo presentato dagli organi amministrativi delle due Società, le quali lo sottopongono ad una analisi di fattibilità effettuata da un soggetto terzo ed indipendente (come già contenuti nel Piano ex art. 67); il Socio Consorzio Euromof vi concorre mediante la conversione degli apporti finanziari resi disponibili dagli operatori privati nel periodo 1996 - 2017 in esecuzione dei medesimi Patti consortili e parasociali predeterminati con le DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e con le Deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, nonché versando anche nuova finanza nel periodo 2018-2025 secondo i criteri stabiliti nel piano di capitalizzazione contenuto nel medesimo Piano industriale.

- **Gli aumenti di capitale sociale riservati ai soci** Regione Lazio e Consorzio Euromof verranno deliberati con un valore complessivo del sovrapprezzo azioni commisurato al valore dell'Azienda MOF SpA. In particolare, considerato il valore del capitale economico di MOF SpA di Euro 7.500 mila ed il conseguente maggior valore economico unitario delle azioni MOF SpA rispetto al loro valore nominale, la misura del sovrapprezzo azioni prevista per gli aumenti di capitale è determinata in circa 13,5 volte il valore nominale di capitale sottoscritto.

Si comprende perfettamente, quindi, che una articolazione siffatta ed oggettivamente così definita "a stralcio e transazione" – peraltro inserita in un contesto di Piano di risanamento ex art 67 L.F. – non contiene alcun elemento che presenti profili di aiuti di stato, non fosse altro che per alcune semplici considerazioni:

1. l'importo di 11,164 milioni di euro (comprensivo di interessi legali al 31.12.2016) è il corrispettivo del canone trentennale definito dal lodo arbitrale nell'inverosimile parametro dell'8% (!) del valore del vecchio immobile (basti pensare che la stessa Agenzia del territorio attribuisce all'immobile nuovo ristrutturato - **e non a quello vecchio** - una **rendita catastale del 2%**), che è stato impugnato e che viene accettato da IMOF (per il pregresso) e da MOF (per il futuro) ai soli fini transattivi e quindi si tratta di un credito del tutto incerto e contestato, che viene convertito per intero in capitale sociale in favore della Regione che da tale operazione trae un immediato e consistente vantaggio patrimoniale, oltre che rimettere ordine in un *asset* patrimoniale regionale nel quale la stessa Regione ha già investito una non irrilevante quota del capitale iniziale (che diversamente andrebbe interamente perso); quindi non si tratta di aiuto di stato ma, come gli operatori privati vanno da tempo affermando, si potrebbe paradossalmente prefigurare come "un aiuto allo stato" che gli operatori fanno rinunciando - a favore della Regione ed ai soli fini transattivi descritti - ad una consistente parte della propria capitalizzazione in MOF post fusione prevista dai Piani economico-finanziari approvati con DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 e con conseguenti Deliberazioni assembleari ordinarie e straordinarie 1997 e 2005;
2. l'importo di 15,8 milioni è il mero pagamento di un debito che la Regione ha contratto con la IMOF SpA per la realizzazione delle miglorie sul vecchio immobile di proprietà regionale; e il pagamento di un debito non può mai essere aiuto di stato;
3. l'importo di 5,4 milioni è un mero investimento manutentivo e di realizzazione di nuove miglorie sull'immobile di sua proprietà che la Regione, proprio perché proprietaria dell'immobile da cui ottiene un canone a valore di mercato, è tenuta a sostenere per il periodo 2014-2025; e le manutenzioni e i nuovi interventi che la Regione dovrà sostenere sul proprio immobile non possono mai essere aiuto di stato.

Sullo stesso tema, torna certamente utile rappresentare ai Soci quanto argomentato in modo puntuale dall'Avv. Francesco Marotta nella stesura di una prima bozza di nuovo Atto transattivo contenuto nel Piano ex art. 67 in corso di asseverazione, e cioè che: *"...come segnalato dalla stessa Regione Lazio nel corso dell'ultima assemblea MOF del 29 marzo 2017, le società IMOF e MOF versano in situazioni di crisi finanziaria, che può essere affrontata solo utilizzando uno degli strumenti previsti dalla Legge Fallimentare.*

*Nelle società che versano in situazione di crisi finanziaria i crediti dei soci sono da considerarsi postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. Il credito della Regione, socia sia di IMOF sia di MOF è da considerarsi pertanto postergato, qualunque ne sia l'ammontare. Un credito postergato al soddisfacimento di tutti gli altri creditori di IMOF e di MOF è da ritenersi, attese le condizioni finanziarie in cui versano allo stato le due società, privo di*

*qualsiasi prospettiva di rimborso e quindi di valore pari a zero.*

*La conversione del credito in capitale, programmata nell'atto transattivo, appare quindi oggi molto più vantaggiosa per la Regione rispetto al passato, posto che, a seguito della conversione, la Regione si ritrova ad essere socio con una quota molto più rilevante nell'unica società MOF SpA post fusione, intervenuta tra due società risanate, anziché essere titolare di un credito verso le stesse che vale zero.*

*La modifica della situazione di fatto sopra descritta è tale da determinare, quindi, il superamento delle (pur pregevoli all'epoca) osservazioni dell'Avvocatura Regionale.*

***Del pari, la circostanza del depauperamento totale del valore del credito della Regione verso IMOF e MOF consente di superare in radice le potenziali problematiche, da escludersi anche alla luce della natura transattiva dell'atto in parola, relative a possibili aiuti di Stato".***

Siamo pertanto moderatamente convinti che, ben compresa nella sua sostanziale effettività e al netto di ogni possibile strumentalizzazione spesso riscontrata in passato, la definizione di questo estenuante contenzioso possa volgere in positivo in tempi brevi, anche tenendo conto che le somme previste sono già state appostate nei bilanci regionali 2015, 2016 e - da ultimo - nel bilancio 2017 e nel triennale 2017-2019 (Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017) e Legge Regionale n. 18 del 31 dicembre 2016 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019) per la somma complessiva di Euro 14,627 milioni in favore della IMOF SpA pre fusione e della MOF SpA pre e post fusione, mentre una ulteriore somma complessiva di Euro 6,601 milioni dovrà stanziarne nel bilancio d'esercizio 2018 e nel triennale 2018-2020, pervenendo così a un totale complessivo finale di Euro 21,228 milioni, di cui Euro 15,828 milioni destinati al pagamento in favore della IMOF SpA delle migliorie apportate sul vecchio immobile di proprietà regionale (così come confermati anche dal Lodo arbitrale) e Euro 5,4 milioni destinati al pagamento in favore della MOF SpA pre e post fusione per la realizzazione di un programma di nuove migliorie e di nuovi interventi straordinari già realizzati o ancora da realizzare sul medesimo immobile nel periodo 2014-2025.

E' stato giocoforza necessario dedicare anche nella presente Relazione – e a maggior ragione che degli anni precedenti – ogni dovuta attenzione alle problematiche derivanti dalla controllata IMOF SpA relative alla mancata piena esecuzione del nuovo Piano economico-finanziario DGR 1084/2005 ed agli effetti del lodo arbitrale che, ove non annullato ovvero ove non assorbiti dal Piano di rilancio in corso di predisposizione e attestazione, rischia di compromettere non solo il patrimonio aziendale di entrambe le Società e quello di Voi Soci (tutti Soci dell'una e dell'altra), ma di pregiudicare in modo consequenziale anche la stabilità aziendale della stessa MOF SpA.

Ed è per questo che riteniamo indispensabile che gli amministratori regionali comprendano con immediatezza che il perdurare della mancata risoluzione di tale problematica, che ha aggravato in modo spropositato ed irragionevole gli onerosi e già esorbitanti oneri imposti alla nostra Società ed agli operatori privati dalla DGR 1084/2005 e dettagliatamente sin qui evidenziati, ha vanificato tutti gli effetti positivi sottesi alla stessa adozione della DGR n. 1084 del 29.11.2005, adottata dalla Regione Lazio (come chiaramente ivi statuito) al fine di pervenire "...al pieno riequilibrio economico e finanziario di una importantissima infrastruttura pubblica ospitante una attività di rilevante interesse pubblico". Con grave ed irreversibile danno non solo per il patrimonio della società MOF SpA e dei suoi Soci, ma anche per l'economia del sistema economico di riferimento e, perciò, per gli stessi operatori e produttori, per i livelli occupazionali interessati e per i consumatori finali destinatari dei maggiori costi riversati sul prezzo dei prodotti.

Alla luce delle parole espresse dal Presidente Zingaretti nell'incontro avuto con i nostri operatori nell'incontro del 2013, siamo ostinatamente fiduciosi che i nostri rapporti con la Regione Lazio volgeranno al più presto in senso positivo, facendoci ben sperare per il recupero della attuale e davvero precaria situazione. Siamo perciò moderatamente convinti che l'ottima impressione suscitata sia nel sottoscritto che nella delegazione degli operatori presenti nel corso dell'incontro appena narrato con il Presidente Zingaretti possa farci ancora intravedere una possibile opzione positiva per una inversione di tendenza da parte regionale.

A conclusione della narrativa e dei fatti sinora intervenuti (anche nel corrente anno 2017) e tenuto conto della ormai non più sostenibile situazione finanziaria della controllata IMOF SpA, fatta oggetto di continui procedimenti esecutivi che incidono profondamente anche nei confronti della MOF SpA (vedi in particolare l'intimazione di sgombero subita nell'ambito della procedura esecutiva generata dal contenzioso IMOF/IBM, di cui parleremo meglio a seguire, e che ha già comportato il forzoso ricorso ad un piano di pagamenti di 10 mila euro/mese in favore del custode nominato dal Giudice al fine di evitare le predette procedure di sgombero), occorre puntualizzare con fermezza che ove mai successivamente all'approvazione del bilancio 2016 non si pervenga da parte della Regione Lazio all'approvazione e sottoscrizione del nuovo Atto transattivo ed all'esecuzione entro il 2017 della fusione con la IMOF SpA in pieno accoglimento del Piano asseverato di risanamento ex art. 67/c3, lett. d), del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i. richiesto dalla stessa Regione Lazio nei due Atti di indirizzo contenuti nelle DD.GG.R. 141 e 142 del 29 marzo 2017, **il Consiglio di Amministrazione della MOF SpA non potrà più sottrarsi all'obbligo di imporre alla controllata IMOF SpA di attivare con immediatezza gli ulteriori e più drastici strumenti previsti dallo stesso R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., al fine sia di interrompere l'ormai pericoloso incedere delle procedure esecutive in atto, sia per salvaguardare il patrimonio aziendale e degli stessi Soci consortili (MOF SpA per prima), attraverso un diverso Piano di continuità aziendale consentito dalla medesima normativa.**

Dobbiamo a questo punto relazionare ai signori Soci su alcuni ulteriori contenziosi della controllata IMOF SpA che stanno già avendo o potranno avere gravi ripercussioni anche sulla attività gestionale della nostra società. Anche per rendere edotti i signori Soci, in previsione della possibilità di pervenire alla fusione con la IMOF SpA, delle potenzialità di rischio che – pur evolvendosi positivamente il contenzioso con la Regione Lazio sin qui ampiamente trattato – stanno sin dora comportando riflessi negativi per la nostra Società ed altri ne potrebbero comportare per trascinamento a seguito della fusione.

Il primo e, al momento, più incalzante contenzioso deriva da una vicenda davvero paradossale e che, seppur non direttamente connesso al contenzioso Regione Lazio / IMOF SpA sin qui trattato, ne subisce inevitabilmente le conseguenze per le evidenti difficoltà finanziarie che ne sono derivate per entrambe le società e la conseguente impossibilità di poterne contrastare o tacitare le pretese creditorie, per certi versi davvero risibili a fronte dei gravissimi danni che invece ne sono conseguiti.

Tale contenzioso ha avuto nel 2015 e 2016 e soprattutto nel corso del corrente anno 2017 risvolti davvero clamorosi da essere ripresi più volte dalla stampa locale e anche nazionale, con effetti davvero deleteri per il MOF.

Stiamo parlando del menzionato contenzioso in atto tra la IMOF SpA e la società IBM Italia relativamente ai contestati inadempimenti contrattuali imputati da IMOF a quest'ultima proprio su sollecitazione della MOF SpA che, nella circostanza, aveva affidato alla IMOF SpA la realizzazione nell'ambito delle opere di completamento

dell'appalto del nuovo Centro Agroalimentare anche un sistema automatizzato di pagamento e di controllo accessi al MOF.

Si ricorda che il contenzioso discende dalla controversia con l'IBM in merito alle inadempienze nella realizzazione di un nuovo sistema di controllo accessi che la IMOF le aveva commissionato su richiesta della MOF SpA per il quale, IBM ritiene completato l'impianto contrattualizzato e la IMOF ritiene invece l'opera realizzata da IBM difforme da quanto pattuito. Si è, quindi, ritenuto necessario attivare la procedura citata per dirimere giudizialmente la vicenda.

Si ricorda altresì che in prima istanza IBM ha ottenuto l'emissione di un Decreto Ingiuntivo cui IBM ha dato esecuzione prima con pignoramento, vano, dei conti correnti della IMOF e poi iscrivendo ipoteca sugli immobili.

Nella Relazione sulla gestione correlata al bilancio dell'esercizio 2015 Vi abbiamo ampiamente già informati in merito, riportando in proposito una dettagliata Relazione del compianto avv. Addressi (prematamente scomparso a fine 2016) che ben illustrava i termini della vertenza e i diversi fatti giudiziali nel frattempo intervenuti.

In particolare, tutti ricorderete che la vicenda ha portato prima ad una iscrizione ipotecaria da parte di IBM sull'immobile di proprietà della IMOF SpA per il contestato decreto ingiuntivo per 424 mila euro e, successivamente, a causa della totale mancanza di risorse finanziarie di IMOF, addirittura alla vendita all'asta dell'intero compendio aziendale di proprietà della IMOF, nonostante il positivo esito di un "Accertamento Tecnico Preventivo (ATP)" disposto dal Tribunale di Latina, Sezione di Terracina.

Relativamente a tale contenzioso si ricorda altresì che, dopo diversi tentativi infruttuosi con IBM per una composizione transattiva della vertenza, i legali della IMOF hanno depositato nel corso del 2012 un Atto di Citazione presso il Tribunale di Roma, finalizzato ad accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra la IMOF SpA e la IBM Italia S.p.A. in data 14.02.2007 nonché del successivo accordo integrativo dell'11.03.2008 per grave inadempimento da parte della IBM Italia S.p.A., e, per l'effetto, condannare la IBM Italia S.p.A. al risarcimento di tutti i danni provocati per le singole voci di danno così come riportate nell'Atto di citazione ammontanti a complessivi € 2.195.499,04 e/o nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.

Nel corso del 2014 IBM ha attivato l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo non sospeso, che ha portato ad un improvvido pignoramento dell'intero complesso immobiliare nuovo Centro Agroalimentare, con apertura nel corso del 2015 di una procedura di vendita per asta giudiziaria di cui, in prima istanza, il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Latina – Sez. distaccata di Terracina, in data 8 settembre 2015, aveva disposto la sospensione differendo e operazioni di vendita "sine die".

Ad inizio 2016 il precedente Giudice che aveva disposto la sospensione è stato sostituito da altro Giudice il quale ha annullato il provvedimento di sospensione ed ha riavviato la procedura di vendita.

Il nuovo Giudice dell'esecuzione ha rigettato tutti i ricorsi tendenti, innanzitutto, far ridurre la vendita dall'intero immobile costituente il compendio aziendale del Centro Agroalimentare (valore di stima del CTU di 27 milioni di euro, rispetto al credito portato nel D.I. di IBM di 424 mila euro) ad una sola porzione di valore corrispondente al D.I..

Nel corso del 2017 lo stesso Giudice ha respinto anche un ricorso presentato dalla MOF SpA, in quanto fatta oggetto della procedura di sgombero da parte del custode giudiziario.

Pertanto, in data 10 novembre 2016, 9 marzo 2017 e 13 luglio 2017 si sono tenute già tre udienze pubbliche di vendita, fortunatamente senza alcun intervento, e il prossimo 9 novembre 2017 è fissata una quarta udienza con un valore di offerta ormai ridotta a circa 7,9 milioni di euro rispetto al valore di 27 milioni stimati dallo stesso

CTU nominato dal Giudice dell'esecuzione, con il grave rischio che questa volta – ove non intervengano nel frattempo atti concreti (come quello prospettato nel Piano ex art. 67 L.F. in corso di asseverazione) – qualcuno possa intervenire e creare alla IMOF Spa e al nostro patrimonio aziendale di società controllante un danno grave e, a quel punto, irreparabile che, per le ragioni meglio espresse nella trattazione del contenzioso in corso con il Socio Regione Lazio, imporranno l'obbligo di attivare ogni preventiva azione interdittiva consentita dalla Legge, anche quelle più spiacevoli o dannose per l'immagine e le prospettive della Società.

Oltretutto, il 15 maggio 2017 è stata pubblicata da parte del Tribunale di Roma (che aveva in trattazione la nostra iniziativa giudiziale con una riconvenzionale risarcitoria nei confronti di IBM) la Sentenza di primo grado n. 9407/2017 che ha respinto le istanze della IMOF e confermato l'esecutività del D.I. di IBM. Avverso tale Sentenza i legali della IMOF hanno tempestivamente presentato ricorso presso la Corte di Appello con istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c., nei confronti della quale gli stessi legali nutrono una grande fiducia che – in ragione dei macroscopici errori (a loro giudizio) contenuti nella Sentenza di primo grado, nonché della favorevole ATP effettuata dal Tribunale di Latina e ignorata completamente in primo grado – possa essere accolta. Ma, allo stato, la situazione è quella sin qui esposta.

Vi è anzi da aggiungere che, nella procedura esecutiva IBM, si sono poi insinuati all'ora Presidente della Commissione Ministeriale di Collaudo dell'appalto del nuovo Centro Agroalimentare, per l'importo di circa 20/25 mila euro (interessi compresi), e un altro creditore per un importo di circa 25 mila euro (interessi compresi).

Sempre in merito alla stessa procedura esecutiva, c'è da segnalare anche che, preso atto del protrarsi oltre ogni limite di una qualsiasi chiusura del contenzioso con il Socio Regione Lazio, le due banche Socie di IMOF (Unicredit e Banca Popolare di Fondi) hanno, sia pure in tempi diversi, revocato le linee di credito rispettivamente assentite e segnalato lo stato di insolvenza della IMOF Spa presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Altresì, Unicredit ha escusso le somme della MOF SpA vincolate sul proprio conto corrente a garanzia del mancato pagamento del mutuo ex MCC (oggi Unicredit) e per conseguenza la MOF SpA ha addebitato alla IMOF i corrispondenti interessi. In proposito si segnala che contestualmente la IMOF ha contestato i maggiori interessi pretesi da Unicredit sulle medesime somme escusse con ritardo e quindi non dovuti, dal momento – tempo per tempo – in cui essa aveva diritto di farlo e per proprie ragioni non l'ha fatto. E certamente la IMOF non può essere chiamata a pagare due volte gli interessi sulle medesime somme.

La stessa Unicredit ha poi attivato Decreto Ingiuntivo (non esecutivo) per circa 1,730 milioni di euro risultanti dalla revoca delle linee di finanziamento all'epoca concesse sulle Determinazioni Dipartimentali della Regione Lazio per le migliori realizzate sul proprio immobile dalla IMOF e mai pagate. Il Decreto Ingiuntivo è stato impugnato dalla IMOF per anatocismo e per tassi usurari e ultra legali, oltre che per automatica compensazione del credito vantato dalla stessa IMOF nei confronti dello stesso Socio Unicredit per il riaddebito di ripianamento delle perdite degli esercizi consortili 2013, 2014 e 2015.

In ragione del medesimo Decreto ingiuntivo – ancorché non provvisto di provvisoria esecutività – Unicredit ha presentato istanza di intervento nella procedura esecutiva IBM, opposta dalla IMOF Spa con udienza di discussione fissata al prossimo 25 novembre 2017.

Anche la Banca Popolare di Fondi, a sua volta, ha attivato nei confronti della IMOF un Decreto Ingiuntivo (munito di provvisoria esecutività in ragione della rappresentazione della grave difficoltà finanziaria della IMOF testimoniata proprio dalla quarta udienza di vendita pubblica fissata il 9 di novembre) per circa 3,300 milioni di euro anch'essi risultanti dalla revoca delle linee di finanziamento, all'epoca concesse sulle già richiamate Determinazioni Dipartimentali della Regione Lazio per le migliori realizzate sul proprio immobile dalla IMOF e mai

pagate.

La stessa Banca Popolare ha presentato istanza di intervento nella procedura esecutiva IBM avverso la quale i legali della IMOF stanno predisponendo opposizione per illegittimità dell'istanza di intervento. Così come i medesimi legali stanno predisponendo il ricorso in opposizione dello stesso Decreto Ingiuntivo, con istanza di sospensione.

Un altro contenzioso della controllata IMOF SpA attiene proprio agli altri componenti della Commissione Ministeriale di Collaudo, con i quali la IMOF ha in contestazione pretesi compensi per importi molto più rilevanti di quelli previsti dalle direttive impartite dal MISE (ex MICA) e dalle delibere del CIPE.

I componenti della Commissione ministeriale di collaudo - 6 sui 7 rimasti - abbiano fatto pervenire delle parcelle relative al compenso preteso a saldo finale delle proprie spettanze per un ulteriore importo complessivo di €. 887.243,10 (per i soli sei menzionati) oltre ai cospicui importi loro già corrisposti per le attività di collaudo ed a quelli altresì corrisposti per le attività di gara di appalto.

Mentre l'importo complessivo finale delle parcelle che tutti i 7 collaudatori avrebbero dovuto presentare sulla base delle normative e delle direttive emanate dallo stesso Ministero finanziatore e così come loro comunicato con una apposita nota IMOF, avrebbe dovuto essere di €. 115.820,88.

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2010 il già menzionato Presidente della Commissione, ing. Baroncini, ha attivato ed ottenuto dal Tribunale di Padova (città di residenza) un decreto ingiuntivo (opposto da IMOF) per l'importo preteso. Nel corso del 2013 il Tribunale di Padova ha emesso la sentenza di primo grado con la quale sono state riconosciute sostanzialmente le ragioni della IMOF che è stata condannata a pagare – più o meno – l'importo iscritto in bilancio, oltre gli interessi maturati nel periodo. L'ing. Baroncini ha proposto appello presso la Corte di Appello di Venezia. Non è ancora stata emessa la sentenza.

Nelle more del predetto giudizio Baroncini, la controllata IMOF SpA ha attivato – d'intesa con i consulenti legali – una autonoma iniziativa giudiziale presso il Tribunale di Roma finalizzata all'accertamento del debito effettivo nei confronti dei commissari. Ciò per evitare che ogni singolo commissario, "contagiato" dalla provvisoria esecuzione concessa a Baroncini, costringesse la IMOF ad inseguirli giudizialmente presso i vari Tribunali d'Italia di propria residenza.

Infatti, i motivi fondanti della opposizione alle pretese dei commissari collaudatori risiedono in via preliminare nella competenza della sede giudiziale che i nostri legali ritengono debba essere il Tribunale di Latina (o di Roma per la tipologia di azione da noi attivata) in quanto la sede appropriata è quella dove l'opera è stata eseguita e dove viene effettuato il pagamento delle prestazioni e non la sede di residenza dei singoli collaudatori. Ma ancor più risiedono nella quantificazione del dovuto per il quale – sulla base di apposita parcella vistata dall'Ordine degli Ingegneri di Latina – risulta che i collaudatori siano stati già compensati con somme maggiori di quelle ad essi spettanti in base alle tariffe professionali.

Il giusto compenso messo in bilancio dalla IMOF SpA è derivato da specifici accordi intercorsi ad inizio delle attività della Commissione con il precedente Presidente della stessa, dott. Alfonso Quaranta, allora anche Presidente di sezione di Consiglio di Stato ed oggi emerito Presidente della Corte Costituzionale.

Comunque, anche per tale contenzioso la IMOF non ha provveduto ad alcun accantonamento proprio in ragione della acquisita parcella munita di visto di conformità dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.

Mentre, per l'autonoma iniziativa giudiziale attivata dalla IMOF presso il Tribunale di Roma per l'accertamento del debito effettivo, le prime udienze si sono tenute nel corso del 2013 e alla prima udienza del 2014, il Tribunale,



visto l'esito infruttuoso del rinvio all'Organismo di mediazione forense per l'esperimento di una mediazione finalizzata alla conciliazione della controversia ai sensi del D.Lgs. 28/2010, come modificato dal D.L. 69/2913 convertito con modificazione dalla Legge 98/2013, ha ripreso in carico il procedimento ed ha nominato anche in questo caso una CT. La causa è stata trattenuta in decisione da diversi mesi ma non è stata ancora depositata.

La IMOF ha in piedi anche diversi contenziosi con alcuni proprietari dei terreni espropriati per la realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare, attivati sia per una pretesa illegittimità dell'esproprio che per la misura dell'indennizzo determinato dalla Regione Lazio con DPGR n. 1723/96. Su tali contenziosi vi sono state già diverse pronunce con esito positivo per l'IMOF. Alcuni dei proprietari hanno proposto ricorso nella sede giudiziale superiore. Uno dei ricorsi, in particolare, riguarda un'azione collettiva intrapresa da circa 20 proprietari ed attiene ad una pretesa di circa 2 milioni di euro che, ove riconosciuta dal Tribunale, creerebbe una ulteriore imprevedibile sopravvenienza negativa, con tutte le immaginabili conseguenze. I legali rassicurano comunque sulle pressoché inesistenti ragioni dei ricorrenti, peraltro suffragate da diverse CTU nominate dal Tribunale per casi analoghi che hanno avuto tutte esito positivo per la IMOF. Per queste ragioni, anche nel bilancio 2016 la IMOF SpA non ha appostato alcun importo seppure prudenziale.

La rappresentazione dello stato di questi ultimi contenziosi e dell'imminenza della data della quarta udienza di vendita all'asta del compendio aziendale IMOF, evidenzia in modo ancor più palese la ormai inderogabile necessità che i Soci della MOF SpA (ed in particolare il Socio Regione Lazio) diano finalmente esito alle infinite istanze rivolte loro da questo Organo amministrativo e dagli altri Soci oltre che ripetute nelle Relazioni del Collegio Sindacale, ma soprattutto che diano immediato esito entro il termine massimo della fine del mese di ottobre 2017 all'approvazione e alla sottoscrizione del Piano ex art. 67 L.F. in corso di asseverazione ed al nuovo Atto transattivo contenuto nel medesimo Piano.

In tema sempre di contenziosi, dobbiamo infine riferire a Voi Soci su una vertenza della MOF SpA attinente alla gestione operativa del Centro Agroalimentare.

Si tratta di un sinistro già aperto nel corso dell'anno 2014 a fronte di un grave guasto verificatosi nel circuito refrigerante della Centrale Frigorifera, a seguito del quale sono stati chiamati in causa sia la Compagnia di Assicurazioni Cattolica SpA (nostra assicuratrice con Polizza All Risk), che la società AON SpA (già Lavoro Broker Assicurazioni SpA) nostro Broker assicurativo, per un risarcimento danni per circa 500 mila euro.

Come noto il "servizio di magazzini frigoriferi altrimenti condizionati" è uno dei servizi essenziali per la funzionalità del Centro agroalimentare, in particolare nei mesi estivi durante i quali è assolutamente necessario frigoconservare i prodotti non esitati quotidianamente. La Centrale Frigorifera è condotta in affitto dal Consorzio Agrofondi, con oneri di manutenzioni straordinarie a carico della MOF SpA.

Agrofondi nel 2014 ci segnalò che dalle analisi periodiche effettuate sulle glicole che costituiscono il circuito refrigerante si rilevò una improvvisa rottura dell'impianto con una immissione anomala di una quantità di ammoniaca di circa 200 kg nel circuito delle glicole che aveva causato la foratura di tutti i pacchi refrigeranti presenti nell'impianto.

Nel nostro impianto l'ammoniaca è utilizzata soltanto dai motori/chiller presenti in sala macchine e solo per raffreddare le glicole che, una volta raffreddato, vengono immesse nel circuito refrigerante per alimentare i pacchi refrigeranti dell'impianto.

La rottura dell'impianto di raffreddamento delle glicole aveva comportato un anomalo sversamento di ammoniaca nel circuito generale di raffreddamento con la conseguente foratura di tutti i pacchi refrigeranti in rame, sul quale, come è noto, l'ammoniaca ha un immediato effetto corrosivo.

Il sinistro è incardinato.

Con le comunicazioni che precedono abbiamo dato ampia informativa ai Soci consortili dei maggiori contenziosi tutt'ora pendenti nelle sedi giudiziali – richiamando anche i più significativi contenziosi della controllata IMOF SpA (in previsione di una sperata imminente fusione) –, mentre ci esimiamo dal dettagliare le tante questioni sottoposte a contenziosi, anche giudiziali, che riguardano la normale attività di gestione del Centro Agroalimentare (recupero crediti, opposizioni amministrative a provvedimenti dell'Ente Gestore, ecc.) che nel loro decorso naturale vedono riconosciute le nostre ragioni nella quasi totalità dei casi.

Passando ad altro argomento, segnaliamo che il commissario liquidatore del Consorzio Comitaly - nominato su nostra designazione (come da prerogativa di Regolamento consortile) ed a maggior tutela dell'interesse della MOF SpA nella persona del dott. Salvatore Pallisco (nostro componente del Collegio Sindacale) - sta ancora concludendo le attività di liquidazione finale del Consorzio.

Si ricorda che il progetto Comitaly, attivato in sinergia con gli stessi operatori, ha avuto certamente un percorso travagliato ma ha costituito pur sempre un progetto ambizioso e coraggioso per la nostra società poiché ha rappresentato per i nostri operatori un importantissimo momento formativo che ci tornerà molto utile per affrontare i nuovi progetti di sviluppo commerciale. Ci rimane comunque la netta percezione - confortata dagli esiti positivi dei successivi progetti simili - che l'esperienza acquisita stia tornando molto utile sia alla nostra società che agli stessi operatori.

Resta indubbio, comunque, che il percorso verso l'internazionalizzazione era e rimane uno dei principali obiettivi che il nostro sistema deve continuare a percorrere, unitamente ai progetti più ambiziosi ed innovativi della filiera corta, della piattaforma logistica centralizzata e della piattaforma commerciale per la somministrazione diretta dei prodotti ai punti vendita al dettaglio della Regione Lazio.

Come già rappresentato nelle precedenti Relazioni sulla gestione", a partire dall'anno 2010 si è proceduto a verificare ed anche ad individuare, con il consenso degli operatori, le migliori soluzioni di utilizzo delle ultime infrastrutture che ci sono infine state consegnate a seguito del collaudo finale dei lavori di realizzazione del nuovo Centro Agroalimentare.

In particolare, atteso che esse riguardavano innanzitutto le nuove sale lavorazione refrigerate, i cui impianti refrigeranti formano parte del complessivo impianto di refrigerazione della centrale frigorifera data in affitto al consorzio Agrofondi, si è valutato che la migliore soluzione operativa per l'utilizzo di dette sale fosse quella di affidare in gestione ad Agrofondi anche queste strutture, con provvisorio comodato gratuito, in modo da sperimentare, prima, e mettere a pieno regime, poi, un progetto di nuova logistica integrata delle merci in uscita dal MOF.

Il nuovo progetto, coordinato dalla nostra divisione progetti e sviluppo, è nato in parte dalla necessità di dover corrispondere alle più stringenti normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma, prendendo spunto da tale inderogabile necessità, ha incontrato la decisa volontà degli operatori di mettere a disposizione degli acquirenti del MOF un servizio di altissima qualità sia per garantire loro massima trasparenza commerciale,

sia per assicurare ai prodotti ceduti il più alto livello di condizionamento, di protezione, di cura e di assistenza, anche attraverso il mantenimento della catena del freddo, in modo tale da poter consegnare ad ogni cliente prodotti nella loro massima potenzialità di freschezza e qualità.

La nuova logistica prevede che i prodotti appena raccolti o appena arrivati nel MOF per essere conferiti ai clienti vengano subito trasferiti in una moderna piattaforma centralizzata, climatizzata e dotata di idonee rampe con pianale di carico, per essere lì subito stivati ed essere poi caricati sui mezzi di trasporto solo al momento effettivo della loro partenza. In tal modo il prodotto conserverà intatte fino a destinazione tutte le sue caratteristiche di freschezza e qualità, evitando di stazionare per ore alle intemperie climatiche sia invernali che estive prima di essere caricati, come purtroppo sinora avvenuto.

D'intesa con gli stessi operatori concessionari, stiamo completando l'avvio alla cosiddetta "fase ordinaria" che prevede la totale autogestione del servizio, nel senso che la MOF SpA continuerà solo a rendere disponibile in comodato gratuito la sala refrigerata, ma tutti i costi del servizio debbono essere integralmente coperti da ricavi corrispondenti salvo una piccola copertura tariffaria per sostenere una fase di *start up* per una progressiva entrata a regime della piattaforma.

Con tale iniziativa, la MOF SpA ha istituito un vero e proprio "Servizio di Mercato" sulla innovazione metodologica della logistica, inteso come "servizio di piattaforma logistica centralizzata" e consistente, appunto, nella realizzazione di un sistema integrato di regole e di comportamenti operativi organizzati e funzionali per cui tutte i prodotti in uscita dal MOF e destinati ad essere caricati su automezzi (TIR, Autoarticolati; Autotreni; ecc.) conto/terzi e conto/proprio, ovvero su Motrici (3 e/o 4 assi) conto/terzi potranno effettuare le operazioni di carico esclusivamente presso la Piattaforma Centralizzata.

Tutti gli altri automezzi conto/proprio (escluso TIR, Autoarticolati, Autotreni, ecc.) potranno effettuare le operazioni di carico esclusivamente negli stalli di sosta posizionati nel retro degli stand dei Padiglioni A, B, C, D, E, F e G, con divieto assoluto di posizionare automezzi di qualsiasi genere nel retro dei varchi centrali e laterali dei Padiglioni, i quali, in ossequio alle normative sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno rimanere permanentemente liberi da merci e/o attrezzature o ingombri di qualsiasi genere.

Dalla attivazione del servizio, i prodotti in uscita destinati ad essere caricati sugli automezzi cui è fatto obbligo di caricazione presso la Piattaforma Centralizzata, dovranno essere trasferiti con mezzi idonei allo scopo presso la Piattaforma da chi ne ha l'interesse e/o la responsabilità.

Il servizio di navetta dallo stand di vendita alla Piattaforma Centralizzata è assicurato dagli operatori addetti al servizio di facchinaggio/movimentazione merci, purché autorizzati dalla MOF SpA, ovvero dallo stesso gestore della Piattaforma.

I prodotti da consegnare in Piattaforma dovranno essere debitamente pallettizzati (pallet completi o al massimo semipallet già predestinati ad essere sovrapposti con altro semipallet di analoga dimensione) e forniti di etichetta/bancale contenente i dati della ditta venditrice e della ditta destinataria nonché, se il mezzo di trasporto è in conto/terzi, anche del vettore incaricato.

La consegna dei prodotti presso la piattaforma può essere effettuata esclusivamente dagli operatori concessionari, direttamente, ovvero da ognuno delle altre categorie di operatori (intermediari, procuratori d'affari, addetti al facchinaggio, ecc.) purché autorizzati dalla MOF SpA e presenti negli elenchi che l'Ente Gestore pubblica nell'"Albo del Centro Agroalimentare" e invia annualmente a ciascun operatore concessionario, ed è tassativamente vietata a coloro che l'Ente Gestore dovesse sanzionare con il provvedimento della inibizione permanente o temporanea dall'accesso al MOF.

Regolamentando così il servizio di logistica, la MOF SpA, sempre d'intesa con gli operatori/concessionari, ha affidato al consorzio Agrofondi (costituito dalla quasi totalità degli stessi operatori) la governance del servizio, atteso che l'esperienza sinora fatta con una moltitudine indistinta di altri operatori del settore si è rivelata del tutto insoddisfacente e dannosa. In questo modo è stato possibile individuare e determinare un tariffario della logistica più favorevole per i prodotti provenienti dagli operatori e maggiormente penalizzante per quelli provenienti da altri operatori esterni. Ciò con lo spirito di applicare prezzi più vantaggiosi per gli operatori del MOF, in quanto su di essi gravano già gli onerosi costi di gestione e di ammortamento della struttura, mentre l'utilizzo della piattaforma da parte di soggetti di altra provenienza deve essere inquadrata come non rientrante nel "Servizio di Mercato" e, perciò, da tariffare a libero mercato.

Si è così definito, d'intesa con le organizzazioni degli operatori, un prezzario trasparente dei costi della logistica in modo tale da dare ai clienti massima trasparenza sul prezzo effettivo dei prodotti acquistati presso il MOF. Così come è intendimento dell'Ente Gestore istituire un Albo dei soggetti titolati (in quanto in possesso di specifici requisiti di legge e regolamentari) a poter essere incaricati dai clienti di effettuare acquisti per loro conto, in modo da assicurare agli stessi clienti la più elevata professionalità e trasparenza nelle transazioni commerciali presso il MOF.

Proprio in questo senso, negli ultimi tempi abbiamo ricevuto numerose lamentele da tantissimi acquirenti che sollecitano la Direzione di Mercato a fare in modo che le transazioni commerciali possano avvenire in modo certo, univoco e trasparente, in modo da dare al cliente contezza dei costi effettivi che, oltre al prezzo del prodotto, essi debbono ancora tenere in considerazione per definire il prezzo finale del prodotto franco arrivo a destinazione finale.

Purtroppo, la messa a pieno regime della Piattaforma ha incontrato una serie di resistenze da parte di alcune categorie di operatori legati a rendite di posizione che la MOF SpA intende rimuovere. Ciononostante, contiamo che questo fondamentale servizio possa entrare al più presto a pieno regime per poter offrire ai nostri clienti la certezza del prezzo reale dei prodotti acquistati, senza essere spesso costretti a dover sommare il prezzo del prodotto con quello della logistica, della intermediazione, del trasporto, ecc..

Sull'esperienza del servizio di Piattaforma logistica centralizzata, intendiamo ricreare le basi per rilanciare il più ambizioso progetto che la MOF SpA ha sempre coltivato per l'ammodernamento del sistema commerciale, finalizzato a realizzare una vera e propria rete di imprese in grado univocamente di costituire una "piattaforma commerciale MOF".

Stiamo riattivando una serie di contatti con soggetti della distribuzione organizzata con i quali abbiamo progettato un piano commerciale che vede, da una parte, il MOF attivare un unico soggetto commerciale in grado di assicurare loro qualità univoca, standardizzazione degli stock dei prodotti, catena del freddo e prontezza di risposta commerciale con possibilità di consegna anche A to B o anche A to A e, dall'altra parte, contratti di acquisizione dei nostri prodotti con un progetto che possa portare nel tempo anche alla fornitura di prodotti espressamente a marchio "MOF".

Negli ultimi anni è stato dato avvio ad un primo contratto sperimentale di vera e propria *partnership* tra la MOF SpA e uno dei più importanti gruppi della distribuzione organizzata, poi sfortunatamente non consolidatosi pienamente a causa di una intervenuta ristrutturazione aziendale del gruppo interessato.

Superati però i primi momenti di perplessità che un progetto di tale rilevanza ha naturalmente suscitato da parte di chi (e non pochi) aveva ed ha interessi contrapposti, il progetto dovrà essere ripreso e rilanciato con rinnovato vigore, acquisendo anche la disponibilità - già assentita in linea di principio - da parte di altri gruppi di

grandi acquirenti a volersi inserire nel progetto per essere forniti direttamente ma in modo univoco dal MOF.

Il successo del progetto risiede innanzitutto nella ormai maturata convinzione dei nostri operatori (grazie anche alla travagliata esperienza di Comitaly ma anche alla più che positiva esperienza del progetto di filiera corta in corso con il consorzio Agrimof) che questa è la strada da percorrere per riposizionare il rilancio del MOF. Il progetto sta riscontrando interessi molto significativi anche da parte degli stessi gruppi della distribuzione organizzata, sempre più oberati dagli ormai insostenibili costi di una propria logistica assai disarticolata e da un sistema di approvvigionamento frastagliato e sottoposto alla volubilità non sempre rassicurante dei propri buyer.

La possibilità di avere come fornitore un partner come MOF, che comunque rappresenta una rete di 100 imprese notoriamente intraprendenti e altamente specializzate, rappresenta per esse una occasione davvero ghiotta che fa loro ipotizzare - se il progetto si concretizza - anche di potersi addirittura affrancare dei costi dei propri sistemi logistici e delle proprie strutture di acquisto, potendo contare su un soggetto univoco che, con la garanzia e sotto la tutela della MOF SpA, può essere in grado di offrire loro prodotti già sottoposti alla ferrea concorrenza tra gli stessi 100 operatori ed al confronto con il mercato e quindi alle migliori condizioni di prezzo/qualità.

Sempre sulla base delle precedenti esperienze, per poter soddisfare questo nuovo progetto abbiamo ritenuto utile non costituire alcuna altra società o sottostruttura, che sarebbe risultata complicata da gestire, ma abbiamo ritenuto che il consorzio Agrofondi potesse immediatamente e meglio di ogni altra opzione essere in grado di assumere e svolgere al meglio il compito di centro unico di acquisizione e raccolta dei prodotti e di somministrazione al partner della distribuzione organizzata.

Siamo, pertanto, sicuri di aver messo in campo un progetto che, unitamente al progetto di filiera corta e al progetto di logistica integrata, consentirà ai singoli operatori ed al complessivo sistema commerciale del MOF di programmare un rinnovato sviluppo imprenditoriale.

Riteniamo opportuno segnalare ai signori Soci che, a seguito della interruzione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti sino ad allora appaltato alla Ditta Ambroselli Maria Assunta Srl (appalto ereditato dalla precedente gestione del Commissario regionale per il MOF) intervenuta a fine anno 2014, che provocò una serie di disfunzioni nella corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti (con il concreto rischio di vedersi anche chiudere le proprie attività per motivi igienico-sanitari), gli operatori del MOF (Area "A" e Area "B") - direttamente o attraverso il proprio Consorzio di riferimento Agrofondi - si sono prodigati per avviare una virtuosa e progressiva azione sperimentale in autogestione funzionale ed economica di selezione e recupero di tutti gli scarti e sottoprodotti vegetali e degli scarti di altri materiali rinvenienti dalla ordinaria attività di lavorazione, confezionamento e commercializzazione delle merci introdotte nel MOF, anche con l'obiettivo di pervenire ad un abbattimento dei costi aziendali attraverso il loro riutilizzo sia per la produzione di energie alternative che per fini industriali, ottenendo in tal senso il pieno consenso ed il supporto della MOF SpA.

Gli stessi operatori, alla luce dell'esperienza di autogestione maturata nel corso del 2015, hanno chiesto, attraverso il nostro socio Consorzio Euromof e lo stesso Agrofondi, nonché anche attraverso le loro associazioni di categoria, di continuare a farsi carico direttamente ed in modo strutturale della valorizzazione della filiera del recupero, al fine di realizzare un vero e proprio **"Progetto eco-ambientale del MOF"** con la diretta autogestione funzionale ed economica degli stessi operatori, al fine di incrementare i vantaggi ambientali per il Mercato e di beneficiare dei risparmi economici connessi alla conseguente riduzione dei materiali da smaltire.

Preso atto che la prima fase sperimentale svolta spontaneamente dagli operatori e dal loro consorzio

Agrofondi, ha dato effettivamente riscontri eccellenti, e a seguito delle richieste pervenute, ad inizio 2016, a seguito anche della definitiva risoluzione del contratto con la ditta Ambroselli Maria Assunta Srl, la MOF SpA ha inteso consolidare e regolamentare in modo strutturale ed armonico tale attività, cosicché essa abbia a produrre effettivi benefici alla generalità degli operatori in misura direttamente commisurata al reale apporto di ognuno di essi alla riuscita dell'iniziativa, in modo tale che, ancorché in autogestione, essa si svolga in assoluta trasparenza funzionale ed economica, anche a tutela dell'interesse pubblico che la MOF SpA è chiamato ad assicurare.

L'esigenza della MOF SpA è nata dalla mera constatazione che il costo di pulizia, raccolta e smaltimento degli scarti come rifiuti indifferenziati aveva ormai raggiunto livelli non più sostenibili mentre, viceversa, la loro selezione e conferimento in modo così strutturato dagli stessi operatori consente di ridurre drasticamente i costi e soprattutto consente di contribuire sensibilmente alla tutela ambientale ed all'immagine complessiva del Centro Agroalimentare.

Era divenuta ormai ineludibile l'esigenza che non potesse più essere la MOF SpA a farsi carico in modo indistinto di questi oneri, ledendo gli interessi degli operatori più virtuosi, ma che invece dovessero essere gli stessi operatori a doversene far carico in ragione sia della quantità che della qualità degli scarti prodotti da ognuno, anche attraverso un sistema che consenta allo stesso Ente Gestore di utilizzare i risparmi ottenuti per incentivare gli operatori più virtuosi, rispetto agli altri che lo sono meno, in un progressivo percorso di recupero e valorizzazione degli scarti, in ragione del legittimo principio per cui ognuno paga per i costi che produce.

La MOF SpA ha inteso pertanto recepire e fare proprio il "**Progetto eco-ambientale del MOF**" già avviato, dando valore al sistema di autogestione degli operatori, sostenendoli nel completamento a pieno regime del percorso di massima valorizzazione della filiera del recupero e del riutilizzo dei prodotti e materiali di scarto a fini energetici ed industriali, attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dell'intera filiera agro-energetica del recupero in autogestione diretta degli operatori.

Il "Progetto eco-ambientale del MOF" è finalizzato al riutilizzo dei prodotti e materiali di scarto a fini energetici ed industriali attraverso lo sviluppo e la valorizzazione dell'intera filiera agro-energetica del recupero, resa ancor più significativa dall'autogestione diretta degli operatori, e costituisce una delle più significative sfide del rilancio del Sistema MOF, in modo da valorizzare al massimo i prodotti a marchio "MOF" e allo stesso tempo trasformare un costo in un'opportunità di risparmio economico che consenta all'Ente Gestore SpA di istituire anche un sistema premiante correlato alla virtù dei comportamenti più o meno significativi di ogni singolo operatore per la piena riuscita del progetto.

Con deliberazione del 30.03.2016 la MOF SpA ha approvato uno specifico Regolamento attuativo interno denominato "Regolamento eco-ambientale" in autogestione funzionale ed economica da parte degli operatori per la selezione e il conferimento degli scarti e sottoprodotti vegetali da lavorazione e di tutti gli altri materiali di scarto non vegetali nell'ambito del complessivo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi (Area "A" e Area "B")

In considerazione delle economie di gestione e dei benefici ambientali rinvenienti dall'attuazione del progetto, nello stesso Regolamento è stata prevista l'attivazione da parte dell'Ente Gestore di un **sistema di premialità incentivanti per gli operatori concessionari che volontariamente aderiscono all'autogestione economica e funzionale del progetto eco-ambientale**, commisurate proporzionalmente al comportamento più o meno virtuoso del singolo operatore per la compiuta realizzazione e piena funzionalità del progetto.

Abbiamo il piacere di confermare ai nostri soci consortili che, nonostante la controversa e davvero dannosa

vertenza con la Regione Lazio, il nostro sistema gestionale ed operativo - identificato come "Sistema MOF" - è ormai un modello universalmente apprezzato ed invidiato da tutto il settore a livello nazionale e non solo. Un sistema che ha conquistato ormai un "affidavit" di assoluto pregio e rilievo nell'ambito dei massimi livelli istituzionali del settore, dal Ministero delle Attività Produttive e del Commercio estero al Ministero delle Politiche Agricole, da tutte le più importanti strutture pubbliche di sviluppo e sostegno alle imprese (SIMEST, Unioncamere, Sviluppo Lazio, ecc.), alle maggiori e più accreditate Organizzazioni Professionali e di settore (Coldiretti, CIA, Organizzazioni della cooperazione agricola, Fedagromercati, Mercati Associati, Infomercati, Italmervati, ecc.).

L'ultima conferma l'abbiamo avuta ancora una volta dalla nostra partecipazione a febbraio 2017 alla Fiera internazionale Fruitlogistica di Berlino, alla quale la MOF SpA - come negli ultimi anni - ha partecipato come soggetto organizzatore di una "collettiva" con l'ARSIAL, nonostante che, diversamente dagli altri anni, in questa occasione l'ARSIAL non abbia dato all'iniziativa la dovuta attenzione .

Per tale incresciosa circostanza, al ritorno dalla Fiera, abbiamo formalizzato una vibrata protesta nei confronti dell'ARSIAL rifiutandoci anche di corrispondere il nostro contributo per l'allestimento dello stand.

Siamo davvero dispiaciuti dell'accaduto, ma non abbiamo potuto esimerci dal rappresentare al Direttore dell'ARSIAL le sentite lamentele dei numerosi operatori del MOF che, come ogni anno, hanno partecipato in massa all'iniziativa, restando questa volta davvero delusi e amareggiati dal comportamento dell'ARSIAL.

Per una migliore rappresentazione dei fatti, riportiamo di seguito il contenuto della nota del nostro Direttore di Mercato inviata al dott. Stefano Sbaffi, Direttore dell'ARSIAL:

*"Egregio Direttore Sbaffi,*

*con riferimento alla Fruitlogistica svoltasi a Berlino lo scorso febbraio 2017, la MOF SpA ha inteso aderire alla Vs. proposta di ospitare anche quest'anno nello stand della collettiva Regione Lazio/Arsial anche i Centri Agroalimentari proprio in un'ottica di fattiva collaborazione tra Enti e realtà produttive del Lazio, con il precipuo obiettivo comune di presentare univocamente il complessivo "Sistema Agroalimentare Laziale". Debbo però manifestare, mio malgrado, tutto il disappunto sull'intera organizzazione della collettiva, nonché la totale inesistenza di qualsivoglia coinvolgimento o addirittura ospitalità del MOF nell'ambito dello stand da Voi allestito.*

*Infatti, pur tralasciando la scelta, già di per sé opinabile, di presentare l'intero "Sistema Agroalimentare Laziale" in uno spazio complessivo di circa mq 120 (poco più della metà di quello effettivamente a disposizione nelle ultime 4/5 edizioni), ritengo doveroso rappresentare che al MOF - in rappresentanza degli oltre 100 operatori del Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi e dell'intero sistema produttivo locale -, quest'anno, non è stato riservato alcuno "Spazio MOF" con alcun logo in evidenza, se non un piccolo e generico "MOF" non più largo di 20/30 cm. posto ad altezza di "caviglia" ai piedi di un minuscolo e davvero misero desk retrostante e perciò pure invisibile, semplicemente attaccato con un adesivo (quasi a far pensare che fosse stato aggiunto all'ultimo momento) e nemmeno retroilluminato come, invece, risultavano i loghi delle postazioni di altre aziende presenti, cui Arsial aveva richiesto un contributo di adesione 8 volte inferiore al MOF.*

*Non solo, mentre a questi ultimi era stato quantomeno riservato un tavolo/desk almeno dignitoso e delle sedie, al MOF non è stato riservato alcun tavolo né tantomeno delle sedie a servizio dei numerosi ospiti e operatori che, come di consueto, in massa partecipano alla fiera a seguito di MOF, negando loro la possibilità di incontrare i propri clienti e fornitori. Allo stesso nostro Amministratore Delegato che chiedeva un bicchier d'acqua, il personale addetto dell'Arsial ha risposto che non avevano né acqua né bicchieri e che avrebbe potuto rivolgersi presso i vari punti di ristoro all'interno della Fiera.*

*Addirittura, nella giornata del giovedì, - che notoriamente è la giornata clou della Fiera - per tutta la mattinata fino al primo pomeriggio e oltre, l'intera area dello stand Arsial è stato concesso al CAR di Roma che,*

*pur non avendo nemmeno aderito alla collettiva della Regione Lazio e Arsial ed avendo allestito un proprio stand nell'ambito della stessa Fiera, ha utilizzato lo stand Arsial per organizzarvi una propria attività.*

*Le lascio immaginare le rimostranze che gli operatori del MOF ci hanno rappresentato durante e dopo la Fruit Logistica così come l'imbarazzo provato nell'aver dovuto dirottare diversi incontri anche istituzionali e già programmati presso altri spazi concessi gentilmente in uso in altri stand di espositori amici, attesa la totale impossibilità di utilizzo di quello che doveva essere invece anche il "nostro stand".*

*Di fatto, la MOF SpA non è stata posta nelle condizioni di partecipare alla collettiva organizzata dall'Arsial per conto della Regione Lazio e, pertanto, alcuna quota di partecipazione vi è dovuta.*

*Ci si augura che vogliate raccogliere queste doglianze quale stimolo al continuo confronto tra gli Enti interessati, che mai da parte di MOF verrà meno, nella convinzione che la dialettica sia sempre foriera di crescita e miglioramento".*

Sulla questione, occorre puntualizzare che il MOF è stato uno dei primissimi espositori "fondatori" della Fiera Fruitlogistica già dalla sua prima edizione nel lontano 1986, che venne allestita nella hall di un grande albergo. Da allora il MOF ha avuto sempre il privilegio, in quanto espositore "fondatore", di scegliersi e realizzarsi il proprio stand nel principale padiglione espositivo.

L'iniziativa, è stata organizzata ed allestita per oltre 20 anni dalla nostra società raggiungendo un enorme successo, fino a quando nel 2010 l'appena insediato nuovo assessore alle attività produttive della Regione, volendo partecipare alla Fiera e non trovando più posti disponibili ci chiese di trasferire il diritto di prelazione del MOF ad una "collettiva" con la Regione Lazio, anche con uno stand di maggiori dimensioni in modo da potervi ospitare anche il CAR di Roma e le aziende del complessivo territorio regionale, in modo da rappresentare in modo univoco l'intero sistema agroalimentare regionale.

Per rispetto istituzionale aderimmo alla richiesta. L'assessorato alle attività produttive assicurò anche che avrebbe partecipato alle spese con un contributo che però venne erogato soltanto il primo anno e poi, nonostante ripetute rassicurazioni, non venne mai più erogato nonostante che MOF e CAR avessero continuato ad allestire lo stand sempre con le stesse dimensioni e a sostenerne i costi.

Nel 2014 la Regione ci rappresentò la volontà di voler allestire e gestire direttamente lo stand e ci chiese di cedere il diritto di prelazione all'ARSIAL che vi avrebbe provveduto riservando a MOF e CAR un adeguato spazio espositivo, con l'obiettivo di condividere direttamente con tutti gli operatori regionali una strategia per l'internazionalizzazione univoca del "Sistema Lazio" come leva per riaffermare il prestigio che nel corso degli anni l'intero sistema agroalimentare regionale in generale, e MOF e CAR in particolare, hanno acquisito nel panorama internazionale.

Per lo stesso rispetto istituzionale abbiamo aderito alla richiesta cedendo definitivamente all'ARSIAL il nostro diritto di prelazione, senza purtroppo premurarci – per il medesimo rispetto istituzionale dovuto alla Regione – di garantirci la restituzione nel caso in cui le esigenze dell'una o dell'altro non fossero più convergenti.

Per i primi due anni, tranne piccole divergenze, tutto è sembrato funzionare al meglio. Già nel 2016 si è registrato un progressivo deterioramento con le prime lamentele degli operatori, che probabilmente hanno indotto il CAR a non partecipare più all'iniziativa dell'ARSIAL Quest'anno è stato un vero disastro.

Gli operatori inviperiti ci hanno chiesto di non partecipare più all'iniziativa dell'ARSIAL ma di allestire uno stand espositivo solo di MOF, anche facendosi carico pro-quota di una partecipazione alle spese. Con grande sacrificio, vista la situazione finanziaria prima ampiamente rappresentata, stiamo provvedendo in questo senso. Rimane purtroppo il rammarico di aver "regalato" all'ARSIAL il nostro diritto di prelazione, quali espositori



fondatori, dello spazio più appetito per la Fiera.

La Fruitlogistica di Berlino ha come obiettivo tradizionale quello di catalizzare opportuni contatti commerciali per sviluppo del nostro sistema produttivo, nelle ultime due edizioni si è arricchita di un ulteriore aspetto altrettanto imprescindibile e fondamentale teso a qualificare l'intera partecipazione del MOF e del CAR e dei propri operatori.

Direttamente all'interno dello stand che andremo nuovamente ad organizzare in modo diretto è stata progettata e verrà allestita un'area appositamente attrezzata nella quale, in un consesso internazionale, verranno organizzati workshop su specifici aspetti del settore agroalimentare con lo scopo di condividere conoscenze e trasferire competenze attraverso un naturale confronto di esperienze.

Per l'intero periodo di fiera, la partecipazione dei nostri operatori, produttori e cooperative del Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi è stata sempre nutrita e il prossimo anno avranno, da un lato, l'occasione di essere espositori ma anche di partecipare ad incontri di assoluto livello formativo e, dall'altro, attraverso la presenza diretta nell'area *business* a loro appositamente dedicata, hanno avuto modo di confrontarsi direttamente con i *competitors* internazionali.

Nello stand sarà dato particolare rilievo alle produzioni dell'area pontina e alle eccellenze commercializzate dai nostri esperti operatori, per ribadire l'importanza che il "Sistema Agroalimentare del MOF" riveste nella filiera ortofrutticola regionale, nazionale ed internazionale, sia in termini di qualità e salubrità dei prodotti sia anche in termini di valore e competitività, come autentico distretto agroalimentare di eccellenza in grado di gettare le basi per una giusta sinergia tra polo-economico commerciale e valorizzazione del territorio.

Complessivamente Fruitlogistica si conferma sempre più come appuntamento irrinunciabile del panorama ortofrutticolo internazionale e la partecipazione da parte degli operatori e produttori laziali è divenuta, ormai, un momento di grande valorizzazione e promozione internazionale del nostro "Sistema agroalimentare" che mai come in questo particolare momento di congiuntura economica, necessita di concrete iniziative di rilancio.

Nel sistema economico laziale, l'ortofrutta - per specifica vocazione e antica tradizione delle genti del Lazio ed in particolare del comprensorio del MOF - rappresenta una delle voci più rilevanti del proprio prodotto interno lordo e, perciò, il MOF che ne rappresenta uno dei principali finalizzatori deve farsi interprete di ogni sforzo per promuoverne sempre più la visibilità a livello internazionale ed accrescerne il valore.

In poche parole, il "Sistema MOF" è ormai unanimemente riconosciuto come un modello da imitare, da esportare o addirittura da "clonare". E di questo tutti gli operatori del MOF, al di là delle difficoltà che sta loro imponendo la continua trasformazione del settore, stanno pian piano prendendo coscienza, attrezzandosi per affrontare le nuove sfide con la grinta e la professionalità intrinseca che da sempre li caratterizza. Sempre a patto che un tale positivo e indomito spirito imprenditoriale, nonostante provato da una perniciosa crisi del settore, ancor più aggravata dalla crisi generale che non sembra mai aver fine, non venga limitato o addirittura spento dalle imprevedibili incomprensioni sorte tra il MOF e la Regione Lazio che, per il nostro sistema, costituisce a prescindere il maggiore riferimento istituzionale.

Continua a dare risultati più che positivi l'istituzione ormai da diversi anni della "Divisione progetti e sviluppo", a dirigere la quale è stato chiamato il già menzionato dott. Gianluca Notari, tecnico professionista di altissimo profilo e di collaudata professionalità e capacità. Tale Divisione è divenuta ormai strategica per gli obiettivi della società e, in particolare, per le iniziative a favore delle aziende degli operatori.

L'attività di ricerca e sviluppo della società è rappresentata dal quel continuo processo di affinamento della produzione, nonché di studio e sperimentazione di diverse soluzioni tecniche e/o tecnologiche, che finisce per rappresentare un prezioso bagaglio di piccole esperienze, utili tuttavia per ridurre i costi di produzione e per migliorare la qualità dei nostri prodotti/servizi.

In particolare, si sottolinea che nel corso degli anni precedenti, proprio grazie all'azione efficace svolta dalla nostra Divisione sviluppo, è stato completato il progetto pilota affidato dal MIPAF al nostro Centro Agroalimentare tramite ISMEA e FEDAGRO, mirato a trasformare i Mercati ed i Centri Agroalimentari nazionali in un vero "sistema di filiera" nel settore, in grado di dare valenza istituzionale all'intera filiera e, quindi, garanzia, certezza e, appunto, legittimità istituzionale sia al produttore che al consumatore finale sui processi di tutta la filiera.

Ad implementazione del predetto "progetto pilota" finanziato dal MIPAF, con valenza per tutti i mercati e centri agroalimentari nazionali, la nostra società è stata poi oggetto da parte della Regione Lazio - ai sensi dell'art. 114 della legge regionale 2006 - di un finanziamento per la realizzazione di un progetto di "filiera-corta" attivato nel corso dell'anno 2007.

In esecuzione di questo progetto - utilizzando essenzialmente le nostre risorse (area amministrativa, Ced e divisione progetti e sviluppo) - abbiamo ideato e messo a punto un Piano di Sviluppo Strategico (P.S.S.), finalizzato, da un lato, a monitorare e sorvegliare l'intera catena produttiva - distributiva della filiera ortofrutticola e, dall'altro, a sviluppare, razionalizzare e qualificare le relazioni tra il comparto produttivo e quello della distribuzione diretta verso il consumatore finale, favorendo tramite il Sistema MOF lo sviluppo di rapporti sempre più diretti e continuativi tra gli operatori dei due comparti, nonché il miglioramento costante e progressivo del livello qualitativo delle produzioni ortofrutticole ed agroalimentari a vantaggio dei produttori e dei consumatori finali, anche al fine di garantire il miglior livello qualitativo dei prodotti, come dettato dallo stesso art. 114 della legge regionale n. 4 del 28.04.2006 e dalla conseguente DGR di attuazione.

Per raggiungere tale obiettivo la società ha stipulato un accordo quadro con consolidati partner commerciali e distributivi al fine di unire sinergicamente le rispettive conoscenze ed esperienze, per concorrere alla creazione di un "network distributivo di filiera corta", che attraverso un'unica organizzazione realizzi un processo di veicolazione immediata e diretta dei prodotti dai produttori di base ai consumatori finali, garantendo a tale processo, attraverso il costituendo "network distributivo di filiera corta", un complesso di attività controllate di logistica integrata, di tracciabilità e rintracciabilità produttiva e commerciale, di monitoraggio costante della sicurezza alimentare, di rispetto di specifici disciplinari di qualità, nonché di trasparenza della formazione dei prezzi, in aderenza con il progetto finanziato dalla Regione Lazio, il tutto sotto il marchio ombrello (brand) "Si MOF - Filiera Corta"

Con la realizzazione dell'implementazione progettuale, abbiamo messo a disposizione degli operatori e del sistema MOF uno strumento moderno ed efficace per una nuova concezione della distribuzione dei prodotti, superando i passaggi intermedi con un patto commerciale strategico tra produttori, operatori del sistema MOF, distributori e consumatori finali, attraverso un processo di monitoraggio di qualità e di prezzo pilota, direttamente al consumatore finale saltando tutta una serie di passaggi intermedi e dando una risposta concreta alle aspettative dei produttori e dei consumatori finali conseguendo un netto abbattimento sui costi della filiera, a beneficio del miglior prezzo sia verso il produttore che verso il consumatore finale.

In concreto il network sta sviluppando sempre più una politica dei prezzi tendente ad eliminare gli sbalzi di mercato garantendo ai produttori prezzi più remunerativi rispetto a quelli praticati nei momenti di crisi di mercato ed ottenendo uguale sensibilità nei momenti in cui il mercato per, fattori climatici o carenza di prodotto, dovesse far lievitare sensibilmente i prezzi. Il risultato è che i produttori hanno comunque la certezza di poter superare al

meglio le sempre più frequenti crisi di vendita ed i consumatori la sicurezza che il prezzo di vendita non sarà influenzato da fattori speculativi.

Per l'implementazione progettuale e per la materiale esecuzione delle attività previste dal progetto, è stato costituito il consorzio AGRIMOF partecipato da un partner commerciale particolarmente esperto nella gestione di piattaforme per la moderna distribuzione e da un partner distributivo al dettaglio, particolarmente specializzato, a sua volta, nella gestione di punti vendita al dettaglio di prodotti agroalimentari.

Sono stati acquisiti via via diversi contratti per la fornitura di punti vendita al dettaglio, tutti allestiti ed attivati a marchio "Sì MOF - Filiera Corta" e tutti dislocati in ambito regionale. Nei primi 6/7 anni di attività, il consorzio ha registrato sempre un crescente incremento dei volumi di vendite fino a raggiungere punte di 12/13 milioni di euro. Negli ultimi anni si è registrata una inversione di tendenza dovuta essenzialmente alla crisi finanziaria di alcuni supermercati convenzionati o all'assorbimento da parte di grandi gruppi di tanti piccoli gruppi di supermercati i cui reparti ortofrutta venivano gestiti da Agrimof.

Ma di recente anche nei grandi gruppi si inizia a percepire che alla gestione dei reparti del fresco, e in particolare dell'ortofrutta, non può più essere incaricato un dipendente qualsiasi, ma c'è bisogno di un vero e proprio specialista in grado di valorizzarne ogni specifica caratteristica e, soprattutto, che sia in grado di ridare al consumatore quella "antica fiducia nel contadino di cui mi fido".

Le nuove generazioni di consumatori non sono in grado di discernere nell'ortofrutta il prodotto più giusto e qualificato per le proprie aspettative, come magari riuscivano a farlo i loro genitori fino a qualche tempo fa, quindi hanno bisogno di qualcuno di cui potersi fidare. Chi lo ha già fatto sta registrando anche un raddoppio delle vendite nel reparto ortofrutta. E su questa strada c'è anche il futuro del nostro progetto di Filiera corta.

Riteniamo che questa iniziativa costituisca la più efficace risposta alle esigenze di sviluppo futuro del Sistema MOF. Certamente costituisce la risposta più incisiva a favore dei produttori e dei prodotti regionali. Ma costituisce allo stesso tempo la risposta più immediata per i consumatori finali e, in particolare, per i consumatori della Regione Lazio, atteso che i punti vendita sinora attivati sono dislocati tutti in ambito regionale.

Ma la condizione finanziaria della nostra società, gravemente compromessa dalla ampiamente narrata controversia IMOF/Regione, sta creando difficoltà sempre crescenti, ragione per cui ci auguriamo che il contenzioso Regione / IMOF / MOF possa risolversi al più presto così da poter sostenere ancora il progetto inserendolo nella nuova programmazione di rilancio e sviluppo del sistema MOF contenuto nell'Atto transattivo prima ampiamente illustrato e nel conseguente nuovo Piano Industriale della MOF SpA post fusione.

Ci auguriamo a maggior ragione che la Regione Lazio completi al più presto le procedure di approvazione del Piano ex art. 67 L.F. e il correlato nuovo Atto transattivo, in modo da consentirci di poter sostenere iniziative di sviluppo distributivo di filiera analoghi al progetto "Sì-MOF", per i positivi effetti che esso rappresenta per l'economia agroalimentare regionale, per i prodotti del Lazio e per tutti i consumatori della regione, consentendoci di non "abortire" uno dei migliori progetti, in assoluto, della Regione Lazio a favore delle imprese agroalimentari e dei cittadini laziali.

Sempre grazie alla nostra Divisione Sviluppo abbiamo progettato e stiamo ormai avviando a pieno regime operativo il progetto di Piattaforma logistica integrata ed il progetto di Piattaforma commerciale comune, ampiamente già illustrati nella Relazione.

Tramite la Divisione Sviluppo abbiamo altresì attivato il progetto "Crediti sicuri" che ora sta dando grandi

risultati e notevole sicurezza alle attività degli operatori.

Il progetto crediti sicuri - con nostra grande soddisfazione - è stato addirittura ripreso in sede nazionale da tutti gli altri mercati e centri agroalimentare associati a Fedagromercati (Federazione Nazionale degli operatori all'ingrosso del settore), ed è stato subito adottato per diventare un progetto sviluppato su scala nazionale quale "osservatorio nazionale del credito" dei mercati e centri agroalimentari italiani.

Questo importantissimo progetto si è ancor più arricchito di una nuova e forse più prestigiosa attività. L'"osservatorio nazionale prezzi MIPAF/ISMEA/FEDAGRO".

Basandosi sullo stesso sistema informativo dell'"osservatorio nazionale del credito", su incarico ed in sinergia con ISMEA ed in esecuzione di direttive del MIPAF, è stato implementato un "osservatorio nazionale prezzi" con il quale gli operatori dei diversi mercati e centri agroalimentari nazionali - ed il MOF per primo - forniscono on-line, direttamente dai propri sistemi gestionali, i dati giorno per giorno relativi alle proprie vendite. Il sistema assembla tutte le informazioni prodotto per prodotto e mercato per mercato e vendita per vendita, fornendo un quadro nazionale assolutamente innovativo e in *real time* sull'andamento dei prezzi. Si sono così stroncate tutte le speculazioni che in passato hanno caratterizzato la rilevazione dei prezzi fatta solo su interviste, e quindi non rappresentativa della effettiva realtà, e spesso soggiogata anche ad interessi connessi alla partecipazione a gare di fornitura od altro.

Con grande soddisfazione registriamo che la *governance* di questo progetto è stata unanimemente affidata a livello nazionale alla MOF SpA, che la sta svolgendo tramite il nostro direttore dell'area sviluppo dott. Gianluca Notari. Nell'ultimo anno ISMEA non è riuscito a rifinanziare il progetto, che in ogni caso continua ad essere operativo con le sole risorse di autogestione.

Come ormai noto a tutti i soci, dal mese di maggio 2011 è ormai pienamente operativo e funzionante l'impianto fotovoltaico nel MOF per la produzione di energia solare. Le risorse finanziarie sono state acquisite tramite un contratto di leasing stipulato con la società MPS Leasing & Factoring SpA.

L'impianto ha una produzione di circa 2,5 megawatt, con un costo di circa 7 milioni di euro, IVA compresa. La determinazione di realizzare questo impianto è stata dettata dalla favorevole congiuntura del miglior prezzo di mercato, rispetto alla ancora valida possibilità di accedere al contributo del 3° conto energia previsti dal GSE per impianti attivati nel primo quadrimestre 2011.

Questi progetti stanno apportando e sempre più apporteranno notevoli vantaggi alla qualità, alla logistica e ad un nuovo sviluppo commerciale del MOF che consentirà, altresì, di addestrare gli operatori ad operare con gli strumenti e le dinamiche della distribuzione moderna. E una formazione pratica, "sul campo", che forma ed informa quotidianamente l'operatore su questi moderni sistemi di distribuzione non può che trasformarsi nel tempo in una grande risorsa per il nostro sistema commerciale.

Altre iniziative e progetti sono in continua fase di studio e/o di potenziale concretizzazione, al fine di mettere a disposizione degli operatori e del "Sistema MOF" tutte le potenzialità e le occasioni di sviluppo date dalle normative in materia o imposte dalla evoluzione del sistema distributivo del settore.

Tra questi spicca il Progetto "Amico MOF" appena ammesso a finanziamento dalla Regione Lazio nell'ambito della iniziativa volta alla realizzazione di Reti di Imprese tra Attività Economiche su Strada di cui alla DGR n.94 del 15.03.2016.

Il progetto "Amico MOF" si pone l'obiettivo di:

- **Costruire una relazione stabile con i Clienti** sviluppando il concetto di [fidelizzazione](#) attraverso la creazione di un network relazionale distintivo "**AmicoMof**" e distributivo volto ad un **riposizionamento competitivo delle imprese** coinvolte in un'ottica di valorizzazione del complessivo sistema MOF
- **Gli obiettivi del programma di fidelizzazione** sono essenzialmente tre:
  - mantenere la quota di clienti acquisiti
  - acquisire nuovi clienti
  - aumentare i volumi di vendita grazie all'aumento dei clienti e alla qualità del prodotto offerto
- **Fidelizzare la clientela** è mettere in atto una serie di processi (come: pubblicità, sconti, circuiti con fidelity card, eventi premio, offerte promozionali) che comportano l'elargizione di vantaggi e benefici per il nostro cliente, invogliandolo all'acquisto e ad aumentare la sua spesa
- **Fidelizzare è aumentare la qualità del servizio**, capire la singolarità del proprio cliente e soddisfare le sue esigenze. I processi di fidelizzazione sono necessariamente legati al miglioramento della qualità del servizio.

In concreto, si intende realizzare una sinergia di rete sistemica nella quale sono presenti i produttori, gli operatori del MOF e i "Corrieri" (storica categoria di esperti dettaglianti con banchi di vendita dislocati nei mercatini rionali di Roma) per fidelizzare il consumatore verso prodotti di eccellenza certificata, disponibili sia presso i banchi dei dettaglianti che anche consegnati direttamente a domicilio del consumatore attraverso un sistema informatizzato incentrato principalmente sulla qualità del prodotto ma anche sulla cortesia, sulla affabilità e sulla crescente fidelizzazione del consumatore.

Purtroppo la concreta possibilità di implementazione e di successo di questi nuovi progetti è strettamente legata alla definitiva soluzione della controversia con il socio Regione Lazio, come ampiamente relazionato anche nella presente relazione. Senza tale soluzione, la nostra società non potrà mettere in campo alcuna iniziativa concreta di rilancio del MOF e dovrà limitarsi, al massimo, alla sterile gestione delle tradizionali attività mercatali, sempre più in crisi progressiva e irreversibile.

Ricordiamo anche ai signori Soci che negli ultimi anni si è svolto il processo penale inerente l'operazione denominata "sud-pontino" attivata nell'anno 2009 dalla magistratura e dalle forze dell'ordine e che, purtroppo, portò ancora una volta il MOF agli "orrori" della cronaca nazionale ed internazionale.

Gli episodi cui ci riferiamo hanno interessato alcune aziende dell'autotrasporto di ortofrutta che effettuavano, tra l'altro, trasporti di prodotti da e per il MOF. Vennero effettuati numerosi arresti, tra cui - appunto - i titolari e soci di alcune aziende di autotrasporto che, secondo quanto è stato riportato dalla stampa e riferito dalla DDA, utilizzavano l'autotrasporto di ortofrutta come copertura per attività malavitose.

Queste vicende facevano seguito ad altre precedenti di analoga matrice che avevano messo il MOF nell'occhio del ciclone mediatico, con gravissimi danni per l'intero "Sistema MOF" e per gli stessi nostri operatori. Al punto che molti acquirenti e consumatori, nei momenti più caldi della campagna mediatica, si sono anche astenuti dall'acquistare prodotti provenienti dal MOF perché ritenuti in qualche modo connessi con attività illecite.

Per questo motivo, il Consiglio di Amministrazione assunse la determinazione di costituzione di parte civile della MOF SpA contro chiunque fosse stato riconosciuto responsabile di questi fatti criminosi.

Il CdA deliberò altresì che tale iniziativa verrà sempre ripetuta da allora in poi in presenza di fatti analoghi. L'intendimento del Consiglio di Amministrazione è chiaro: chiunque intende svolgere nell'ambito del MOF attività

malavitose e portatrici di danni al nome di MOF e della sua collettività economica, deve sapere che il MOF e quindi il suo Ente Gestore ed i suoi operatori, lo perseguiranno ostinatamente in ogni sede.

Con grandissima soddisfazione, registrammo poi l'adesione spontanea alla nostra iniziativa da parte delle organizzazioni di categoria del settore ma anche di numerosissimi degli stessi operatori del MOF. Ed ancora maggiore soddisfazione l'abbiamo ricevuta allorquando alla nostra iniziativa ricevemmo la convinta adesione degli altri Mercati e Centri agroalimentari nazionali, che aderirono attraverso la Fedagromercati alla nostra costituzione di parte civile.

Ebbene, il Tribunale di Napoli, nell'emettere la sentenza di condanna dei responsabili, ha riconosciuto il MOF, la MOF SpA, le proprie associazioni di categoria ed i propri operatori, quali parte lesa, ammettendo perciò la nostra richiesta di costituzione di parte civile presentata dal nostro consulente legale avv. Luigi Antonio Paolo Panella del Foro di Roma.

Ove mai ve ne fosse bisogno, questo costituisce il miglior attestato di buona fede del MOF, dei suoi operatori e del tessuto sano delle proprie aziende.

Questa sentenza segna per la prima volta una netta linea di demarcazione. Non più MOF sinonimo di malaffare o di connivenza con fenomeni malavitosi, ma MOF quale parte lesa. Quale parte danneggiata e perciò vittima di questi fenomeni e mai colluso con essi. Anzi, sempre più in contrasto con ogni forma di illegalità che possa lederne la pienezza del ruolo e la propria immagine presso gli acquirenti, i consumatori e le Istituzioni di riferimento.

Nel corso del 2015 e del corrente anno 2016 la MOF SpA si è costituita parte civile anche in due analoghi procedimenti giudiziari ed anche in questi il Tribunale ha riconosciuto il MOF e la MOF SpA quali parti lese. E su questa strada proseguiamo anche per il futuro.

Abbiamo la presunzione di poter affermare di essere stati i primi, sin dall'inizio degli anni 2000, a denunciare alle Forze dell'ordine ed alle Istituzioni governative la nostra percezione di situazioni al limite ed anche oltre la legalità che iniziavano ad invadere il settore dei trasporti di ortofrutta da e per il MOF.

E grazie alla sapiente opera della magistratura e delle forze dell'ordine, ma grazie anche alla profonda onestà dei nostri operatori, oggi iniziamo a raccogliere i primi frutti e vediamo levarsi i primi forti segnali di presenza dello Stato a tutela dell'economia reale del MOF ed a tutela delle aziende sane dei nostri operatori. Operatori che, ribadiamo, sono stati in primi a segnalare i nascenti sintomi di quello che oggi si sta rivelando come un cancro criminoso che iniziava a insinuarsi come una malefica gramigna nel tessuto sano ed operoso del MOF.

In proposito, dobbiamo registrare anche con grande soddisfazione che – previa autorizzazione del competente Ministero – lo scorso 30 giugno 2017 la MOF SpA ha firmato con la Prefettura di Latina il "Protocollo di legalità del MOF", attraverso il quale la MOF SpA è stata autorizzata all'accesso alla banca dati nazionale del Ministero per gli accertamenti preventivi al rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni all'accesso al MOF.

La firma di tale Protocollo, pur costituendo un notevole aggravio di incombenze per le nostre esigue risorse operative, costituisce motivo di grande orgoglio per l'Ente Gestore ma anche per tutti i nostri concessionari.

Oltre a quanto sin qui esposto, non si sono verificati ulteriori fatti gestionali di rilievo nel corso dell'anno 2015 e nel corrente anno 2016.

In tema di organizzazione aziendale, ricordiamo ai signori soci come dall'anno 2008, approssimandosi la fine dei lavori dell'appalto ex legge 41/1986 e nelle more della fusione per incorporazione della IMOF SpA nella MOF

SpA prevista per il 31.12.2013 in attuazione del nuovo Piano economico-finanziario 2005 (DD.GG.R. 1971/1977 e 1084/2005 e deliberazioni assembleari di IMOF e MOF SpA del 28.10.1997 e 12.06.2005), su proposta e nell'interesse dichiarato della stessa IMOF SpA, è operante a favore della nostra società un contratto per distacco di personale (ex art. 30 D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276).

Con tale contratto la controllata IMOF SpA, a seguito del definitivo completamento delle opere oggetto del fitto di ramo d'azienda e per la migliore tutela delle attività manutentive delle stesse, ha ritenuto di proprio maggiore interesse distaccare parzialmente il proprio personale tecnico ed amministrativo presso la nostra società, per le ragioni che di seguito brevemente sintetizziamo:

a) con la progressiva acquisizione di partecipazione azionaria nella IMOF, la MOF SpA è divenuta proprietaria della maggioranza assoluta del capitale sociale e, perciò, ha assunto le caratteristiche di azienda capogruppo - a termini di legge - di un medesimo gruppo d'impresa;

b) in costanza del contratto di affitto del ramo d'azienda corrente tra le due società, in esecuzione del quale tutte le manutenzioni, riparazioni e spese ordinarie e straordinarie sono state poste ad esclusivo carico e costo della MOF SpA, con obbligo di garantire il mantenimento dei beni e degli impianti in buono stato di efficienza così da poterli poi restituire alla IMOF nelle migliori condizioni d'uso, ha assunto massimo interesse per la stessa IMOF far partecipare alla gestione delle manutenzioni del ramo d'azienda dato in affitto, il proprio personale già esperto e già a conoscenza della materia sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, mediante un distacco anche parziale, stante la necessità per la IMOF di poter comunque usufruire in parte delle prestazioni di tale personale per le proprie esigenze aziendali;

c) gli impegni assunti dalla IMOF per effetto delle attività realizzative contenute nel contratto non presentano caratteristiche prestazionali di certa continuità, in quanto connessi tra l'altro anche alla disponibilità finanziaria di MOF per tali interventi, mentre le sole attività aziendali consentono alla controllata IMOF un parziale utilizzo del proprio personale;

d) i predetti impegni prestazionali, in concomitanza con il completamento dei lavori ex 41/86 consentono, diversamente da quanto indicato nello schema di contratto di "global service" siglato, di poter destinare parte delle prestazioni lavorative del personale dipendente della IMOF alla cura dei beni oggetto del ramo d'azienda dato in affitto alla MOF, direttamente presso di questa così da avere la reale certezza della corretta preservabilità dei beni affittati fino alla scadenza del contratto medesimo;

e) il distacco, inoltre, viene effettuato nell'interesse primario della IMOF ma anche nell'interesse stesso della MOF SpA, in quanto corrisponde ad una reciproca reale esigenza di imprenditorialità volta a razionalizzare, equilibrando, le forme di sviluppo di entrambe le aziende facenti parte del medesimo gruppo d'impresa.

Pertanto, a seguito della stipula del contratto per distacco di personale, dal mese di luglio 2008 il personale IMOF è parzialmente distaccato presso la nostra società e ciò sta consentendo alla nostra società - tra l'altro - di meglio organizzare le proprie attività aziendali.

Si conferma che il 31 dicembre 2016 il nostro Direttore amministrativo e Direttore di Mercato, dott. Stefano Nardone, si è posto volontariamente in pensione avendone maturato le condizioni previste.

Il dott. Nardone è stato per oltre 40 anni "Il Dirigente" storico della società, avendolo la MOF SpA acquisito alle dipendenze per trasferimento dal Commissario regionale per la gestione del MOF, alle cui dipendenze era stato a sua volta trasferito dall'originario Ente gestore del MOF (cui era poi subentrata la gestione commissariale) del quale era stato uno dei primissimi dipendenti assunti al momento dell'apertura del vecchio MOF nel lontano 1974.

Stiamo quindi parlando del Dirigente che da sempre ha costituito la memoria storica del MOF. Ma stiamo anche parlando del Dirigente più carismatico e di riferimento della MOF SpA, sia per struttura morale che per le indubbie capacità professionali da tutti riconosciute e da tutti apprezzate, sia all'interno della struttura aziendale che ancor più nell'ambito di tutti gli operatori e frequentatori del MOF.

Al dott. Nardone va il più profondo attestato di stima da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione, unito al più sincero ringraziamento per l'alta professionalità sempre dimostrata e per gli ottimi risultati raggiunti nel lungo percorso di collaborazione con la nostra società.

Così come - e di questo siamo pienamente convinti - a lui vanno anche i sinceri apprezzamenti ed i sentiti ringraziamenti da parte di voi tutti Soci consortili, che nella sua persona avete sempre trovato la massima disponibilità, cortesia ed eleganza di comportamenti.

Come i Soci ricorderanno per averne dovutamente parlato della Relazione al Bilancio 2015, nel mese di settembre 2015 la MOF SpA aveva individuato e già contrattualizzato - con patto di prova di sei mesi - il Perito Agrario Luigi Ferdinando Fiorenza che fino al 31.12.2016 per le funzioni di Vice Direttore di Mercato.

Allo scadere dei sei mesi di prova il Perito Agrario Fiorenza è risultato non aver superato il periodo di prova.

La MOF SpA ha pertanto nominato - con incarico ad interim - nuovo Direttore di Mercato il dott. Roberto Sepe ad integrazione delle funzioni già svolte dal dott. Sepe di Direttore dell'Area Affari Generali e Segreteria.

Si sta effettuando una indagine conoscitiva al fine di individuare un soggetto idoneo a svolgere quantomeno le funzioni di Vice Direttore di Mercato al quale affidare le attività operative di Direzione di Mercato.

Si comunica che nel Consiglio d'amministrazione non sono presenti amministratori che detengono partecipazioni azionarie della MOF SpA. Non sono stati previsti piani di stock options.

Al 31 dicembre 2016 la Società non detiene azioni proprie.

Signori Soci consortili, come già ricordato nella Relazione al bilancio 2015, il Consiglio di Amministrazione sta operando non nella pienezza dell'organo statutario a causa delle dimissioni intervenute ad inizio 2014 dei consiglieri Francesco Polese e Michele Pasca Raymond, rispettivamente designati dal Comune di Fondi e dalla Regione Lazio e poi eletti dal consiglio, il primo, Vice Presidente e, il secondo, Presidente, per la cui sostituzione, nonostante ripetute richieste, non sono ancora pervenute le relative designazioni.

Il Consiglio di amministrazione, pur non nella pienezza del suo organico, ha comunque l'orgoglio di avere impostato finalmente un programma di prospettive per un nuovo futuro imprenditoriale per la nostra realtà commerciale e per i nostri operatori, ove si pervenga nei termini prima indicati alla corretta definizione dei rapporti con la Regione Lazio.

Nonostante le diverse traversie e le circostanze sfavorevoli registrate nel corso del proprio mandato (le vertenze giudiziarie nuove e pregresse, le nuove strutture da avviare a produzione, l'adattamento non facile da parte degli stessi operatori alle nuove dinamiche operative ed alla globalizzazione del settore, la crisi di cambiamento strutturale dell'intero sistema della distribuzione agroalimentare, ma soprattutto le incredibili vicende che hanno visto la nostra società investita, prima, dalla inenarrabile manifestazione di inimicizia da parte della Regione Lazio nel periodo fine anno 2009 e inizio anno 2010 - ampiamente narrata e documentata nelle Relazioni ai bilanci 2009 - 2012 - e, poi, dalla incredibile vicenda del canone ampiamente trattata anche in questa sede), il



Consiglio ha l'orgoglio e l'onore di poter rappresentare ai signori soci consortili una società in piena salute, economicamente sana e vitale (seppure con gli angoscianti "travagli" finanziari causati dal contenzioso IMOF/Regione ampiamente esposti), che si pone in prospettiva futura - alla condizione vincolante che si risolvano in tempi brevissimi i predetti "travagli" - nelle migliori condizioni per dare agli operatori ed al "Sistema MOF" un rilancio ed un rinnovato sviluppo, laddove si pervenga finalmente all'approvazione, sottoscrizione ed esecuzione dell'Atto transattivo riportato nella presente Relazione, cosicché i nostri operatori, oggi frustrati dalle difficoltà derivanti dalla vertenza regionale, potranno ritrovare quella convinzione e quella tenacia che li ha sempre caratterizzati.

Ma questo potrà avvenire solo - non ci stancheremo mai di ripeterlo - a patto che le istituzioni di riferimento, e in primis la Regione Lazio, comprendano definitivamente che la assurda controversia sul canone ha gettato nello sconforto più assoluto l'intero sistema produttivo, proprio nel momento in cui esso avrebbe invece avuto bisogno del massimo sostegno.

Signori Soci, in chiusura della presente relazione, in conseguenza dei fatti ampiamente sin qui narrati ed interpretando anche i sentimenti di tutti gli operatori, non possiamo sottrarci dall'esprimere una forte apprensione nei confronti della Regione Lazio (sia come Ente Istituzionale di governo dei processi socio economici regionali sia ancor più come Socio di IMOF e MOF) per i gravissimi contrattempi che ha creato e continua a creare alla nostra società con la inopinata e - a nostro parere - ingiusta presa di posizione assunta relativamente alla pretesa di un canone per il vecchio mercato ortofrutticolo del tutto abnorme rispetto a quello contenuto nel Piano economico-finanziario approvato con DGR 1084/2015 (€ 103.291,38).

Posizione che ha poi portato al lodo arbitrale impugnato, il cui esito ha per fortuna chiarito che il canone afferiva ed afferisce al vecchio immobile nello stato di fatto in cui si trovava nel 1995, ma che contestualmente - essendo intervenuto dopo quasi 20 anni dalla stipula dell'atto di concessione (!) - ha purtroppo comportato per la nostra società la gravissima situazione economica e finanziaria di cui questa Relazione si è dovuta ampiamente occupare ancora una volta.

E ad oggi la Regione non ha ancora pagato alla controllata IMOF SpA alcuno degli importi comunque dovuti in esecuzione della richiamata DGR 1084/2005 e neanche ha pagato almeno le somme risultanti a favore della IMOF dall'esito del lodo arbitrale. Con ciò arrogandosi in modo pervicace il diritto del più forte, sia perché il creditore è sempre più debole del debitore reticente sia perché il nostro sistema giudiziario, già di per sé lentissimo nelle questioni civili, quando si trova a giudicare questioni che attengono a mancati pagamenti della Regione è sempre molto, ma molto cauto. Nel frattempo la nostra situazione si è aggravata ogni anno di più.

Gli operatori e anche noi amministratori siamo a dir poco infastiditi da questo incomprensibile comportamento regionale che ha completamente vanificato ogni benefico effetto da tutti atteso dall'approvazione della DGR 1084/2005, creando, al contrario, una vera e propria crisi dell'intero sistema economico del MOF. E ciò per un periodo che dura ormai da 12 anni, peraltro concomitanza con la profonda crisi generale che tutte le economie stanno soffrendo e che, nel nostro caso, ha generato danni sistemici di una gravità tale che, non essendosi ancora risolti, stanno ormai portando al collasso l'intero Sistema MOF.

Cioè: in questi ultimi dodici anni, la Regione ha creato al sistema MOF più danni dei benefici che essa stessa aveva contribuito a rendere possibili con la costituzione delle società IMOF e MOF SpA e con il sostegno dato fino al 2005 ai progetti infrastrutturali e di sviluppo del MOF.

E ciò, nonostante che i Presidenti nominati dalla Regione (fino a quando sono stati in carica) e questo stesso Organo amministrativo (anche in veste di Amministratore unico della controllata IMOF SpA) abbiano profuso e

stiano tuttora approfondendo sulla vicenda un impegno indefesso e continuativo dal 2005 sino ai fatti di oggi ampiamente narrati nella presente Relazione. E sono molti gli operatori che pensano ormai apertamente che la Regione stia premeditatamente creando questa situazione di difficoltà perché il MOF é una infrastruttura geograficamente situata nell'estremo sud del territorio regionale e quindi molto distante dalla politica e dagli interessi cosiddetti "romani", a tutto vantaggio del CAR di Roma, struttura concorrente, situata invece geograficamente nell'area romana e quindi più prossima agli interessi ed alla politica del "palazzo" regionale.

In ogni caso, al netto dei retro pensieri degli operatori, il Consiglio di Amministrazione non può non evidenziare come tutta l'assurda vicenda del contenzioso con al IMOF testimoni molto realisticamente che il MOF viene percepito dalla Regione come una struttura periferica, le cui problematiche sono rimaste purtroppo irrisolte da un tempo così lungo da vedere il succedersi di ben 4 governi regionali con l'avvicinarsi di volta in volta di nuovi dirigenti e funzionari, per cui la questione è entrata sempre più in una sorta di vortice perverso di "scaricabarile" dal quale potrà uscire soltanto con un atto politico forte ed effettivamente decisivo.

Non possiamo pertanto non sottolineare anche in questa sede a tutti voi Soci, ed in particolare al Socio Regione Lazio (non solo in quanto tale, ma quale Ente Istituzionale preposto alla istituzione, realizzazione e costante sviluppo del MOF), tutto il disappunto per aver creato, oltre agli evidenti danni evidenziati in precedenza, una profonda disillusione e sfiducia da parte degli operatori verso l'Ente Regione Lazio e una intollerabile paralisi delle attività aziendali della IMOF SpA e, per trascinamento, della MOF SpA che stanno riverberando effetti molto negativi nel contesto stesso della operatività del Centro Agroalimentare, già duramente provato da una crisi settoriale che, proprio in questo momento, avrebbe invece avuto bisogno del massimo sostegno propulsivo da parte della Regione Lazio che ne è Socio costituente oltre che Ente istituzionale di riferimento.

Vogliamo però testardamente essere ancora una volta convinti e fiduciosi che la situazione possa evolvere positivamente, consentendoci di porre rimedio all'esito del lodo arbitrale impugnato e di riprendere il normale e corretto cammino amministrativo e gestionale dettato dall'Atto di concessione e dal Piano economico finanziario approvato, da ultimo, con la DGR 1084/2005 e dalle assemblee della MOF SpA e della controllata IMOF SpA del 16 dicembre 2005, nonché dagli Atti e dai percorsi attuativi contenuti Piano ex art. 67 L.F. in corso di asseverazione. Ridando così nuovo slancio e rinnovato vigore a quelle prospettive di sviluppo tracciate nella DGR 1084/2005 e purtroppo tutte soffocate dalla assoluta incertezza aziendale sinora patita.

Aldilà di questo auspicio, che per il momento non può che essere ancora tale, ribadiamo che l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2016 verrà chiamata anche a determinare azioni certe ed ineludibili e, se del caso, a conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio mandato per l'attivazione di qualsiasi iniziativa in tutte le sedi ritenute opportune, al fine di interrompere l'impetoso declino in cui i prossimi e imminenti eventi giudiziari della controllata IMOF SpA rischiano di far scivolare la nostra Società.

In senso positivo però - e per quanto possa valere, vista la totale assenza finora di atti formali - non possiamo sottrarci altresì dal rappresentare ai signori Soci consortili che nel corso dell'anno 2016 e del trascorso periodo del corrente anno 2017, a seguito dei ripetuti incontri avuti con l'assessore regionale al bilancio, Alessandra Sartore, **ci è stata sempre confermata la decisa volontà del Presidente Zingaretti** di fare ogni sforzo per venire a capo della questione e poter procedere finalmente alla prevista fusione. E ciò, anche seguito dopo il momento di incomprensione seguito all'Assemblea della controllante MOF SpA del 29 marzo 2017, allorquando vennero presentati i due Atti di indirizzo contenuti nelle DD.GG.R. 141/2017 e 142/2017. Quello che era sembrato allora un atto apparentemente "ostile" potrebbe diventare - come rappresentato in quella sede

proprio dal Capo di Gabinetto dello stesso Presidente Zingaretti – la chiave di soluzione di tante perplessità e incomprensioni che sino ad ora sembravano ostacolare il percorso di soluzione delle controversie e che, invece, con gli strumenti concessi dalle norme contenute del R.D. 16.03.1942, n. 267, e s.m.i., potranno trovare la giusta soluzione.

E in questo senso siamo fermamente convinti che le verifiche e le attestazioni, nonché le puntuali disamine delle diverse problematiche che sinora hanno ostacolato una più immediata soluzione del contenzioso, possono trovare una risposta nel contenuto stesso degli atti e delle verifiche del Piano ex art. 67 L.F. redatto dall'Avv. Francesco Marotta e asseverato dal Dipartimento di Management dell'Università delle Marche.

A questo proposito, oltre a quanto già estrapolato dalla prima stesura della bozza di nuovo Atto transattivo relativamente alla problematica sugli aiuti di stato e già riportato nella narrativa della presente Relazione, valgano per tutte le ulteriori estrapolazioni desunte dalla medesima prima stesura di nuovo Atto transattivo in merito alle osservazioni contenute nei precedenti pareri n. 495559 del 17 settembre 2015 e n. 0574374 del 16 novembre 2016 dell'Avvocatura Regionale relativamente ai primi due Atti transattivi 2015 e 2016, estrapolazioni di cui si riportano di seguito brevi tratti, ancorché in fase di verifica e asseverazione:

*"...per quanto riguarda gli aspetti più di dettaglio delle osservazioni contenute nei suddetti pareri, le stesse possono ritenersi soddisfatte in quanto nella nuova formulazione dell'Atto transattivo:*

*1. Viene chiarito che la somma di Euro 2,415.880,33 oggetto del procedimento in executivis R.G. 10039/2015 (portata in compensazione in sede di Lodo) è contenuta nell'importo complessivo delle migliorie che la Regione dovrà corrispondere alla IMOF pre fusione, entro il 2017, e alla MOF SpA post fusione, dal 2018 al 2025.*

*2. L'assunto secondo cui la Regione "..in luogo di una remunerazione certa quale è il diritto credito" appare eccessivamente ottimistico sia per le ragioni pocanzi precisate in merito alla situazione di crisi finanziaria delle due società, che dalla constatazione che è in atto una duplice impugnativa che vede in discussione non solo il merito del Lodo ma anche la sua nullità assoluta per aver escluso dall'arbitrato la Società MOF SpA, firmataria della clausola compromissoria contenuta nel contratto di concessione d'uso e di affidamento in gestione stipulato tra Regione Lazio, IMOF SpA e la stessa MOF SpA.*

*3. La considerazione secondo cui la Regione "...conferendo il suo credito verso la soc. IMOF nel capitale sociale della soc. MOF, diventandone così socio azionista... per cui ne assumerebbe il rischio d'impresa", è frutto di un mero errore materiale in quanto la Regione Lazio è già Socia della MOF SpA, per esserne stata Ente promotore e primo Socio fondatore (DGR 8050/1993).*

*4. L'osservazione per cui sarebbe da "...approfondire se l'operazione risulti in radice compatibile con l'obbligo di dismissione di partecipazioni in società non strategiche (L. 24.12.2007, n. 244; L. 27.12.2013, n. 147; L. 3.12.2014, n. 190)" è assorbita dal combinato disposto delle seguenti normative: D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con il quale "...sono trasferite alle regioni le funzioni dello Stato indicate dall'art. 117 della Costituzione nelle materie "fiere e mercati"; Legge Regionale 7 dicembre 1984, n. 74, che disciplina "...l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso in quanto strutture di interesse pubblico"; dell'art. 11, comma 15, della Legge 28 febbraio 1986, n. 41 e susseguenti deliberazioni attuative del CIPE, che dettano disposizioni per "...la realizzazione e la gestione dei mercati e dei centri agroalimentari all'ingrosso"; Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12, che detta Disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali; Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00060 del 21.04.2015 e correlato Allegato A, inerente il Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate dalla Regione Lazio.*

*Peraltro la stessa Regione Lazio ha definito con atti normativi e pubbliche dichiarazioni che il MOF è una*

*importantissima infrastruttura pubblica, ospitante una rilevante attività di interesse pubblico, nonché un polo di eccellenza del sistema agroalimentare laziale sul quale la Regione Lazio può e deve investire per dare rilancio al suo territorio ed alla sua economia.*

*5. L'osservazione relativa alla "...valutazione degli interessi regionali sulla fusione" è assorbita sia dal dettato delle DD.GG.R. 5771/1997 e 1084/2005 con le quali la stessa Regione ha già predeterminato la fusione tra le due società, che dalle normative nazionali e regionali già richiamate nel precedente punto 4 in merito alla razionalizzazione delle Società partecipate dalla Regione Lazio ritenute strategiche, nonché dal programma di spending revue di cui la Regione Lazio si è dotata con apposita normativa e dallo stesso art. 4 della citata legge regionale 24.11.2014, n. 12, concernente disposizioni di razionalizzazione normativa e di riduzione delle spese regionali.*

*6. L'osservazione secondo cui "...la fusione andrebbe preceduta da un'analisi attenta della situazione societaria e patrimoniale della IMOF i cui rapporti attivi e passivi confluirebbero in MOF di cui la Regione sarebbe nel frattempo divenuta socia per effetto del conferimento del proprio credito in quote azionarie nonché sui rapporti in atto tra MOF e IMOF", è assorbita sia dall'aver già chiarito che la Regione è promotrice e Socio fondatore della MOF SpA, che dallo stesso Piano ex art. 67 L.F. asseverato.*

Il Piano ex art. 67 L.F. contiene a sua volta il Piano Industriale riguardante la società MOF SpA post fusione e contenente un articolato piano di rilancio e sviluppo da attivarsi immediatamente dopo la fusione, che andrà a sostituire – integrandolo – il programmato programma di sviluppo già tracciato nei precedenti Piani economico-finanziari DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dal completamento dell'ammortamento dei mutui, ma impossibilitato dal contenzioso in atto.

Così come lo stesso Piano ex art. 67 contiene anche le Linee guida sui criteri di concambio per il progetto di fusione da realizzarsi in ogni caso entro il corrente anno 2017, utilizzando la situazione patrimoniale delle due società al 31.12.2016, aggiornata al 30 settembre 2017, evitando in tal modo che il sistema vada definitivamente in tilt per la non più sostenibile situazione finanziaria della IMOF e conseguentemente della MOF SpA consentendo l'erogazione da parte della Regione delle somme già appostate nel bilancio regionale.

Allo stesso fine il nuovo Atto transattivo contiene un patto per cui la fusione verrà effettuata entro il corrente anno 2017 attenendosi al dettato dell'art. 2501-quater c.c., ultimo comma, e con rinuncia alla relazione degli esperti ex art. 2501-sexies, ultimo comma, attenendosi ai criteri già predeterminati nei Patti consortili e parasociali/Determinazioni esecutive contenuti nelle DD.GG.R. 5771 del 23 settembre 1997 e 1084 del 29 novembre 2005 ed approvati da tutti i soci con le deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie di IMOF SpA e MOF SpA del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005, aggiornati al 2015 e sottoposti ad apposita Relazione sul rapporto di concambio la cui redazione – tenuto conto che il Piano ex art. 67 L.F. contiene già l'attestazione della congruità delle Linee guida per il concambio di fusione – verrà affidata allo stesso Dipartimento di Management dell'Università delle Marche quale Revisore contabile terzo ed indipendente previsto dall'art. 4, comma 1., della Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12, contestualmente all'analisi di fattibilità della nuova revisione di Piano industriale.

In tal modo verrebbero liberate già quest'anno le somme per il pagamento da parte della Regione delle migliorie realizzate dalla IMOF SpA sul vecchio immobile di proprietà regionale in esecuzione delle richiamate DD.GG.R. 5771/1977 e 1084/2005 e verrebbero altresì liberate anche le somme già stanziare nel bilancio regionale per il pagamento alla MOF SpA, pre e post fusione, delle ulteriori migliorie e manutenzioni straordinarie (5,4 mln)

per il periodo 2014-2025 sul medesimo immobile di proprietà regionale, **alcune delle quali sono divenute ormai di assoluta urgenza per garantire la piena funzionalità delle strutture e soprattutto la sicurezza degli operatori e delle maestranze che operano al suo interno.**

Siamo pertanto moderatamente fiduciosi - almeno stando alle reciproche volontà ripetutamente confermate anche nello scorcio del corrente anno 2017 e riconfermate in diversi incontri avuti sinora con l'assessore Sartore - che entro dicembre 2017 si possa finalmente pervenire alla definizione della controversia ed alla fusione tra le due società, ridando la piena stabilità ed un nuovo programma di rilancio e di sviluppo al sistema MOF.

Fatta anche quest'ultima doverosa puntualizzazione, certamente necessaria per fornire a tutti i soci un quadro effettivo e reale della situazione aziendale, ed al netto di essa, non vogliamo comunque sottrarci dal rivolgere il consueto ringraziamento alla stessa Regione Lazio perché fermamente convinti che -, nonostante tutto una volta risolta la problematica relativa al lodo arbitrale - in futuro, come ha sempre dimostrato sin dalla costituzione della nostra società nel lontano 1993 e fino alla pretesa di un canone diverso da quello già contenuto nel Piano 2005, la Regione tornerà ad assicurare la propria spinta propulsiva verso questa nostra realtà che rappresenta, pur nel momento di grande difficoltà congiunturale del settore, una infrastruttura vitale per l'economia regionale, considerata da tutti nell'ambito del settore un modello del sistema agroalimentare laziale e nazionale. E di questo, oltre che agli stessi operatori testardi promotori iniziali dell'iniziativa, dobbiamo essere grati alla Regione Lazio per aver compreso lo spirito allora pionieristico degli operatori e di aver trasformato il loro entusiasmo in una grande risorsa per il sistema economico della periferia della Regione Lazio che, proprio per questo, merita massima attenzione e sostegno dall'Ente regionale.

Così come siamo certi, come ci è stato già ampiamente dimostrato anche nel corso dell'anno 2016 e nel corso del già trascorso periodo del 2017, che l'amministrazione comunale continuerà ad assicurarci una convinta azione di sostegno e di stimolo, sollecitando i nostri operatori a divenire protagonisti del proprio futuro con azioni concrete ed univoche, abbandonando litigiosità e gelosie anche commerciali che non consentono alcuno sviluppo concreto della struttura, non mancando, altresì, di garantire sempre al "Gruppo MOF" ogni possibile sinergia operativa. In tal senso, riteniamo di rivolgere un sentimento di gratitudine verso l'intera amministrazione comunale, anche per gli stimoli a volte critici che ci sono stati rivolti ma che ci hanno consentito di "aggiustare il tiro" su diverse problematiche.

Sul versante delle infrastrutture, di vitale importanza per la nostra realtà, registriamo purtroppo che è passato un altro anno (e ne sono passati ormai ventidue dall'inizio dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del vecchio MOF) non si sono fatti passi concreti verso l'obiettivo di rendere disponibile un adeguato collegamento del MOF con la grande viabilità nazionale. Anzi, anche per la tanto decantata "Superstrada Pontina", si ipotizza una realizzazione soltanto fino alla città di Latina, senza raggiungere il nostro territorio. Ed anche i lavori di questa, da tempo propagandati come imminenti, sono ben lungi dall'essere stati avviati.

La mancata realizzazione di queste importanti arterie continuerà ad inibire al nostro Centro Agroalimentare di poter aspirare a divenire realmente quello snodo di servizi logistici nel settore agroalimentare che tutti i Soci consortili hanno intravisto al momento della costituzione della società e dell'avvio del progetto di realizzazione. A maggior ragione adesso che anche i paesi africani che affacciano sul mediterraneo - e non più solo questi - ci sollecitano sempre più a realizzare una partnership per aprirsi uno sbocco logistico e commerciale verso l'Europa. E senza infrastrutture e una adeguata logistica di livello europeo non esiste sviluppo e, quindi, non esiste futuro.

Chiediamo, sollecitando anche gli altri Soci pubblici a fare altrettanto, che il governo regionale voglia fare tutto quanto in proprio potere affinché, al di là dei proclami propagandistici delle diverse parti politiche, il Centro Agroalimentare di Fondi possa al più presto essere affrancato dalle assurde problematiche conseguenti alla controversia con la Regione Lazio e possa essere assistito da un preciso programma di rilancio e di sviluppo che lo veda in futuro servito anche da una logistica adeguata alle sue potenzialità, in grado di metterlo in collegamento immediato con la grande viabilità nazionale ed internazionale, garantendone l'effettivo decollo e consentendo ai nostri operatori ed ai rilevanti livelli occupazionali interessati di poter guardare al futuro con ritrovato ottimismo.

Signori Soci, consentiteci infine di rivolgere - ad essi sì e con sempre maggiore forza (visto anche il responsabile comportamento assunto rispetto all'infelice esito del lodo arbitrale) - un caloroso e particolare ringraziamento ai nostri operatori, perché con i loro sacrifici, la loro abnegazione e dedizione al lavoro, con la loro forza di carattere, il loro temperamento, la loro tenacia ed anche con la loro critica costruttiva, accompagnata sempre da una lungimirante progettualità, hanno fatto sì che il nuovo Centro Agroalimentare di Fondi divenisse una realtà oggi apprezzata ed invidiata da tutti, ad onta anche delle gravissime difficoltà create dai mancati pagamenti delle cospicue somme dovute dalla Regione Lazio in esecuzione della DGR 1084/2005. Senza di essi il MOF non esisterebbe e senza la scommessa da essi fatta al momento di mettere in gioco se stessi e le proprie aziende, non esisterebbe neanche il nuovo Centro Agroalimentare all'ingrosso di Fondi.

Mai come quest'anno è ancora più attuale che i Soci di parte pubblica, ed *in primis* la Regione Lazio, tengano bene a mente questa verità incontrovertibile.

Signori Soci, il nuovo Centro agroalimentare all'ingrosso di Fondi, pur nelle mille difficoltà che la repentina trasformazione del settore sta imponendo è divenuta comunque quella realtà che tutti possiamo osservare ed anche apprezzare, a patto che si risolva immediatamente il contenzioso con la Regione Lazio.

Il traguardo prefissato quando la IMOF presentò tramite la Regione Lazio il progetto ai benefici della legge 41/86, si potrebbe concretizzare realmente ove la nostra società e ancor più gli operatori potessero contare su una struttura moderna, libera dal soffocante contenzioso con la Regione ed in grado di affrontare con sufficiente ottimismo le pur difficili sfide che il settore agroalimentare prospetta.

In conclusione, chiedendovi di rinnovare la fiducia nell'operato di questo Consiglio di Amministrazione, dal momento che la strada intrapresa appare innegabilmente quella più idonea al conseguimento dei migliori risultati nel medio periodo, si ritiene giusto evidenziare come gli sforzi e gli intenti siano stati accompagnati da risultati che comunque sono ancora premessa e garanzia per un corretto sviluppo, appunto, nel medio termine.

Tutto ciò costituisce la dimostrazione inconfutabile della serietà e della perizia con la quale l'Organo amministrativo ha adempiuto al suo mandato, cercando di mettere la società nelle condizioni di permanere nel tempo sul mercato, nel modo più efficace e sicuro possibile e pur con le incredibili controversie sin qui relazionate, senza nemmeno sacrificare la redditività di breve periodo, pur in presenza degli inattesi scompensi all'ordinato sviluppo del piano economico-finanziario DGR 1084/2005, causati dai più volte richiamati ritardi nei versamenti da parte della Regione Lazio e, a seguire, anche dal negativo esito del lodo arbitrale impugnato.

Scompensi che, come già ampiamente motivato, dovranno assolutamente essere rimossi pena la stabilità stessa dell'azienda.

Và tuttavia evidenziato che, ove si addivenisse nei in tempi indicati nella presente Relazione sulla Gestione

alla approvazione del Piano ex art. 67 L.F., allo stato in corso di asseverazione, ed alla sottoscrizione del nuovo Atto transattivo ed alla fusione tra le due Società, gli effetti delle predette perdite e della loro ripartizione di ripianamento deliberata dalla controllata IMOF SpA nelle Assemblee del 22 dicembre 2014, dell'11 settembre 2015 e del 3 ottobre 2016 (in contenzioso), verrebbero automaticamente assorbiti dal percorso attuativo del Piano Industriale di rilancio e sviluppo del sistema MOF contenuto nello stesso Piano ex art. 67 L.F., appena richiamato, e dal Piano di rilancio e sviluppo del MOF per il periodo 2018 – 2025 previsto dalla Legge Regionale 24 novembre 2014, n. 12, contenuto nello stesso Piano ex art. 67 L.F.. Risolvendo così in radice anche il contenzioso attivato dai Soci della IMOF SpA sulle delibere di approvazione dei precedenti bilanci IMOF degli esercizi consortili 2013, 2014 e 2015.

Al netto degli imprevisti ed imponderabili esiti negativi che hanno portato alla precaria situazione finanziaria aziendale derivante dalla controversia in atto tra la Regione Lazio e la controllata IMOF SpA ampiamente esposta nella presente Relazione e tenendo conto che tale situazione resta comunque prudenzialmente subordinata all'esito dell'impugnazione del lodo arbitrale ovvero alla approvazione del Piano ex art. 67 L.F., del nuovo Atto transattivo e del correlato percorso attuativo, riteniamo che l'attività svolta ed i risultati conseguiti in termini economici ed imprenditoriali siano tali da dimostrare che il mandato da Voi affidato a questo Consiglio di Amministrazione è stato assolto con serietà, precisione e puntualità e, quindi, dopo aver esposto i fatti amministrativi e gestionali più rilevanti dell'esercizio 2016, nonché i fatti salienti, le premesse, le problematiche e le positività intervenute nel corrente anno 2017 Vi chiediamo di approvare il bilancio 2016 nella versione a Vostra disposizione.

Signori soci, il bilancio d'esercizio al 31.12.2016 della MOF SpA, che questo Consiglio di Amministrazione ha regolarmente predisposto in rigida attestazione delle risultanze contabili e delle potenziali ripercussioni derivanti dalla controllata IMOF SpA, chiude con un **utile prima delle imposte di € 168.764** e, al netto delle imposte, **con un utile d'esercizio di € 1.214** da riportare a nuovo.

Si evidenzia ancora una volta però che la situazione finanziaria della società risente in modo significativo e del tutto inaccettabile degli effetti negativi rinvenienti dalla situazione della controllata IMOF SpA, ampiamente descritti nella presente Relazione.

Pertanto, per le motivazioni sin qui ampiamente e dovutamente relazionate relativamente alla situazione della controllata IMOF SpA, che riverbera per la nostra società gli inaccettabili effetti sin qui evidenziati, e nella considerazione che Voi Soci siete tutti anche Soci della stessa controllata IMOF SpA, questo Consiglio di Amministrazione rimette alla Vostra approvazione la proposta di bilancio 2016, la correlata Nota Integrativa e la presente Relazione sulla gestione.

L'Amministratore Delegato

f.to Enzo Addressi

Il sottoscritto dott. Onorato Di Crescenzo, ai sensi dell'art.31 comma 2-qui quies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina aut.n. 49261/01.

**MOF S.p.A.**

Viale Piemonte, 1 / palazzina A - 04022 Fondi (LT)  
Capitale Sociale deliberato sottoscritto e versato €. 557.766,80  
Codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro Imprese: 01704320595

\*\*\*\*\*

**RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE****RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

All'Assemblea degli Azionisti della società M.O.F. S.p.A. – Società Consortile per la gestione del centro agro-alimentare all'ingrosso di Fondi.

**Premessa**

L'organo amministrativo ha licenziato e trasmesso a questo Collegio in data 11 ottobre 2017 la bozza del fascicolo di bilancio al 31 dicembre 2016.

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto anche le funzioni previste dall'art. 2409 bis secondo comma c.c.

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.".

**A) Relazione di revisione legale ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.**

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016 della M.O.F. S.p.A. costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla Relazione sulla Gestione, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa per l'esercizio chiuso a tale data.

La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete agli Amministratori della M.O.F. S.p.A.

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione elaborati ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e lo svolgimento della



revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione della rappresentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto organizzativo. Esso ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Abbiamo svolto le procedure indicate nei principio di revisione al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione, la cui responsabilità compete agli amministratori, con il bilancio d'esercizio della M.O.F. S.p.A. al 31 dicembre 2016; a nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio, tranne che per la mancata indicazione delle motivazioni che hanno indotto l'Organo amministrativo della società a predisporre il fascicolo di bilancio e la convocazione dell'Assemblea dei soci oltre i termini di Legge.

Il Collegio rappresenta che il bilancio è stato redatto in conformità alle norme che ne disciplinano la redazione e che le poste di bilancio corrispondono alla contabilità sociale ed alle scritture contabili.

**B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.**

B1) Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo anche conto della tipologia dell'attività svolta, delle dimensioni, e delle problematiche dell'azienda.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Abbiamo partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Abbiamo acquisito dagli amministratori, durante le riunioni svolte, notizie sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

Non abbiamo potuto verificare la trascrizione e quindi il puntuale aggiornamento dei verbali delle Assemblee dei soci e del Consiglio di Amministrazione in quanto tali Libri, ancorché ripetutamente richiesti, non sono disponibili presso la sede legale della società; a tal fine si richiama l'articolo 2625 c.c., così come contestato all'amministratore delegato della società.

Il Collegio continua a lamentare la presentazione, per l'approvazione in Consiglio di Amministrazione, dei verbali delle sedute precedenti, che non avviene con la dovuta tempestività.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni.

Non sono pervenute denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio.Aspetto crediti/debiti

La società vanta crediti complessivi per € 7.036.897 e debiti complessivi per € 10.705.423, il rapporto fra tali grandezze non è equilibrato, in quanto a fronte di debiti certi ed esigibili a breve, si contrappongono prevalentemente crediti non esigibili a breve, ed addirittura crediti indisponibili, quali quelli vantati verso la controllata IMOF Spa e verso la Regione Lazio; a tal fine si ritiene opportuno rappresentarne la composizione dettagliata delle grandezze aventi rilevanza in tal senso.

I crediti.

- a. La società evidenzia in bilancio nella voce *“C II –crediti verso clienti esigibili entro l’esercizio successivo”* l’importo di € 1.636.687 al netto del fondo svalutazione crediti per € 65.000, e dunque crediti complessivi per € 1.701.687; dalla disamina di tale voce, emerge che di tale ultimo importo, i crediti esigibili verso clienti nazionali sono pari ad € 1.263.157, e di questi, l’importo di € 521.375 risulta scaduto da oltre 120 giorni, mentre l’importo di € 438.529 rappresenta crediti in sofferenza o affidati al legale per la riscossione; a fronte di tale sofferenza, la società ha ritenuto accantonare al fondo svalutazione crediti la somma di € 65.000, nonostante si rileva che buona parte di tali crediti sono vantati nei confronti di clienti già titolari di concessione di posteggio e/o che hanno usufruito di servizi erogati dalla società, ma non più operanti nel mercato.
- b. La società vanta significativi crediti nei confronti della Regione Lazio per contenziosi pendenti e, fra questi qualcuno risalente al periodo di vigenza del Commissario Regionale, come dettagliatamente riportato nella Relazione sulla Gestione, per i quali la società non ha mai avviato alcuna azione legale per il recupero di tali crediti. Il Collegio ha frequentemente invitato la società ad attivarsi per il recupero legale degli stessi; a tutt’oggi tale procedimento non è stato avviato.
- c. La società continua a garantire supporto finanziario alla controllata IMOF S.p.A., nei confronti della quale, alla data del 31 dicembre 2016 vanta crediti per € 4.419.320. Tali crediti sono rappresentati da € 779.786 a titolo di anticipazioni di *“cassa”* per permettere alla IMOF S.p.A. il normale sostentamento operativo, e da € 3.360.000 per il pagamento del residuo mutuo contratto dalla IMOF Spa e per il quale la MOF Spa risulta fideiussore solidale, con l’ex Medio Credito Centrale, e da € 279.534 a titolo di interessi per tali anticipazioni. Il citato importo di € 4.419.320 è stato allocato in

bilancio, per € 2.979.320 fra i crediti verso imprese controllate, e per € 1.440.000 fra i crediti immobilizzati verso imprese controllate, in quanto trattasi di somme vincolate ma che sono state escusse alla data del 28/06/2017. Per memoria, il mutuo in essere e scaduto, contratto dalla IMOF S.p.A. e per il quale la MOF S.p.A. risulta fideiussore solidale, risulta essere stato regolarizzato per tutte le rate previste dal piano di ammortamento, tranne l'ultima, scaduta il 31 dicembre 2013 dell'importo di euro 4.916.281. A garanzia di tale fideiussione, la Banca Popolare di Fondi "vincola" mensilmente sul conto corrente della società MOF Spa la somma di euro 80.000 destinata specificamente a garantire il pagamento del mutuo; in concreto la MOF S.p.A., fideiussore, paga il citato mutuo contratto dalla controllata IMOF S.p.A. con il "vincolo" mensile posto sulla somma di € 80.000. A causa di tale meccanismo, la MOF S.p.A., oltre al credito già esposto, matura mensilmente la somma di € 80.000 verso la controllata IMOF Spa, somme che seppur non escusse, risultano vincolate e dunque indisponibili per la MOF Spa; appare evidente che il pagamento del debito, oltre alle altre somme erogate a favore della controllata IMOF S.p.A. ha prodotto e continua a produrre effetti deleteri sulla situazione finanziaria della società MOF S.p.A. controllante.

Dunque una parte significativa dei crediti esposti in bilancio non è sicuramente "esigibile a breve e disponibile", considerando, per un verso i rapporti in essere con la Regione Lazio, e per l'altro, la situazione finanziaria della controllata IMOF Spa.

Il piano economico finanziario, così come rivisto nell'anno 2005, prevedeva la fusione per incorporazione della IMOF S.p.A. nella MOF S.p.A.; alla data odierna il procedimento non è stato ancora avviato.

La controllata IMOF Spa risulta essere coinvolta in una serie di contenziosi, come da ampia narrativa in Relazione sulla gestione.

Sempre in merito alla controllata IMOF S.p.A., il Collegio sindacale nella Relazione di accompagnamento al bilancio per l'esercizio 2013 evidenziava che.... *"la continuità aziendale è seriamente messa in discussione"*; nelle Relazioni di accompagnamento ai bilanci per gli esercizi 2014 e 2015 ..... *"invita dunque l'assemblea a determinarsi nella scelta se proseguire o liquidare la società, ricorrendone i requisiti di legge"*.; ed in quella di

*accompagnamento al bilancio per l'esercizio 2016...."resta purtroppo ad oggi immutato il quadro finanziario negativo della società che non appare nelle condizioni di assicurare la continuità aziendale."*

Corre ancora l'obbligo di evidenziare la nota situazione riguardante l'attribuzione delle consistenti perdite sofferte dalla controllata IMOF Spa. Le delibere assembleari della controllata IMOF hanno previsto, "che le perdite complessive di bilancio, siano poste a carico dei soci secondo quanto stabilito nelle determinazioni esecutive (patti parasociali) statuite con le DD.GG.RR. 5771/1997 e 1084/2005 e con le deliberazioni assembleari del 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005", e cioè a carico solo dei soci Regione Lazio, Provincia di Latina, Comune di Fondi, CCIAA di Latina, Unicredit Spa e Banca Popolare di Fondi; tali soci hanno impugnato le delibere assembleari che hanno approvato i bilanci degli anni 2013,2014 e 2015.

Per l'anno 2013 il Tribunale di Roma, Sezione delle Imprese, emesso la Sentenza n. 6673/2017 pubblicata il 04/04/2017 con la quale, in accoglimento alle domande dei soci Regione Lazio, CCIAA di Latina ed il Comune di Fondi, ha dichiarato la invalidità della deliberazione adottata dell'assemblea dei soci della IMOF spa del 22/12/2014, nella parte in cui ha stabilito di porre a carico dei soci le perdite accertate dal bilancio 2013.

Avverso tale Sentenza, è stato proposto Appello e l'udienza è stata fissata al 12/12/2017. Il Collegio ritiene, che ove mai anche per le delibere per gli anni 2014 e 2015, oggetto di impugnazione, venissero emesse Sentenze del medesimo tenore, le perdite accumulate dalla controllata IMOF S.p.A. al 31/12/2015 per complessivi € 11.887.923 dovrebbero essere affrontate e risolte dai soci secondo le quote di partecipazione alle rispettive date di approvazione dei bilanci, stante la natura giuridica di società consortile per azione che riveste la società IMOF S.p.A., e dunque la società MOF S.p.A. dovrebbe farsi carico della quota parte pari al 52%.

Per la IMOF Spa è stata convocata l'Assemblea dei soci per il 26 e 27 ottobre rispettivamente in prima e seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 1) *Comunicazioni dell'Amministratore Unico*; 2) *Sentenza Tribunale Roma n. 6673/2017 inerente Deliberazione Assemblea bilancio d'esercizio 2013-determinazioni*; 3) *Situazione economico-patrimoniale della Società – Esito incarichi conferiti ex art. 67 c.3, lett. d) del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. – Eventuale adozione provvedimenti ex art.2446 c.c. o provvedimenti alternativi ex DD.GG.R. n. 5771/1997 e n. 1084/2005 e Deliberazioni Assemblee ordinarie e*

*straordinarie 29 ottobre 1997 e 16 dicembre 2005 – determinazioni; 4) Approvazione bilancio d'esercizio 2016, Nota Integrativa, relazione sulla Gestione e Relazione del Collegio Sindacale; 5) Varie ed eventuali.*

Appare evidente che le deliberazioni che saranno assunte in tale Assemblea dai soci della IMOF Spa, avranno conseguenze sulla controllata MOF Spa; il Collegio ritiene che sarebbe stato opportuno procedere ad attendere le deliberazioni dell'Assemblea dei soci della IMOF Spa prima di procedere alla predisposizione del fascicolo di bilancio della MOF Spa per il medesimo esercizio sociale. Le rappresentazioni riportate nella presente Relazione sulle vicende della controllata IMOF Spa sono state rilevate dal fascicolo di bilancio per l'esercizio 2016 licenziato e predisposto per essere presentato alla citata Assemblea dei soci.

La controllata IMOF Spa riverbera tutti gli effetti negativi della sua situazione finanziaria, sulla controllata MOF Spa.

Il supporto finanziario garantito alla controllata IMOF S.p.A. avvenuto nel corso del tempo ed almeno da quando quest'ultima ha cominciato a manifestare problemi di liquidità, ha richiesto un impegno di ingenti risorse finanziarie alla società MOF S.p.A., sottraendole dalla ordinaria gestione della società, quali *in primis* il pagamento dei propri debiti (iniziando da quelli tributari e poi quelli verso i fornitori).

La disponibilità dei crediti vantati nei confronti della Regione Lazio e della controllata IMOF Spa, consentirebbero dunque alla società MOF Spa di essere in equilibrio finanziario.

#### I debiti.

I debiti complessivi della società ammontano ad € 10.705.423 rispetto ad € 9.861.607 al 31/12/2015.

- a. I debiti verso i fornitori risultano essere pari ad € 6.048.323, dei quali € 1.261.486 per fatture da ricevere ed € 4.787.377 per fatture già ricevute e debitamente registrate, e di questi, € 3.454.044 risultano già scaduti da oltre 120 giorni, il che espone la società a continue richieste di assolvimento dei debiti nei termini previsti dagli accordi contrattuali.
- b. Stante l'indisponibilità finanziaria dettata dal citato disequilibrio a breve, la società continua ad essere destinataria, anche nel corso del 2017, di decreti ingiuntivi per mancato rispetto del pagamento di servizi svolti e per i quali si deve ricorrere a piani di rientro dilazionando il debito; la società nel corso dell'anno non è riuscita neanche a liquidare il Trattamento di Fine Rapporto ad un

dirigente che ha cessato l'attività lavorativa alla data del 31/12/2016, dal che la notifica, in data 20/09/2017, di un decreto ingiuntivo per l'importo di € 194.146,52, di cui € 182.646,52 a titolo di T.F.R., ed € 11.500,00 a titolo di credito vantato dal medesimo quale componente della "Commissione disciplina" e del "Comitato Consultivo" entrambi organi della società.

- c. Per i medesimi motivi, la società continua ad accumulare debiti per imposte, tasse e contributi obbligatori non versati che, complessivamente alla data del 31 dicembre 2016 ammontando ad € 2.892.204, a fronte di € 1.939.496 alla data del 31/12/2015; per i debiti già iscritti a ruolo esattoriale, la società ha fatto ricorso a rateazioni con l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia Spa) e, direttamente con l'Agenzia delle Entrate a seguito della notifica dei cd. "Avvisi bonari". Tali rateazioni determinano, nei rispettivi bilanci, un evidente appesantimento a conto economico, per l'iscrizione degli importi dovuti a titolo di ulteriori interessi e spese di rateazione.

La società ha avviato nel corso degli esercizi precedenti il "Progetto Filiera Corta", progetto inizialmente finanziato con contributi erogati dalla Regione Lazio; nel corso dell'esercizio la società ha continuato ad investire in tale progetto in assenza di contributi regionali.

### **B3) Osservazioni e proposte in ordine all'approvazione del bilancio**

Da quanto sin qui rappresentato, si evince con chiarezza il perdurare della crisi finanziaria d'impresa.

La crisi d'impresa deve essere affrontata dagli organi preposti, in primo luogo dall'organo amministrativo quale organo deputato al governo della società, ed in secondo luogo dai soci della società. L'organo amministrativo, come da ampia narrativa esposta nella Relazione sulla gestione, ha predisposto, piani di rilancio a valere per il "sistema MOF", per scongiurare il perdurare della crisi finanziaria della società e soprattutto quella della controllata IMOF Spa; tali piani devono essere opportunamente approvati e condivisi con i soci in quanto unici arbitri del destino della società, e soprattutto con il socio Regione Lazio. Appare opportuno evidenziare che, anche su invito del socio Regione Lazio, come da richiesta avanzata nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi il 29 marzo 2017, l'organo amministrativo ha proceduto a far predisporre un piano ex art. 67 c.3 lett. d) del R.D. n. 267 del 16/03/1942.

Abbiamo rappresentato a voi soci le gravi criticità ancora pendenti, come oltremodo già esposto nelle relazioni accompagnatorie ai precedenti bilanci, così come rappresentate all'organo amministrativo, e così come già relazionato con apposita nota notificata a tutti i soci il 6 agosto 2015; a ciò si aggiunga il perdurare delle incertezze dei contenziosi tuttora in corso, oltre a tutte le questioni non definite con la Regione Lazio.

Il Collegio ritiene che i soci, ed in primis la Regione Lazio con i ruoli che riveste nell'ambito del "Sistema MOF", di socio, di creditore, di debitore, di controparte in giudizi pendenti, debbano adottare a breve tutti gli opportuni provvedimenti del caso, in quanto, si ritiene che solo ciò possa continuare a garantire l'esistenza della società e dell'intero "sistema MOF".

Il Collegio invita dunque i soci a considerare i possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo B2, ed a procedere, senza indugio, all'adozione degli opportuni provvedimenti del caso, al fine di scongiurare il perdurare di tale situazione di crisi e per assicurare il futuro della società, ovvero all'adozione degli altri provvedimenti del caso previsti dal codice civile.

La mancata adozione dei citati provvedimenti, la situazione finanziaria in cui versa la società, le posizioni conflittuali con il socio di riferimento Regione Lazio, l'esito incerto di giudizi pendenti e l'interpretazione delle norme contrattuali che sono poste alla base e che regolano i rapporti fra la MOF Spa, la IMOF Spa e la Regione Lazio, continuano a generare incertezze per il futuro della società, la cui situazione finanziaria non è attualmente in grado di assicurare la continuità aziendale.

Alla luce di quanto sin qui esposto, il Collegio non esprime un giudizio sul bilancio d'esercizio.

Fondi, 23/10/2017

Il Collegio Sindacale

Dott. Di Cecca Salvatore – Presidente

Dott. Pallisco Salvatore – Sindaco effettivo

Rag. Ferraro Roberto – Sindaco effettivo

Il sottoscritto dott. Onorato Di Crescenzo, ai sensi dell'art.31 comma 2-qui quies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina aut.n. 49261/01.